

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

PROVINCIA DI SALERNO




Anno X - 1923

::	::	Compilatori	::	::
		<i>Cav. D. Ruggi d'Aragona</i>		
::	::	<i>Rag. Marra</i>	::	::



Salerno, Premiato Stab. Tip. *
* cav. Antonio Volpe & Figli
* Tel. inter. 2-91 * * *



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO


DELLA

PROVINCIA DI SALERNO



Anno X - 1923

::	::	Compilatori	::	:
<i>Cav. D. Ruggi d'Aragona</i>				
::	::	<i>Rag. Marra</i>	::	:



Salerno, Premiata Stab. Tip. *
* cav. Antonio Volpe & Figli
* Tel. inter. 2-91 * * *

ABBREVIAZIONI

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| A. — <i>Agricoltura</i> | L. P. — <i>Lavori Pubblici</i> |
| All. — <i>allegato</i> | M. — <i>Ministero</i> |
| C. — <i>circolare</i> | O. — <i>Ordinanza</i> |
| Cop. — <i>copertina</i> | P. — <i>Prefetto o Prefettizio</i> |
| D. — <i>decreto</i> | Pag. — <i>pagina</i> |
| E. N. — <i>Economia Nazionale</i> | P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i> |
| F. — <i>Finanze</i> | Q. — <i>Questore o Questura</i> |
| Fas. — <i>fascicolo</i> | R. — <i>Regio o Reale</i> |
| G. — <i>Giustizia</i> | Reg. — <i>regolamento</i> |
| Gu. — <i>Guerra</i> | S. — <i>Salerno</i> |
| I. — <i>Interno</i> | T. — <i>Tesoro</i> |
| L. — <i>legge</i> | T. U. — <i>testo unico</i> |
| | V. — <i>vedi</i> |

INDICE

alfabetico - analitico

Affrancazioni.

Riforma delle vigenti disposizioni circa l'affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue. R. D. L. 15 luglio 1923 n. 1727 pag. 217

Alloggi militari.

Somministrazione alloggi militari — C. P. S. 7 giug. 1923 n. 60, pag. 184; C. P. S. 28 ago. 1923 n. 2370. » 201

Amministrazioni comunali e provinciali.

Legge com. e prov. Modificazioni R. D. L. 21 dic. 1922 n. 1654, pag. 4; Modificazioni all'art. 35: R. D. 4 gennaio 1923 n. 29 pag. 28; facoltà di derogare al disposto dell'art. 324 nella composizione delle commissioni straordinarie delle Province R. D. 24 settembre 1923 n. 2008 pag. 242. *Regolamento com. e prov.* 12 febb. 1911 n. 297. Modificazioni all. 5. R. D. 22 marzo 1923 n. 761, pag. 87; modificazioni al n. 5 dell'elenco di cui all'all. n. 5. R. D. 15 luglio 1923 n. 1625, pag. 195 e C. P. S. 28 Agosto 1923 n. 26578 » 204

Appalti, aste ecc. Preferenza all'industria nazionale negli appalti da parte delle Amm. degli enti locali. C. P. S. 22 giugno 1923 n. 19201, pag. 211; aste, appalti varii, vedi cop. dei numeri 3-4, 5-6.

Bilanci preventivi. Invito a presentarli in termine assegnato, ordinanza della Giunta Prov. Amm. pag. 23; loro compilazione. C. P. S. 20 febb. 1923 n. 3942, pag. 47; formazione bilancio 1924. C. P. S. 24 settembre 1923 n. 29803. » 250

Circoscrizioni Amm. ed elettorali. Loro indipendenza

- della circoscrizione giudiziaria stabilita dal R. D. 24 marzo 1923 n. 601. * 242
- Commissione Reale credito com. e prov. e per l'assunzione dei pubblici servizi.* Soppressione, R. D. 4 feb. 1923 n. 152, cop. n. 3-4; C. M. F. 22 feb. 1923' n. 60184 * 103
- Commissari e Commissioni straordinarie* per l'amministrazione dei comuni e delle provincie, facoltà del Governo di conferire loro i poteri dei rispettivi consigli * 248
- Concorso governativo dello Stato* a reintegra dei bilanci per perdita tasse locali. C. P. S. 30 marzo 1923 n. 9879, pag. 101; proroga per gli anni 1921-22-23. C. P. S. 10 mag. 1923 n. 15752. * 113
- Conti com. e prov.* Conti comunali arretrati. C. P. S. 5 gen. 1923 n. 39082, pag. 7; procedura abbreviata per la revisione dei conti arretrati dei comuni e delle Opere Pie. R. D. 4 feb. 1923 n. 335, pag. 49; C. P. S. 31 marzo 1923 n. 8205, pag. 84; contabilità arretrate dei Comuni e delle Opere Pie. C. P. S. 25 giu. 1823 n 19199, pag. 150; situazione delle contabilità arretrate dei tesorieri e dei Comuni. R. D. 19 aprile 1923 n. 1164, pag. 170; Conti consuntivi 1922. C. P. S. 8 giu. 1923 n. 19850. pag. 248; conti consuntivi, bollo ai certificati prefettizi C. P. S. 26 Nov. 1923 n. 35592 * 271
- Finanze locali* (v. Finanze locali).
- Mutui e prestiti.* Modificazione alle norme vigenti per la concessione di mutui dalla Cassa Dep. e Pres. R. D. 8 feb. 1923 n. 287, pag. 50; prestiti, accettazioni, delegazioni. C. P. S. 12 mar. 1923 n. 4484 pag. 60; istituzione di una tassa istruttoria sulle domande di prestiti alla Cassa Dep. e Pres. e ritocco alla tassa di concessione governativa sulle domande concernenti i prestiti. R. D. 15 luglio 1923 n. 1549; * 193

Polizia amministrativa. Manuale di pratica di polizia amministrativa per D. L. Saracini. C. P. S. 23 sett. 1923, cop. n. 19-20.

Segretari comunali. Norme per gli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. R. D. L. 14 giu. 1923 n. 1449, pag. 173; id., fissazione dei giorni delle prove scritte, D. M. 2 ago. 1923, pag. 197; idem termine presentazione domande. C. P. S. 28 ago. 1923 n. 15461, 691

Sovrimposte (v. Finanze locali).

Strade e piazze pubbliche. Denominazione. C. P. S. 5 mar. 1923 n. 70, pag. 58; R. D. L. 10 maggio 1923 n. 1158, pag. 125; mutamento denominazione. C. P. S. 2 lug. 1923 n. 19543 pag. 148; C. P. S. 18 Nov. 1923 n. 3896 266

Ufficiali sanitari. Sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio. R. D. 29 apr. 1923 n. 1063, pag. 172; C. M. L. 4 giu. 1923 n. 20300. 198

Annunzi legali.

Prezzo delle inserzioni. C. P. S. 28-2-23 n. 6235. 54

Approvvigionamenti e consumi alimentari.

Abrogazione e modifica delle norme in materia di approvvigionamenti e consumi alimentari. R. D. 11 genn. 1923 n. 138, cop. n. 3-4.

Conserven alimentari. Colorazione delle cons. alim. preparate con sostanze vegetali. C. M. I. 24 feb. 1923 n. 20900.32 pag. 81; C. P. S. 10 ottobre 1923 n. 3e414 256

Assunzioni di funzioni.

Assunzioni di funzioni da parte del Prefetto. Comm. Solmi 169

Automobili.

Circolazioni di prova. C. P. S. 13 mar. 1923 n. 6673 63

Bagni termali.

R. Stabilimento termale Carlo Alberto in Acqui. Concessione di cura gratuita e semigratuita. C. P. S. 10 mar. 1923 n. 4318 » 59

Bandiera nazionale.

Norme per l'uso. R. D. 24 settembre 1923 n. 2072 pag. 243; C. P. S. 17 nov. 1923 n. 3546. » 256

Benemeriti politici.

Assegni continuativi. C. P. S. 15 giu. 1923 n. 1988 » 211

Bestiame.

Importazioni ed esportazioni. Importazione di bovini di allevamento dalla Ungheria e dalla Romania. C. P. S. 29 febb. 1923 n. 4456, pag. 55; importazione del bestiame da macello dalla Francia. C. P. S. 10 apr. 1923, n. 11084. » 89

Ovini, movimento di monticazione. O. P. S. 28 apr. 1923 n. 12852 » 105

Bilanci preventivi (v. Amm. Com e Prov. e Opere Pie)

Boschi e demanio forestale.

Boschi enti locali, vigilanza. C. P. S. 6 febb. 1923 n. 1365 » 45

Demanio forestale di Stato. Modifica della legge 2 giu. 1910 n. 277, R. D. 15 genn. 1923 n. 363, copertina fasc. 7. 8.

Buoni di cassa.

Buoni di cassa da lire 1. Cessazione di corso legale copertina fasc. 19-20.

Caccia.

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia. D. M. Econ. Naz. 23 ago. 1923 n. 21120, pag. 207; *divieto di caccia.* D. P. S. 8 sett. 1923, n. 27633 » 215

Calendario.

Calendario storico dell'Italia vittoriosa. C. P. S. 14
genn. 1923 n. 117, pag. 12 e C. P. S. 11 lug. 1923
n. 2352 » 185

Calendario delle adunanze delle Commissioni nella R.
Prefettura di Salerno. Cop. fasc. 1-2, 9-10.

Caro-viveri.

Indennità caro-viveri ai dipendenti enti locali. C. P.
S. 12 febb. 1923 n. 2521 » 46

Nuove disposizioni circa la corresponsione dell'in-
dennità di carovivere. R. D. 5 apr. 1923 n. 853,
pag. 126; C. P. S. 6 giu. 1923 n. 15304. » 129

Cassa sovvenzioni.

Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti im-
piegati. Soppressione. C. M. F. 29 ottobre 1923 n.
32013 » 258

Casse di previdenza impiegati enti locali.

Accertamenti complementari contributi sanitari. C. P.
S. 6 lug. 1923, n. 19301 pag. 149, prospetti circa sa-
nitari, impiegati e salariati enti locali. » 255

Casse di risparmio postali.

Modificazioni alla legge sulle Casse di risparmio
postali. R. D. 24 dic. 1922 n. 1677. cop. n. 3-4;
saggio d'interesse da pagarsi sui depositi per l'anno
1923. D. M. T. 24 dic. 1922, cop. n. 3-4.

Catasto.

Modifica della tariffa dei diritti catastali. R. D.
7 gen. 1923 n. 18, cop. 3-4; *revisione* degli estimi ca-
tastali, C. P. S. 2 apr. 1923 n. 8495. » 85

Cauzioni.

Corso medio dei titoli cauzionali nel 2° semestre
1922. C. M. F. 1 febb. 1923 n. 484; titoli 1° seme-
stre 1923, C. M. F. 16 ago. 1923, n. 5771 » 203

Cittadinanza italiana.

Riacquisto della cittadinanza italiana. C. P. S.
27 apr. 1923 n. 25720 » 202

Colonizzazione per paesi stranieri (v. Emigrazione)

Commissioni di tutela e contenzioso R^a.
Prefettura di Salerno.

Adunanze, verbali, vedi pag. 23; cop. fasc. 3-4,
5-6, 7-8, 9-10, pag. 159; cop. fasc. 13-14, 15-16, 17-18, » 216

Concorsi ed impieghi.

Vedi cop. fasc. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 11-12 13-14,
15-16, 21-22.

Conti (vedi Amm. com. e prov. e Opere Pie)
Contribuenti.

Pubblicazione annuale di un elenco dei contribuenti
del Regno, possessori di redditi industriali, com-
merciali e professionali. R. D. 16 dic. 1922 n. 1631,
cop. fasc. 1-2.

Credito agrario.

Regolamento per l'esecuzione del T. U. delle leggi
e dei decreti sul credito agrario. R. D. 29 ottobre
1922 n. 1825, cop. fasc. 7-8.

Dazio di consumo.

Applicazione dei tributi locali e dei dazi di consumo.
R. D. 5 aprile 1923 n. 826 pag. 121 e C. M. F. 23
aprile 1923 n. 1893, » 98

Riforma dei dazi di consumo (C. M. F. 6 ottobre
1923 n. 4503 pag. 233; nuove tabelle di classifica-
zione dei Comuni, R. D. 18 Nov. 1923 n. 2486 pag.
C. M. F. 24 Nov. 1923 n. 4911 » 272

Agenti e commessi daziari. Esami di abilitazione. » 265

Disoccupazione.

Giunte Provinciali. Loro scioglimento. R. D. 4 febb. 1953 n. 249. cop. fasc. 5-6.

Emigrazione.

- Colonizzazioni per paesi stranieri* (C. Q. S. 3 gen. 23 n. 9) » 10
- Espatrio dei cittadini che hanno obbligo di servizio militare.* Norme (C. Q. S. 21 apr. 1923 n. 1271.) » 113
- Anticipazione e compensi indebiti* richiesti agli emigranti. C. Q. S. 4 lug. 1923 n. 1976.) » 212
- America. Riespatrio.* C. P. 13 apr. 1923 n. 1028 » 96
- Argentina. Emigrazione.* C. Q. S. 2 lug. 1923 n. 1982 » 149
- Brasile. Emigrazione.* C. Q. S. 10 apr. 1923 n. 1053 pag. 89; C. Q. S. 14 Nov. 1923 n. 3130) » 268
- California.* Richieste di operai. C. P. S. 2. giu. 1923 n. 8104) » 213
- Francia.* Operai che si recano in Francia. C. Q. S. 5 genn. 1923 n. 502 pag. 8; passaporti per la Francia. C. Q. S. 10 genn. 1923 n. 85, pag. 10; contratti individuali di lavoro. C. Q. S. 28 apr. 1923 n. 3232) » 259
- Inghilterra.* Emigrazione nel Regno Unito. C. Q. S. 24 apr. 1923 n. 1270) » 114
- Stati Uniti.* Emigranti. C. P. S. 3 genn. 1923 n. 10 pag. 5; Documenti da unire alle domande di imbarco per gli Stati Uniti. C. Q. S. 14 mag. 1923 n. 1393) » 133
- Esercizi di vendita bevande alcoliche.**
- Divieti di cessione e di successione.* C. P. S. 10 feb. 1923 n. 2775 pag. 224 e C. P. S. 16 mar. 1923 n. 1575 » 130
- Rilascio di licenze eccedenti il numero stabilito.* C. P. S. 2 maggio 1923 n. 1431.) » 130
- Disposizioni per combattere l'alcoolismo.* R. D. L. 7 ottobre 1923 n. 2208 pag. 248; C. P. S. 1 nov. 1923 n. 3257 pag. 263; vendita di vino delle proprie terre C. P. S. 11 Nov. 1923 n. 3237) » 268

Esposti.

Regolamento generale per il servizio di assistenza agli esposti. R. D. 11 feb. 1923 n. 336 cop. fasc. 7-8.

Feste nazionali.

Dichiarazione del 24 maggio festa nazionale ai soli effetti di commemorare e solennizzare la storica ricorrenza della dichiarazione di guerra. (R. D. 4 feb. 1923 n. 271, cop. fasc. 5-6.

Finanze enti locali.

Provvedimenti generali. Provvedimenti transitori a favore della finanza locale. C. M. F. 10 nov. 1922 n. 8241 pag. 17 e 39; applicazione R. D. 24 nov. 1919 n. 216 sui redditi e tributi locali. R. D. 25 genn. 1923 n. 164, cop. fasc. 3-4; applicazione dei tributi locali e dei dazi di consumo. C. P. S. 15 mag. 1923 n. 6033. » 121

Sovrimposte. Limite delle sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1923. R. D. 18 feb. 1923 n. 419 pag. 52; C. M. F. 8 mar. 1923. » 65

Dazi (v. dazio di consumo)

Contributo fisso macellazione bovini. C. P. S. 16 mag. 1923 n. 16521 » 175

Tassa bestiame. Limiti di imposizione. C. P. S. 15 mag. 1923 n. 6033. » 129

Tassa famiglia e valor locativo. C. P. S. 16 mag. 1923 n. 16521 » 175

Tassa insegne. R. D. 11 feb. 1923 n. 352 pag. 79 e C. P. S. 12 aprile 1923 n. 9382 pag. 91; insegne in lingua straniera C. Q. S. 17 lug. 1923 n. 2096. » 186

Tassa soggiorno. V. Pintozzi. Regolamento tipo per l'applicazione della tassa di soggiorno. » 115

Tassa valor locativo (v. sopra Tassa di famiglia)

Giustizia.

Competenza dei pretori e dei conciliatori. R. D. 25 feb. 1923 n. 324 che proroga la entrata in vigore della legge 15 sett. 1922 n. 1287 copertina n. 5-6.

Circoscrizione giudiziaria. Norme processuali per l'attuazione della nuova circoscr. giud. del Regno. R. D. 24 marzo 1923 n. 602 cop. n. 9-10.

Uffici giudiziari. Locali e mobili a carico dei Comuni. R. D. 3 maggio 1923 n. 1042. » 145

Proroga dei termini per le istanze al tribunale misto Italo germanico, Modalità per eventuali transazioni delle parti. C. P. S. 24 aprile 1923 n. 1356 » 209

Guardia di Finanza.

Norme per i militari della R, Guardia di Finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale. C. P. S. 17 settembre 1923 n. 3220, cop. n. 19-20.

Impiegati civili.

Cedibilità degli stipendi e delle mercedi, nuove disposizioni L. 28 dicembre 1922 n. 1682, cop. n. 5-6.

Tombola a favore della Società di M. A. fra gl'impiegati civili residenti a Roma. C. P. S. 5 novembre 1923 n. 3739 » 262

Impiegati enti locali.

Consiglio di disciplina — Rinnovazione. C. P. S., 20 feb. 1923 n. 4466 » 43

Dispensa dal servizio impiegati comunali. C. P. S. 9 magg. 22 n. 10341 » 112

Revisione delle tabelle, dei regolamenti organici del personale delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza. R. D. 27 mag. 1923 n. 1177 pag. 123 e 153; modificazioni ed aggiunte al R. D. 27 mag. 1923. R. D. 24 sett. 1923 n. 2073

pag. 274; C. P. S. 7 luglio 1923 n. 21131 pag. 152;
 C. M. I. 24 giu. 1923 n. 15700-5 pag. 158; C. P. S.
 18 lug. 1923 n. 2243, pag. 192; proroga del termine
 delle operazioni fissate dal R. D. 27 mag. 1923 n.
 1177 » 192

Imposte di Ricchezza mobile.

Mercedi operaie, tassazione. C. P. S. 10 feb. 1923
 n. 2226 » 46

Redditi agrari. Tassazione. R. D. 4 gen. 1923 n.
 16. cop. 3-4; Avvisi R. D. 12 marzo 1923 cop. n.
 7-8; Applicazione imposta R. D. 18 lug. 23 n. 1554. » 194

Imposte dirette.

*Modificazioni al T. U. delle leggi sulla riscossione
 delle imposte dirette.* C. 13 ag. 1922 n. 1146 » 1

Commissioni di 1^a istanza. Funzionamento. C. P.
 S. 16 giu. 1923 n. 16229 » 135

Infortuni agricoli.

Certificati di denuncia. Moduli. C. Q. S. 24 apr. 1923
 n. 1338 » 107

Invalidi di guerra.

Assistenza medica gratuita. C. P. S. 16 feb. 1923
 n. 3241 » 47

Collocamento. C. P. S. 23 Nov. 1923 n. 35231 » 271

Istituzioni pubbliche di beneficenza (v. O-
 pere Pie).

Istruzione pubblica.

Consigli e Deputazioni scolastiche. Soppressione R.
 D. 8 febb. 1923 n. 374 » 52

Insegnanti elementari. Norme per i concorsi, la no-
 mina e la conferma R. D. 16 mar. 1923 n. 635, cop
 n. 9-10; ineleggibilità. C. P. S. 14 apr. 1923 n. 4981 » 102

Licei e ginnasi regi. Soppressione delle sezioni moderne. Cop. 7-8.

Tasse scolastiche. Obbligatorietà di corrispondere a mezzo cartolina vaglia. R. D. 18 mar. 1923 n. 546 cop. n. 7-8.

Lavoro adulti.

L. 22. marz. 1908 n. 105 sull'abolizione del lavoro notturno nella industria della pasticificazione e della pasticceria. C. Q. S. 14 ott. 1923 n. 3074. 257

Lavoro donne e fanciulli.

Requisiti d'istruzione per l'ammissione dei fanciulli al lavoro. C. P. S. 3 genn. 1922 n. 12 pag. 7; industria dei bozzoli. C. Q. S. 27 apr. 1923 n. 5953, pag. 107; lavoro notturno. D. P. S. 27 ott. 1923 n. 3074. 258

Legge comunale e provinciale (v. Amm. Com. e prov).

Leva e servizio militare.

Riduzione di ferma. Nuovi titoli, C. M. G. 24 gen. 23 n. 4017 pag. 15; domande, applicazione art. 9 del R. D. L. 20 aprile 1923 n. 452. C. M. G. 5 ott. 1922 n. 466. 32

Reclutamento. R. D. 7 gennaio 1923 n. 3. 25

Ritardo per ragione di studio. R. D. 18 lug. 1923 n. 1613. 196

Milizia volontaria sicurezza nazionale.

Istituzione. R. D. 14 gennaio 1923 n. 31 cop. n. 3-4.

Disposizioni per la chiamata in servizio. R. D. 20 agosto 1923 n. 1880. pag. 246

Ministeri.

Fusione del Ministero del Tesoro con quello delle Finanze. R. D. 31 dicembre 1922 n. 1700 cop. n. 3-4.

Passaggio della Dir. Gen. delle Carceri e dei Riformatori dal Ministero dell'Interno a quello della Giustizia.

R. D. 31 dicembre 1922 n. 1700 cop. 3-4

Passaggio dal Ministero dell'Interno al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra dei servizi attinenti alla protezione ed assistenza degli invalidi ed orfani di guerra. R. D. 4 febr. 1923 n. 272 cop. 7-8.

Passaggio del servizio di assistenza dei profughi dal Ministero delle Terre Liberate e quello dell'Interno R. D. 8 febr. 1923 n. 275, cop. n. 7. 8.

Morti in guerra.

Onoranze. C. P. S. 3 marzo 1923 n. 5558. » 58

Trasporto delle salme dei caduti in guerra. R. D. 4 marzo 1923 n. 507 cop. 7-8; C. P. S. 13 giugno 1923 n. 18292, pag. 137; C. P. S. 6 settembre 1923 pag. 260; C. P. S. 21 agosto 1923 n. 25932 » 206

Mutui (vedi Amm. com. e prov.)

Oggetti preziosi.

Licenza per fabbricanti e commercianti di oggetti preziosi (C. P. S. 6 aprile 1923 n. 1046. » 94

Opere Pie

Amministrazione - Organi di tutela - Scioglimento. Facoltà al Ministero dell'Interno di dichiarare sciolte le amm. delle Cong. di Carità e di tutte le Opere Pie esistenti in uno stesso comune e di affidarne la gestione a speciali Commissari o Commissioni. R. D. 26 aprile 1923 n. 976 pag. 174; C. M. I. 19 giugno 1923 n. 25000 pag. 208; Soppressione del Consiglio Superiore e della Commissione Prov. di Assistenza e di beneficenza pubblica. R. D. 4 febbraio 1923 n. 214 pag. 31; C. M. I. 19 febbraio 1923 n. 25282 pag. 60; Soppressione delle Comm. Prov. e

l'attività della Commissione di Salerno, studio del Cav. Gennaro d'Alessio » 138

Bilanci -- Bilancio 1923, C. P. S. 18 gennaio 1923 n. 25581 » 12

Conti e contabilità — Contabilità arretrate C. P. S. 25 giugno 1923 n. 19199 pag. 150; Conti C. P. S. 24 gennaio 1923 n. 30093 pag. 13; procedura abbreviata per la revisione dei conti arretrati. R. D. 4 settembre 1923 n. 335, pag. 49; C. P. S. 31 marzo 1923 n. 8205 » 84

Servizio di tesoreria. Riscuotitori speciali C. M. I. 9 Nov. 1923 n. 25200 » 266

Opere pubbliche.

Esecuzione di Opere pubbliche. Modificazioni al D. L. 6 febbraio 1919 n. 107 e al R. D. 12 febbraio 1922 n. 214; R. D. 8 febb. 1923 n. 422, cop. n. 9-10.

Opere di interesse storico e artistico, tutela. C. P. S. 18 marzo 1923 n. 5032 » 64

Passaporti

Passaporto per l'interno, sua natura. C. Q. S. 14 apr. 1923 n. 1170 pag. 106; False qualifiche su passaporti C. Q. S. 31 apr. 1923 n. 1272. V. Emigrazione » 109

Pesca

Sorveglianza pesca del novellame. C. P. S. 20 aprile 1923 pag. 104; licenza di pesca. C. P. S. 5 giugno 1923 n. 10152 pag. 151; attrezzi nella pesca d'acqua dolce. C. P. S. 26 luglio 1923 n. 22942 » 187

Porto d'armi

Tassa di concessione governativa sulle licenze per porto della pistola automatica. R. D. 18 marzo 1923 cop. 7-8; Aumento della tassa di concessione governativa per il fucile, per la rivoltella, pistola

automatica e bastone animato. R. D. 28 dic. 1922
1676, cop. 1-2.

Poste e telegrafi

Tariffe postali, Modifiche. R. D. 26 dic. 1922
n. 301, cop. 1-2; disposizioni sulle inoompatibilità
dei ricevitori, dei gestori dell'Amm. postale e tele-
grafica ad esercitare determinati incarichi, professio-
ni, impieghi ed industrie. R. D. 18 marzo 1923 n.
597 cop. n. 9-10.

Privative (Rivendite di generi di)

Nuove disposizioni per il conferimento di rivendite.

R. D. 16 dicembre 1922 n. 1650. cop. n. 1-2.

Privative industriali

Modificazione alla legge sulle privative industriali. C.

M. E. N. 26 settembre 1923 » 229

Profughi di guerra

Cessazione dell'assistenza a loro favore. R. D. 21

dic. 1922 n. 1836, pag. 29; C. P. S. 1 marzo 1923
n. 5504. » 55

Province (nuove)

Istituzione — Provincia di Trieste e dell'Istria.

R. D. 18 gennaio 1923 n. 53 cop. n. 5-6; Pro-
vincia di Trento. R. D. 21 genn. 1923 n. 93 cop.
n. 5-6; Provincia di Zara R. D. 25 genn. 1923 n 19
cop. n. 5-6.

Pubblicazioni (Recensioni di)

vedi Copertina 1-2; 3-4; 5-6; 11-12; 13-14; 15-16;
17-18; 19-20; 23-24.

Pubblicità

Concorsi a premi offerti da ditte commerciali a
scopo di pubblicità (C. Q. S. 1 nov. 1923 n. 323) » 259

Reclutamento R. Esercito (v. Leva militare)

Registro di Stato Civile (v. Stato Civile)

Ricchezza Mobile (v. Imposta di Ricchezza Mobile)

Sanità e Igiene pubblica

Encefalite letargica — Obbligo della denuncia (D.

P. S. 20 luglio 1923 n. 29645 cop. 19-20; *Carbonchio ematico* C. P. S. 23 giugno 1923 n. 15392, profilassi anticarbonchiosa C. P. S. 29 Nov. 1923 n. 34080 pag. 270; *Poliomelite acuta anteriore*, denuncia D. P. S. 4 settembre 1923 n. 27877 pag. 207; *Rabbia*, misure precauzionali (C. P. S. 13 giugno 1923 n. 18634 pag. 136; C. P. S. 7 sett. 1923 n. 27150 . . . » 214

Bollettino sanitario del bestiame C. P. S. 5 settem.

1923 n. 27991 . . . » 204

Polizia veterinaria. Stalle di negozianti di bestiame.

C. P. S. 10 mag. 1923 n. 12652 . . . » 150

Segretario comunale (v. Amm. com. e prov.)

Servizi dell'Assistenza militare

Riordinamento R. D. 10 sett. 1923 n. 1984 . . . » 241

Sindacati e sezioni fasciste

Contributi a sindacati provinciali e a sezioni del partito nazionale fascista. C. P. S. 9 nov. 1923 n. 34358. . . » 262

Stato Civile

Legalizzazione di copie di atti e dei certificati da parte dei Pretori. R. D. 24 sett. 1923 n. 2165 . . . » 247

Registri di Stato Civile. Deposito presso la Cancelleria del Tribunale C. M. I. 24 nov. 1922 n. 15900-2. . . » 6

Sudditi svizzeri. Atti di stato civile. C. P. S. 27 aprile 1923 n. 10776 pag. 110; *scambio di atti di stato civile fra l'Italia e la Svizzera.* C. P. S. 16 luglio 1923 n. 21961 . . . » 191

Sudditi austriaci - Decesso. C. P. S. 10 mag. 1923
n. 1324. » 213

Stranieri

Disposizioni per il soggiorno degli stranieri in Italia.
R. D. L. 25 gennaio 1923 n. 64, pag. 73; *servizio degli stranieri.* C. P. S. 11 apr. 1923 n. 1023 . . . » 90

Stupefacenti

Repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente. (D. L. 18 feb. 1923 n. 396 cop. n. 5-6; C. P. S. 6 apr. 1923 n. 1139 . . . » 95

Sussidi militari

Tasse dei quali sono gravati, cop. n. 7-8.

Tassa bestiame (v. Finanza locale)

Tassa di famiglia » »

Tassa sulle insegne » »

Tassa di soggiorno » »

Tassa valor locativo » »

Tasse di bollo.

Tasse di bollo sulle profumerie e specialità medicinali. Riduzione ed unificazione delle aliquote (R. D. 28 dic. 1922 n. 1671, cop. 3-4; tasse generali di bollo sugli scambi commerciali in base alle fatture graduate in tre aliquote senza addizionali. R. D. 18 marzo 1923 n. 550 cop. n. 7-8; nuova tariffa delle tasse di bollo nelle note e conti degli alberghi, locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie e caffè. R. D. 18 marzo 1923 n. 551 cop. n. 7-8; T. U. delle leggi sul bollo 6 genn. 1918 n. 135, Ricorsi. C. P. S. 16 apr. 1923 n. 10727 pag. 102; tasse sui conti degli esercizi pubblici. C. P. S. 6 marzo 1923 n.

1457 pag. 112; Riforma tasse di bollo. R. D. L. 26
ottobre 1923 cop. n. 21-22.

Tasse scolastiche (v. Istruzione pubblica)

Ufficiali sanitari (v. Amm. Com. e Prov.)

Vaccinazioni.

Servizio delle vaccinazioni Jenneriane (C. P. S. 27
sett. 1923 n. 28669 cop. 19-20.

Veterinari.

Servizio veterinario. C. P. S. 28 luglio 1923 n. 24312 . » 187

1857 pag. 112. Roma, classe di belle arti. D. L. 1857.

Ottobre 1857 pag. 112-113

Teatro accademico (v. Istruzione pubblica)

Unicelli, santuari (v. Anni, Com. e Prov.)

Vaccinazione

Scienze delle vaccinazioni (v. Vaccinazione) C. F. 2. 11

1857 pag. 112-113 n. 18000 pag. 19-20.

Vaccinazione

Scienze mediche C. F. 2. 11 luglio 1857 n. 11112

Teatro accademico

Teatro accademico

Teatro accademico (v. Istruzione pubblica)

Teatro accademico

Teatro accademico

Teatro accademico

Teatro accademico

Teatro accademico

Teatro accademico (v. Istruzione pubblica)

Parte I.

Leggi e decreti

1. **Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.** (Legge 13 agosto 1922 n. 1146 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 1922).

(continuazione)

Art. 67.

Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente, paga annualmente all'esattore lire cinque per ogni contribuente, indicando il nome del contribuente e il proprio domicilio, e l'esattore deve, con lettera raccomandata spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lira 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni.

Art. 70.

Tutte le tasse e i diritti per gli atti giudiziari, che occorressero in occasione e in conseguenza del procedimento esecutivo, tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali e comunali, saranno ridotti a metà, e verranno prenotati a debito per ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

L'esattore dovrà anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti di trasferta.

Quando il procedimento esecutivo abbia dato luogo alla prenotazione a debito di tasse e diritti ai termini del precedente

comma l'esattore non può abbandonarlo pel conseguito pagamento del solo credito principale, ma deve proseguire gli atti pel ricupero di dette tasse e diritti, sotto pena di risponderne personalmente.

Art. 71.

Dopo due anni della scadenza del contratto di esattoria o dalla data in cui venga a cessare il contratto stesso per qualsiasi causa, cessano i privilegi fiscali dell'esattore. I suoi residui crediti, trascorso il detto termine, diventano privati e sono perciò soggetti alla prescrizione di trent'anni.

Art. 72.

Il contribuente che si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'Intendente, il quale decide nel termine di giorni venti, sentite le deduzioni dell'esattore ed il parere dell'Agenzia delle imposte.

Gli atti esecutivi non possono essere sospesi, se non in forza di ordinanza motivata dall'Intendente.

Non è ammesso il ricorso all'Intendente per i casi contemplati dal precedente articolo 63.

TITOLO IV.

Dei ricevitori provinciali.

Art. 77.

Il ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

L'asta è presieduta dal prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla deputazione provinciale, salvo l'approvazione del ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza, provvede d'ufficio alla nomina del ricevitore per tutto il decennio.

TITOLO V.

Dei versamenti.

Art. 80.

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia per imposte fondiari, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiari. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

Entro gli stessi termini ed allo stesso modo l'esattore versa al tesoriere del Comune l'ammontare delle imposte e sovrimeposte comunali e, quando abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, le tiene a disposizione del Comune nelle stesse proporzioni.

Per le entrate comunali di altra natura sarà tenuto a versare soltanto le somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

Qualora l'ultimo giorno pel versamento cada in giorno festivo l'esattore avrà facoltà di fare il versamento stesso il giorno feriale immediatamente successivo. L'obbligo imposto agli esattori dalle leggi 26 marzo 1893, n. 159, 14 luglio 1898, n. 317, 7 maggio 1902, n. 144, e 4 febbraio 1915, n. 148, di anticipare gli stipendi ai maestri elementari, ai medici condotti, agli impiegati e salariati addetti al servizio municipale, ancorchè non esistano fondi in cassa di spettanza del comune è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base a ruoli e alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione degli stipendi deve ritenersi subordinato inoltre alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione firmata dal sindaco e dal tesoriere comprovante la mancanza di denaro nelle casse di quest'ultimo e contenente l'invito all'esattore di eseguire l'anticipazione. •

Art. 83.

Il ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'articolo 80, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiari e gli otto decimi delle non fondiari e tiene a disposizione della provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.

Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiari non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Ai detti versamenti è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 80.

(*Continua*)

2. **Modificazioni alla legge Comunale e provinciale.** (R. D. L. 21 Dicembre 1922 n. 1654 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1922 n. 303).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visti gli articoli 62 e 93 del Regio decreto 4 febbraio 1915 n. 148, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Sentito il Consiglio dei ministri ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 62, comma 3°, del R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale, è sostituito dal seguente:

« In caso di necessità, riconosciuta dal primo presidente della Corte, potranno anche destinarsi all'ufficio di presidente o di vice presidente i vici pretori, i conciliatori e i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto ».

Art. 2.

•I commi 7° e 9° dell'articolo 63 del suindicato testo unico

della legge comunale e provinciale sono rispettivamente modificati come segue:

Comma 7°: « Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale, fra persone residenti nella Provincia, e preferibilmente fra quelle residenti nel Comune, nelle categorie seguenti:

- 1° i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
- 2° i notari;
- 3° i segretari e i vice segretari comunali;
- 4° gli elettori del Comune che sappiano leggere e scrivere.

Comma nono: « Il segretario deve essere remunerato dal Comune in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti, se vi risiede, e in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti al personale civile dello Stato secondo le norme vigenti ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

b) Circolari

3. **Emigranti negli Stati Uniti.** (C. P. 3 gennaio 1923 n. 10 diretta ai sindaci).

Per l'osservanza comunicare alla S. V. la seguente nota del Commissario dell'emigrazione:

« S. E. il Ministro degli Affari Esteri mi ha autorizzato a comunicare alle SS. LL. che, in seguito a pratiche svolte da questo Commissario Generale dell'emigrazione, le competenti Au-

torità federali degli Stati Uniti hanno accettato di esonerare totalmente o parzialmente dal pagamento della « Income Tax » tutti quegli emigranti che avendo in Italia famiglia con figli e di averli regolarmente sovvenuti.

Perchè gli emigranti predetti si possano trovare nelle condizioni di dare alle autorità americane la dimostrazione di cui sopra, si prescrive pertanto che ognuno di essi si munisca all'atto della partenza di uno stato di famiglia rilasciato dal comune competente dal quale risultino le persone a carico lasciate in Italia.

Tale certificato per evitarne lo smarrimento potrà essere attaccato alla pagina 3 della copertina del passaporto, dopo opportuna spiegazione, all'interessato, dello scopo per cui esso viene munito di tale documento.

Le SS. LL. vorranno dare istruzioni in tal senso ai competenti uffici comunali ».

Pel Questore — Yerace

4. Registri di Stato Civile - Deposito presso la Cancelleria del Tribunale (C. M. I. 24 novembre 1922 n. 15900-2-54592 diretta ai Prefetti)

Il Ministero della Giustizia segnala i gravi inconvenienti cui dà luogo, nei riguardi del funzionamento dei servizi di stato civile, la sistematica inadempienza, da parte di moltissimi comuni, della disposizione dell'art. 360 del vigente codice civile relativa al deposito presso la cancelleria del Tribunale di uno degli originali di detti registri. Avviene, infatti, il più delle volte, che tale deposito, anzichè essere eseguito, come è prescritto, entro il 15 gennaio di ogni anno, sia invece effettuato con notevolissimo ritardo, che oltrepassa sovente il periodo di un anno e più ancora. A causa di siffatto ritardo, vengono a perdere efficacia le verifiche dei registri stessi da compiersi a cura dei Procuratori del Re, nonchè la vigilanza demandata ai Procuratori gene-

rali e al predetto Ministero per l'andamento dei servizi del genere.

Poichè a nulla sarebbero valse le sollecitazioni rivolte in molti casi dai Regi Procuratori agli ufficiali di stato civile, è necessario ed opportuno che le SS. LL. richiamino i sindaci alla più rigorosa ed esatta osservanza della disposizione suaccennata a scanso di eventuali provvedimenti d'ufficio in caso di inadempienza.

Qualora, poi, tale richiamo rimanesse infruttuoso, le SS. LL. vorranno, all'occorrenza, avvalersi del disposto dell'art. 159 della vigente legge comunale e provinciale e provvedere in conformità. A tal fine le SS. LL. potranno prendere, fin d'ora, opportuni accordi con le competenti autorità giudiziarie.

Pel Ministro — Finzi

5. **Conti Comunali.** (C. P. 5 gennaio 1923 n. 39082 diretta ai sindaci).

E' mio intendimento che d'ora in poi le decisioni sui conti comunali da parte del Consiglio di Prefettura si abbiano con la maggiore possibile sollecitudine.

Mentre, pertanto, saranno al più presto esaminati e decisi i conti già spediti a questo ufficio, prego i signori sindaci di tenersi intanto pronti per spedire, a semplice richiesta, gli altri conti presentati dai contabili, e di sollecitare quelli che eventualmente non lo fossero ancora, ad evitarne la compilazione d'ufficio.

Attendo ricevuta della presente con l'assicurazione dello adempimento.

Il Prefetto — Siragusa

6. **Requisiti d'istruzione per l'ammissione dei fanciulli al lavoro.** (C. P. 3 gennaio 1922 n. 12 diretta ai sindaci).

E' noto alla S. V. che per l'art. 3 della legge 26 giugno 1913 n. 886, a partire dal 1 luglio scorso anno per l'ammissione

al lavoro dei fanciulli, devesi richiedere l' adempimento di tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi 15 luglio 1877 n. 3961 ed 8 luglio 1904 n. 407.

Ora è avvenuto che molti fanciulli, i quali avrebbero potuto trovarsi attualmente in possesso del libretto di ammissione al lavoro servendosi del titolo di studio ottenuto in precedenza al 1 luglio 1922. non possono presentemente più essere ammessi al lavoro in base a tale titolo non avendo richiesto il libretto prima della detta epoca.

Derivando perciò una disparità di trattamento non conforme ad equità, per disposizione del Ministero del lavoro, d' accordo con quello della Pubblica Istruzione, comunico che V. S. è autorizzata a rilasciare fino al 1 gennaio 1924 il libretto di lavoro ai fanciulli che prima del luglio p. p. avrebbero potuto conseguirlo in base al grado d'istruzione da essi allora raggiunto, con obbligo di completare l'istruzione mancante frequentando le scuole, come è prescritto dall'art. 1 della legge sopra citata.

A norma dell'art. 12 del Regolamento approvato con Decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916 n. 1136, i comuni dovranno annotare nel libretto di lavoro il grado attuale d'istruzione o la scuola, presso la quale il fanciullo si iscriverà per raggiungere la promozione della 6^a classe.

Gradirò un cenno di ricevimento della presente.

Il Prefetto—SIRAGUSA

7. Operai che si recano in Francia. (C. Q. 5 gennaio 1923 n. 502 diretta ai sindaci).

Alcuni inconvenienti sorti in pratica riguardo all'ingresso di nostri operai che, a scopo di lavoro, si recano in Francia per una frontiera diversa da quella italo-francese, nonchè a proposito dell'ammissione nello stesso paese di componenti le famiglie, mogli, figli e genitori a carico, degli operai, hanno consigliato di richiamare sulla cosa l'attenzione delle competenti Autorità

francesi, per ottenere da esse chiarimenti tali da fare evitare l'increscioso ripetersi di quegli inconvenienti.

In seguito a tale nostre domande, è stato accertato quanto appresso: che in parte completa e in parte modifica i punti corrispondenti delle precedenti circolari sullo stesso argomento circa l'attitudine assunta dalle autorità francesi di frontiera.

Richieste collettive. Gli operai arruolati in base a richieste collettive di Ditte francesi entrano in quel paese con tutte le formalità e facilitazioni d'uso sempre che passino per Modane o per Mentone. Ciò perchè gli uffici francesi di frontiera sono in tempo avvertiti dal Ministero francese del lavoro della richiesta della Ditta e del passaggio di quei tali operai, e quindi possono procedere senz'altro ad ogni più opportuna verifica. Conviene anzi anche a risparmio di spese di viaggio, che si dirigano gli operai verso Mentone (Ventimiglia) o Modane (Torino) a seconda che il luogo di destinazione dei medesimi sia rispettivamente verso il Sud-Ovest od il Nord-Est della Francia.

Gli operai non possono invece fruire delle facilitazioni in parola — dicono le autorità francesi — quando vogliono entrare in Francia prr una frontiera diversa. In tal caso essi debbono uniformarsi a tutte le prescrizioni vigenti per l'ingresso in Francia attraverso quella data frontiera, e quasi sempre sono obbligati a chiedere il visto al proprio passaporto da parte di un Consolato francese, il che porta fra l'altro a dover pagare una tassa non lieve. Non hanno in tal caso alcun valore i certificati di cui l'operaio viene da noi munito all'atto del reclutamento, poichè gli agenti francesi di quell'altra frontiera nulla sanno dell'autorizzazione concessa dal Ministero francese del lavoro e non sono quindi in grado di procedere ad alcuna verifica.

Espatri singoli. Nei casi di atti di chiamata o di certificati riguardanti singole persone, e di contratti individuali, l'operaio può entrare liberamente in Francia da qualsiasi frontiera, esibendo appunto il documento originale che è in suo possesso e che

porta i visti autentici della competente Autorità francese. Non occorre, quindi in siffatto caso il visto consolare francese.

Famiglie di operai. Per l'ammissione in Francia di persone facenti parte della famiglia dell'operaio (moglie, figli e genitori a carico) è sufficiente il certificato che rilascia la DItta che ha assunto l'operaio, certificato nel senso che l'operaio stesso guadagna tanto da poter provvedere al sostentamento dei suoi e che ha pur per essi l'alloggio, sia vidimato dal sindaco del Comune dove ha sede il cantiere o dal locale Commissario di Polizia. Non è quindi più necessario il visto del Prefetto del dipartimento.

Il reggente la Questura—Hyerace

8. **Passaporti per la Francia.** (C. Q. 10 gennaio 1923 n. 85 diretta ai sindaci.

Il Ministero dell'Interno comunica che a datare dal 15 gennaio corrente, resta abolito visto passaporto fra Italia e Francia con perfetta reciprocità fra i cittadini dei due Paesi ferme restando presentazione passaporto come documento di identità personale.

Il reggente la Questura—Hyerace

9. **Colonizzazioni per paesi stranieri** (C. Q. 3 gennaio 1923 n. 9 diretta ai sindaci.

Comunico alle SS. LL. per l'osservanza la seguente circolare del Commissario della emigrazione n. 48 del 28 dicembre scorso:

« S. E. il Presidente del Consiglio B. Mussolini, Ministro degli Affari Esteri, mi ha dato ordine di impartire alle SS. LL. le disposizioni che seguono, rese necessarie dal fatto che, in questo momento, nel nostro Paese sorgono troppe iniziative di colonizzazioni per paesi stranieri, quali il Brasile, il Canada, l'Australia, ecc. iniziative che non sono sufficientemente studiate ed inducono emigranti o piccoli risparmiatori in dolorosi errori.

I promotori di questi progetti, più o meno fantastici, col

pretesto di sfollare il Paese dai disoccupati e di trovare impiego all'estero ai nostri emigranti, tentano di raccogliere in Italia capitali in grande o piccola copia sia per lucrare così commissioni od accaparrarsi altri vantaggi personali rinvenendo o distribuendo terre demaniali, che, chiunque, può ottenere senza nulla sborsare, sia per finanziare progetti altrettanto colossali, quanto inattuabili. Altri poi si danno ad una letteratura innovatoria fatta di notizie teoriche dando indicazioni false e disastrose.

E' necessario por freno a queste imprese di affaristi o di irresponsabili; occorre mettere in guardia gli ingenui e gli inesperti le imprese a scopo di lucro e le notizie inesatte costituiscono un vero e proprio attentato a modeste economie domestiche e spingono lavoratori alla miseria; le une e le altre creano nella migliore ipotesi, delusioni e malcontento.

Il Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri ha dato pertanto ordine a questo Commissariato Generale di provvedere perchè si proceda, con la massima energia, e col debito rigore contro tutti coloro che a fine di lucro o con notizie false o esagerate, contravvengono alle note disposizioni di legge sull'emigrazione riguardo agli eccitamenti ad emigrare ed alla diffusione di false notizie.

Il R. Governo intende bensì di intensificare l'emigrazione e la tutela di essi ma non intende affatto di lasciarla divenire uno strumento di speculazione privata, anche con pregiudizio degli interessi del Paese.

Nel compiere un tale mandato, il Commissario Generale dell'emigrazione fa pieno affidamento nella sollecita, vigile ed efficace collaborazione delle R. Prefetture e degli Uffici dipendenti nonchè nell'opera altrettanto vigile dei suoi funzionari nel Regno ed all'estero e degli Istituti di assistenza degli emigranti.

Nessuna propaganda pubblica intorno a progetti che non siano stati approvati dall'Ufficio esecutivo competente (Commissario Generale dell'Emigrazione); nessun articolo di incompetenti per segnalare come preparate per assorbire nostri lavoratori que-

sto o quel Paese estero, in antitesi con le notizie ufficiali dati dal predetto Ufficio responsabile, infine nessuna diffusione di notizie esagerate, inesatte, fantastiche interessate.

Prego la S. V. di voler disporre in conformità di quanto precede, invitando i dipendenti Uffici ed uniformarsi alle indicazioni surriferite favorendomene assicurazione ».

Il Reggente la Questura — Hyerace

10. **Calendario storico dell'Italia vittoriosa.** (C. P. 14 gennaio 1923 n. 117 diretta ai sindaci).

E' stato pubblicato, edito dall'Istituto Arti Grafiche di Bergamo, per iniziativa dell'Unione Nazionale Reduci di Guerra, il Calendario Storico dell'Italia vittoriosa, il quale ogni giorno, per quattr'anni successivi porterà sul blocco, che sarà facilmente conservabile, con le usuali notizie economiche, la nota storica del bollettino del nostro Comando Supremo ed una fotografia relativa alle azioni segnalate dal bollettino stesso. La plancia policroma del calendario riprodurrà il fatto più saliente dell'anno.

Data l'alta finalità dell'opera — cui S. E. il Presidente del Consiglio ha concesso il suo appoggio — è necessario dare ad essa la maggiore diffusione e perciò rivolgo viva preghiera a tutte le Autorità, alle quali la presente è diretta, di fare quanto è possibile perchè ciò sia ottenuto al più presto e con i mezzi che saranno ritenuti più adatti a raggiungere lo scopo.

Il prezzo del Calendario è di lire Venti e le prenotazioni e le ordinazioni vanno inviate all'Unione nazionale reduci di guerra Via Principessa Clotilde n. 7, Roma — Direzione Calendario Storico.

Il Prefetto — SIRAGUSA

11. Istituzioni pubbliche di Beneficenza - Bilancio 1923. (C. P. 18 gennaio 1922 n. 28581 diretta ai sindaci).

Prego la S. V. invitare i capi delle istituzioni pubbliche di beneficenza di codesto Comune a spedire, con tutta sollecitudine la nota di variazione al bilancio 1921, pel 1923, da compiliarsi ai sensi della circolare 21 ottobre u. s. n. 28581, pubblicata nel n. 19-20 del Bollettino Amministrativo.

Si avverte che della nota di variazione non perverrà pel 15 febbraio si provvederà, senz'altro avviso, d'ufficio a spese di chi risulterà responsabile del provvedimento.

Il Prefetto—SIRAGUSA

12. Istituzioni pubbliche di beneficenza—Conti (C. P. 24 gennaio 1923 n. 39093 diretta ai sindaci).

Allo scopo di procedere ad una sollecita sistemazione contabile delle istituzioni pubbliche di beneficenza prego la S. V. rinviarmi completato dalle chieste notizie l'unito prospetto.

Il Prefetto—SIRAGUSA

COMUNE DI

Situazione dei conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza al 1.° gennaio 1923

N. d'ordine	Denominazione dell'Opera Pia	Ultimo conto approvato del Consiglio di Prefettura con le seguenti risultanze				Conti presentati dal tesoriere e non ancora liberati dall'Amministrazione	Conti che deve presentare il tesoriere	Conti inviati in Prefettura in attesa di esame	Osservazioni
		Conto	Fondo di Cassa	Residui attivi	Residui passivi				
									La decisione fu notificata il (1)

Il Sindaco

Le notizie devono essere fornite per i conti sino all'anno 1921.

(1) Dichiarare se la decisione fu notificata al tesoriere e che in quale data.

13. **Nuovi titoli per riduzione di ferma.** (C. M. C. 24 Gen. 1923 n. 4017 diretta ai Prefetti).

Con la data di oggi entra in vigore il R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923, (1) che apporta modificazioni alle vigenti disposizioni sul reclutamento del R. Esercito (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 corrente).

Questo Ministero ha già provveduto ad inviare copia di tale decreto a tutte le autorità prefettizie e si riserva di diramare al più presto le relative disposizioni esecutive. Frattanto crede opportuno richiamare in modo particolare l'attenzione sulla portata del decreto stesso per quanto concerne i titoli di riduzione della ferma a tre mesi.

Dal confronto tra i casi già previsti negli art. 8 e 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920 (articoli ora abrogati) e quelli specificati dagli art. 3 e 4 del nuovo decreto legislativo, risulta che, mentre rimangono fermi tutti vecchi titoli, possono ora aspirare alla riduzione di ferma anche i giovani che si trovano in una delle seguenti condizioni;

a) figlio unico di padre mutilato e pensionato per causa di servizio militare;

b) figlio primogenito di padre mutilato e pensionato per causa di servizio militare che non abbia altro figlio maggiore di sedici anni;

c) nipote unico di avo entrato nel 70° anno di età e che abbia fischi i quali non superino l'età di sedici anni;

d) nipote unico di ava tuttora vedova che abbia figli maschi i quali non superino l'età di sedici anni;

e) primogenito di vedova ovvero primogenito di orfani il quale abbia un fratello maggiore di sedici anni, ma abbia perduto

(1) Pubblicheremo nel prossimo numero il R. D. 7 gennaio 1923 n. 3 che apporta modificazioni alle vigenti disposizioni legislative nel reclutamento del R. Esercito.

il padre per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare'

f) unico superstite della propria famiglia il quale abbia perduto il padre per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare.

Per quanto riguarda i titoli derivanti dalla morte o dalla mutilazione di un fratello, il nuovo decreto, mentre non richiede più che la mutilazione sia stata prodotta esclusivamente da ferite ma soltanto da causa di servizio militare, (il che esclude in modo assoluto che l'applicazione debba limitarsi alle sole mutilazioni riportate a causa della guerra) ha poi disposto che l'iscrizione di un fratello alla soppressa 2. o 3. categoria non formi più ostacolo alla concessione della riduzione di ferma, quando il fratello ascritto alla 2. o 3. categoria abbia prestato servizio alle armi per almeno un anno.

E' intendimento di questo Ministero che sia ad ogni modo evitato che alla prossima chiamata alle armi della classe 1903 rispondano giovani, i quali, per trovarsi in possesso dei nuovi titoli, ne andrebbero esenti. A tal uopo si invitano i prefetti e sottoprefetti a segnalare con tutti i mezzi che siano a loro disposizione ai sindaci dei comuni del rispettivo circondario l'effettiva portata del nuovo decreto, interessandoli a provvedere d'ufficio alla loro volta perchè i detti giovani siano posti in grado di compiere subito le pratiche necessarie per provare le speciali condizioni in cui si trovano.

Per la specificazione dei documenti occorrenti nei vari casi si seguiranno criteri analoghi a quelli vigenti per i titoli sinora previsti.

I documenti dovranno essere trasmessi senza indugio alle prefetture e sottoprefetture, in modo che i consigli di leva possano risolvere entro il prossimo mese di febbraio il maggior numero possibile delle relative richieste, cosicchè sia evitata la presentazione ai distretti e la incorporazione di reclute cui possa spettare la riduzione di ferma per i nuovi titoli.

Si richiama pure l'attenzione sul disposto dell'art. 8 del decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio, il quale mentre ha prescritto come condizione per conseguire la riduzione della ferma l'aver frequentato i corsi di istruzione premilitare, ha però annesso che si possa prescindere da tale condizione quando sia provato che l'iscritto non ebbe la materiale possibilità di frequentare i corsi stessi.

Anche dell'esistenza di questa nuova condizione debbono giudicare i consigli di leva; ma è ovvio che in questo primo periodo di applicazione essi dovranno in massima ritenere giustificata la mancata frequenza dei corsi di istruzione premilitare, posto che prima d'ora nessun obbligo di tale frequenza era sancito dalla legge.

Le disposizioni del nuovo decreto sono naturalmente da oggi applicabili anche a tutti i cittadini residenti all'estero; epperò le autorità diplomatiche e consolari dovranno tenerle presenti, insieme ai chiarimenti contenuti nella presente circolare, specialmente a riguardo delle reclute della classe 1902 chiamate alle armi con la circolare n. 11 dell'11 gennaio corrente. La presentazione alle armi di tali reclute dovrà perciò essere tenuta sospesa quando esse dimostrino di trovarsi in possesso di nuovi titoli di riduzione di ferma.

Pel Ministro — ENRICO CORSI

14. **Provvedimenti transitori a favore della finanza locale.** (Circolare del Ministero delle Finanze, n. 8241 — 10 novembre 1922 diretta ai Prefetti).

Con regio decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1388, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 6 novembre 1922, (1), n. 259 sono state prorogate fino al 31 dicembre 1923 le disposizioni

(1) V. pag. 249 B. A. 1922.

ni dei regi decreti-legge 7 aprile 1921, n. 374, e 19 novembre 1921, n. 1724, contenenti provvedimenti transitori a favore della finanza locale, rispettivamente per gli anni 1921 e 1922, introducendovi, peraltro, alcune innovazioni ed aggiunte.

L'emanazione dell'accennato provvedimento legislativo si rendeva necessaria per il fatto che le vicende parlamentari non hanno consentita la discussione ed approvazione del disegno di legge sul riordinamento della finanza locale presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 25 novembre 1921, (*Atti parlamentari*, documento n. 967), che contempla il completo riassetto delle entrate pei Comuni e delle Provincie in connessione con la pure progettata riforma delle imposte dirette sui redditi (*Atti parlamentari*, doc. n. 966). E poichè l'efficacia del precedente regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, viene a cessare col 31 dicembre del corrente anno è necessario che gli Enti locali sappiano su quali fonti di entrata possono fare assegnamento per l'anno 1923 onde averne norma nel formare il bilancio di previsioni per il prossimo esercizio.

D'altro parte una completa riforma del sistema tributario degli Enti locali, quale è quella prevista nel suscitato disegno di legge, che abolisce tributi da lungo tempo esistenti e che quindi hanno stabile assetto tra le entrate di Enti medesimi ed un gettito facilmente prevedibile, sostituendone altri di cui non può stabilirsi con sicurezza il provento, non potrebbe essere attuata tutto ad un tratto, ma richiede una graduale applicazione sì da consentire il passaggio dal precedente ordinamento tributario al nuovo senza produrre brusche oscillazioni nelle entrate complessive degli Enti interessati.

E' perciò che nei provvedimenti transitori successivamente emanati a favore della finanza locale in seguito al rinvio dell'attuazione del nuovo ordinamento dei tributi stessi portato dal regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, che avrebbe dovuto andare in vigore col 1 gennaio 1921, il Governo, oltrechè a mirare ad un qualche incremento delle entrate locali, tenne anche

presente il criterio di avviare la graduale applicazione della ventilata riforma nel campo dei tributi locali, cominciando dalle innovazioni, concordemente richieste dai rappresentanti degli Enti stessi e di più facile applicazione.

Così già coll'art. 3 del regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374, venne stabilito che la commisurazione della sovrimposta sui fondi rustici e sui fabbricati di cui al secondo comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, dovesse eseguirsi per l'anno 1921 in base alla applicazione dell'aliquota del 16 per cento sugli imponibili dei fabbricati e sulla rendita dei terreni, anzichè in base alla aliquota della imposta erariale principale, attuando con ciò il disposto dell'art. 139 del regio decreto 24 novembre 1921, n. 2162, già citato, criterio questo che è mantenuto, salvo la modificazione dell'aliquota, anche nell'art. 2 del disegno di legge sul riordinamento della finanza locale, succitato.

Con gli articoli 5 e 9 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, riordinata la imposta di soggiorno, venne estesa a tutti i Comuni e le norme ivi dettate, sono ora prorogate ed integrate col regio decreto-legge in esame, col quale viene altresì attuata un'altra delle modificazioni al regime tributario dei Comuni contenuta nel disegno di legge già ricordato, vale a dire la trasformazione, per l'anno 1923, dalla tassa di licenza sulla vendita delle bevande alcoliche, in tassa annuale a favore dei Comuni.

Col nuovo decreto viene altresì autorizzata l'applicazione della tassa sul bestiame su basi più razionali.

Viene poi ceduto ai Comuni il provento dei dazi interni di consumo.

Pertanto le disposizioni del regio decreto-legge in esame in parte prorogano semplicemente le disposizioni già emanate per gli anni 1921 e 1922, in parte introducono nuove norme. Sarà quindi opportuno un breve cenno illustrativo delle disposizioni medesime.

*Sovrimposte, tassa di famiglia, sul bestiame, di soggiorno
ed altre tasse comunali.*

L'art. 1, primo comma, del nuovo decreto-legge proroga al 31 dicembre 1923 le disposizioni contenute negli art. 1, 2, 3 e 5 del regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374. E' quindi prorogata l'applicazione della sovrimposta ai redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C con le norme che regolano il riparto tra due o più Comuni e di due o più Provincie della sovrimposta stessa; sono prorogate le norme per la commisurazione della sovrainposta sui fondi rustici e sui fabbricati, nonchè le disposizioni concernenti: la tassa di famiglia, quella sul bestiame (salvo il disposto dell'art. 5 del decreto), (nonchè le tasse sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze sulle fotografie e sulle insegne, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, sui cani, sui bigliardi e sui pianoforti.

Al riguardo si richiamano le istruzioni date da questo Ministero con le circolari 27 aprile 1921, n. 2542, e 28 dicembre 1921 n. 10051.

Ripetesi tuttavia che, per quanto riflette l'applicazione delle tasse contemplate dal citato regio decreto 7 aprile 1921, e sopra specificate, qualora i Comuni si siano già avvalsi delle facoltà consentite dall'art. 5 del regio decreto stesso ed abbiano ottenuta l'approvazione di questo Ministero, non occorre chiederla nuovamente per l'anno 1923, ma le tasse medesime potranno essere applicate, anche per detto anno, con deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, purchè i Comuni non intendano apportare modificazione alcuna alle tariffe e ai regolamenti che le riguardano.

Il secondo comma del citato articolo 1 del nuovo decreto proroga alla stessa data del 31 dicembre 1923 le disposizioni dell'art. 1 (secondo comma), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724. Sono cioè proro-

gate per l'anno 1923 le disposizioni riguardanti la misura in cui possono essere applicate le imposte indicate all'art. 193, n. 3, della legge comunale e provinciale, già più sopra specificate, nonchè quella sui pianoforti e sui bigliardi che possono essere applicate nella stessa misura consentita dall'art. 5 del regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374, le disposizioni relative alla tassa di esercizio e gli aumenti autorizzati per gli esercizi industriali e commerciali di speciale importanza.

Come già si osservò con la circolare 28 dicembre 1921, n. 10031 rispetto all'anno 1922, non occorre una nuova approvazione del Ministero delle Finanze per applicare per l'anno 1923 la tassa di esercizio secondo la tariffa stabilita per l'anno 1921 o per l'anno 1922 in base all'art. 4 del regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374, od all'art. 2 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, qualora il Comune già abbia riportata l'approvazione di queste Ministero, come non è necessaria una nuova autorizzazione per applicare per l'anno 1923, agli esercizi di speciale importanza, le stesse eccedenze che siano già state autorizzate ai sensi dei decreti-legge medesimi.

Rimangono del pari prorogate per l'anno 1923 le disposizioni degli articoli 3 e 4 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, concernenti la facoltà dei Comuni di scegliere una metà dei componenti della Commissione per l'esame dei ricorsi contro la matricola della tassa di famiglia, anche tra gli elettori del Comune, e la facoltà di aumentare di due membri la Giunta provinciale amministrativa ai solo fini della risoluzione dei reclami per l'applicazione dei tributi locali.

La proroga degli articoli 5 e 9 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, concerne la tassa di soggiorno riordinata con il decreto medesimo, e questo Ministero non ha al riguardo che a richiamarsi alle istruzioni emanate con la circolare 28 dicembre 1921, n. 10051, salvo quanto verrà in seguito osservato in relazione alle modificazioni apportate all'ordinamento di questo tributo dall'art. 6 del nuovo decreto.

Stante la proroga pura e semplice dei ricordati articoli del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1724, va avvertito che in base all'art. 8 (secondo comma) di quest'ultimo decreto, i Comuni che già abbiano applicato per l'anno 1922 la imposta di soggiorno in conformità della legge 11 dicembre 1910, n. 863, possono mantenerla in applicazione, anche per l'anno 1923, osservando tutte le norme prescritte dalla citata legge; che se invece preferiscono applicare l'imposta giusta le norme del regio decreto 19 novembre 1921 debbono ciò stabilire con apposita deliberazione, dichiarando nel tempo stesso abolita la imposta in vigore.

Sono pure confermate per l'anno 1923 le disposizioni dell'art. 13 relative al diritto di ricorso alla V, Sezione del Consiglio di Stato in materia di sovraimposta provinciali e comunali.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 2 gennaio 1923.

Presidenza: Prefetto Comm. SIRAGUSA

Visto l'art. 129 della legge comunale che fa obbligo ai Comuni di deliberare e rendere, durante la ordinaria sessione autunnale, il bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita per il prossimo esercizio;

Vista la circolare Prefettizia 16 novembre u. s. n. 32040 la quale invitava i Comuni a curare rigorosamente il tempestivo invio del prossimo bilancio 1923 e preannunziava misure di ufficio nel caso di ritardo;

Rilevato, ciò malgrado, la poca sollecitudine spiegata dalla maggior parte degli enti locali, col trascurare di deliberare, e molti anche di predisporre il relativo progetto sull'importante adempimento finanziario, e quindi arrecando pregiudizio materiale e morale all'azienda municipale, per la mancanza di autorizzare agli impegni di spese ed alla riscossione delle entrate, e per la conseguente ripercussione sull'andamento dei servizi pubblici;

Riservate, nel caso di ulteriore indugio, le misure di rigore a carico degli organi municipali, cui nei vari stadi della preparazione preliminare, della formazione del progetto e della deliberazione consiliare, sarà da ascrivere il ritardo, e ciò nell'intento d'impedire che l'azione di tutela preventiva sulla finanza degli enti locali sia virtualmente pregiudicata dalla dubbia efficacia dell'esame del bilancio ad esercizio inoltrato;

Visto l'art. 220 della legge comunale;

ORDINA

Diffidarsi perentoriamente i Comuni ritardatari a trasmettere, entro giorni trenta dalla presente ordinanza, il bilancio di previ-

sione dell'entrata e della spesa per il prossimo esercizio 1923, con avvertenza che, elasso inutilmente tale termine, sarà senza ulteriore diffida, disposta la compilazione d' ufficio a spese degli organi municipali che risulteranno inadempienti.

Adunanza del 26 gennaio 1923

Presidenza: Vice Prefetto Cav. PINTOR MAMELI

Rofrano — vendita suolo, approva

Omignano, S. Rufo — Tariffa focatica, approva

Eboli — Strada vicinale Villani, ordinanza

Pagani — Pubblica illuminazione, approva

Giffoni Valle Piana — Sussidio farmacia, approva. Istituzione terza condotta medica, ordinanza

Mercato S. Severino — Regolamento organico, approva, aumento ai pedoni postali, approva

Castelnuovo di Conza, Maiori — Tariffa daziaria, approva

Buccino — tariffa tassa bestiame, approva

Nocera Inferiore — personale scuole elementari, approva; tariffa daziaria, approva; tassa posteggio, approva

Bracigliano — Regolamento polizia mortuaria, approva

Bellosguardo — Capitolato ostetrico, approva

Monte S. Giacomo — stipendio al tesoriere, ordinanza

Capaccio — capitolato ostetrico, approva

S. Arsenio — aumento stipendio levatrice, approva

Atena, Vallo — Regolamento polizia mortuaria, approva

Sanza — stipendio medico condotto, ordinanza

Caselle in Pittari, Montano Antilia, Ispani, Lustra, Positano, Praiano, Novi Velia, Salento, Sala Consilina, S. Rufo, Vibonati, S. Pietro al Tanagro, Morigerati, S. Arsenio — Bilancio 1923 autorizza eccedenza sovrimposta

Torraca — Bilancio 1923, ordinanza.

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte I.

Leggi e decreti

15. **Reclutamento** — R. Decreto 7 gennaio 1923 n. 3 che apporta **modificazioni alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento del R. Esercito.** (Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1923).

VITTORIO EMMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento del R. Esercito sono apportate le modificazioni che risultano dal presente decreto.

Art. 2.

La durata della ferma ordinaria di leva è di diciotto mesi; essa decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

A coloro che provino di trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto è concessa per decisione del consiglio di leva la riduzione della ferma a tre mesi.

Art. 3.

La riduzione della ferma spetta pare all'inscritto il quale si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. Figlio unico di padre che sia entrato nel 65.mo anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 5 del presente decreto, ovvero sia mutilato e pensionato per causa di servizio militare;

2. Figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

3. Figlio unico di madre tuttora vedova;
4. Figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;
5. Nipote unico di avo, che sia entrato nel 70. anno di età e che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni;
6. Nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni;
7. Primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di sedici anni;
8. Fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubile o vedove senza figli maggiori di sedici anni;
9. Ultimo nato di orfani di padre e di madre, cho abbia un fratello nella condizione di cui all'art. 5 n. 1 del presente decreto, quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso;
10. Figlio primogenito di madre vedova, ovvero primogenito di orfani, ovvero unico soperstite della propria famiglia, il cui padre sia morto per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare.

Art. 4.

La riduzione della ferma spetta pure all'iscritto che abbia un fratello consanguineo in una delle seguenti condizioni:

- a) morto (sotto le armi o in congedo o in riforma) per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;
- b) mutilato e pensionato per causa di servizio militare.

La riduzione della ferma per i titoli previsti nel presente articolo è concessa solo quando nessun fratello consanguineo dell'iscritto appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare ne abbia già fruito, oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle soppresses 2. o 3. categoria.

Non si terrà conto peraltro delle assegnazioni o dei passaggi alla 2. o alla 3. categoria concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno.

Art. 5.

Allo scopo di costituire titolo alla riduzione della ferma debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1. Affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo;
2. Assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, ai termini del codice civile;
3. Detenuti in luoghi di pena, se vi debbano rimanere per anni dodici decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla riduzione della ferma.

Art. 6.

Il Ministro della guerra ha facoltà di adottare eccezionalmente, se imposto da speciali necessità, uno o più dei seguenti provvedimenti:

- a) dispensare dal compiere la ferma i militari ascritti alla ferma ridotta in virtù dei precedenti articoli 3 e 4;
- b) dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nel R. Esercito che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, che saranno specificate in apposito elenco da approvarsi con decreto Reale e gli arruolati di più bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri compresa;
- c) concedere una riduzione del servizio alle armi, non superiore ad un sesto della ferma, ai militari ascritti alla ferma ordinaria i quali abbiano frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, ovvero abbiano tratto profitto in modo spiccato dalle istruzioni della propria arma ed abbiano tenuto sempre ottima condotta, ovvero si trovino in condizioni di famiglia analoghe a quelle contemplate negli articoli 3 e 4, ovvero abbiano un fratello consanguineo sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o sottufficiale.

Art. 7.

L'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare sarà stabilito per decreto Reale.

All'atto dell'entrata in vigore di tale elenco e di quello di cui al precedente art. 6, cesseranno di aver vigore gli elenchi allegati A e B al decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156.

Art. 8.

La riduzione della ferma, di cui agli articoli 3 e 4, è concessa solo quando l'iscritto dimostri di aver frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare o dimostri di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli.

Art. 9.

Gli articoli 5, 7, 8 e 9 del R. decreto, da convertirsi in legge, 20 aprile 1920, n. 452, sono abrogati.

E' pure abrogato il R. Decreto, da convertirsi in legge, 23 ottobre 1922, n. 1474, ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Disposizione transitoria.

Art. 10.

E' data facoltà al Ministro della guerra di far compiere una ferma minore di quella ordinaria di cui al precedente art. 2 ai militari attualmente alle armi per compiere il servizio di leva.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ

16. **Modifica dell'art. 135 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.** (Regio decreto 4 gennaio 1923 n. 29 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1923. n. 27).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al primo comma dell'articolo 135 del testo unico 4 feb-

braio 1915, n. 148, dopo le parole « La Giunta municipale si compone, oltre il Sindaco » è aggiunto il seguente capoverso « di dieci assessori e cinque supplenti nei Comuni, che hanno una popolazione superiore ai 500,000 abitanti ».

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

17. **Cessazione dell'assistenza a favore dei profughi di guerra.** (Regio decreto - legge n. 1836, 21 dicembre 1922 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1923, n. 28).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni assistenza, anche sotto forma di ricovero, a favore dei profughi di guerra, cesserà col 28 febbraio 1923 e le relative disposizioni del decreto luogotenenziale del 13 settembre 1918, n. 1375, cesseranno col detto giorno di avere effetto.

Art. 2.

Chiunque ritenga di avere crediti derivanti da assistenza prestata sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo, anche per ordine dell'Autorità, ai profughi, agli ex profughi, agli assimilati ai profughi ed ai bisognosi delle terre liberate e redenti, deve inoltrare domanda di pagamento al Prefetto della Provincia entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sotto pena di decadenza.

La azioni contro i provvedimenti amministrativi presi sulle domande inoltrate dovranno essere iniziate, sotto pena di decadenza, nel termine di tre mesi decorrenti dalla comunicazione fattane all'interessato.

Rimangono ferme le disposizioni di legge che stabiliscono decadenze o preserizioni più brevi di quelle comunicate dal presente decreto.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 precedente si applicano ai decreti per rette di spedalità o di ricovero dei Comuni, delle Provincie e delle istituzioni sia pubbliche che private.

Esse si applicano altresì ai crediti seguenti: per affitti ed indennità di requisizione dei locali in cui i profughi furono ricoverati; per risarcimento dei danni arrecati ai locali stessi ed alle loro adiacenze e pertinenze; per indennizzo in conseguenza del deterioramento e della sottrazione di mobili ed arredi; per forniture di qualsiasi genere fatte agli stessi profughi ed alle popolazioni bisognose delle terre liberate redente, anche eseguite per ordine di Autorità.

Art. 4.

Il pagamento delle somme dovute per qualsiasi titolo ad Amministrazioni dello Stato, in dipendenza del servizio di assistenza ai profughi ed alle popolazioni bisognose, verrà eseguito in base a speciali elenchi di richiesta firmati dai capi delle Amministrazioni stesse e riconosciuti regolari dai rispettivi uffici di ragioneria.

Tali elementi dovranno essere trasmessi al Ministero competente entro il 31 marzo 1923.

Art. 5.

Le contabilità a danaro ed a materia che i funzionari delegati ai computi di cui all'art. 1 sono tenuti a rendere, dovranno essere presentate entro il 31 marzo 1923.

Contro i funzionari inadempienti si procederà nei modi previsti dall'art. 35 e seguenti della legge 14 agosto 1862, n. 800, su domanda del Ministero competente.

Art. 6.

Tutto il materiale già raccolto nei vari Comuni del Regno, per assistere i profughi, gli equiparati ad essi le popolazioni delle terre liberate e redente, che al 28 febbraio 1923 fosse ancora giacente e non legalmente assegnato, sarà concesso, gratui-

amente ad uno o più Istituto di beneficenza esistenti nella Provincia dove il materiale è depositato.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE STEFANI —
OVIGLIO—TEOFILO ROSSI—CAVAZZONI.

18. **Soppressione del Coniglio Superiore e delle Commissioni Provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.** (R. D. 4 febbraio 1923 n. 214 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febb. 1923 u. 37).

VITTORIO EMMANUELE III. ecc

Veduti la legge 18 luglio 1904, n. 390, e il relativo regolamento 1.° gennaio 1905, n. 12;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, istituito con l'art. 14 della legge 18 luglio 1904, n. 390, è soppresso e tutte le attribuzioni ad esso deferite dall'art. 16 nn. 2, 3, 4 e 5, della detta legge e da altre leggi e regolamenti sono devolute al Consiglio di Stato.

Le attribuzioni demandate al Comitato di erogazione del predetto Consiglio superiore dall'art. 19 della legge 29 agosto 1922, n. 1254, e dall'art. 3 del R. decreto 2 febbraio 1922, n. 114. sono soppresse.

Art. 2.

La Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, istituita con l'art. 1 della legge 18 luglio 1904, n. 340, è soppressa.

Le attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), dell'ar-

titolo 3 e c) dell'art. 6 della detta legge sono devolute alla Giunta provinciale amministrativa.

Le attribuzioni di cui alle lettere e) ed f) dello stesso art. 3 ed ai successivi articoli 5 e 6 (lettera a), b), d), e), f), g), sono devolute al prefetto, il quale esercita quelle specificate nell'art. 6 per mezzo del consigliere di Prefettura proposto al servizio della beneficenza.

Le attribuzioni indicate nell'art. 4 sono soppresse.

Ogni altra attribuzione, demandata da leggi o regolamenti alla Commissione provinciale di beneficenza, è trasferita alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

b) Circolari

19. **Domande di riduzione di ferma. Applicazione dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 452, del 20 aprile 1920.** (C. M. G. 5 ottobre 1922 n. 466 diretta ai Prefetti).

Per assicurare la maggiore uniformità nelle decisioni dei consigli leva, allorchè debbano pronunciarsi in merito a domande di riduzione di ferma ai termini dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 442 del 20 aprile 1920, ed evitare differenze nella interpretazione del detto articolo e nella valutazione dei documenti prodotti dagli interessati, il Ministero fa presente quanto segue:

1. — La prova della morte di un militare deceduto durante la guerra deve normalmente essere data mediante la presentazione della copia autentica dell'atto di morte, in cui, occorrendo risultino le circostanze che dimostrino essere il decesso avvenuto per causa di servizio.

In mancanza di tale documento, e per dimostrare la morte presunta del militare, la prova suddetta può essere fornita mediante uno dei seguenti documenti:

a) lettera ufficiale di partecipazione delle autorità militari, oppure estratto dell'elenco mod. n. 139 del catalogo;

b) partecipazione data alla famiglia dal cappellano militare;
c) comunicazioni fatte dalla Santa Sede, perchè compiute nelle debite forme e dalle autorità all'uopo autorizzate;

d) copia autentica della sentenza dichiarativa di morte presunta emessa dalla competente Autorità giudiziaria, ai termini del R. decreto n. 1467 del 15 agosto 1919 (*Gazzetta ufficiale* n. 206 del 29 agosto 1919, circolare n. 492 del giornale militare del 1919).

c) copia autentica della dichiarazione di irreperibilità, rilasciata dalla competente autorità militare, per i militari scomparsi dopo un fatto d'armi o in prigionia, o quando prestavano servizio in campagna di guezza.

II. — Debbono considerarsi deceduti per causa di servizio, militari morti, o presunti morti, in prigionia, in un ospedale da campo, in una sezione di sanità, o comunque in una unità sanitaria mobilitata; o per cui siano state emesse le sentenze o dichiarazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e). la relativa prova può essere data mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti:

a) copia del verbale della decisione con cui il consiglio di amministrazione del competente deposito, distretto ecc., ha riconosciuto e attestato la causa di servizio;

b) attestazione dell'autorità militare da cui emerga quale sia l'infermità contratta o aggravata in conseguenza del servizio, da cui sia poi derivata la morte (verbale del consiglio di amministrazione; dichiarazione di cui all'art. 12 del R. decreto-legge numero 1274 del 28 luglio 1918. (*Gazzetta ufficiale* n. 218 del 14 settembre 1918, ecc.)); allegandovi dichiarazione dell'ospedale o del sindaco del comune in cui avvenne il decesso (desunta dal referto del medico necroscopo o simile) dalla quale risulti che la morte avvenne per la stessa infermità predetta;

c) copia dell'atto di morte, quando da esso risulti essere questa avvenuta in combattimento, o per ferite riportate in guerra, o per infermità dovute ai nuovi mezzi di offesa gas venefici, liquidi infiammabili, ecc.);

d) copia del decreto di pensione, o altro documento equipollente (v. n. III lettera a) della presente circolare, da cui risulti essere stata concessa pensione alla famiglia per la morte del militare;

e) copia del foglio matricolare del militare scomparso in prigionia, in cui sia apposta, a mente della circolare del giornale militare n. 652 del 24 dicembre 1921. la variazione seguente: « Da ritenersi scomparso durante la prigionia, non avendo fatto ritorno nel Regno posteriormente alla data dell'armistizio, nè » essendosi più avute notizie sulla sua sorte »; oppure lettera originale del ministero o del distretto con la quale si partecipa agli interessati che venne disposto per l'iscrizione di tale variazione sul foglio matricolare (1).

III. — Debbono considerarsi mutilati ed equipararsi ai mutilati per ferite riportate causa di servizio, a mente dell'art. 9 lettera b) del citato decreto n. 452, i militari i quali abbiano ottenuto pensione vitalizia od assegno rinnovabile ascrivibile ad una delle prime otto categorie, in conseguenza della perdita di un organo o di una forte diminuzione della capacità funzionale dell'organo stesso, quando l'una o l'altra circostanza siano conseguenza:

- 1° di ferite propriamente dette;
- 2° di lesioni riportate nello svolgimento di vere e proprie operazioni di guerra;
- 3° di congelamenti dipendenti dal servizio prestato nel territorio delle operazioni;
- 4° di infermità dipendenti dai nuovi mezzi di offesa e difesa usati dal nemico (ad es. gas. asfissianti o lacrimogeni, liquidi infiammabili ecc.).

La prova delle circostanze predette può essere data median-

(1) Quando nel foglio matricolare non sia stata ancora apposta la variazione prescritta dalla citata circolare n. 652 del giornale militare del 1921, le autorità di leva rivolgeranno al Ministero della guerra per gli ulteriori provvedimenti.

ta produzione dei documenti di cui alle seguenti lettere a) e b) ovvero a) e c):

a) copia autentica del decreto del Ministero del tesoro (Sotosegretariato di stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra) o attestazione del Ministero stesso o della competente delegazione del tesoro, di cui risulti essere stata concessa al militare pensione vitalizia o assegno rinnovabile di una delle prime otto categorie; ovvero un certificato da redigersi dall'autorità comunale, in cui siano riportate tutte le indicazioni contenuti nelle pag. 3 e 4 del certificato di iscrizione a pensione; o altro documento equipollente, da cui risultano le circostanze della avvenuta liquidazione della pensione e dell'assegno e, per quest'ultimo, della sua categoria, decorrenza e durata. La semplice proposta di pensione o di assegno rinnovabile fatta dalle autorità mediche militari non è di per sè sufficiente provare che il militare possa considerarsi pensionato;

b) copia del verbale della visita medica (da chiedersi alla presidenza del collegio medico o alla direzione dell'ospedale militare o della infermità presidiaria presso cui furono compiuti gli accertamenti medico-legali) dal quale verbale risulti che il militare trovasi nelle condizioni di mutilato o equiparato a mutilato per ferite riportate a causa di servizio, in base a cui il militare stesso venne proposto per la pensione o l'assegno, poi concesso dal Ministero del tesoro;

c) dichiarazione del collegio medico o dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria presso cui il militare pensionato fu visitato; dal distretto, del corpo o riparto cui appartiene od ha appartenuto; da cui risulti quale sia l'infermità per cui venne proposto per la pensione o l'assegno poi concessogli, ed in qual modo venne contratta la detta infermità.

IV. — Per l'applicazione dell'articolo 9 del citato R. decreto-legge n. 452 dovranno essere tenuta presenti le avvertenze seguenti:

1° Le autorità militari competenti debbono dare riscontro

con la massima sollecitudine alle richieste che siano loro fatte dai sindaci di copie di fogli matricolari, stati di servizio, fogli di rassegna, verbali delle visita mediche e delle deliberazioni dei consigli di ammistrazione, certificato di morte, di irreperibilità, dichiarazioni e documenti riguardanti i militari del R. Esercito. Nelle richieste dovrà sempre essere indicato lo scopo a cui debbono servire i detti documenti;

2° Quando due o più fratelli siano in condizione di invocare contemporaneamente la ferma ridotta ai termini dell'art. 9 del citato R. decreto-legge n. 452, la riduzione deve essere concessa a quello di essi che ne faccia domanda: nel caso in cui la riduzione di ferma sia insieme chiesta da più fratelli essa verrà concessa al primo chiamato alle armi, o se chiamati contemporaneamente alle armi, al primo nato di essi;

3° Il servizio prestato durante la guerra da fratelli di militari aspiranti a riduzione di ferma sia nell'esercito austriaco, sia nelle file degli eserciti alleati o associato (Stati Uniti d'America) è considerato equivalente a quello prestato nell'esercito italiano. Perciò i militari morti per causa di servizio in tali eserciti e quelli che si trovino nella condizione di mutilati e pensionati (compresi coloro che ebbero dal governo degli Stati Uniti polizza di assicurazione anzichè vera e propria pensione) per ferite riportate in conseguenza del servizio prestato negli eserciti medesimi, tramandano ad un fratello diritto a riduzione di ferma ai termini del citato articolo 9.

Tali circostanze debbono essere comprovate con documenti rilasciati nelle debite forme delle competenti autorità e con copie autentiche di essi;

4° Si ricorda che, contrariamente a quanto ritengono ancora taluni consigli di leva, la riduzione di ferma (soppresso l'art. 54 del testo unico delle leggi sul reclutamento) può essere invocata in base al n. 1 delle Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge n. 452, durante tutto il tempo in cui il militare che vi aspira si trovi alle armi per compiersi la ferma di leva, indipendentemente dalla circostanza che sia stata ohiusa la leva alla quale egli appartiene. Ciò, bene inteso, vale anche per coloro che invoohino riduziane di ferma in applicazione dell'art. 8 del citato decreto n. 452 al pari di coloro che vi aspirino ai termini del l'art. 9,

TABELLA dei documenti da prodursi ai consigli di leva dai militari e dagli iscritti, che domandano la riduzione di ferma, in base all'art. 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920.

N. d'ordine	Articolo del R. D. L. n. 452 del 20 apr. 1920	Specialità dei casi	Indicazione dei documenti da produrre
14	Articolo 9 lettera a)	Inscritto o militare cui morì un fratello sotto le armi, in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Situazione di famiglia-mod. 29. 2. Certificato di matrimonio dei genitori - modello 88. 3. Certificato di esito di leva dei fratelli. 4. Tutti quei documenti che ai termini delle disposizioni contenute nelle « Istruzioni » e nella presente od in altre circolari, possano comprovare la morte per causa di servizio del fratello del militare.
15	Articolo 9 lettera b)	Inscritto o militare il cui fratello è mutilato e pensionato per ferite riportate a causa di servizio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Situazione di famiglia-mod. 29. 2. Certificato di matrimonio dei genitori-modello 87. 3. Certificato di esito di leva dei fratelli. 4. Tutti quei documenti che, ai termini delle disposizioni contenute nelle « Istruzioni » e della presente ed in altre circolari, possano comprovare che il fratello del militare è mutilato e pensionato per ferite riportate in conseguenza del servizio.

N. d'ordine	Articolo del R. D. L. n. 452 del 20 apr. 1920	Specialità dei casi	Indicazione dei documenti da produrre
16	Articolo 9 lettera b)	Inscritto che da un fratello mutilato per ferite riportate per causa di servizio nel corpo invalidi e veterani.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Situazione di famiglia-mod. 29. 2. Certificato di matrimonio dei genitori - modello 88. 3. Certificato di esito di leva dei fratelli. 4. Tutti quei documenti che, ai termini delle « Istruzioni » e della presente o di altre circolari, possano comprovare che il fratello del militare è mutilato per ferite riportate a causa del servizio. 5. Una attestazione della competente autorità militare, da cui risulti che il fratello mutilato e pensionato fa parte del Corpo invalidi e veterani.

20. **Provvedimenti transitori a favore della finanza locale.** (C. M. F. 10 novembre 1922 n. 8241 diretta ai Prefetti — continuazione v. numero precedente).

Tassa sugli esercizi di vendita di bevande alcoliche e vinose.

a) Trasformazione della vigente tassa di licenza.

Nel disegno di legge sul riordinamento della finanza locale 25 novembre 1921 è prevista agli art. 20, 21 e 22 la istituzione di una imposta sul consumo delle bevande alcoliche in sostituzione di quella di licenza già istituita con legge 26 luglio 1868,

n. 4520, attribuita ai Comuni con legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O*, la cui misura è attualmente fissata dalla tabella *C* della tariffa annessa al testo unico di legge per le tasse sulle concessioni governative 6 gennaio 1917, n. 135. Ragioni di carattere tributario, giacchè l'imposta è da presumersi di notevole gettito, oltrechè finalità di carattere sociale ed igienico, ne consigliano l'istituzione colpendo essa consumi voluttuari e, bene spesso igienicamente dannosi.

E' perciò che il Governo non ha creduto di ulteriormente tardare ad introdurre questa riforma nel sistema tributario dei Comuni, sia pure in via transitoria, per l'anno 1923, e vi ha provveduto con gli art. 2, 3 e 2 del nuovo regio decreto i quali articoli nel concetto informatore se non pure precisamente, riproducono le disposizioni contenute nel succitato disegno di legge.

L'art. 2 del nuovo decreto dispone che la tassa di licenza, di cui all'art. 1 della legge, testo unico, per le tasse sulle concessioni governative 6 gennaio 1918, n. 135, ed ai n. 1 e 2 della tabella *C* annessa alla legge medesima è trasformata, per il 1923 in tassa annuale a favore dei Comuni, commisurata sull'ammontare dell'affitto effettivo o presunto dei locali di esercizio, anche quando i locali stessi siano adibiti alla vendita di altri generi oltre quelli indicati al numero di ordine 1 della tabella *C* anzidetta.

Giuste le disposizioni contenute nel n. della tabella *C* annessa al testo unico di legge 6 gennaio 1918, n. 135, la concessione di licenze di *aprire gli esercizi pubblici* ivi specificati è soggetta alla tassa proporzionale di L. 6 per ogni 100 lire del prezzo annuo di affitto effettivo o presunto; giusta il n. 2 della tabella stessa la vidimazione annuale delle licenze predette da parte della Autorità di Pubblica Sicurezza è soggetta alla tassa in ragione del decimo di quella stabilita per la licenza di esercizio; il n. 3 della tabella medesima contempla le licenze *temporanee* per gli esercizi indicati nel precedente n. 1 concesse *a norma dell'art. 59 della legge sulla sicurezza pubblica*.

Il nuovo tributo sostituisce quindi tanto la tassa di licenza

che veniva pagata *all'apertura dell'esercizio*, quanto quella annuale di vidimazione di cui al n. 2 della citata tariffa, ma non riguarda le licenze temporanee d'esercizio rilasciate ai sensi dell'art. 59 della legge di pubblica sicurezza le quali continuano ad essere soggette alla tassa indicata al n. 3 della tariffa già ricordata.

E' superfluo poi notare che rimangono inalterate le attribuzioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza nei riguardi della concessione delle licenze di esercizio e della loro annuale vidimazione giacchè questa materia non è punto modificata dalla disposizione in esame.

Continueranno altresì ad essere applicate le tasse di concessione governativa a favore dello Stato per l'autorizzazione del Prefetto ad aprire vendite di bevande alcoliche di cui all'art. 1 della legge 19 giugno 1913, n. 632, e per la relativa rinnovazione annuale delle licenze ai sensi del n. 21 della tabella allegato *F.* del regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163.

b) Misura della nuova imposta,

Per l'applicazione della imposta il nuovo decreto prescrive l'adozione di una aliquota percentuale, che è ragguagliata al valore locativo dell'esercizio e che, in applicazione al disposto degli art. 3 e 4 del decreto, è stabilita in misura diversa, seconda che trattasi di esercizi nei quali si effettui;

1° la vendita di bevande alcoliche o da sola o commista alla vendita di bevande vinose o di altri generi;

2° la minuta vendita di bevande *vinose* o da sola o commista alla vendita di altri generi con esclusione di bevande alcoliche.

Negli esercizi di vendita di bevande alcoliche l'aliquota proporzionale sul valor locativo corrente dell'esercizio può giungere fino al limite massimo del 30 per cento del valore locativo medesimo, ma non può essere inferiore alla somma di L. 50 annue. Quando poi trattasi di alberghi, ristoranti e circoli, nei quali si effettui la vendita delle stesse bevande *alcoliche*, la commisurazione della imposta è fatta in base al solo valore locativo degli ambienti ove normalmente si consumano alimenti e bevande.

Per gli esercizi di bevande vinose, invece, l'aliquota proporzionale della imposta può essere applicata fino al massimo del 10 per cento del valore locativo dell'esercizio, con un limite minimo di L. 50 che è riducibile a L. 20 quando il valore locativo annuo non superi la somma di L. 200.

Come è detto agli art. 3 e 4 del decreto-legge l'imposta va commisurata in base al valore locativo corrente pei locali di esercizio. Ora, questo valore locativo può coincidere con il canone di affitto risultante dai contratti in corso, ma può anche da questo discostarsi quando non vi sia contratto di affitto o questo risulti inferiore a quello che potrebbe ricavarsi dai locali stessi, tenuto conto della loro destinazione e delle condizioni del mercato. Pertanto qualora debba stabilirsi il valore locativo corrente prescindendo dai contratti d'affitto, potrà applicarsi lo stesso criterio fissato nella tabella C della tariffa annessa al testo unico di legge 6 gennaio 1918, n. 135, e cioè il canone d'affitto sarà stabilito a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 6 della legge 6 gennaio 1865, n. 2136, per l'imposta sui fabbricati, vale a dire si dovrà calcolare il reddito che il proprietario potrebbe ricavare in via d'affitto comparativamente ad altri fabbricati posti in simili condizioni e circostanze.

Particolare riguardo dovrà aversi da parte dei Comuni nel determinare il valore locativo di quegli esercizi nei quali la vendita di bevande alcoliche e vinose e di secondaria importanza rispetto al movimento di affari dell'esercizio, come si può verificare per alcuni ristoranti, pasticcerie e simili rispetto ai quali l'affitto corrisposto pei locali d'esercizio può essere molto notevole, mentre la vendita delle bevande alcoliche o vinose costituisce un elemento semplicemente complementare dello smercio. Sarebbe certo eccessivo colpire in tali casi l'intero valore locativo dei locali; il che, del resto, è nel concetto del decreto-legge il quale vuole colpire precipuamente la vendita delle bevande alcoliche e vinose, e risulta confermato dal concetto racchiuso nel secondo comma dell'art. 3 del decreto, che dichiara escluso

dalla speciale imposizione il valore locativo di quegli ambienti di alberghi, ristoranti e circoli nei quali non si effettui la vendita delle predette bevande.

I Comuni quindi, nell'applicare il nuovo tributo, potranno distinguere in varie categorie gli esercizi nei quali si effettua la vendita di bevande alcoliche e vinose e stabilire criteri di discriminazione del valore locativo che va colpito dalla imposta, avuto riguardo alla importanza, che nelle varie categorie degli esercizi stessi assume la vendita delle bevande alcoliche e vinose.

c) *Applicazione della nuova imposta.*

L'art. 2 del citato, decreto, ordinando con nuovi criteri la tassa sugli esercizi di vendita di bevande alcoliche o vinose, non fa obbligo assoluto ai Comuni di applicarla. Così come attualmente essi possono o no, (ai sensi dell'art. 16 del regolamento 24 dicembre 1870, n. 6137) applicare la tassa di licenza e vidimazione annuale di cui ai n. 1 e 2 della tabella C della tariffa annessa al Testo unico di legge 6 gennaio 1918, n. 135, possono non dare attuazione alle nuove disposizioni.

Nel caso che intendano darvi applicazione devono deliberare nei modi consueto l'istituzione della nuova imposta, fissando le relative aliquote nei limiti stabiliti dal decreto, e determinando il modo di riscossione. A questo proposito, trattandosi di tassa che potrà raggiungere una certa entità, potranno stabilire che il pagamento avvenga in più rate e non in unica soluzione.

I n. 1 e 2 della tabella C annessa alla legge (Testo unico) per le tasse sulle concessioni governative 6 gennaio 1918, n. 135 contemplano oltrechè gli esercizi ove si consuma vino, birra, liquori ed altre bevande, anche le sale pubbliche di biliardo o altri giuochi leciti; stabilimenti sanitari e bagni pubblici. Ma poiché il nuovo decreto, negli art. 3 e 4, parla soltanto degli esercizi nei quali si effettui la vendita di bevande alcoliche o vinose, anche quando negli stessi locali si spaccino altri generi, deve intendersi che per i predetti esercizi (sale pubbliche di biliar-

di od altri giuochi leciti, stabilimenti sanitari e bagni pubblici) in quanto non vi effettui vendita di bevande alcooliche o vinose, resta in ogni caso applicabile la tassa di licenza e di vidimazione nella misura indicata come massimo dai n. 1 e 2 della precitata tariffa.

Il che dovrà dai Comuni esser tenuto presente nel deliberare eventualmente l'adozione della nuova forma di tassazione per gli esercizi nei quali si effettua lo spaccio di bevande alcooliche o vinose.

Tassa sul bestiame

L'art. 5 del nuovo regio decreto dà facoltà ai Comuni di applicare la tassa sul bestiame per il 1923, anzichè con le norme dello articolo 5, 1. comma, del regio decreto-legge 7 aprile 1921 n. 874, in base ad aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie del bestiame stesso.

La determinazione di detto valore medio deve essere fatta per ogni Provincia (e non per ogni singolo Comune) dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere della Camera di commercio, del Veterinario provinciale e dal Direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura, con l'avvertenza che giusta l'ultimo comma del citato articolo, l'aliquota della tassa non potrà eccedere l'uno per cento del valore medio di ciascuna specie di bestiame, come sopra determinato.

Il nuovo criterio adottato nel decreto per la tassazione del bestiame, in sostituzione della tassazione per capi, quale è ora stabilita dai vigenti regolamenti provinciali e comunale per la tassa sul bestiame ha lo scopo di permettere una più razionale applicazione del tributo stesso tenendo conto di un importante elemento quale ha il valore medio del bestiame, anzichè dell'empirico criterio del numero dei capi.

I Comuni che vorranno applicare la tassa bestiame col nuovo criterio dovranno modificare opportunamente con apposita deliberazione i rispettivi regolamenti e le relative tariffe stabilendo l'aliquota della tassa entro il limite dell'uno per cento pre-

detto. Tali deliberazioni dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa e comunicate dal Prefetto a questo Ministero ai sensi dell'art. 217, n. 8, della legge comunale e provinciale.

Tassa di soggiorno.

Come si è già avvertito, il nuovo decreto conferma interamente le disposizioni degli articoli 5 e 9 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, che riordinarono questo tributo, ma all'art. 6 viene ampliata la sua base di applicazione consentendo che la tassazione si effettui anche in confronto di coloro che nelle stazioni climatiche o balneari dimorano in ville od altre abitazioni di affitto e va commisurata al prezzo di locazione dovuto al locatore in base all'aliquota del 10 per cento del prezzo suindicato.

L'estensione della imposta anche a detti contribuenti si giustifica col fatto che essi verrebbero altrimenti ad usufruire dai servizi comunali senza contribuire in modo diretto alla relativa spesa, ed è perciò che l'art. 9 stesso, mentre dichiara che al tributo sono soggetti coloro che dimorano in ville od altre abitazioni di affitto, non contempla coloro che si rechino temporaneamente nel Comune e dimorino in ville od abitazioni di proprietà giacchè questi ultimi sono già soggetti alle sovraimposte comunali sui fabbricati oltrecchè all'eventuale tassa sul valore locativo, e contribuiscono, quindi sotto questa forma a favore del Comune.

Va inoltre rilevato che la tassa in confronto ai contribuenti che dimorino temporaneamente nel Comune, è applicabile, come dispone espressamente detto art. 6 in quanto il Comune stesso abbia le caratteristiche di stazione climatica o balneare, giacchè in caso diverso, non potrebbe aver luogo l'imposizione stessa, fermo altresì il precetto che il contribuente non deve essere tra quelli che nel Comune già paghino la tassa di famiglia o quella sul valore locativo.

Rimane fermo l'obbligo di versare la quota a favore dello

Stato quale « contributo a favore della pubblica beneficenza », giusta l'art. 7 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1714.

I Comuni che abbiano le caratteristiche di stazione climatica e balneare ad applichino la tassa di soggiorno in base alle disposizioni del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, se intendono estendere l'applicazione dei tributo nei sensi consentiti dal citato art. 6, dovranno provvedervi con apposita deliberazione da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa e che dovrà essere trasmessa dal prefetto a questo Ministero ai sensi dell'art. 217 della legge comunale e provinciale.

Il Ministro A. DE STEFANI.

21. **Vigilanza sui boschi enti locali.** (C. P. 6 febbraio 1923 n. 1365 diretta ai sindaci).

« Il Ministero dell'Agricoltura fa presente le annose conseguenze che derivano alla nostra economia forestale a causa della trascuratezza con cui molte amministrazioni comunali ed altri enti locali provvedono alla conservazione delle loro proprietà boschive, sottraendosi all'osservanza delle molteplici disposizioni esistenti in materia

Lamenta lo stesso Ministero che, in moltissimi casi, nessuna cura venga posta allo scopo di assicurare, dopo l'esecuzione dei tagli autorizzati, la graduale ricostituzione delle zone boschive. Infatti, in tali casi, non verrebbero adottate le misure cantelari necessarie ad impedire, nel modo più rigoroso, l'esercizio del pascolo, almeno fintanto che le nuove piante e i virgulti abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente a proteggersi dall'azione nociva del bestiame.

Convenendosi nelle osservazioni del predetto Ministero, si richiama su tale argomento la speciale attenzione della S. V. di ottemperare esattamente alle norme stabilite per la difesa della proprietà boschiva, di secondare attivamente l'opera delle Autorità e degli agenti forestali e di assicurare la rigorosa osservanza dei divieti imposti dalle Autorità medesime.

E' anche opportuno che le SS. LL. ricordino, in modo particolare, le disposizioni dei decreti legge 4 ottobre 1917 n. 1605, e 19 novembre 1921 n. 1723, che consentano, col concorso di larghi sussidi governativi, l'assunzione in servizio, da parte dei comuni, di personale tecnico pel governo e la gestione dei propri boschi, nonchè la costituzione, ove occorra, di appositi consorzi intercomunali.

Tali disposizioni permettono ai comuni, col provvido aiuto dello Stato, di prestare un diretto concorso nella sorveglianza del proprio patrimonio boschivo, che è loro precipuo dovere di tutelare nel modo più efficace, avvalendosi dei mezzi opportunamente suggeriti dalle leggi vigenti.

Il Prefetto — SIRAGUSA.

22. 'mposta di Ricchezza Mobile. Tassazione delle mercedi operaie. (C. P. 10 febbraio 1923 n. 2226 diretta ai Sindaci).

Con Regio Decreto 21 dicembre 1922, sono state emanate importanti disposizioni di carattere innovativo in rapporto all'applicazione dell'imposta di Ricchezza Mobile per alcune categorie di lavoratori, fra i quali quei dei Comuni, delle Provincie e delle rispettive aziende autonome.

Si richiama sulle nuove disposizioni, l'attenzione di cotesta amministrazione per la rigorosa esecuzione.

Il Prefetto—SIRAGUSA

23. Indennità caroviveri ai dipendenti degli enti locali. (C. P. 12 febbraio 1923 n. 2521 diretta ai Sindaci).

Il Ministero, avendo constatato che non ancora si è verificata una notevole diminuzione nel costo generale della vita, ritiene che non sia per ora opportuno sopprimere la seconda indennità caroviveri ai dipendenti degli Enti locali; epperò ha dato istru- nel senso che siano lasciate libere le amministrazioni comunali e provinciali di regolarsi come meglio credono.

Avverte peraltro il Ministero che il Governo studierà in se-

guito la opportunità di iniziare delle graduali riduzioni di dette indennità distanziando a congrui periodi di tempo tali riduzioni percentuali.

Si comunica quanto sopra per conoscenza e norma, affinché, pur rimanendo fermo sempre il principio che le spese degli Enti locali debbano essere contenute nei confini della più rigida parsimonia, non soffra per ora limitazione la facoltà delle amministrazioni municipali e provinciali di corrispondere la duplice indennità caroviveri ai propri dipendenti.

Il Prefetto — SIRAGUSA

24. **Assistenza medica gratuita agli invalidi di guerra.** (C. P. 16 febbraio 1923 n. 3241 diretta ai Sindaci).

E' stata richiamata l'attenzione del Ministero sul fatto che vari Comuni escludono dall'assistenza sanitaria gratuita gli invalidi di guerra sol perchè sono provvisti di pensione. Ciò è inammissibile perchè la pensione agli invalidi di guerra è diretta ad integrare loro minorata capacità lavoro e non può quindi differenziare le loro condizioni economiche da quelle dei lavoratori integri. Ove questi siano ammessi assistenza sanitaria non dovranno essere esclusi gli invalidi guerra, anche per doveroso riguardo loro benemerienze

Prego pertanto provvedere in conformità.

Il Prefetto — SIRAGUSA

25. **Bilanci Comunali per il 1923.** (C. P. 20 febbraio 1923 n. 3942 diretta ai Sindaci).

Richiamando le istruzioni precedentemente impartite per la tempestiva e regolare compilazione dei bilanci comunali, devo preannunziare, d'ordine del Ministero dell'Interno l'adozione di provvedimenti d'ufficio a carica delle amministrazioni inadempienti. Rendo avvertito pertanto i signori Sindaci, che in pendenza dell'approvazione del bilancio da parte dell'Autorità tutoria, non può darsi corso che alle sole spese obbligatorie, restando la erogazione delle spese facoltative subordinata all'approvazione pre-

detta. Si consente soltanto il pagamento delle indennità caro-viveri nei limiti stanziati nel bilancio 1922.

Analoga comunicazione dovrà essere fatta, sotto la personale responsabilità delle SS. LL., ai tesorieri comunali, perchè non diano corso ai relativi mandati.

Il Prefetto — SIRAGUSA

26. **Rinnovazione Consiglio Disciplina Impiegati.** (C. P. 20 febbraio 1923 n. 4466 diretta ai Sindaci)

A termine dell'articolo 101 del Regolamento 12-2-1911 per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale essendo col 31 dicembre u. s. scaduti di carica i due segretari effettivi e i due supplenti nominati da tutti gl'impiegati stessi, occorre provvedere senza ulteriore indugio, all'elezione dei nuovi rappresentanti.

Prego pertanto V. S. trasmettermi non oltre il 21 marzo p. v. le schede, ciascuna in busta chiusa, contenente le designazioni fatte dai singoli impiegati di cotesto ufficio, accompagnandole con l'elenco degl'impiegati che non abbiano preso parte alla votazione.

Intanto la S. V. vorrà farmi tenere entro detto termine riempito delle notizie richieste il seguente prospetto.

COMUNE di

Cognome e Nome dell'impiegato dell'ufficio di Segreteria	Qualità	Stipendio	Data della delibera- zione di nomina

Attendo intanto un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto— SIRAGUSA

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte I.

Leggi e decreti

27. **Procedura abbreviata per la revisione dei conti arretrati dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.** (R. D. 4 febbraio 1923 n. 335, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° marzo 1923 n. 50).

— VITTORIO EMMANUELE III. ecc

Articolo unico

I conti sino all'esercizio 1921 incluso, che siano stati deliberati dai Consigli Comunali, ma pei quali non sia intervenuta, almeno, una ordinanza interlocutoria del Consiglio di Prefettura saranno, quando il Prefetto non creda di doverli deferire al giudizio del detto Consiglio, depositati per un mese nella segreteria del Comune, con tutti i relativi documenti, e per lo stesso periodo di tempo verranno pubblicate all'albo pretorio le rispettive deliberazioni.

Nel detto termine i contabili, e gli amministratori eventualmente designati come responsabili, potranno prendere cognizioni del conto e dei documenti.

Qualora, entro quindici giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, non siano state presentate alla Prefettura opposizioni da parte della Giunta Municipale o degli interessati anzi-detti, il conto s'intenderà definitivamente approvato nelle risul-tanze stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale, che terrà luogo a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di Prefettura.

Il Prefetto, su richiesta della Giunta Municipale o degli in-teressati, rilascerà attestazione.

Sarà provveduto con la procedura ordinaria, all'esame e giudizio dei conti, ai quali non sia applicabile il primo comma del presente articolo, e di quelli nei quali siano presentate opposizioni nel termine previsto del terzo comma.

La stessa disposizione vale anche per i conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza, intendendosi sostituite ai Consigli ed alle Giunte Municipali le amministrazioni delle istituzioni predette.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

28. **Modificazioni alle norme vigenti per la concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti.** (R. D. 8 febbraio 1923 n. 287 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 febbraio 1923 n. 45).

VITTORIO EMANUELE III, ecc..

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, numero 1704, è abrogato, ed è soppressa la Sottocommissione istituita con l'articolo stesso.

La trattazione dei mutui di cui al citato decreto-legge si svolgerà secondo l'ordinaria procedura vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti e nei limiti della disponibilità di essa.

Art. 2.

Agli articoli 5 e 6 del Reale decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704 è sostituito il seguente:

« I progetti tecnici per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento ed il restauro di edifici scolastici e quelli per gli acquedotti e le altre opere d'igiene saranno approvati rispettivamente dal R. Provveditore agli studi o dal prefetto su conforme pare-

re dell'ingegnere capo del Genio civile e del medico provinciale.

« La domanda del mutuo, corredato del progetto tecnico e di documenti amministrativi completi, sarà dal provveditore agli studi o dal prefetto, rispettivamente, trasmessa al Ministero dell'istruzione o a quello dell'interno.

« I Ministeri predetti, riconosciuta l'ammissibilità del mutuo nei riguardi tecnici, comunicheranno alla Cassa depositi e prestiti i soli atti amministrativi, con l'indicazione della misura nella quale sia stato ritenuto concedibile il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi a norma delle vigenti disposizioni, e con riserva di inviarle successivamente il decreto d'impegno del concorso stesso, in modo che la Cassa nell'attesa di tale decreto possa intanto, con economia di tempo, avviare la concessione del mutuo.

Art. 3.

All'art. 1 del R. decreto-legge 20 ottobre 1921, n. 1576, (1) e all'art. 74 (parte 1, libro secondo) del testo unico 2 gennaio 1913 n. 453, è sostituito il seguente:

« Al Ministro delle finanze sono presentati dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, per l'approvazione, gli elenchi dei prestiti deliberati dal Consiglio d'amministrazione. In base a tali elenchi approvati, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui mediante deliberazioni, le quali a tutti gli effetti, compreso quello del pagamento della tassa di concessione governativa, valgono come decreto di concessione. »

Art. 4.

Le disposizioni del Reale decreto-legge 19 febbraio 1922, n. 398, (2) con le quali per i mutui contemplati dal Reale decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1804, si semplifica la procedura stabilita dall'art. 310 della legge comunale e provinciale nel caso che per la garanzia del prestito occorra eccedenza di sovrimposta oltre il limite legale, sono estese anche a tutti gli altri mu-

(1) V. pag. 262 B. A. 1921.

(2) V. pag. 73 B. A. 1922.

tui che, secondo le norme in vigore, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere indipendentemente dal citato decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI. — DE STEFANI

29. **Soppressione dei Consigli scolastici e delle Deputazione scolastiche.** (R. D. 8 febbraio 1923 n. 374 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 marzo 1923 n. 53).

VITTORIO EMMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consigli scolastici provinciali e le Deputazioni scolastiche sono soppresse.

Le attribuzioni dei Collegi sono affidate al Regio provveditore agli studi, fino a tanto che non siano istituite di fatto le Amministrazioni scolastiche regionali.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE

30. **Limite delle sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1923.** (R. D. 18 febbraio 1923 n. 419 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 marzo 1923 n. 54).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1923, la sovraimposta sui terreni e sui fabbricati, in eccedenza al limite normale stabilito dall'art.

309, 2 comma, delle legge comunale e provinciale, non potrà dai Comuni e dalle Provincie applicarsi in misure superiore a quella da essi complessivamente deliberata nel 1922, per l'anno stesso, fatta eccezione per le sovrimposte delegate a garanzia dei mutui che siano stati accordati dalla Cassa depositi e prestiti, con deliberazioni di concessione, di data anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto.

I ruoli della sovrimposta, che non siano contenute nella anzidetta misura, non possono essere resi esecutivi. Qualora i ruoli stessi già siano in riscossione, saranno legalmente acquisito ai Comuni ed alle Provincie le sovrimposte in essi comprese soltanto fino al limite indicato dal comma precedente.

In via eccezionale, quando sia riconosciuta la necessità di far fronte a spese obbligatorie inderogabili e urgenti, alle quali non si possa provvedere con altri mezzi di bilancio, e con riduzione di stanziamenti, potranno i Comuni e le Provincie essere autorizzati ad applicare e riscuotere sovrainposte eccedenti l'anzidetto limite, con decreto Reale promosso dal Ministero delle finanze, sentita la Giunta provinciale amministrativa se trattasi del Comune o previo il parere del Consiglio di Stato, se trattasi della Provincia.

Art. 2.

Nulla è innovato alla competenza della V. sezione del Consiglio di Stato giusta gli articoli 310 e 313 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per le eccedenze di sovrainposta non superiori al limite stabilito dall'articolo precedente.

Non è ammesso ricorso alla predetta V sezione sia da parte dei contribuenti sia da parte del Comune e della Provincia contro il decreto Reale di cui al 3° comma dell'articolo stesso e contro il provvedimento che dichiara non potersi promuovere il R. decreto di autorizzazione della eccedenza.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, con

effetto dal 1° gennaio 1924, ai territori ammessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

b) **Circolari**

31. **Corso medio di titoli cauzionali nel 2° semestre 1922.** (C. M. F. 1 febbraio 1923 n. 484 diretta ai Prefetti).

Per opportuna norma si comunica alle SS. LL. che i titoli di Stato e garentiti dallo Stato, che sono stati dati o verranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione, nel primo semestre di quest'anno, tenuto conto della prescritta deduzione del decimo, dovranno essere computati come appresso;

TITOLO DELLO STATO

Rendita 3,50 o/o netto.	L. 66,54
» 3,50 o/o (1902)	» 61,06
» 3 o/o lordo	» 43,77
Consolid. 5 o/o netto.	» 74,21

RENDITE REDIMIBILI

3,50 o/o	» 320,38
3 o/o	» 289,45

PRESTITI NAZIONALI

Prestito Nazionale 4,50 netto	» 72,06
» » 5 o/o	» 76,83

Pel Ministro — D'AROMA

32. **Annunzi legali. Prezzo delle inserzioni.** (C. P. 28 febbraio 1923 n. 6235 diretta ai Sindaci).

Comunico alla S. V. che con R. D. 11 gennaio 1923, n. 15, a decorrere dal 21 corrente, il prezzo delle inserzioni nel foglio degli annunzi legali è elevato a centesimi cinquanta per ogni linea, tanto per le prime pubblicazioni quanto per le pubblicazioni successive.

Il Prefetto—SIRAGUSA

33. **Importazione di bovini d'allevamento dalla Ungheria e dalla Romania**, (C. P. 28 febbraio 1923 n. 4456 diretta ai Sindaci).

Essendo divenute soddisfacenti la condizioni del bestiame in Ungheria e Romania, Il Ministero dell'Interno ha stabilito di consentire dai detti paesi la importazione anche di bovini destinati all'allevamento.

Le condizioni alle quali tale importazione può essere consentite sono quelle stabilite per la importazione della Jugoslavia con la circolare del suindicato Ministero 7 settembre 1922, n. 24944, e già rese di pubblica ragione in questa Provincia con la prefettizia del 9 ottobre 1922, n. 27182.

Le relative domande d'importazione nei Comuni di questa Provincia dovranno essere inviate al Ministero pel tramite di questa Prefettura, a norma della circolare prefettizia del 30 dicembre 1922. n. 37971.

Il Prefetto—SIRAGUSA

34. **Cessazione dell'assistenza a favore degli ex profughi di Guerra**. (C. P. 1 marzo 1923 n. 5504 diretta ai Sindaci ed ai capi delle istituzioni di pubblica beneficenza).

Il Ministero per le terre liberate, con circolare del 10 c. m. N. 6500 D. 1. richiama l'attenzione dei Prefetti del Regno sul Decreto Legge del 31 Dicembre 1922 n. 1836 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 corrente n. 28 ed inserito nel precedente numero di questo Bollettino) relativo all'argomento indicato in oggetto.

Stimo utile comunicare qui di seguito la parte di detta circolare che interessa altresì le SS. LL.:

« Pochi chiarimenti o raccomandazioni occorrono per l'esatta applicazione del decreto il quale, giusta l'art. 7 od ultimo, è andato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

A riguardo dell'art. 1 è opportuno di rammentare che esso non è applicabile in confronto dei rimpatriati dalla Russia e dall'Asia Minore, a favore dei quali è sempre in vigore un'assi-

stenza discontinua ed eventuale da parte del Ministero dell'Interno (Direzione Generale della P. S.) come già fu comunicato alle SS. LL. con la ministeriale del 10 dicembre 1922 n. 19000 A. 17.5412.

Circa le disposizioni dell'art. 2 è chiaro che i tre mesi, termine entro il quale devono essere sotto pena di decadenza, inoltrate le domande dei creditori, scadranno il 2 maggio p. v.

Particolare importanza ha l'articolo 3, che riguarda la prescrizione dei crediti per rette di spedalità o di ricovero, dei comuni della provincia o delle istituzioni, sia pubbliche che private, perchè rientrano in questo novero tutte le domande per l'applicazione del decreto legislativo del 14 febbraio 1918 n. 277, di cui furono prorogati gli effetti con i successivi del 23 marzo 1919 n. 508, e 2 ottobre dello stesso anno, n. 1920. Questi decreti legislativi concernono i crediti che le provincie, i comuni e le su accennate istituzioni di beneficenza aventi per fine la cura od il ricovero, vantano in forza della sopra citate disposizioni per conseguire il maggior costo delle rette dei ricoverati nella misura risultante dai consuntivi debitamente approvati dagli enti creditori relativi agli esercizi finanziari 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, in confronto delle rette vigenti prima del 1916, a carico delle amministrazioni a cui spetta l'onere del mantenimento dei ricoverati, quand'anche la misura di queste rette fosse stata fissata con contratto o altro impegno in via amministrativa.

Alcune delle SS. LL. hanno già ricevuto le istruzioni per la applicazione di queste norme, ma non sono state mai date in proposito istruzioni generali. Ora, in vista di una prescrizione tanto breve, come è quella disposta dall'art. 2 del decreto in esame, credo opportuno di disporre che le SS. LL. lasciando da parte gli individui, o gli istituti privati, i quali devono provvedere ai loro interessi se, e quando lo credano opportuno, debbono invece richiamare subito l'attenzione di tutte le istituzioni di beneficenza del genere esistenti nella provincia sulla disposizione del citato art. 3 facendo notare che la omessa o ritardata com-

pilazione dei consuntivi dei rispettivi enti, caposaldo essenziale per ottenere il pagamento dei crediti suaccennati, implicherebbe una responsabilità personale in loro confronto che potrebbe essere rilevata dalla competente autorità tutoria.

Circa l'art. 6 si avverte che esso riguarda il materiale d'ogni genere che ancora in minima parte (per quanto risulta) si trova giacente in alcuni Comuni del Regno ed era stato predisposto per l'assistenza dei profughi o delle popolazioni bisognose sia che esso fosse stato acquistato con fondi erariali che con quelli raccolti dalla pubblica beneficenza, ad eccezione di quelle pochissime partite che alcune delle SS. LL. hanno già ricevuto ordine di inviare a qualche istituzione di beneficenza delle Terre Liberate e che non risultano ancora effettivamente consegnate.

La scelta dell'istituzione di beneficenza a cui attribuire il materiale giacente è rimesso al prudente arbitrario delle SS. LL. E però dovranno far redigere di tale materiale una nota esatta in doppio esemplare e, quando il materiale sarà stato consegnato all'ente beneficiato, invieranno una delle note con la firma per ricevuta dell'amministratore autorizzato a rilasciarne quietanza, autenticata per conferma, dalla firma delle SS. LL. o di chi per esso. Queste note dovranno indicare i vari generi di materiale il numero di ogni genere ed il prezzo commerciale di ogni singolo capo-tipo. Le spese per la redazione di queste note, l'imballaggio ed il trasporto di questo materiale dovrà essere messo a carico degli enti a cui verrà concesso, i quali enti potranno eventualmente essere autorizzati dalle SS. LL. a vendere sul posto il materiale stesso devolvandone il ricavato a favore del proprio bilancio.

Per quanto concerne l'art. 5 del citato decreto legge, il quale prescrive che la contabilità a danaro o a materia relativo alla gestione della assistenza agli ex profughi siano rese entro il 31 marzo p. v. si avverte che pei casi di inadempienza sono comminate le gravi sanzioni contenuto negli art. 35 e seguenti della

legge n. 800 del 1861, sulla istituzione della Corte dei Conti, che prevedono l'applicazione di pene pecunarie o disciplinari contro i funzionari che non presentino i conti nei termini prescritti, ed anche la compilazione del conto d'ufficio a spese dei funzionari stessi.

Per agevolare però tale compito, l'art. 4° del decreto legge in esame consente una speciale sollecita forma di liquidazione per le somme da corrispondere ad amministrazioni dello Stato per crediti dipendenti dalla gestione in parola, demandando i relativi pagamenti all'Amministrazione Centrale ».

Il Prefetto — SIRAGUSA

35. Onoranze ai Caduti in guerra. (C. P. 3 Marzo 1923 n. 5558 diretta ai Sindaci).

La Commissione Nazionale per le Onoranze ai Caduti in Guerra, presso il Ministero dell'Interno, dovrà quanto prima adottare concrete determinazioni sulla definitiva sistemazione delle salme dei militari morti a causa dell'ultima guerra mondiale e sepolti nei cimiteri comunali del Regno.

Pertanto è necessario che dette salme non vengano, per ora, in alcun modo rimosse nei cimiteri in cui sono sepolte, qualunque sia la durata della loro esumazione, tranne il caso che le rispettive famiglie non ne facciano espressa e formale richiesta.

Il Prefetto — SIRAGUSA

36. Strade e piazze pubbliche --- Denominazione. (C. P. 5 Marzo 1923 n. 700 diretta ai Sindaci della Provincia).

S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri — essendo venuto a conoscenza che diverse Amministrazioni municipali del Regno hanno intitolate, ovvero si propongono di intitolare, al suo nome strade e piazze pubbliche, istituti, ecc. in segno di adesione al suo Governo, — ha fatto chiaramente intendere di non gradire tali manifestazioni che assumono un significato troppo personale nei suoi riguardi; mentre le civiche Rappresentanze, con la loro azione provvida e feconda, spese nel generale in-

teresse dei propri amministrati, possono assecondare in maniera più tangibile e maggiormente apprezzabile l'opera del Governo centrale.

Comunico quanto sopra alle SS. LL. per opportuna intelligenza e norma.

Il Prefetto - SIRAGUSA

37. Concessione della cura gratuita e semigratuita nel R. Stabilimento Termale Carlo Alberto in Acqui. (C. P. 10 marzo 1923 n. 4318 diretta ai Sindaci).

Avvicinandosi l'epoca di apertura della stagione balneare 1923 nello Stabilimento Termale « Carlo Alberto » in Acqui, questo ufficio richiama l'attenzione della S. V. sulle disposizioni impartite al riguardo con la circolare 15 gennaio 1922 n. 20900 51150260.

In proposito interessasi, poichè l'ufficio competente esiga dai richiedenti una documentazione delle domande rigorosamente corrispondenti alle suddette disposizioni:

(Certificato di iscrizione nell'elenco dei poveri per la concessione della cura gratuita, semplice dichiarazione di povertà per la cura semigratuita;

certificato medico redatto in conformità del modello unito alla circolare indicata).

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato al 20 aprile.

Le domande che prevenissero oltre detto termine, potranno in via affatto eccezionale, essere prese in esame subordinatamente, alla esistenza dei turni di posti non ancora assegnati.

Avvertesi inoltre che la retta da corrispondersi dagli ammessi alla cura semigratuita è fissata per l'anno corrente in lire centoventi. Detta somma dovrà essere versata dall'ammesso al Direttore dello Stabilimento al momento dell'ingresso dell'infermo nello Stabilimento stesso.

Il Prefetto - SIRAGUSA.

38. **Prestiti. Accettazione. Delegazione.** (C. P. 12 marzo 1923 n. 4484 diretta ai Sindaci).

Com'è noto i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni e agli altri enti autorizzati per legge, sono — per regola generale — garantiti mediante delegazioni sulla sovrimposta, da accettarsi dall'agente della riscossione, limitatamente al periodo della sua gestione. (Art. 163 Regolamento 23 marzo 1919 n. 1058). Le delegazioni che si riferiscono a periodi successivi alla gestione dell'agente in carica all'atto della loro emissione, devono essere presentate, per l'accettazione, agli agenti, che, man mano, assumeranno il servizio di riscossione per i periodi stessi (articolo 167 del Regolamento).

Tali agenti però sono costituiti legalmente in debito verso la Amm.ne, pel solo fatto del vincolo iscritto nei modi di legge sui ruoli della sovrimposta e sono perciò tenuti al versamento delle annualità di ammortamento dei prestiti alle scadenze prescritte, indipendentemente dell'accettazione delle delegazioni (articolo 172 detto Regolamento).

Si prega perciò la S. V. di voler ricordare agli agenti della riscossione, nominati per il periodo 1923-32, dagli enti mutualari compresi nella Provincia, l'obbligo di versare puntualmente alla Cassa le tangenti di sovrimposta ad essa delegate, anche se, per ragioni diverse, non sarà possibile presentare loro, per l'accettazione, le corrispondenti delegazioni.

Analogo richiamo la S. V. vorrà fare anche in riguardo alle delegazioni tratte sui proventi del dazio consumo, sia che la riscossione ne venga affidata agli esattori delle imposte dirette, sia che venga effettuata da appositi appaltatori.

Il Prefetto — **Siragusa**

39. **Soppressione del Consiglio Superiore e della Commissione Provinciale di Assistenza e Beneficenza pubblica.** (C. M. I. 19 febbraio 1923 n. 25282 diretta ai Prefetti).

Con l'art. 1 del Regio Decreto 4 febbraio 1923 n. 214, (1) emesso in forza della legge 2 dicembre 1922 n. 1601, è stato sop-

(1) V. pag. 31 B. A. 1923.

presso il Consiglio Superiore di assistenza e beneficenza pubblica, e le attribuzioni ad esso deferite dall'art. 16 (n. 3, 4 e 5) della legge 18 luglio 1904 n. 390, e da altre leggi e regolamenti, sono state devolute al Consiglio di Stato, al quale, perciò, da ora innanzi, spetterà, tra l'altro, di dar parere sulle proposte di riforme delle istituzioni pubbliche di beneficenza e su tutti i ricorsi sui quali era chiamato a pronunciarsi il Consiglio Superiore, e in ispecie su quelli prodotti al Governo del Re, contro i provvedimenti dell'Autorità tutoria e del Prefetto, a norma dell'art. 18 della citata legge.

Con l'art. 2 dello stesso decreto si è altresì disposta la soppressione della Commissione Provinciale di beneficenza; e le funzioni di tutela sulle Opere Pie già attribuite alla Commissione medesima dell'art. 3 (lettere a, b, c, d, g, h,) della legge del 1904, sono state restituite alla Giunta Provinciale Amministrativa, alla quale inoltre è stata trasferita, per la sua stretta connessione con la competenza in materia di bilanci, la facoltà di effettuare stanziamenti a favore dell'infanzia nei bilanci delle istituzioni elemosiniere, mentre invece sono state devolute ai Prefetti: 1) la facoltà di approvare l'ammissione di membri aggiunti nella Congregazione di Carità e la loro revoca; 2) la facoltà di approvare la costituzione di Consorzi fra gli Istituti di beneficenza esistenti nella Provincia; 3)—tutte le attribuzioni già deferite alla soppressa Commissione provinciale, in base agli articoli 5 e 9 della legge del 1904, per quel che riguarda il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli Comuni e nell'intera provincia e la protezione dell'infanzia abbandonata, ad eccezione della facoltà di cui alla lettera c) dell'art. 6, trasferita, come si è già detto, alla Giunta Provinciale Amministrativa.

Spetta quindi ai Prefetti di vigilare, a norma del citato articolo 6 della legge del 1904, sulla gestione delle Congregazioni di Carità e delle Istituzioni elemosiniere, di promuovere federazioni fra le Istituzioni di pubblica beneficenza della Provincia, di

ricevere e indirizzare alle Istituzioni più idonee le istanze di ricovero e sussidio, di provvedere perchè tra le istituzioni pubbliche e private abbia luogo lo scambio di notizie necessarie pel coordinamento delle rispettive attività, di decidere sui ricorsi presentati contro le concessioni di assegni continuativi e le erogazioni di qualunque natura effettuate dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, e di annullare d'ufficio le concessioni ed erogazioni fatte illegalmente o con favoritismo.

Secondo le disposizioni del predetto Decreto, l'effettivo esercizio delle attribuzioni relative alla protezione dell'infanzia abbandonata spetta al Consigliere di Prefettura preposto al servizio della beneficenza. Questi dunque, sotto la direzione del Prefetto deve esercitare la vigilanza prevista dall'art. 6 della legge del 1904 sulle Congregazioni di Carità e sul servizio degli esposti. Deve inoltre curare che della dimissione dei fanciulli ricoverati negli Ospizi sia dato avviso alla competente Congregazione di Carità e al procuratore del Re e promuovere, ove occorra, dal Prefetto i necessari provvedimenti per la legale rappresentanza e per il collocamento dei minori in istato di abbandono materia le o morale, vigilare sui fanciulli e accertare i fatti che possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale o della qualità di tutore, o che possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate per la protezione della infanzia, riferendone al Prefetto. Nell'esercizio di tali attribuzioni, il detto Consigliere deve curare l'osservanza delle norme contenute negli art. 55 — 61 del Regolamento 1° gennaio 1915 n. 12 e vigilare perchè le Congregazioni di Carità, gli Ufficiali di stato civile, le Amministrazioni degli Istituti di ricovero e le Autorità di Pubblica Sicurezza si attengano rigorosamente a quanto è prescritto da tale norme.

Col citato art. 2 del R. Decreto 4 febbraio 1922, allo scopo di semplificare i servizi inerenti alla beneficenza pubblica, sono state soppresse tutte quelle attribuzioni consultive che l'art. 4 della legge del 1904 demandava alla Commissione provinciale di

beneficenza e che in pratica si sono sempre dimostrate di scarsissima utilità. E però non è più richiesta il parere dell'Autorità tutoria sulle proposte di scioglimento delle Amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, sulle domande di erezione in Ente morale di nuove istituzioni e sui relativi Statuti, sulle domande per l'accettazione di lasciti e donazioni e per l'acquisto di beni stabili, sulle questioni relative alla dichiarazione della natura giuridica delle Istituzioni di beneficenza, sulle proposte di riforma delle istituzioni medesime, sui decreti per ordinare la chiusura degli istituti privati di beneficenza.

Infine con lo stesso Decreto ogni altra attribuzione, demandata da leggi o regolamenti alla soppressa Commissione Provinciale, è stata trasferita alla Giunta Provinciale Amministrativa.

Confido che, nell'attuazione dei compiti di coordinamento e di quelli relativi alla protezione dell'infanzia abbandonata i Signori Prefetti abbiano ad agire con prontezza e avvedutezza, spiegando quell'assidua attività richiesta dalla speciale importanza dei compiti accennati.

Pel Ministro — ALDO FINZI

40. **Automobili Circolazione di prova.** (C. P. 13 marzo 1923 numero 6673 diretta ai Sindaci).

Il Ministero delle Finanze comunica la seguente circolare sul contro segnato oggetto: « A chiarimento delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del regio decreto legislativo 22 novembre 1921, n. 1673, in relazione alla sanzione portata dell'articolo 16, n. 2 lettera a) dello stesso decreto, dichiarasi, in seguito ad accordi presi col ministero dei lavori pubblici, che può essere consentito il più largo uso delle targhe in prova per parte di tutte le ditte che, avendo il diritto di ottenere le targhe stesse a termine di legge, abbiano scontato la tassa nella misura ordinaria di L. 2000.

Pertanto gli autoveicoli scortati dalla targa in prova da L. 2000 possono essere condotti dai concessionari o dai loro le-

gittimi rappresentanti anche a scopo di vendita non immediata, in qualsiasi località e in qualunque giorno ed ora.

Invece, gli autoveicoli scortati dalla targa in prova a prezzo ridotto del 60 o/o, possono circolare solamente a scopo di studio e verifica della macchina ed accessori ed a scopo di vendita a determinato acquirente, cui pure compete di viaggiare sull'automezzo in prova.

In ogni caso, la cessione della targa in prova, anche senza fine di lucro, rimane vietata. e pertanto le ditte che incorreranno in tale infrazione saranno possibili dell'ammenda del doppio della tassa annuale di circolazione ».

Il Prefetto — Siragusa

41. **Tutela delle opere di interesse storico ed artistico.** (C. P. 18 Marzo 1923 n. 5032 diretta ai Sindaci della Provincia).

Il Ministero dell'Istruzione ha dovuto deplorare che qualche Amministrazione locale abbia intrapreso l'abbattimento di antiche costruzioni di interesse storico, senza avere preventivamente consultata, come è prescritto, la competente soprintendenza ai monumenti.

E' evidente il pericolo che da siffatte omissioni può derivare all'autorità del patrimonio artistico e storico della Nazione, patrimonio che è imprescindibile dovere di tutti, e particolarmente degli enti pubblici, di conservare e custodire con gelosa cura.

Al fine di impedire che i lamentati inconvenienti abbiano a ripetersi, si richiamano le Amministrazioni locali alla rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti per la tutela monumentale, e specialmente dalla legge 20 luglio 1909, n. 364, avvertendo, che qualora si ritengano necessaria la demolizione di antichi manufatti dovranno sempre rivolgersi, per la prescritta autorizzazione, alla locale soprintendenza.

Aggiungo anche che la legge predetta, all'art. 30 commina delle penalità per la infrazione delle norme in essa contenute.

Il Prefetto — Siragusa

42. **Sovraimposte comunali e provinciali.** (C. M. F. 8 marzo 1923 diretta ai Prefetti).

Con R. Decreto Legge 18 febbraio 1923 N. 419 (1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1923 N. 54 vengono apportate talune modificazioni di notevole rilievo all'attuale assetto delle sovraimposte applicate in eccedenza al limite normale stabilito dell'art. 309—2° comma—della Legge Comunale e Provinciale.

Dispone infatti l'art. 1 del citato Decreto che, con effetto dal 1° gennaio 1923, i Comuni e le Provincie non possono applicare eccedenze di sovraimposta sui terreni e sui fabbricati in misura superiore a quella da essi deriberata nel 1922 e per l'anno stesso.

E' fatta espressa eccezione solo per le eccedenze di sovraimposte delegate a garanzia di mutui che siano stati accordati dalla Cassa Depositi e Prestiti con deliberati di data anteriore a quella di pubblicazione del Decreto di che si tratta.

Al di fuori di questa eccezione, la cui ragione è di intuitiva evidenza in quanto è diretta a mantenere integra la garanzia del credito di detto Ente statale, in tutti gli altri casi, ogni eccedenza di sovraimposta che non sia contenuta nell'accennato limite, è dichiarata dalla esplicita norma di legge illegalmente applicata, con le conseguenze pure sancite espressamente dalla legge, che i relativi ruoli, se non sono ancora stati resi esecutori, non possono essere muniti della formula di esecutorietà e quando i ruoli siano già passati in riscossione, i Comuni e le Provincie non acquisiscono, di diritto, al proprio bilancio se non la tangente delle sovraimposte che non esorbita dalla misura ammessa dalla legge.

E' da tenersi presente a questo riguardo che per « misura » della sovraimposta la legge non intende l'aliquota della sovraimposta stessa o il numero dei centesimi addizionali applicati nel 1922, ma si riferisce al complessivo ammontare delle sovraimposte del 1922 cumulativamente per i terreni e per i fabbricati come viene chiarito più diffusamente in altra parte delle presenti istruzioni.

La quota che eccede l'anzidetta misura rientra nel novero della eccedenza di cui può essere consentita, in via eccezionale, la applicazione o la riscossione, giusta il comma terzo dell'articolo in esame, col Decreto Reale previsto dall'articolo stesso, soltanto quando sia riconosciuta la necessità di fronteggiare spese necessarie e improrogabili. Che se questa concessione non interviene, i Comuni e le Provincie hanno obbligo di rimborsare ai contribuenti la sovraimposta che abbiano percetta in più del limite suaccennato.

Queste modificazioni all'attuale regime delle sovraimposte, le quali sono state dettate dalla necessità ormai universalmente ri-

(1) V. pag. 52.

conosciuta di porre un freno di decisiva efficacia agli accessi fiscali cui si sono abbandonati gli Enti locali in materia di sovrainposizione ai tributi diretti e che, malgrado ogni richiamo delle autorità competenti, non accennano a mitigarsi, non rappresentano un provvedimento senza precedenti nella nostra legislazione finanziaria.

A non parlare infatti delle leggi speciali per il mezzogiorno, la Sicilia e la Sardegna: 25 giugno 1906 N. 255; 15 luglio 1906 N. 383 e 9 luglio 1908 N. 442 dalle quali erano stabiliti limiti insormontabili all'applicazione della sovrainposta, giova ricordare la legge 1° marzo 1886 N. 3682 per il riordinamento della imposta fondiaria la quale, mentre limitava (art. 50) a 100 centesimi per ogni lira d'imposta erariale principale la sovrainposta che i Comuni e le Province avevano facoltà di applicare complessivamente, ammetteva (art. 52) che detti Enti potessero mantenere i centesimi addizionali compresi nel loro bilancio purchè non eccedessero il limite medio raggiunto nei bilanci 1884 — 1885 — 1886 e subordinava alla autorizzazione da concedersi mercè una speciale legge l'applicazione di sovrainposte eccedenti i limiti suindicati.

Le disposizioni adunque del Decreto Legge in esame sono meno rigide di quelle ora accennate, perchè, mentre non toccano l'attuale aliquote normale delle sovrainposte e lasciano inalterate le eccedenze nella misura applicata agli effetti dell'anno 1922, ammettono la possibilità per i Comuni e le Province di eccedere anche tale misura mediante autorizzazione concessa con semplice atto di Governo.

Secondo l'art. 1 del Decreto Legge di che trattasi, il regime delle sovrainposte viene ad essere pertanto configurato come segue:

1° Sovrainposta legale, o meglio, normale, stabilita dall'art. 309 2° comma della legge Comunale e Provinciale.

2° Eccedenza di sovrainposta fino al limite ordinario di tolleranza disposto dall'art. 1 primo comma del citato Decreto Legge.

3° Eccedenza straordinaria o super-eccedenza prevista dal 3° comma del Decreto stesso, nei casi da esso contemplati.

Nessuna innovazione è fatta circa le norme di applicazione della sovrainposta normale e della eccedenza ordinaria di cui al N. 1 e 2 sopraindicati. Per esse valgono le vigenti disposizioni della Legge Comunale e Provinciale riflettenti le deliberazioni dei Consigli Comunali e Provinciali, ed alla Giunta Provinciale Amministrativa spetta sempre la facoltà di autorizzare la eccedenza della sovrainposta comunale, come spetta al Ministero del-

l'Interno la facoltà di promuovere la autorizzazione della eccedenza della sovraimposta Provinciale.

Entro il limite previsto dal 1° comma dell'art. 1 del Decreto in esame i Comuni e le Provincie — giova ripeterlo — possono liberamente disporre dalla sovraimposta in relazione non solo alle spese obbligatorie, ma per tutti gli altri casi previsti dagli articoli 313 e 314 della Legge Comunale e Provinciale. E l'autorizzazione a mantenere o ad inscrivere in bilancio le spese di cui è parola negli articoli stessi deve essere data dalle autorità indicate nei detti articoli.

Occorre però un breve chiarimento circa la esatta interpretazione dell'articolo di legge in esame in quanto parla di sovraimposte deliberate nel 1922.

Non devesi invero ritenere che basta la semplice deliberazione del Consiglio Comunale o di quello Provinciale, ma alla deliberazione stessa deve essere seguita l'autorizzazione della eccedenza da parte della Giunta Provinciale Amministrativa, o del Regio Decreto in cui all'articolo 310 della legge Comunale e Provinciale entro l'anno 1922.

La innovazione stabilita dall'art. 1 — ultimo comma — del decreto legge riguarda unicamente le eccedenze che siano state applicate o che si vogliano applicare al di là dell'ammontare delle eccedenze deliberate nel 1922 e per l'anno stesso.

La facoltà di autorizzare l'applicazione e la percezione di tali eccedenze è sottratta alle Giunte Provinciali amministrative ed al Ministero dell'Interno ed è deferita esclusivamente al Ministro delle Finanze, al quale spetta di promuovere il decreto Reale di autorizzazione.

Oltre a questa innovazione nella competenza e nel procedimento formale di autorizzazione, il citato articolo stabilisce le condizioni alle quali è tassativamente subordinata la possibilità di autorizzare la eccedenza: esso richiede cioè che si tratti di spese obbligatorie non solo, ma inderogabili ed urgenti e che venga riconosciuta la necessità delle spese stesse e la impossibilità di fronteggiarle con altri mezzi di bilancio o con riduzioni di stanziamenti.

Chiarito il concetto generale del Decreto-legge 18 febbraio 1923 N. 419, occorre dettare alcune norme per la pratica attuazione delle disposizioni in esso contenute.

Poichè il limite delle sovraimposte di cui è, senz'altro ammessa l'applicazione e la percezione quando eccedano l'aliquota, normale stabilita dall'art. 309 — 2° comma — della legge Comunale e Provinciale, è segnato Comune per Comune e Provincia per Provincia, da un dato di fatto controllabile, caso per caso

di sovraimposta, mentre daranno corso senz'altro ai ruoli ordinari, perchè non subisca ritardo la riscossione delle imposte erariali.

I Signori Prefetti, non appena ricevuto l'elenco sopra indicato, contesteranno al Comune e alla Provincia che la sovraimposta da essi applicata con effetto dal 1° gennaio 1923 eccede il limite consentito dalla legge, notificando inoltre che saranno obbligati a restituire ai contribuenti la eccedenza non consentita e che abbiano eventualmente riscosso, quando non intervenga l'autorizzazione della eccedenza stessa giusta il 3° comma dell'art. 1 del Decreto legge 18 febbraio 1923, o quando non si tratti di sovraimposte delegate a garanzia di mutui già ottenuti dalla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Avvertiranno nel tempo stesso l'Ente di che trattasi che esso deve indicare se si trova appunto nell'anzidetta condizione di aver delegato le sovraimposte alla Cassa Depositi, specificando la data e il numero della deliberazione di concessione della Cassa stessa, o altrimenti può chiedere con apposita deliberazione, di essere autorizzato alla percezione della sovraimposta nella misura eccedente il limite di tolleranza, quando sia in grado di dimostrare che deve far fronte a spese obbligatorie e urgenti e che non è possibile provvedere con altri mezzi di bilancio o con riduzione di stanziamenti.

Qualora il Comune o la Provincia creda di trovarsi nell'indicata condizione, dovrà unire alla deliberazione, che verrà trasmessa ai Prefetto, copia del bilancio 1923 ed illustrare, con dettagliata relazione pure allegata, la necessità e l'urgenza delle spese nonchè la impossibilità di fronteggiarle diversamente che mediante la sovraimposta.

Sulla deliberazione del Comune e sugli atti illustrativi ad essa allegati il Signor Prefetto richiederà l'avviso della Giunta Provinciale Amministrativa, e rimetterà poscia a questo Ministero — Direzione Generale delle Imposte dirette — la deliberazione stessa e i documenti nonchè il parere della Giunta Provinciale Amministrativa, manifestando esso pure il proprio motivato avviso in merito alla richiesta del Comune.

Per la Provincia, non occorre — ben s'intende — l'avviso della Giunta Provinciale Amministrativa, ma il Signor Prefetto, trasmetterà la deliberazione, con gli stessi documenti illustrativi richiesti pei Comuni a questo Ministero ed esprimerà il proprio parere motivato.

E' necessario soggiungere che, ove non si tratti di spese obbligatorie, è superfluo ogni tentativo per ottenere l'anzidetta autorizzazione, la quale non è dalla legge consentita, ma il Comune o la Provincia dovrà senz'altro provvedere al riguardo con

riduzione di stanziamenti o con altro mezzo di bilancio. Ed anche quando, pur trattandosi di spesa obbligatoria, non se ne possa dimostrare in modo ineccepibile la improrogabilità e l'impossibilità di far fronte ad essa altrimenti che con la sovraimposta, i Signori Prefetti sono pregati avvertire i suddetti Enti che ogni tentativo per ottenere la eccedenza rimarrà senza effetto, essendo fermo proposito del Governo di avviare gli Enti locali ad un assetto delle loro finanze mercè la riduzione di spese ed una più parsimoniosa gestione dei servizi e non mediante aumenti degli oneri fiscali imposti ai loro amministrati.

Questo fermo proposito che è stato esposto nella recente Circolare 10 dicembre 1922 N. 16600 e che qui si ripete, i Prefetti vorranno ancora una volta rappresentare alle amministrazioni locali, ed alle Giunte Provinciali Amministrative e ad esso dovranno essi stessi uniformare la loro azione direttiva e di controllo, specialmente in confronto dei Comuni e delle Provincie che abbiano già eccessivamente gravati i contribuenti.

Con il procedimento dinanzi tracciato si esaurisce l'applicazione della norma sancita dall'art. 1 del decreto-legge 18 febbraio 1923 N. 419 in quanto riflette il primo stadio di applicazione della norma stessa, nella sua portata — di carattere transitorio — concernente le sovraimposte già iscritte nei ruoli principali o speciali pel 1923 dei quali gli Intendenti di Finanza già abbiano potuto fare il controllo.

Il procedimento stesso però sarà da seguirsi, sia in questo stesso anno, qualora, per effetto delle sovraimposte comprese nei ruoli suppletivi o in ruoli speciali pel 1923, si venga a sorpassare il limite di tolleranza, sia negli anni futuri.

Nei futuri anni, anzi, il compito delle Intendenze di Finanza sarà di gran lunga più agevole, perchè esse già avranno acquisito il dato di fatto fondamentale che segna Comune per Comune, e Provincia per Provincia la misura delle sovraimposte di cui è ammessa, di diritto, l'applicazione.

Esse quindi non avranno che a vigilare per ogni Ente che non passino in riscossione sia nel ruolo ordinario, sia nei suppletivi e in quelli speciali, sovraimposte non contenute nel limite di legge, a meno che il Comune non dimostri, con la copia del Decreto Reale di autorizzazione, di aver ottenuto la facoltà di applicare la eccedenza straordinaria, o di aver delegato le sovraimposte a garanzia di mutui ottenuti dalla Cassa Depositi con deliberato di concessione avente data anteriore alla pubblicazione del Decreto Legge del quale si parla.

In mancanza di queste prove, ordineranno alle Agenzie delle Imposte di comprendere nei ruoli principali e in quelli suppleti-

vi la sola parte di sovraimposte che non ecceda per ciascun Comune il limite consentito e rifiuteranno di apporre il visto di esecutorietà ai ruoli speciali, rendendo di tutto ciò informato il Prefetto per le occorrenti comunicazioni all'Ente interessato.

Quanto ai Comuni, i quali intendano di deliberare ex novo, con effetto dal 1. gennaio 1923 ed anni successivi, eccedenze di sovraimposta in misura superiore al limite di tolleranza, nei casi previsti dall'art. 1 — 3° comma — del Decreto-Legge 18 febbraio 1923, N. 619 ben s'intende che dovranno seguire il procedimento di cui si è fatto cenno più sopra, inviando la deliberazione opportunamente documentata al Prefetto il quale, come si disse, provocherà su di essa l'avviso della Giunta Provinciale Amministrativa e la invierà quindi, col suo parere motivato a questo Ministero.

E lo stesso dicasi per le Provincie, prescindendo dal parere della Giunta Provinciale Amministrativa.

Le disposizioni fin qui illustrate partono dal presupposto del resto rispondente ad uno stato di fatto pressochè generale — che si tratti di Comuni e di Provincie i quali abbiano applicato le sovraimposte in eccedenza al limite normale di cui all'art. 309 — 3° comma — della Legge Comunale e Provinciale.

Ma se, in qualche caso, vi siano determinati Comuni o Provincie che non abbiano superato nell'applicazione delle sovraimposte per l'anno 1922 il limite normale e si trovino ora nella necessità di superarlo, anche detti Enti devono ottenere l'autorizzazione alla eccedenza ai sensi dell'art. 1 — 3° comma — del decreto in parola, perchè le disposizioni dell'articolo stesso sono assolute ed hanno vigore rispetto a tutte le sovraimposte eccedenti la misura di quelle deliberate nel 1922.

In questi casi pertanto è esclusa la competenza dello Giunta Provinciale Amministrativa per l'autorizzazione delle eccedenze di sovraimposte comunali, come è escluso il Decreto Reale promosso dal Ministro dell'Interno per l'autorizzazione delle eccedenze di sovraimposte Provinciali, ed il procedimento da seguirsi è quello che si è più sopra tracciato per la autorizzazione delle eccedenze che superino la misura stabilita dall'art. 1 del decreto legge 18 febbraio 1923, N. 419.

L'art. 2 del Decreto-Legge in esame stabilisce che nulla è innovato alla competenza della V. Sezione del Consiglio di Stato giusta gli art. 310 e 313 del testo Unico della legge Comunale e Provinciale per le eccedenze di sovraimposta non superiori al limite stabilito dall'art. 1, cioè non superanti l'ammontare di quelle deliberate nel 1922 e per lo stesso anno, complessivamente per i terreni e per i fabbricati.

Questa disposizione si riannoda al concetto, già posto in evidenza, secondo il quale non si intende con le attuali norme legislative di apportare alcuna modificazione a quello che era lo stato di fatto nella applicazione delle sovraimposte, giusta il fabbisogno dei Bilanci Comunali e Provinciali per l'anno 1922, ma solo di porre un freno decisivo ad ogni ulteriore aumento delle sovraimposte stesse.

E come — giusta quanto si è detto più sopra — entro il limite delle eccedenze deliberate nel 1922, i Comuni e le Provincie possono liberamente disporre per la erogazione delle sovraimposte e nulla è innovato, rispetto ad asse, alla odierna competenza delle Giunte Provinciali Amministrative o del Ministero dell'Interno, così nulla è innovato alle norme attualmente in vigore per ciò che riflette la competenza della V. Sezione del Consiglio di Stato.

Il capoverso dell'articolo in esame sottrae però alla competenza della predetta V. Sezione i provvedimenti in tema di autorizzazione alla eccedenza nei casi previsti dell'art. 1 — 3° comma — del Decreto legge di cui si discorre, non ammettendo il ricorso alla V. Sezione sia da parte del contribuente sia da parte del Comune o della Provincia contro il detto Reale decreto di autorizzazione, e contro il provvedimento ministeriale che dichiara di non poter promuovere la autorizzazione della eccedenza.

Con queste disposizioni, la legge ha inteso stabilire in modo esplicito che sono sottratti al sindacato di merito della V. Sezione del Consiglio di Stato gli atti suindicati, e per ragioni d'urgenze, essendo indispensabile, ai fini della sicurezza dei bilanci degli Enti locali che venga rapidamente chiarita la possibilità o meno di acquisire al bilancio una determinata parte di sovraimposta, e per il carattere discrezionale degli atti stessi, in quanto si attiene alla valutazione della necessità, della urgenza e della improrogabilità della spesa.

Ma con ciò non viene precluso il controllo di legittimità nè del Sovrano Decreto nè del provvedimento ministeriale, perchè contro di essi sieno esperibili il ricorso giurisdizionale alla 4° Sezione del Consiglio di Stato o quella in via straordinaria al Re, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge in vigore.

Il Ministro — A. DE STEFANI

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte I.

Leggi e decreti

43. **Disposizioni per il soggiorno degli stranieri in Italia.** (R. D. L. 25 Gennaio 1923 n. 64 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 gennaio 1923 n. 23).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro tre giorni dal loro ingresso nel Regno gli stranieri devono presentarsi personalmente all'autorità di P. S. del luogo ove si trovano, a dichiarare:

- a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età non superiore ai 16 anni, che li accompagnano;
- b) il luogo di loro provenienza;
- c) da quanto tempo si trovano nel Regno;
- d) lo scopo della loro venuta in Italia;
- e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterranno;
- f) il luogo ove hanno presa abitazione;
- g) se e quali beni immobili rustici o urbani posseggono a qualunque titolo nel Regno;
- h) se e quali professioni, industrie o commercio esercitano nel Regno in nome proprio o in Società con altri o per conto altrui.

Gli stranieri che già si trovino nel Regno sono tenuti a fare tale dichiarazione nel termine di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Lo straniero che abbandona il Comune ove ha fatto la prima dichiarazione a norma dell'art. 1, per trasferirsi in altra località del Regno, è obbligato entro tre giorni da quello della partenza a ripetere tale dichiarazione innanzi all'autorità di P. S. del luogo ove ha trasferito la residenza.

Ad uguale obbligo egli è sottoposto per ogni successivo suo trasferimento.

Da tale obbligo sono esenti gli stranieri di passaggio nel Regno e che vi si trattengono per un periodo di tempo non superiore a due mesi per motivi di diporto risultanti dalla dichiarazione di cui al precedente articolo.

Art. 3.

La dichiarazione indicata agli articoli 1 e 2 deve essere fatta in iscritto mediante scheda conforme al modello annesso al presente decreto, munita della firma del dichiarante.

L'autorità di P. S., esaminati i documenti che lo straniero esibisce a comprova della sua dichiarazione ed accertata la identità del dichiarante, gli rilascia, qualora nulla osti alla permanenza di lui nel Regno, la ricevuta e trasmette all'autorità circondariale di P. S., il duplicato della scheda.

Il possesso della ricevuta suddetta costituisce, per ogni effetto, la prova dell'adempimento da parte dello straniero dell'obbligo derivantegli dagli articoli 1 e 2.

Essa deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P. S. e di polizia giudiziaria.

Nei casi previsti dall'art. 2 l'autorità di P. S., cui viene presentata una successiva dichiarazione, deve ritirare dallo straniero la ricevuta di quella precedente, facendone annotazione sulla nuova dichiarazione e sulla relativa nuova ricevuta.

Art. 4.

Gli stranieri che dimostrino di trovarsi iscritti nel registro di popolazione in un Comune del Regno, a termine dell'art. 25

del regolamento 21 settembre 1901, numero 445, sono dispensati dal presentarsi personalmente all'autorità di P. S., per la dichiarazione, purchè nel termine di un mese la facciano ad essa pervenire a mezzo di persona di loro fiducia, conosciuta dall'autorità stessa, facendone ritirare la ricevuta.

Questa disposizione si applica altresì agli stranieri che dimostrino:

- a) di essere iscritti ad una Camera di commercio nel Regno;
- b) di far parte di Corpi o Istituti o Enti riconosciuti nel Regno;
- c) di possedervi o di dirigerli stabilimenti o imprese industriali o aziende commerciali o pubblici servizi;
- d) di appartenere ad Istituti civili o a comunità religiose;
- e) di possedere una licenza o un permesso di una autorità circondariale di P. S., nel Regno;
- f) di essere iscritti nei ruoli delle imposte dirette nel Comune in cui fanno la dichiarazione.

Art. 5.

Gli stranieri alloggiati in alberghi o in altri luoghi debitamente autorizzati a dare alloggio per mercede possono presentare all'autorità di P. S., a mezzo dell'esercente, la dichiarazione prescritta dagli articoli 1 e 2 purchè munita della loro firma e della elencazione dei documenti di identificazione di cui sono in possesso.

L'esercente in tal caso deve curare di trasmettere nello stesso giorno all'autorità di P. S., le dichiarazioni come sopra redatte e di ritirarne le relative ricevute per la immediata consegna agli interessati.

Tale adempimento non dispensa l'esercente dall'obbligo della notificazione prescritta dall'art. 61 della legge sulla P. S., secondo le vigenti istruzioni.

Art. 6.

Sono parimenti dispensati dal presentarsi personalmente all'autorità di P. S., gli stranieri i quali, pur non trovandosi in al-

cuna delle condizioni indicate negli articoli precedenti, ne siano impediti per ragioni di salute da comprovarsi mediante attestazione medica. Questa insieme con la dichiarazione deve essere fatta pervenire all'autorità di P. S., nel modo a termini di cui all'art. 4 a cura dell'interessato o di chi l'assiste.

Art. 7.

Gli stranieri che non sanno o che non possono per giustificato motivo sottoscrivere la dichiarazione, sono tenuti a presentarsi personalmente innanzi alla locale autorità di P. S., che nel redigere l'atto di dichiarazione deve indicare il motivo dell'impedimento.

Questa disposizione non è applicabile agli stranieri che si trovano nelle condizioni previste dal precedente art. 6 o che sono presso Istituti o comunità.

Per questi ultimi la dichiarazione deve essere redatta dal capo dell'Istituto o comunità da chi ne fa a tale uopo le veci.

Art. 8.

L'autorità di P. S., può sempre richiamare lo straniero e chiedergli la esibizione dei documenti, nonchè le notizie che occorressero sul conto di lui nel pubblico interesse.

In caso di inadempimento lo straniero è punito a termine dell'art. 16 e può essere accompagnato dagli agenti di P. S., innanzi alle autorità che lo hanno chiamato.

Art. 9

Chiunque cittadino o straniero, ha o assume alla sua dipendenza per qualsiasi titolo persone straniere, è tenuto, entro cinque giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, o da quello dell'assunzione delle dette persone, a inviarne l'elenco all'autorità locale di P. S., le precise generalità di esse ed il genere delle loro occupazioni.

Deve altresì entro 24 ore notificare alla predetta autorità la cessazione del rapporto di dipendenza degli stranieri, il loro allontanamento e la direzione da essi presa.

Queste disposizioni sono applicabili altresì alle Società civili e commerciali.

Art. 10.

Le Provincie, i Comuni e ogni altro Ente pubblico che sotto qualsivoglia forma hanno affidato od affidano a stranieri la direzione, la esecuzione, la sorveglianza o l'esercizio di opere o di servizi pubblici hanno l'obbligo di fare le notificazioni prescritte dall'articolo precedente.

Tale adempimento deve essere fatto a cura del segretario di detti Enti o da chi per esso.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 non dispensano i singoli stranieri dall'obbligo della dichiarazione prescritta dagli articoli 1 e 2, e se del caso, dalla persona la presentazione all'autorità di P. S.

Art. 12.

Chi presiede ad Istituti di educazione, di istruzione, di ricovero, di cura o a comunità religiose, deve fare pervenire all'autorità locale di P. S. entro i termini di cui agli articoli 2 e 3 le dichiarazioni individuali degli stranieri, che a norma dell'art. 4 intendono giovare della dispensa di comparire personalmente innanzi all'autorità medesima.

Deve altresì fare pervenire ad essa, nel termine di un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, l'elenco di tutti gli stranieri che fanno parte dell'Istituto o comunità con le precise loro generalità e successivamente notificare entro cinque giorni dalla ammissione le generalità degli stranieri che vi siano stati ammessi.

Deve infine notificare, entro 24 ore, all'autorità predetta i nomi degli stranieri che lasciano l'Istituto o la comunità e la direzione da essi presa.

Art. 13.

Chiunque a qualsivoglia titolo, cede a stranieri la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, siti nel Regno,

è tenuto a darne avviso per iscritto all'autorità di P. S. nel termine di giorni 10 indicando le precise generalità degli stranieri e il contenuto sommario dell'atto o contratto.

Art. 14.

Qualora siavi fondato motivo di dubitare delle generalità date dallo straniero, questi può essere fotografato e sottoposto ai rilievi dattiloscopici e antropometrici.

Art. 15.

Il prefetto d'accordo con le autorità militari terrestre e marittima, può vietare agli stranieri il soggiorno in comune o località che comunque interessino la difesa militare dello Stato.

Tale divieto può essere comunicato agli stranieri a mezzo dell'Autorità locale di P. S. o anche a mezzo di pubblici avvisi.

Gli stranieri che non ottemperino al divieto del termine prescritto, possono essere allontanati dalla forza pubblica.

Questa disposizione non pregiudica quanto è stabilito nel regolamento di guerra per le piazze marittime, approvato con R. decreto 13 gennaio 1910.

Art. 16.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da L. 10 a L. 100.

La pena è dell'ammenda da L. 50 a L. 300 ovvero dell'arresto fino a 10 giorni per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 9 e dell'ammenda da L. 30 a L. 300 nonchè dell'arresto da tre giorni a tre mesi per la contravvenzione al disposto dell'art. 15.

Gli stranieri denunziati per contravvenzione possono altresì essere espulsi dal territorio del Regno con decreto del prefetto previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai membri del Sacro Collegio ed al personale diplomatico e conso-

lare che godono dei diritti di immunità, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero degli affari esteri.

Nulla è innovato a quanto è disposto dall'art. 10 della legge 13 maggio 1871, n. 214.

Art. 18.

In tutti gli alberghi ed altri luoghi in cui si dà alloggio per mercede deve essere affisso, in modo visibile nel vestibolo e nelle sale di convegno, un cartello contenente la trascrizione nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

44. **Tassa sulle insegne** (R. D. L. 11 febbraio 1923 n. 352 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1923 n. 66).

VITTORIO EMMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'applicazione della tassa sulle insegne di cui all'art. 10 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, è fatta dai Comuni secondo le norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

Sono soggetti alla tassa le insegne e qualunque forma di avviso, richiamo di pubblicità o indirizzo relativo allo esercizio di industrie, commerci, professioni, arti o qualsiasi attività con fine lucrativo.

Agli effetti dell'applicazione della tassa stessa, i Comuni sono distinti in categorie secondo la tabella indicata all'articolo seguente. I comuni aventi la caratteristica di stazione climatica o balneare sono parificati ai Comuni indicati alla prima categoria della tabella predetta.

Art. 3.

La tassa si applica per ogni lettera visibile nell'insegna o altri avvisi di pubblicità indicati nell'art. 1 e per ogni segno, fregio, stemma o emblema, o figura anche se luminosa o di proiezione.

Comuni distinti per categoria secondo la popolazione	Tassa per ogni lettera	
	minima	massima
Cat. 1 con più di 150.000 abitanti	L. 0,50	L. 5.—
» 2 da 100.001 a 150.000	» 0,45	» 4,50
» 3 da 80.001 a 100.000	» 0,40	» 4.—
» 4 da 50.001 a 80.000	» 0,35	» 3,50
» 5 da 25.001 a 50.000	» 0,30	» 3.—
» 6 da 12.001 a 25.000	» 0,25	» 2,50
» 7 da 5.001 a 12.000	» 0,20	» 2.—
» 8 aventi fino a 5.000	» 0,15	» 1,50

Per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura si applica il massimo della tassa stabilita come sopra per ciascuna categoria di Comuni; la tassa stessa è raddoppiata quando la superficie dell'insegna, dell'avviso ecc. supera il metro quadrato.

Art. 4.

Quando si tratti di insegne in lingua straniera l'applicazione della tassa è obbligatoria ed è fatta in misura quadrupla a quella che, per ciascuna categoria di Comuni, è indicata all'articolo precedente, con un minimo di lire cento per insegna.

Art. 5.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a dettare le norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, che hanno effetto dal 1 gennaio 1923. Esse sono estese ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, con effetto dal 1 gennaio 1924.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

b) Circolari

45. **Colorazione delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali** (C. M. I. 24 febbraio 1923 n. 20900-32 diretta ai prefetti).

Da qualche tempo, pervengono a questo Ministero reclami per lamentare il danno e il discredito che derivano alla produzione nazionale dalle contravvenzioni che le autorità sanitarie locali sogliono elevare, a termine degli articoli 107 lettera E) del regolamento generale sanitario, 3 febbraio 1901, n. 45, e 130 del regolamento speciale per la vigilanza igienica, 3 agosto 1890, n. 7045, per impiego di colori, anche innocui, nelle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali naturalmente colorate.

In proposito, questo Ministero osserva che la nostra legislazione sanitaria, nel disciplinare l'importante materia della polizia degli alimenti, mira, in via principale, a prevenire e a reprimere la contraffazione e l'adulterazione, in modo pericoloso alla salute dei generi alimentari e a garantirne la genuinità; e, in via sussidiaria, ad impedire che il consumatore sia tratto in inganno da false dichiarazioni di qualità e di quantità dei prodotti.

Ora, l'uso dei colori innocui, anche nelle sostanze e nelle conserve naturalmente colorate, non può considerarsi vietato, in modo assoluto, dalla nostra legislazione sanitaria, quando la colorazione sia diretta a rendere più facilmente commerciabile il prodotto e non già a mascherarne fraudolentemente la cattiva o scadente qualità.

Infatti, l'art. 107 lettera E) del citato regolamento generale sanitario, 3 febbraio 1901, in quanto proibisce la produzione e la vendita delle bevande e dei cibi artificialmente colorati allo scopo di imitarne ed aumentarne il colore naturale, si riferisce, evidentemente, all'impiego dei colori dannosi alla salute come si rileva anzitutto dall'esplicito richiamo dell'art. 42 della legge sanitaria del 1888 (art. 114 del T. U. vigente), che riguarda, appunto, le bevande, e i cibi, guasti, adulterati o in altro modo insalubri o nocivi; ed ancora da tutto il contenuto della disposizione dello

stesso articolo 107, che concerne i prodotti alimentari dannosi alla salute, mentre il successivo articolo 108 disciplina la vendita dei prodotti adulterati non nocivi.

D'altronde, che, con l'articolo 107, siasi voluto proibire soltanto l'uso dei colori nocivi nei cibi e nelle bevande apparirà indubbio ove per poco si osservi che se così non fosse, il divieto di colorazione non avrebbe potuto essere esteso, senza contraddire alla legge, anche alla semplice imitazione del colore. L'imitazione, infatti, presuppone necessariamente, che non trattisi di sostanze naturalmente colorate, ma di sostanze incolori, le quali, a termine dell'art. 115 del T. U. delle leggi sanitarie, possono essere colorate, quando la colorazione non riesca nociva alla salute.

Per quanto riguarda il regolamento 3 agosto 1890 n. 7045, il quale, nello articolo 130, prescrive che le conserve preparate con prodotti naturalmente colorati non devono contenere materie coloranti estranee, e solo ammette, in via eccezionale, l'uso dei sali di rame nella proporzione di un decigramma per chilogramma di peso, è, anzitutto, da rilevare come tale regolamento non abbia carattere giuridico rispetto ad ogni singolo, nel senso che non contiene prescrizioni imperative per tutti i subietti di diritto, ma semplicemente delle norme che devono servire di guida ai Comuni nella compilazione dei regolamenti locali di igiene.

Tale carattere venne posto in particolare rilievo fin dalla prima applicazione del regolamento, con la circolare 27 aprile 1891, n. 20200-30 la quale chiarì che l'effetto della prescrizione dell'art. 130, concernente, appunto, la colorazione delle conserve alimentari, decorre soltanto dal momento in cui sia stata compresa nei regolamenti di igiene dei singoli Comuni ed abbia, con essi, ottenuta la legale approvazione necessaria a rendere esecutive le disposizioni regolamentari locali.

Comunque, la disposizione del citato articolo non può considerarsi più in vigore, dopo la promulgazione del Regio Decreto 7 gennaio 1923, n. 76, che disciplina l'intera materia del-

l'impiego dei colori nelle sostanze alimentari, è, quindi, anche nelle conserve che rientrano nella denominazione generica di generi alimentari.

In particolare, ciò si evince chiaramente anche dalle disposizioni degli articoli 6 ed 8 dello stesso decreto.

Dall'articolo 6 che, mentre riproduce, completandola, la disposizione della seconda parte dell'articolo 130 del regolamento speciale per la vigilanza igienica, circa l'impiego dei sali di rame pel rinverdimento delle conserve alimentari, non riproduce punto la prima parte concernente il divieto generico della colorazione delle conserve naturalmente colorate, come non più rispondente alle odierne cognizioni scientifiche.

Dall'articolo 8 che dichiara espressamente abrogate tutte le disposizioni al Decreto contrarie, e, quindi, anche quelle degli articoli 107 del regolamento del 1901 e 130 del regolamento del 1890.

A rimuovere ogni dubbio al riguardo, se dubbio potesse ancora persistere, basterà aggiungere che è in corso di pubblicazione un Decreto-legge, di iniziativa del Ministero per l'Agricoltura ed il Commercio, sulle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali, il quale vieta soltanto l'uso dei colori innocui.

Le SS. LL. sono pregate di portare a conoscenza delle dipendenti autorità sanitarie la presente circolare, avvertendo che può considerarsi tollerato l'uso dei colori di cui all'articolo 1 del R. D. 7 gennaio 1923 n. 76, nelle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali, anche se queste siano naturalmente colorate, a meno che la colorazione non nasconda una frode, nel qual caso dovrà procedersi con tutta severità, elevando contravvenzione, sequestrando la merce, e promuovendo il procedimento penale a carico dei colpevoli.

Pel Ministro — ALDO FINZI

46. Revisione delle contabilità arretrate dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza. R. Decreto 4 febbraio 1923, n. 335. (C.

P. 31 Marzo 1923 n. 8205, diretta ai Sigg. Sindaci dei Comuni ed ai Capi delle Istituzioni pubbliche di beneficenza nella Provincia di Salerno).

Con R. Decreto 4 febbraio u. s., n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1.º corrente, n. 50 e nel n. 5-6 del Bollettino Amministrativo, è stata stabilita una procedura abbreviata per la revisione delle contabilità arretrate dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Mentre si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni portate da tale R. Decreto, si partecipa che verranno restituite alle Amministrazioni ed alle Istituzioni pubbliche di beneficenza le relative contabilità arretrate giacenti presso questa Prefettura, perchè ne curino il deposito e la pubblicazione prescritta dal primo comma del R. Decreto anzidetto.

Stimo necessario, in ordine a tale contabilità arretrate, di prescrivere e dichiarare quanto segue:

1. Appena eseguito il deposito dei conti presso la Segreteria comunale pel tempo prescritto di un mese, il segretario comunale ne rilascerà certificato, dal quale dovrà risultare il giorno in cui il deposito ebbe termine.

Le Amministrazioni spediranno tale certificato a questa Prefettura, il quale servirà per stabilire se le eventuali opposizioni ai conti depositati siano o meno da considerarsi valide perchè fatte entro o scorso il termine legale di quindici giorni dalla cessazione del deposito;

2. Provvederà direttamente questa Prefettura a richiedere l'invio degli atti per quei conti contro i quali sia stata fatta opposizione per sottoporli all'esame ed al giudizio del Consiglio di Prefettura.

Le deliberazioni sui conti arretrati a tutto l'esercizio 1921, dopo il deposito dei conti e scaduto infruttuosamente il termine di giorni 15 per le opposizioni, dovranno essere inviate in copia a questa Prefettura se già non lo fossero state dalle Amministrazioni che le adottarono, e ciò per conoscere gli estremi nu-

merici di approvazione dei conti anzidetti, da tenersi presenti dal Consiglio di Prefettura nelle sue decisioni sui conti successivi;

4. E' appena necessario rilevare che i conti 1922 e seguenti dei comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza saranno esaminati e decisi colla ordinaria procedura del Consiglio di Prefettura; e che rimane invariata la competenza di tal Collegio ad ordinare la compilazione d'ufficio anche dei conti arretrati a tutto il 1921 che non fossero stati presentati dai contabili obbligati; e di tali conti le Amministrazioni interessate manderanno subito il preciso elenco a questo Ufficio.

I sigg. sindaci sono pregati di trasmettere una copia della presente a ciascuna delle Istituzioni pubbliche di beneficenza esistente nel proprio comune, e di assicurarmene.

Il Prefetto— SIRAGUSA

47. **Revisione degli estimi catastali.** (C. P. 2 Aprile 1923 n. 8495 diretta ai Sindaci),

Con Regio Decreto n. 17 del 7 gennaio scorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 stesso mese n. 14 è stata ordinata la revisione generale degli estimi catastali, la quale sarà compiuta entro il primo semestre del corrente anno.

Il provvedimento ha lo scopo di predisporre una base uniforme e perequata per applicare, con aliquota unica, la imposta sui terreni senza attendere l'attivazione del nuovo catasto in tutto il Regno, e con deroga alle disposizioni della legge 1° marzo 1886, n. 3681 per quanto riguarda il riferimento al periodo della stima.

Con l'art. 2 del Regio Decreto in esame si stabilisce la procedura da eseguire per i reclami contro i risultati della revisione degli estimi, e per rendere questi definitivi, e con l'art. 3 si dà all'Amministrazione la facoltà di portare all'attualità, nei riguardi delle qualità della coltura, le scritture catastali, accordando per reciprocità ai possessori la facoltà di chiedere la revisione delle qualità di coltura attribuite ai loro fondi e viene altresì stabilita la procedura relativa ai reclami contro i risultati di tale revisione.

Premesso che in entrambi i casi la procedura da eseguirsi nella trattazione dei reclami, pur essendo più semplice e spedita di quella finora adottata pel nuovo catasto, non se ne discosta sostanzialmente, si richiama l'attenzione della S. V. sulla necessità di far luogo alle nomine della Commissione censuaria ove non si sia ancora costituita e di provvedere, ove occorra, al completamento in maniera che essa sia posta in grado di funzionare entro il maggio dell'anno corrente.

Il capitolo II del regolamento 26 gennaio 1905, n. 65 per la esecuzione della legge sul riordinamento fondiario e successive modificazioni, tratta dalle Commissioni censuarie, delle modalità per la loro costituzione e delle attribuzioni a ciascuna assegnate.

Tuttavia si reputa opportuno richiamare qui di seguito le disposizioni principali relative alle modalità per la costituzione delle Commissioni censuarie, sulle quali si richiama in particolar modo l'attenzione della S. V.

Le Commissioni Censuarie Comunali si compongono di 3 o 5 membri effettivi e 2 supplenti, secondo l'importanza e le condizioni speciali di ogni singolo Comune, ed hanno sede nel Capoluogo del Comune; la determinazione nei limiti suddetti, del numero dei componenti la detta Commissione si fa insieme alla nomina dei medesimi nella seduta straordinaria di cui all'art. 23 della legge 1° marzo 1886, alla quale sarà invitato ad intervenire con diritto di voto un numero dei maggiori contribuenti alla imposta fondiaria uguale a quello dei consiglieri comunali, avvertendo che fra tali maggiori contribuenti non sono da comprendere quelli che fanno parte del Consiglio comunale.

I contribuenti, che figurano intestati cumulativamente per lo stesso titolo nei registri del catasto, sono considerati come un contribuente unico e devono farsi rappresentare da un solo delegato: saranno del pari considerati come un solo contribuente gli Enti morali che sebbene siano distintamente intestati in catasto sono rappresentati da una stessa Amministrazione (Art. 8, 9 e 10 del regolamento citato).

Per l'adempimento di quanto sopra è disposto dai precedenti articoli i signori Sindaci provvederanno subito perchè le Giunte Municipali fornino l'elenco dei maggiori contribuenti alla imposta fondiaria, comprendendovi le donne. Il detto elenco che le Giunte Municipali hanno l'obbligo di fornire non oltre un mese dall'invito ricevuto, deve essere pubblicato e tenuto affisso all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi, durante i quali è ammesso reclamo alla Giunta provinciale amministrativa che deve decidere entro i successivi trenta giorni; in caso di ritardo decide il Prefetto; le decisioni dei reclami avverso gli elenchi delle Giunte Municipali sono inappellabili (art. 11).

Trascorsi 15 giorni se non vi sono reclami, o decisi i reclami, i Sindaci entro i 15 giorni successivi, con avviso da consegnarsi almeno sette giorni prima di quello indicato per la seduta, dovranno adunare i Consigli comunali ed i maggiori contribuenti per la fissazione del numero dei componenti le Commissioni comunali e per la loro nomina.

La seduta è legale quando il numero degli intervenuti non sia minore della metà del numero complessivo dei Consiglieri assegnati al Comune e dei maggiori contribuenti, ove tale numero legale non sia raggiunto i Sindaci convocheranno una seconda seduta per il settimo giorno successivo, e questa seconda adunanza è legale qualunque sia il numero degli intervenuti: di tale circostanza dovrà però essere fatta menzione negli avvisi di prima e seconda convocazione (art. 12).

I Sindaci (art. 14 e 15) sono tenuti a pubblicare i nomi degli eletti, notificare agli stessi la loro nomina e convocarli entro un mese per la elezione del Presidente da scegliersi fra i Commissari effettivi, facendo espressa menzione delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 31, i quali contemplanò i casi in cui è consentito il rifiuto a far parte delle Commissioni censuarie e sono considerati i casi in cui tale rifiuto è da presumersi.

A tale proposito si avverte che l'ufficio di membro della Commissione censuarie è obbligatorio (art. 24 della legge 1° mar-

zo 1886) e gratuito, e che l'Autorità cui spetta di riconoscere il diritto di rifiutare la nomina di membro delle Commissioni censuarie a termine dell'art. 30 del Regolamento, è l'Intendenza di finanza, che per il combinato disposto degli art. 32 e 243 del Regolamento, stesso deve riconoscere se i rifiuti e le domande di dispensa siano giustificati.

Sono invece da sottoporre al visto di esecutorietà prefettizio i verbali delle deliberazioni relative alla nomina del Presidente delle Commissioni censuarie tanto se le nomine avvennero in sede di adunanza plenaria (art. 14) quanto se avvenute successivamente per decesso, dimissioni, od altre cause dei Presidenti effettivi; di tali nomine, in ogni caso dovrà essere data comunicazione agli Intendenti di Finanza e, ove esistono, ai Capi degli uffici tecnici del catasto nella cui giurisdizione sono comprese le Commissioni.

Ai Sindaci spetta la nomina dei Segretari delle Commissioni censuarie comunali sentite le Commissioni interessate (art. 22).

In quanto alla sostituzione dei membri che vengano a mancare essa deve essere fatta con le norme ordinarie. I componenti delle Commissioni censuarie restano in carica per tutta la durata delle operazioni catastali e non cessano dalle loro funzioni per lo scioglimento dei rispettivi Consigli (art. 36).

Nei casi di Consigli Comunali attualmente disciolti, se non esistono le rispettive Commissioni i Sigg. Commissari regi segnaleranno la situazione del proprio Comune, perchè si possa avvisare per gli altri ai provvedimenti straordinari da prendere per la pronta costituzione delle Commissioni.

L'importanza del compito a cui sono chiamate le predette Commissioni è troppo manifesta, perchè sia necessario insistere sul dovere dei Sigg. Sindaci di intervenire prontamente, basterà soltanto ricordare che entro il mese di agosto improrogabilmente dovranno pervenire alla Commissione censuaria centrale gli eventuali reclami delle Commissioni comunali, contro le nuove tariffe e perciò confido che i Sig. Sindaci si occuperanno senza indugio della costituzione degli anzidetti Collegi. Gradirò ad ogni modo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — Siragusa

48. **Emigrazione nel Brasile** (C. Q. 10 aprile 1923 n. 1053 diretta ai sindaci).

Per incarico del Commissario della Emigrazione prego voler informare quei reduci di guerra i quali richiedessero il passaporto per recarsi in Brasile, che la situazione di quel mercato specialmente nei riguardi del lavoro intellettuale ed affine, è sempre in grave crisi, e che non è possibile trovare lavoro sino a tanto che perdureranno le attuali condizioni.

Le RR. Autorità in Brasile hanno già segnalato a più riprese che molti dei reduci di guerra colà recatisi ultimamente hanno dovuto essere assistiti dalla carità pubblica, causa le gravi difficoltà di potersi occupare, ed è quindi il caso di non favorire una tale emigrazione.

Il Reggente la Questura — **Hyerace**

49. **Importazione di bestiame da macello dalla Francia**. (C. P. 10 aprile 1923 n. 11084 diretta ai sindaci).

Per disciplinare opportunamente l'importazione dalla Francia del bestiame da macello, il Ministero dell'Interno ha disposto che le nuove domande d'importazione da tale provenienza dovranno uniformarsi alle norme di carattere generale di cui alle circolari del 29 marzo e 9 luglio 1922, numero 24994.

Per effetto delle disposizioni contenute nelle suindicate circolari, ed in considerazione che non esistono nei Comuni di questa Provincia macelli raccordati con le ferrovie, l'importazione di cui sopra potrà essere consentita dal Ministero soltanto alle seguenti condizioni:

1.° — Che le relative domande siano firmate non da privati importatori ma dalle autorità municipali le quali, sia che importino per loro conto, sia che si servano all'uopo di ditte private, per ogni importazione dovranno poi documentare alla Prefettura che tutti i capi di bestiame importati nel Comune vennero effettivamente macellati.

2.° — Che i Comuni richiedenti comprovino che nei Comu-

ni stessi esiste un pubblico macello il quale, oltre a trovarsi non lungi dagli scali ferroviari offre, a giudizio del veterinario provinciale, i necessari requisiti sanitari e possiede stalle di sosta dove gli animali possono essere trattiene convenientemente fino alla macellazione.

3.° — Che i richiedenti assumano l'impegno di osservare le norme di carattere sanitario e doganale relativo al trasporto degli animali sulle ferrovie dello Stato ed alla sosta degli animali stessi. Di tali norme i Comuni interessati potranno prendere visione presso l'Ufficio Sanitario di questa Prefettura.

Per evitare ritardi nella concessione dell'autorizzazione si fa infine presente l'opportunità di trasmettere le domande al Ministero pel tramite di quest'ufficio, che dovrà dare il proprio parere sull'opportunità o meno dell'accoglimento.

Il Prefetto—SIRAGUSA

50. **Servizio degli stranieri.** (C. P. 11 aprile 1923 n. 1023 diretta ai Sindaci).

A completamente delle disposizioni già comunicate ed a chiarimento del R. D. 25 gennaio 3923 n. 64 (1) circa il servizio degli stranieri, le autorità di P. S. del Circondario ricevendo dai signori Sindaci e dagli uffici di P. S. un esemplare della scheda di soggiorno ed anche il prescritto elenco degli stranieri alla dipendenza di enti collettivi e di persone private, debbono subito consultare lo schedario dei forestieri che, anche per ciò è necessario sia tenuto sempre al corrente, nonchè lo schedario dei caturanti e le rubriche, nel caso che lo straniero sia o meno ricercato. Analogamente debbono provvedere i Comuni di Stazione dei RR. CC. i quali giornalmente si debbono rendere conto degli stranieri che soggiornano nella rispettiva giurisdizione avendo cura di constatare se essi siano o meno compresi nell'indice

(1) V. pag. 73.

del Bollettino delle ricerche. I sigg. Sindaci, gli uffici di P. S. debbono segnalare subito, con lettera a parte, l'allontanamento del proprio Comune dello straniero pel quale essi compilarono la scheda di soggiorno ed in base a tale segnalazione gli Uffici Circondariali di P. S. trasferiranno la prima scheda dal fascicolo distinte per i singoli Comuni degli stranieri presenti, nel fascicolo degli stranieri partiti.

Si ricorda infine, che l'obbligo di tenere affisso il cartello scritto in quattro lingue riproducente le norme più salienti dal citato decreto 25-1-23 e l'obbligo di fare le segnalazioni di cui allo art. 65 legge di P. S. è imposto, non solamente agli albergatori ma anche agli esercenti camere mobiliate ed a coloro che comunque, danno alloggio per mercede.

Gli uffici di P. S. ed i Comandi di Stazione dell'Arma debbono con frequenti visite di sorpresa accertare rigorosamente che le disposizioni tutte relative al soggiorno degli stranieri siano osservate da parte degli stranieri stessi e degli esercenti.

Il Prefetto — SIRAGUSA.

51. **Tribunali locali — Tassa sulle insegne.** (C. P. 12 aprile 1923 n. 9382 dirette ai sindaci).

Con Regio Decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 352, (1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 20 corrente, n. 66, sono stati emanati nuovi provvedimenti per disciplinare la tassa comunale sopra le insegne e gli avvisi esposti al pubblico, istituita con la legge 14 giugno 1874, n. 1961, ed applicata in base alle norme dettate col regolamento del 22 ottobre 1874, n. 2185, il quale conserva il suo vigore in quanto non sia modificato dalle disposizioni del decreto-legge sopraindicato e dalle norme contenute nella presente Circolare.

Il grande sviluppo preso in questi ultimi tempi dalla pubblicità, che si esplica nelle forme e con mezzi più svariati, hanno indotto il Governo a promuovere nuove disposizioni legislative che consentano ai Comuni di trarre un maggior profitto finanziario dalla suindicata tassa.

(1) V. pag. 79.

E' stato stabilito, pertanto, che la tassa di cui all' art. 10 della cennata legge istitutiva viene applicata anche se le insegne, avvisi, indirizzi, segni, fregi, stemmi, emblemi e figure siano luminose o di proiezione. Condizioni per la tassabilità è che le insegne e qualunque forma di avviso, richiamo di pubblicità o indirizzo siano esposti o comunque visibili al pubblico e riferiscansi ad esercizi di industrie, commerci, professioni, arti o qualsiasi attività che abbiano fine lucrativo.

L' applicazione della tassa rimane facoltativa, ma quando trattasi di insegne in lingua straniera, essa è resa obbligatoria. In questo caso è ovvio che i Comuni debbano inscrivere nei propri bilanci il provento della tassa, e questa Prefettura invigilerà perchè la disposizione della legge sia osservata.

E' però da osservare, per ciò che riguarda le insegne in lingua straniera, che la obbligatoria applicazione della norma di legge non ha vigore per i territori del Regno, o annessi al Regno, nei quali accanto alla lingua italiana è ammesso alle leggi vigenti l'uso di altra lingua. In questi casi non sarà considerata lingua straniera, agli effetti dell' applicazione della tassa di che trattasi, quella di cui è ammesso legalmente l' uso accanto alla lingua italiana, e la tassa da applicarsi sarà quella stabilita per le insegne scritte in questa lingua.

In armonia ai criteri tracciati dal regolamento legislativo 22 ottobre 1874, n. 2185, per l' applicazione della tassa, questa è stata graduata entro un minimo ed un massimo per categorie di Comuni, distinti in ragione di popolazione secondo le classi che regolano l' applicazione della tassa di esercizio e rivendita. Per la sua graduazione entro le aliquote minime e massime fissate dalla legge, i comuni dovranno ripartire gli esercizi in diverse classi, adottando le norme dettate dal surricordato regolamento circa la distinzione degli esercizi in categorie, in ragione della importanza dei medesimi. Quando poi l' insegna, o avviso ecc., sia esposta al pubblico in luoghi separati dall' esercizio, si dovrà tenere anche conto della importanza delle vie o piazze in cui essa è collocata.

Nei riguardi dei comuni aventi caratteristiche di stazione climatica o balneare, siccome l'importanza di taluni esercizi ivi esistenti, i quali usino insegne o altre forme di pubblicità, può non essere in rapporto con la popolazione, si è disposto che sia applicata la tassa stabilita per i comuni di prima categoria.

I nuovi provvedimenti mantengono la distinzione, fatta dalla legge istitutiva, in tassa per ogni lettera dell'insegna ed in tassa per ogni segno, fregio, stemma, emblema e figura, ma per quest'ultima tassa l'applicazione è stata fissata in ragione del massimo determinato per ciascuna categoria di Comuni. E' stato altresì stabilito che quando la superficie dell'insegna, fregio, stemma ecc. venga a superare il metro quadrato, la tassa debba essere corrisposta in misura doppia.

Le insegne in lingua straniera, peraltro, — la cui tassabilità, come sopra si è detto, è stata resa obbligatoria — debbono essere assoggettate alla tassa in ragione del quadruplo delle aliquote indicate per ciascuna categoria di Comuni, con un ammontare minimo per insegna di lire cento. In armonia alle norme suesposte, allorchè la superficie dell'insegna sia superiore al metro quadrato, la misura della tassa di cui trattasi sarà otto volte quella ordinaria.

La tassa è fissa per ogni classe di contribuenti indicata nel decreto ed il suo carattere è annuale; essa perciò sarà dovuta per l'intero anno, qualunque sia la durata del periodo dell'anno per il quale le insegne od avvisi ecc. vengano esposti.

Si avverte che per l'applicazione della tassa i Comuni dovranno modificare opportunamente, con apposite deliberazioni, i rispettivi regolamenti esistenti, o provvedere alla compilazione dei medesimi in caso che la tassa venga ora istituita. I detti regolamenti, assieme alla relativa deliberazione debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, dovranno essere comunicati a questa Prefettura ed al Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 217, penultimo comma, della Legge comunale e provinciale.

Le nuove norme, dettate dal decreto per l'applicazione della tassa sulle insegne, hanno effetto dal 1 gennaio 1923, come il decreto medesimo esplicitamente dichiara.

I sigg. sindaci sono pregati di accusare ricevuta della presente circolare.

Il Prefetto — SIRAGUSA

52. **Licenze per fabbricanti e commercianti di oggetti preziosi.** (C. P. 6 aprile 1923 n. 1046 diretta ai sigg. Sindaci).

Richiamo l'attenzione della S. V. sul Decreto Ministeriale 14 marzo u. s. n. 31581, che fa obbligo ai fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi, a cesellatori orafi, agl'incassatori di pietre preziose ed affini, di munirsi di speciale licenza o patente di esercizio, rilasciata dall'Autorità circondariale di P. S. del luogo in cui l'attività commerciale ed industriale delle dette persone viene esplicata.

Ciò posto prego invitare subito i fabbricanti e commercianti di cui sopra esistenti in cotesta giurisdizione a trasmettere all'autorità circondariale di P. S. regolare domanda in carta da bollo, con la indicazione delle complete, precise generalità, luogo e data di nascita, domicilio, numero e via ove è sito il negozio, correlandola dei seguenti documenti:

1. marca da bollo da L. 1,20;
2. quietanza di lire 30,00 pagate all'Ufficio del Registro;
3. certificato comprovante essere il richiedente iscritto per l'industria ed il commercio degli oggetti preziosi, nei ruoli di ricchezza mobile;
4. certificato comprovante essere il richiedente iscritto nei ruoli delle tasse di esercizio e rivendita;
5. certificato penale che dimostri che il richiedente soddisfi alle condizioni di cui all'art. 53 della legge di P. S.
6. Nel caso di fabbricanti, commercianti ed esercenti, non iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, dovrà essere

presentato un certificato dell'agenzia delle imposte, indicante il motivo per il quale il richiedente non trovasi iscritto nei ruoli.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 vanno redatti in carta da bollo.

Il reggente la Questura — **Hyerace**

53. Sostanze velenose con azione stupefacente. Legge 18-Febbraio-1923 n. 396. (C. P. 6 aprile 1923 n. 1139 diretta ai sindaci).

E' necessario che le disposizioni della legge 18 febbraio 1923 n. 396 recante provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose, aventi azione stupefacente siano a perfetta conoscenza di tutti i Comandi di Stazione dell'arma dei RR. CC., acciò la vigilanza da parte della forza pubblica si possa esplicare secondo gli intendimenti che la legge mira di raggiungere.

Le disposizioni salienti sono raggruppate nei seguenti principii:

1. La cocaina, la morfina con i loro composti e derivati ed in genere tutte le sostanze velenose, che in piccole dosi hanno azione stupefacente, non possono essere vendute o somministrate anche gratuitamente, nè detenute per vendita o somministrazione se non da chi è autorizzato alla vendita di prodotti medicinali. Ogni altra persona è punita con la reclusione da 2 a 6 mesi e con la multa da lire 1000 a 4000 (art. 1).

2. Alla stessa pena sono soggetti i fabbricanti, commissionari e commercianti di prodotti chimico-farmaceutici che somministrano i prodotti di cui sopra a persone non autorizzate ad acquistarle per l'esercizio della loro professione e per uso scientifico.

3. I commissionari, poi, per la esplicazione del mandato, debbono chiedere ed ottenere speciale permesso dall'autorità di P. S.

4. I prodotti di cui sopra non possono vendersi o somministrarsi se non in base a ricetta medica e nella dose indicata dalla

ricetta stessa, la quale deve portare anche la completa generalità dell'ammalato.

5. I luoghi pubblici o privati, dove anche gratuitamente convengono persone per darsi all'uso di sostanze tossiche stupefacenti, saranno chiusi dall'Autorità di P. S. per il periodo non inferiore ad un anno; i prodotti stupefacenti, i mobili e gli arredi sono sottoposti a confisca; le persone che convengono nei locali sono passibili della multa da lire 1000 a lire 5000; colui o coloro che dispongono dei locali sono arrestati e puniti con la reclusione da due a sei mesi.

A cura del Ministero dell'Interno, sarà pubblicato un elenco delle sostanze tossiche aventi azioni stupefacenti. I fabbricanti, poi i commissionari e commercianti di prodotto, chimico - farmaceutico dovranno essere, per quanto riguarda la entrata e la uscita delle dette sostanze sottoposti a speciale controllo, secondo le norme da emanarsi dal regolamento, di prossima pubblicazione.

Il Prefetto—SIRAGUSA

54. **Riespatrio in America** (C. P. 13 Aprile 1923 n. 1028 diretta ai Sindaci).

Molti riservisti hanno mosso lagnanze al Commissariato dell'emigrazione perchè finora non hanno potuto ottenere l'imbarco per il riespatrio in America. Ciò è dipeso dalla circostanza che, essendosi raggiunta la quota fissata degli espatrii per gli Stati Uniti, quel Governo non ha voluto concedere eccezione di sorta.

Nel caso che nei comuni di questo Circondario esistessero riservisti, che debbano riespatriare per quella volta, sia a proprie spese che con viaggio a carico dello Stato, sarà bene avvertirli che, se ammissibili negli Stati Uniti per l'imperio della legge comune, potranno riespatriare dopo il prossimo Giugno, uniformandosi, come ogni altro emigrante, alle disposizioni che saranno quanto prima emanate per disciplinare la prenotazione e la concessione dei posti in quota sui piroscafi diretti agli Stati Uniti, durante l'anno fiscale 1923-24.

Per quanto poi concerne la concessione dei mezzi gratuiti pel viaggio, coloro che ritengono averne diritti, dovranno rivolgersi esclusivamente al proprio distretto militare od al Ministero della Guerra. Direzione Generale Servizi logistici Amministrativi. Divisione indennità eventuali Sezione I.

Il Reggente la Questura -- Hyerace

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte I.

a) Leggi e decreti

55. **Modificazioni dello allegato n. 5 al regolamento 12 febbraio 1911 n. 297 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.** (R. D. 22 marzo 1923 n. 761).

VITTORIO. EMMANUELE III. ecc.

Veduto l'allegato n. 5 (elenco e norme speciali) al regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Al suddetto allegato è sostituito il seguente: Allegato n. 5

Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti (oltre l'importo della carta bollata; della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalle leggi, ai sensi degli articoli 169 e 272 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148).

1. Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere e concessioni di qualunque natura, per l'originale, lire Una (L. 1).

2. Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente, per l'originale, lire tre (L. 3).

3. Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garanti o cauzionanti, per l'originale, lire tre (Lire 3).

4. Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuto:

Se non eccede L. 100 (cento), lire quattro (4);

se non eccede L. 500 (cinquecento) lire sei (6);

se non eccede L. 2000 (duemila) lire 10 (10);

se non eccede L. 10000 (diecimila) lire venti (20);

se supera L. 10000 (diecimila e qualunque sia la somma) lire quaranta (40).

5. Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai n. 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio, per ogni facciata, centesimi sessanta (L. 0,60).

6. Certificati di qualunque natura, atti di notorietà e nulla osta di qualunque specie, centesimi cinquanta (L. 0,50).

7. Stati di famiglia, esclusi quelli rilasciati per il servizio militare, centesimi cinquanta (L. 0,50).

8. Verbali di conciliazione in materia demaniale nelle provincie napoletane e siciliane, per l'originale, lira una (L. 1).

NORME SPECIALI

Si omettono perchè identiche a quelle dell'alligato 5 al Regolamento, con l'avvertenza che col presente R. D. si aumenta a lire 1 il diritto di scritturazione degli esemplari degli avvisi d'asta, di cui al n. 4 delle norme stesse.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

b) Circolari

56. **Provvedimenti in materia di dazio consumo.** (Circolare Ministero Finanze 23 aprile 1923 n. 1893 div. IV-A ai Prefetti).

In attesa che sia provveduto, col riordinamento della finanza locale, al riassetto dei dazi interni di consumo, è stato emanato il R. Decreto 5 aprile 1923 n. 826 col quale, fra l'altro, è stata limitata la possibilità dei Comuni di inasprire i dazi esistenti.

L'articolo 4 di tale decreto, infatti, toglie ai Comuni, dalla data di pubblicazione di esso, la facoltà di elevare le tariffe daziarie consentita dai RR. Decreti - legge 7 aprile 1921 n. 374, 10 giugno 1921 n. 741, 19 novembre 1921 n. 1724 e 23 ottobre 1922 n. 1388.

Conseguentemente i Comuni non potranno più avvalersi, in materia daziaria, degli aggravii di tariffa ammessi dai mentovati decreti in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla guerra e delle condizioni eccezionali dell'economia nazionale da essa create, ma dovranno limitarsi a fruire soltanto dei mezzi normali d'imposizione, previsti dalla legge organica 7 maggio 1908 numero 248 per quanto attiene ai dazi governativi, addizionali e comunali.

Restano tuttavia fermi i provvedimenti adottati dai Comuni che, precedentemente alla pubblicazione del decreto in esame (avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 20 corrente mese) si siano valse della facoltà d'imporre nuovi o maggiori dazi nascenti dai su citati decreti.

Occorre in proposito avvertire che, ai fini di tale disposizione, basterà che gli inasprimenti dei dazi, in relazione ai decreti medesimi, per essere conservati, siano stati deliberati nei modi di legge dai Consigli comunali precedentemente alla data di pubblicazione del decreto 5 aprile 1923, anche se alla data stessa non siano ancora intervenute l'approvazione tutoria e l'omologazione ministeriale.

Per altro, ad attenuare il rigore del suaccennato divieto di nuove e maggiori imposizioni, lo stesso articolo autorizza i Comuni ad aumentare i dazi già esistenti o ad imporne dei nuovi, purchè agli aggravii di tariffa corrispondano equivalenti diminuzioni o soppressioni di dazi su generi di prima necessità o su materie prime delle arti e delle industrie; e ciò evidentemente nell'intento di influire favorevolmente sul prezzo di acquisto dei generi di consumo popolare e di favorire l'incremento delle arti e delle industrie.

In tale ipotesi i Comuni dovranno fornire all'autorità tutoria, in sede di approvazione delle relative deliberazioni, ed al Ministero, in sede di omologazione delle tariffe daziarie o di autorizzazione a tassare i generi non compresi nelle ordinarie categorie, di cui all'art. 17 del Testo Unico di leggi sui dazi interni di consumo 7 maggio 1908 n. 248, la dimostrazione analitica della compensazione degli aggravati con gli sgravi.

Altra deroga al divieto di aggravare le tariffe dei dazi, è consentita dal successivo articolo 5 del decreto in esame, e la medesima trova applicazione quando sia riconosciuta dalla necessità di far fronte a spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, alle quali non si abbia modo di provvedere con altri mezzi di bilancio o con riduzione di stanziamenti. In tal caso è data facoltà al Ministro delle Finanze di autorizzare i Comuni ad applicare i tributi contemplati dal decreto di cui trattasi, secondo le norme attualmente in vigore, prescindendo dalle disposizioni restrittive introdotte dal decreto stesso.

Quando concorrano le circostanze sopra mentovate i Comuni potranno bensì deliberare gli aumenti dei dazi di consumo, consentiti dai RR. Decreti legge 7 aprile e 10 giugno 1921 n. 374 e 741 e 25 ottobre 1922 n. 1388, ma dai Comuni stessi dovrà essere fornita contemporaneamente la dimostrazione dell' assoluta necessità dei cennati ritocchi di tariffa per provvedere a spese obbligatorie e l'impossibilità di potervi far fronte con altri mezzi di bilancio o con diminuzione di altri stanziamenti passivi; e tale dimostrazione, da fornirsi con dati precisi e concreti e non semplicemente con dichiarazioni generiche, dovrà essere diligentemente e rigorosamente controllata dalle Prefetture, che riferiranno poi in proposito a questo Ministero con proposte debitamente motivate.

Le deliberazioni di cui trattasi, dovendo essere approvate da questo Ministero, non sono del pari soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e si intendono, in caso di immediata esecutorietà, sottoposte alla condizione risolutiva,

prevista nello articolo 12, comma 3°, del Regolamento generale daziario 17 giugno 1909 n. 445.

Ritiensi opportuno ad ogni buon fine avvertire i signori Prefetti che il Ministero consentirà ai Comuni di potere elevare i dazi di consumo soltanto in casi assolutamente eccezionali e semprechè risulti che sia stato ottemperato alle disposizioni che saranno prossimamente emanate per la revisione del trattamento economico e delle tabelle organiche del personale degli Enti locali.

I Sigg. Prefetti vorranno dare comunicazione alle Giunte provinciali amministrative, alle Amministrazioni comunali ed ai dipendenti appaltatori del dazio consumo del contenuto della presente, favorendo intanto un cenno di assicurazione al riguardo.

Il Ministro — A. DE STEFANI

57. Concorso dello Stato reintegra Bilancio per perdita tasse locali.
(Circ. P. S. 30 Marzo 1923 n. 9879 Div. Rag. ai Sindaci).

Su proposta di questa Prefettura, il Ministero delle Finanze ha accettato che la documentazione delle domande per ottenere la quota di concorso dello Stato per la perdita subita nel gettito dei tributi locali sia semplificata.

Pertanto, si può fare a meno della copia integrale o presentazione dei ruoli 1906 e di quelli dell'anno a cui si riferisce il concorso.

Tali ruoli possono essere sostituiti da un certificato del Sindaco, vistato dal Prefetto o Sottoprefetto, dal quale risulti l'ammontare lordo e netto del ruolo, la data di esecutorietà e quella di consegna di esso all'esattore.

In detto certificato sarà opportuno far risultare anche il numero dei contribuenti iscritti dell'anno 1906 e quello dell'anno al quale si riferisce la domanda di concorso. Al certificato dovrà unirsi il deliberato consiliare, che autorizza il Sindaco a presentare la domanda, copia del bilancio di previsione, elenco delle

partite non comprese nel ruolo ultimo vistato per l'applicazione della legge sul Mezzogiorno.

Prego le SS. LL. segnarmi ricevuta.

Il Prefetto—SIRAGUSA

58. **Maestri elementari. ineleggibilità.** (C. P. 14 aprile 1923 numero 4981 Div. 1.^a ai Sindaci).

Non ostante la dichiarazione d'ineleggibilità alla carica di consiglieri comunali sancita nello articolo 29 della legge comunale e provinciale, alcuni maestri elementari coprono tale carica nello stesso comune nel quale insegnano. Mentre s'avvertono le amministrazioni comunali che nella sanzione anzidetta sono compresi sia i maestri dei comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, sia quelli iscritti nei ruoli provinciali, si pregano i SS. Sindaci di segnalare rispettivamente alla Prefettura o Sottoprefettura competente i consiglieri comunali che eventualmente si trovano nelle condizioni anzidette.

Il Prefetto — SIRAGUSA.

59. **Testo unico delle leggi sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135 - Ricorsi** (C. P. 16 aprile 1923 n. 10727 div. 1.^a diretta ai Sindaci).

E' stato proposto il quesito se sia conforme alle disposizioni della legge sul bollo il comprendere in un unico ricorso più domande relative ad oggetti vari e tra loro distinti, prodotte in confronto alla stessa parte.

Trattavasi, nella specie, di un ricorso presentato da un'amministrazione ospedaliera per ottenere da uno stesso Comune il rimborso di quattro distinte partite di spese di spedalità.

Interpellato in proposito il Ministero delle Finanze (Direzione Generale del bollo e delle concessioni governative), quell'Amministrazione ha fatto presente che nessuna disposizione vigente in materia vieta di comprendere in un solo atto opposizioni o ricorsi contro provvedimenti o decisioni separate e distinte, anche se riguardanti più persone. Nella specie, lo stesso Ministero ha

ritenuto che il ricorso di cui sopra è cenno, non contravvenisse all'art. 27 del Testo Unico delle leggi sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135, in quanto fosse stato redatto sotto una unica data od in unico contesto.

Si richiama in proposito l'attenzione delle SS. LL. per opportuna norma delle amministrazioni ed uffici interessati.

Il Prefetto—SIRAGUSA

60. Soppressione della Commissione Reale per il credito Comunale e provinciale e per le municipalizzazioni. (Circolare M. I del 22 febbraio 1923 N. 60184 diretta ai Prefetti). (1)

Con Regio decreto 4 corr. N.º 253 adottato in virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, N. 1601, viene disposto la soppressione della Commissione Reale per il credito comunale e provinciale e per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

Con lo stesso provvedimento le attribuzioni conferite alla detta Commissione dalle leggi 17 maggio 1901, numero 173, e 29 marzo 1903, numero 103, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento sono demandate alle Giunte Provinciali Amministrative. Rimane riservata ai Ministeri dell'Interno e delle Finanze l'approvazione delle transazioni coi creditori, prescritta dall'articolo 3 (ultimo comma) della legge 17 maggio 1900, numero 173.

Ciò premesso, per quanto concerne l'applicazione della legislazione sul credito, questo Ministero ritiene che le norme vigenti siano sufficientemente chiare e non offrano difficoltà nella loro applicazione. Crede soltanto opportuno avvertire che la classificazione dei debiti in privilegiati ed ipotecari, patrimoniali e fluttuanti, di cui è cenno in alcune disposizioni del regolamento 24 dicembre 1900, numero 501 (articoli 15 e 23) va intesa nel

(1) Si comunica la sola parte che interessa i Comuni.

senso che sono esclusi dalla possibilità di riduzione per transazione i debiti privilegiati e quelli garantiti da ipoteca; mentre possono essere assoggettati a riduzione, mediante trattative coi creditori, tutti gli altri, ad eccezione di quelli contratti con la Cassa dei Depositi e Prestiti, i quali, in forza della esplicita disposizione del capoverso dell'art. 6 della legge 19 maggio 1904, N. 185, non possono essere mai ridotti.

Come si è avvertito, rimane integralmente in vigore la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 17 maggio 1900, N. 173, per cui, appena deliberata dai creditori la transazione, a termini del primo capoverso del detto articolo, debbono essere trasmessi gli atti relativi a questo Ministero per l'approvazione da parte dei Ministri dell'Interno e delle Finanze.

Quanto alla legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, il Ministero confida che la ormai lunga pratica della applicazione della detta legge e del relativo regolamento abbia resi noti i criteri di massima seguiti dalla Commissione Reale nelle deliberazioni adottate per i singoli casi.

Il concetto fondamentale della legge, al quale si è costantemente attenuta nelle sue determinazioni la Commissione Reale, è che cioè l'esercizio in economia è consentito in via di eccezione soltanto per quei servizi che hanno tenue importanza, o non rivestono carattere prevalentemente industriale, essendo invece la norma la costituzione di aziende speciali.

Si rinnova quindi in proposito la raccomandazione già fatta in passato di richiamare l'attenzione delle Giunte provinciali amministrative sugli inconvenienti che possono derivare da una non esatta applicazione della legge, allo scopo principalmente di non sottrarre alle garanzie formali volute dalla legge stessa l'assunzione diretta e la gestione dei pubblici servizi.

Pel Ministro — f.° FINZI

61. **Sorveglianza sulla pesca del novellame.** (C. P. 20 aprile 1923 ai Sindaci).

In virtù dell'art. 3 della legge 24 marzo 1877, numero 3706

e degli articoli 27 e 28 della legge 24 marzo 1921 n. 1312, nonché dell'art. 57 del regolamento 29 ottobre 22, n. 11647, è proibita la pesca, il trasporto, il commercio del pesce novello, e sono comminate pene pecuniarie pei contravventori, oltre la confisca e la distruzione degli attrezzi, quando essi sono destinati esclusivamente alla pesca del novellame.

S'invitano i signori Sindaci a disporre perchè, per quanto sia loro consentito, sul litorale del mare, nei depositi ferroviari, nelle barriere daziarie e nei pubblici mercati, la sorveglianza venga esercitata costantemente e rigorosamente al fine di prevenire e reprimere le infrazioni alle disposizioni di legge sopra riportate.

I signori Sindaci informeranno la Prefettura dei provvedimenti adottati.

Il Prefetto — **Siragusa**

62. **Movimento di monticazione degli ovini.** (Ordinanza Prefetto di Salerno ai Comuni del 28 aprile 1923 N. 12852 Sanità).

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Accertato che sta per iniziarsi lo spostamento nei Comuni di questa Provincia di animali ovini e caprini, che ritornano alle loro sedi ordinarie per la utilizzazione dei pascoli estivi;

Considerato che nella Provincia esistono focolai sparsi d'atta epizootica e che giusta le risultanze degli atti d'ufficio v'è ragione di ritenere che vi esistono inoltre focolai non denunciati di vaiuolo ovino per cui sono in corso le opportune indagini. Riconosciuta la necessità di disciplinare il movimento di monticazione degli animali per la tutela dell'industria zootecnica;

Visto l'art. 25 del Regolamento di polizia veterinaria del 18 maggio 914 N. 533

ORDINA

I proprietari ed i conduttori che intendono trasferire altrove per la monticazione gli animali ovini e caprini attualmente de-

monticanti nel territorio di questa Provincia, dovranno munirsi del certificato di sanità Mod. 6 rilasciato da uno dei veterinari condotti di questa Provincia attestante che gli animali sono stati visitati e riconosciuti sani;

Detti proprietari o conduttori di ovini, almeno tre giorni prima della partenza, dovranno presentare al Sindaco del Comune dove il bestiame si trova attualmente, su apposito mod. (v. Mod. 5 annesso al Regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 N. 533) regolare domanda, nella quale dovranno indicare il numero, le specie ed il luogo di destinazione degli animali, nonchè l'itinerario da percorrere. I Sindaci dei Comuni di partenza daranno sollecita comunicazione della domanda ai Sindaci dei Comuni di destinazione degli animali con le norme di cui al suindicato mod. 5, informandone inoltre la Prefettura.

Gli animali che alla visita sanitaria saranno eventualmente riconosciuti infetti o sospetti non potranno essere spostati senza speciale autorizzazione Prefettizia.

Le infrazioni alle disposizioni suindicate saranno punite a norma dell'art. 79 del Regolamento di polizia veterinaria.

Le autorità sanitarie e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, la quale andrà in vigore dalla data di pubblicazione all'albo della Prefettura (pubblicata oggi 28 aprile 1923).

Copia della presente ordinanza sarà affissa a cura dei Sindaci, all'albo pretorio di ciascun Comune.

Il Prefetto — SIRAGUSA

63. **Passaporto per l'interno. Sua natura.** (C. Questore Salerno 14 aprile 1923 n. 1170 ai Sindaci).

Nel sistema legge e regolamento P. S. il passaporto per l'interno è un documento amministrativo destinato a provare la identità personale del titolare. Avverto perciò le SS. LL. che

detto documento dev'essere sempre fornito di recente fotografia del titolare debitamente autenticata.

Tanto comunicasi ad integrazione e chiarimento della circolare di questo Ufficio del 23 marzo pp. n. 970

Il reggente la Questura — Hyerace

64. **Lavoro donne e fanciulli. Industria dei bozzoli.** (Circolare Questura Salerno 27 aprile 1923 n. 5953 ai sindaci).

Il Ministero per il lavoro, come già ebbe occasione di fare negli scorsi anni, ha autorizzato i signori Prefetti del Regno ad accordare per l'anno in corso a ciascun esercente l'industria dei bozzoli, che ne faccia domanda, la facoltà di occupare donne minorenni ed adulte nelle ore della notte in cui il lavoro è vietato, purchè si osservino le condizioni stabilite dall'art. 39 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Ne informo le SS. LL. avvertendo che le singole domande dovranno inviarsi a questa Prefettura per le pratiche occorrenti.

Il Reggente la Questura — Hyerace

65. **Moduli per certificati denuncia di infortuni agricoli.** (Circ. Questura di Salerno 24 aprile 1923 n. 1339 ai sindaci).

Il Ministero del lavoro ha inviato la circolare, che comunico alle SS. LL. per l'osservanza :

« Come è noto alla S. V. l'art. 71 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889 per l'esecuzione del D. L. 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, attribuisce al certificato che rilascia il medico chiamato a prestare la prima cura all'infortunato anche la qualità di certificato-denuncia, e conseguentemente richiede che esso sia compilato secondo un modulo speciale, approvato dal Ministero, e che viene rilasciato dagli Istituti assicuratori, ai quali, così, dal predetto articolo, è fatto espresso obbligo di spedire periodicamente e in numero sufficiente detti moduli, ai medici, ai comuni, agli ospedali, agli uffici postali della

circoscrizione, e, occorrendo, anche agli esercenti le aziende agricole. Si è dovuto però talvolta constatare come gli uffici pubblici predetti e soprattutto i medici condotti siano rimasti privi di tali moduli per i certificati-denuncia, tanto che si sono persino rivolti a questo Ministero per ottenerne un certo numero di esemplari.

Spesse volte si è poi dovuta lamentare come l'omessa o ritardata denuncia di infortuni agricoli dipenda non solo dagli interessati stessi, sia per ignoranza della legge, sia perchè non ricorrono al medico se non nei casi più gravi, nessuna importanza attribuendo sul momento alle ferite riportate o agli altri incidenti subiti durante i lavori, ma purtroppo la mancata denuncia di infortuni dipende anche dai medici stessi, i quali non sempre sono al corrente degli obblighi loro imposti dalla legge infortuni.

Ad ovviare quindi agli inconvenienti lamentati, si fa viva preghiera alla S. V. di portare a conoscenza degli interessati che, ogni qualvolta abbiano bisogno di avere a loro disposizione i moduli per la denuncia degli infortuni agricoli, ne facciano richiesta agli Istituti assicuratori autorizzati ad operare in dipendenza del decreto legge 23 agosto 1917, n. 1450, e di richiamare particolarmente l'attenzione delle dipendenti amministrazioni locali sui doveri imposti ai medici dalla vigente legge di assicurazione per gli infortuni agricoli, e le gravi responsabilità di ordine morale ed economico, cui potrebbero incorrere contravvenendo alle esplicite disposizioni legislative in materia.

In special modo la S. V. vorrà dare tassative disposizioni ai SS. Sindaci, nel senso che gli Uffici comunali non devono essere mai sprovvisti di una certa scorta di moduli per certificati medici, e che quindi gli stessi hanno lo stretto dovere di farne tempestiva e congrua richiesta all'Istituto assicuratore competente, quando la scorta stessa sia per esaurirsi ».

Il reggente la Questura — Hyerace

66. False qualifiche su passaporti (C. Q. 21 aprile 1923 n. 1272 ai Sindaci).

Il Commissariato Generale della emigrazione ha dovuto rilevare sia direttamente, sia per segnalazione avutane dai RR. Consoli all'estero e recentemente dal R. Ispettore dell'emigrazione in New York, come molti Sindaci non si facciano scrupolo di attribuire false qualifiche sui nulla osta per passaporti rilasciati nell'interesse di persone che debbono essere considerate emigranti a scopo di lavoro.

Più precisamente si è dovuto constatare la leggerezza con la quale viene attribuita da alcuni Sindaci la qualifica di possidente, commerciante ecc. a persone che per la ristrettezza delle loro risorse o per la modestia del loro commercio possono, al più evitare la qualifica di « nulla tenente » o aver diritto a quella di « esercente al piccolo commercio » che, mantengono integra la qualità di emigrante a scopo di lavoro e danno l'obbligo di munirsi del passaporto da emigrante e di uniformarsi alle disposizioni che disciplinano nei paesi esteri l'ammissione di coloro che vi si recano a scopo di lavoro.

E' da supporre che tali autorità credono di rendere così un servizio lecito ed utile ai propri amministrati, col metterli in condizione di potere più facilmente espatriare senza incorrere nelle restrizioni imposte dai paesi esteri di destinazione.

Sta di fatto però che, con tale deplorabile sistema, non si giova invece per nulla agli emigranti che partono in contravvenzione alle leggi dei vari paesi di immigrazione. Essi, il più delle volte, non riescono ad eludere il controllo delle autorità di frontiera o dei porti di sbarco, e restano quindi esposti ad un viaggio e ad un dispendio inutili. Ma anche quando arrivano a superare tale primo ostacolo, non solo incontrano poi gravissime difficoltà per trovare occupazione, data la irregolarità dei loro documenti, ma per ciò stesso sono sempre soggetti a reiezione da parte delle autorità straniere, le quali possono constatare che sopra un documento ufficiale, come il passaporto, viene certificato il falso.

Questo sconcio, che ci discredita all' estero e che mentre dà ragione ai governi dei paesi di immigrazione di creare più rigorosi controlli e muove restrizioni, danneggia l' Erario nei rimpa-tri gratuiti ai quali i RR. Consoli sono costretti a far fronte, deve assolutamente cessare.

Prego pertanto lo SS. LL. tener presente quanto sopra, perchè in occasione di richiesta e di rilascio di passaporti, controllino, nel modo più rigoroso, che non si attribuisca agli istanti, una qualifica alla quale non hanno diritto per la loro condizione sociale, avvertendo che, d' ora innanzi, ove anche si dovesse verificare l' inconveniente deplorato, i responsabili saranno denunziati all' Autorità giudiziaria per le sanzioni previste dall' art. 290 del Codice Penale e dell' art. 66 comma del T. U. della legge sull' emigrazione 220 del 13 novembre 191.

Intanto il Commissariato stesso provvede a segnalare all' attenzione del Ministero del Commercio, per i provvedimenti di sua competenza, la leggerezza con la quale alcune Camere di Commercio rilasciano certificati di iscrizione sui registri dei commercianti a persone che non vi hanno assolutamente diritto.

Il Reggente la Questura — Hyerace

67. **Atti di stato civile interessanti sudditi svizzeri.** (Circolare Prefetto Salerno N. 10776 Div. 1.° del 27 aprile 1923 ai Sindaci).

Una convenzione stipulata fra l' Italia e la Svizzera nel maggio del 1886 prescrive la reciproca comunicazione degli atti di stato civile interessanti i sudditi dei due Paesi, e tale comunicazione, per quanto riguarda i cittadini svizzeri dimoranti in Italia, dev' essere fatta dai Sindaci, per il tramite gerarchico, alla Legazione di Svizzera in Roma.

Ora la detta Legazione ha rivolto rimostranze perchè parecchi Comuni del Regno omettono di provvedere all' invio degli atti accennati, ed in particolare avviene che le nascite in Italia da sudditi della Confederazione Elvetica non giungano, per la via

ufficiale prescritta, a conoscenza delle competenti Autorità della Confederazione stessa.

E' necessario, pertanto, che i sigg. Sindaci adempiano all'obbligo che loro incombe, di comunicare in copia a questa Prefettura, non appena siano stati compilati, gli atti di stato civile riguardanti le persone di nazionalità svizzera, affinchè quest'ufficio, a sua volta, possa trasmetterli alla legazione svizzera in Roma.

Si prega di un cenno di assicurazione al riguardo.

Il Prefetto—SIRAGUSA

68. **Francia — contratti individuali di lavoro.** (Circolare Questore Salerno ai Sindaci del 28 aprile 1923 N. 1275).

In seguito ai gravi inconvenienti segnalati, avverto che a datare dal 1.° maggio 1923 i contratti individuali di lavoro o atti di chiamata per lavoro, rilasciati direttamente da datori di lavoro francesi a favore di nostri operai, non saranno più validi agli effetti del rilascio del passaporto e dell'espatrio dei lavoratori arruolati in tal modo se non saranno muniti, oltre che del visto delle competenti Autorità francesi, del visto del Regio Consolato in Francia competente per ragioni di territorio, oppure del R. Ufficio di Emigrazione di Parigi. Questo ultimo Ufficio visterà solamente i contratti individuali che recano la dichiarazione di « avis favorable » del « Service de la Main d'Oeuvre Etrangère », avenue Rapp. 2, di Parigi (Sezione del Ministère du Travail).

Dal 1.° maggio in poi cessa, per conseguenza, la facoltà per i R. Ispettorati ed Uffici di Emigrazione dipendenti nel Regno di vistare contratti di lavoro o atti di chiamata di lavoro individuali.

Gli operai che dopo il 1.° maggio 1923 esibissero contratti individuali non vistati, come sopra è indicato, dovranno essere invitati a restituire tali documenti ai datori di lavoro perchè li facciano vistare dalle competenti Autorità italiane in Francia.

Il Reggente la Questura — Hyerace

69. **Dispensa dal servizio impiegati comunali** (C. P. S. del 9 maggio 1923 n. 10341 ai Sindaci).

Viene al Ministero segnalato che molte Amministrazioni stanno procedendo alla revisione delle tabelle organiche al fine di ridurre, in relazione alle esigenze dei servizi, il rispettivo personale. Si avverte che nelle dispense dal servizio, che dovranno seguire a tali riduzioni d'organico, la situazione dei mutilati e degli invalidi di guerra dovrà essere considerata con speciale riguardo, come ha fatto lo Stato nei propri impiegati col R. D. 28 gennaio u. s., n. 153.

Si attende assicurazione.

Il Prefetto — **Siragusa**

70. **Tassa sui conti degli esercizi pubblici** (C. P. S. ai Sindaci del 6 marzo 1923 n. 1457).

Per norma ed osservanza e perchè i Comandi di Stazione dei RR. CC. in concorso con gli uffici di P. S. procedano, in un primo tempo, alle necessarie diffide agli esercenti pubblici inadempienti, comunico la seguente circolare del Ministero dell'Interno del 27 aprile p, p. n. 4010112972:

« Con circolare 18 corrente mese, n. 4339, il Ministero delle Finanze ha diramato istruzioni alle Intendenze di Finanza ed agli Uffici del Registro, per la trattazione e la definizione delle convenzioni di abbonamento per la applicazione della tassa di bollo stabilita dall'art. 3 della tariffa annessa al R. D. Legge 18 marzo c. a. n. 551.

Con tale circolare il Ministero predetto avverte che gli uffici finanziari incaricati dell'accennata trattazione (Intendenze ed uffici del Registro) debbono giovare anche del concorso delle autorità di P. S.

Pertanto le SS. LL. vorranno di ciò avvertire le dipendenti autorità di P. S. interessandole a fornire agli uffici finanziari i dati e le informazioni, che siano loro richiesti da detti uffici finanziari per il calcolo delle tasse da corrispondersi in abbonamento.

Avvertesi poi, che gli esercenti abbonati dovranno tenere esposto, in modo visibile nel proprio negozio, un cartello con la scritta: « Abbonamento al bollo per la tassa di cent. dieci sulle consumazioni di importo non inferiore ad una lira. Ufficio del Registro di * (Ufficio presso cui avviene il pagamento della tassa).

La mancanza di detto cartello è punibile con pena pecuniaria di L. 30.

Il Prefetto — **Siragusa**

71. Concorso governativo a pareggio di bilanci. Proroga per gli anni 1921-22-23 (C. P.S. ai Sindaci del 10 maggio 1923 n. 15752 Rag.

Con Regio Decreto 29 marzo 1923, n. 863, (pubblicato nella G. U. n. 99, del 27 aprile c.) è stato prorogato, anche per gli anni 1921, 1922 e 1923 il concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni del mezzogiorno e delle isole di Sicilia e Sardegna, previsto con l'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, e ridotto alla metà del suo ammontare, giusta l'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

Si richiama su tale decreto l'attenzione delle Amministrazioni comunali interessate, con preghiera di curare che le domande per l'assegnazione delle quote di concorso siano sollecitamente prodotte, istruite e trasmesse alla Prefettura, che deve promuovere, al riguardo, le proposte della Commissione Provinciale competente.

Il Prefetto — Siragusa

72. Norme che regolano l'espatrio dei cittadini che hanno obblighi di servizio militare. (C. Q. di Salerno nel 21 aprile 1923 n. 1271 ai Sindaci).

Per l'osservanza si comunica alle SS. LL. che con R. D. in data 18 marzo u. s. n. 59 l'art. 8 del vigente T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito viene modificato nel senso che i giovani iscritti sulle liste di leva, che si recano all'estero a scopo di lavoro, possono emigrare fino all'apertura della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al Sindaco del Comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento.

I Sindaci hanno l'obbligo di trasmettere l'atto di sottomissione al competente consiglio di leva.

Per gli iscritti sulle liste di leva, che si recano all'estero per altri scopi, la concessione del passaporto sarà subordinata a norme più restrittive, che saranno determinate dal regolamento.

E' libera poi l'emigrazione dei militari, che abbiano compiuta

la ferma loro spettante o che siano vincolati ad una ferma ridotta; ma l'autorità che soprintende all'espatrio degli emigranti deve notificare al competente Comando del distretto militare, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalità ed il luogo dove è diretto.

Le norme predette saranno anche applicate per la concessione del passaporto agli iscritti della leva di mare ed ai militari del Corpo Reali Equipaggi.

La notificazione di cui sopra sarà però fatta alla competente Capitaneria di Porto.

Il Reggente la Questura — **Hyerace**

73. **Emigrazione nel Regno Unito** (C. Questore Salerno 24 aprile 1923 n. 1270 ai Sindaci).

Con la data del 15 marzo u. s. è entrato in vigore l'accordo fra il Governo Italiano e quello Britannico, che abolisce in via di reciprocità l'obbligo del visto consolare sul passaporto dei cittadini italiani che si recano nel Regno Unito.

Si reputa opportuno al riguardo chiarire che tale concessione, oltre a non esimere dall'obbligo di presentare il passaporto, come documento di identità, lascia in vigore l'obbligo, per coloro che si recano nel Regno Unito a scopo di lavoro, di munirsi del prescritto permesso di emigrazione.

Tale documento dev'essere richiesto:

1. Da chi si reca in Inghilterra, al Ministero del Lavoro britannico di Londra.

2. Da chi si reca nell'Ulster (Irlanda), che comprende le contee di Londonderry, Tgron, Antrim, Fermanagh, Hermag, Dawn e Newry, al Ministro del Lavoro britannico in Londra.

3. Da chi si reca nello Stato libero irlandese (cioè nelle altre 26 contee che compongono l'Irlanda) al Ministero dell'Interno irlandese. (Ministry for Home Affaires) in Dublino.

Il Reggente la Questura **Hyerace**

Parte II.

Regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno (*)

Art. 1.

In applicazione delle leggi 19 novembre 1921 n. 1724 (1) e 23 ottobre 1922, n. 1398, (2) è istituita nel Comune di la tassa di soggiorno.

Art. 2.

La tassa è dovuta indistintamente da chiunque si rechi nel Comune per qualsiasi temporanea residenza e dimori in alberghi, case di salute, sanatori, pensioni, case mobiliate, ville e case private di affitto.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa:

- a) coloro che hanno la dimora abituale nel Comune o che vi corrispondono la tassa focatico, se applicata;
- b) coloro che abitano ville o case proprie;
- c) gl'indigenti ospitati presso istituti di beneficenza;
- d) i militari dell'esercito, dell'armata, di corpi assimilati di stanza o in servizio di P. S. nel Comune.

Agli effetti dell'esenzione s'intendono costituenti la famiglia la consorte, i figli, i genitori, i suoceri, i fratelli e le sorelle di età minore conviventi ed a carico, i domestici e le domestiche.

Art. 4.

La misura dell'imposta è eguagliata al 10,1° sul prezzo di

(*) Il presente regolamento è stato compilato per il comune di Cava dei Tirreni dal Segretario Capo di quel Comune Cav. Pintozzi. Lo pubblichiamo perchè possa servire da guida ai vari comuni della Provincia che, avendo applicata la tassa di soggiorno, devono formarne il regolamento.

(1) V. pag. 8 B. A. 1922.

(2) V. pag. 249 B. A. 1922

locazione (1) ed è devoluta per 314 al Comune e per 114 allo Stato quale contributo a favore della Pubblica Beneficenza, giusta l'art. 7 del D. 19 novembre 1921.

Art. 5.

La tassa sarà riscossa direttamente, e sotto la più stretta personale responsabilità, da coloro che gestiscono alberghi, pensioni, sanatori, case di salute, camere mobiliate e dai proprietari e capi di famiglia.

La riscossione dovrà risultare da appositi bollettari, forniti gratuitamente dal Comune, debitamente numerati e vidimati dal Sindaco.

Le quietanze devono contenere, oltre l'indicazione della tassa, il nome, cognome, paternità, domicilio ed alloggio goduto dall'individuo o famiglia cui riflettono e fitto giornaliero, settimanale o mensile corrisposto.

Art. 6.

I conduttori di alberghi, pensioni, case mobiliate, sanatori, case di salute ed i proprietari di ville e case private di affitto ed i sensali affittacamere, sono tenuti a denunciare nei giorni 5, 10, 15, 20, 25 ed ultimo di ogni mese all'Ufficiale Comunale, mediante schede ritirate gratuitamente dal Municipio, l'arrivo e la partenza di ogni forestiere, indicandone il nome, cognome paternità, domicilio, età, professione e camere occupate coi relativi prezzi.

Dovranno altresì, entro cinque giorni dalla denuncia di cui innanzi, versare al Tesoriere comunale le tasse riscosse e trasmettere al Comune un elenco nominativo degli individui e famiglie, cui si riferiscono con le somme percepite e numero della quietanza.

Il ritardo darà luogo alla percezione del 40% a favore del Comune.

(1) C. M. F. 10 novembre 1922 n. 8241 v. pag. 17 B. A. 1923.

Art. 7.

I proprietari, esercenti e conduttori, di cui al precedente articolo, risponderanno de proprio di ogni mancata riscossione della tassa, indipendentemente dalle conseguenze delle contravvenzioni elevate a loro carico.

In questo caso la tassa sarà commisurata per ogni stanza al decimo del prezzo applicato dagli alberghi di prima categoria.

Art. 8.

In base alle denunce di cui all'art. 6 l'ufficio tasse formerà ogni anno:

a) un elenco di tutti gli alberghi, pensioni, ville, case mobiliate, sanatori, case di salute, villa e case private con alloggi per forestieri.

b) un registro generale del movimento dei forestieri con l'annotazione degli arrivi e partenze e dell'avvenuto pagamento della tassa.

Art. 9

In base agli stati di riscossione controllati in confronto degli elenchi pervenuti all'Ufficio Tasse ed alle bollette rilasciate, il tesoriere comunale, entro la prima decade di ogni mese successivo, compilerà, in doppio esemplare, un prospetto dimostrativo delle tasse riscosse, che sotto la sua più stretta responsabilità, rassegnerà al Ricevitore del Registro unitamente al quarto dell'importo totale spettante allo Stato (1).

Il Tesoriere sarà soggetto in proprio alla multa del 4^o‰ in caso di ritardo nei versamenti.

Gli altri 3/4 della tassa andranno ad aumento delle entrate generali del bilancio comunale.

Art. 10.

Ove nei giorni 6, 11, 16, 21, 26 di ogni mese e primo del mese successivo, o nel sesto giorno della denuncia dei forestieri, gli esercenti, conduttori, e proprietari di alberghi, pensioni case mobiliate, sanatori, case di salute, ville, camere o appartamenti fittati non abbiano ottemperato alle disposizioni dell'art. 6, sarà loro elevato verbale di contravvenzione e notificato l'invito al pagamento della tassa.

Se, malgrado tale notifica, il pagamento non fosse eseguito

(1) V. art. 7 R. D. 19 novembre 1921 n. 1724 pag. 9 B. A. 1922.

sarà compilata la nota di accertamento, a norma dell'art. 7, da rendersi esecutoria dall'Ill. Sig. Prefetto per la riscossione coi privilegi fiscali determinati dalle leggi per la riscossione delle tasse comunali.

Per tale riscossione competerà l'aggio eguale a quello stabilito per le II. DD.

Art. 11.

Gli esercenti, conduttori e proprietari, dovranno in qualunque momento esibire al Municipio ed ai suoi agenti, per le verifiche, annotazioni e controlli, i bollettari di cui all'art. 5.

Art. 12.

Il Sindaco potrà delegare qualche amministratore comunale o un funzionario dell'Ufficio Tasse ad eseguire verifiche presso alberghi, pensioni, case di salute, sanatori, camere e case mobiliate, ville, appartamenti e case private, affittati per accertare la regolarità della riscossione della tassa.

Epperò i proprietari, esercenti e conduttori avranno l'obbligo di tenere costantemente a disposizione, oltre i bollettari, anche i registri di cui all'art. 61 della legge di P. S.

Art. 13.

I vigili comunali vigileranno costantemente per l'esecuzione del presente regolamento e specialmente per l'esatta applicazione dell'art. 61 della legge di P. S., elevando contravvenzioni a carico degli inadempienti.

Art. 14.

Gli eventuali reclami contro l'applicazione della tassa saranno rivolti in prima istanza alla Giunta Municipale. Contro le decisioni della stessa, entro 15 giorni dalla notifica, è ammesso ricorso alla G. P. A. I ricorsi non avranno effetto sospensivo, salvo, in caso di accoglimento, il rimborso delle somme pagate.

Art. 15.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno accertate e punite a norma degli art. 226, 227 e 228 della legge comunale e provinciale, 138 e 140 della legge di P. S.

Art. 16.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente regolamento saranno applicate le norme della Legge Comunale e provinciale e relativo regolamento, nonchè le altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

VINCENZO PINTOZZI

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 4 maggio 1923.

Presidenza: *Prefetto Comm.* Siragusa

Roccapiemonte — Mantenimento 1^a e 2^a ind caro-viveri, appr.

Angri — Ricorso Medico Condotta, respinge.

Bracigliano — Regolamento manutenzione stradale, approva.

Tassa bestiame, valore medio, fissa le tabelle.

Pontecagnano — Acquisto di chinino a credito, approva.

Minori — Offerta pergamena al pittore Mancini, approva.

Mercato S. Severino — Contributo spesa Viale Rim., approva.

Nocera Superiore — Apertura vani sulla strada pubb., approva.

Idem id. — Istanza Villani per apertura vano, approva.

Controne — Affranco censi, ordinanza.

Corleto — Modifica capitolato condotta medica, approva.

Scafati — Indennità caro viveri al personale, approva.

Sanza — Concessione suolo a Breglia Antonio, rinvia.

Salerno — Pensione alla vedova del comm. Galdo, rinvia.

Palomonte — Sussidio alla vedova Gresi Gaetana, approva.

Pontecagnano — Sistemazione Via Licinosa, approva.

Maiori — Regol. applic. dazio sull' energia elettrica, approva.

S. Valentino Torio — Aumento stipendio di L. 1000 al segretario, rinvia.

Controne — Aumento quadriennale ai medici condotti, rinvia.

Roccadaspide — Acquisto chinino a credito, approva.

Montecorvino Rovella — Biblioteca pel Ginnasio Gubitosi, approva.

Bracigliano — Aumento stipendio alla levatrice, ordinanza.

Pisciotta — Modifica Regolamento organico personale (spaz-
zini), approva.

- Maiori* — Tassa soggiorno, approva.
- Vallo* — Regolamento organico daziario, appr.
- Angri* — Concordato con la ditta daziaria per inasprimenti, approva.
- Petina* — Assistenza farmaceutica, approva.
- Mercato S. Severino* — Prelevamento fondo riserva, appr.
- » — Tramut. titolo debito pubb., approva.
- S. Valentino Torio* — Tariffa daziaria, approva.
- Minori* — Ricon. quadrienni agl'imp., non trova a provvedere.
- Vietri* — Aumento quadriennali ai medici condotti, approva.
- Amalfi* — Indennità caro-viveri al personale, appr.
- Mercato S. Sev.* — Assicurazione contro l'incendio con la Società « La Venezia », appr.
- Cetara* — Bilancio 1923, appr.
- Salerno* — Indennità buona uscita ex componente concerto civico Fraiese, approva.
- Scafati* — Modifica regol. organico imp. e salariati, approva.
- Vietri sul Mare* — Reclami tassa cani, accoglie.

Adunanza del 5 maggio 1923.

Presidenza: Vice Prefetto Cav. Pintor Mameli.

- Positano* — Congrega Carità, vendita fabbricati, appr.
- Roccapiemonte* — Conf. SS. Corpo di Cristo. Affranco can., appr.
- Salerno* — Orfanotrofo Umberto I. Variazioni per storni al bilancio 1923, approva.
- Torre Orsaia* — Congrega Carità. Affranco censi, appr.
- Salerno* — Orfanotrofo « Diodata Galdieri ». Prelev. ris., appr.
- Salerno* — Ospedali Riuniti. Pagam. alla Ditta Casaburi, ordin.
- S. Valentino Torio* — Cong. Carità. Sussidio a Benincasa, appr.
- Pagani* — Confraternita del Carmine, Indoratura alla Pedagna della Statua della Vergine, appr.

(Continua in copertina pag. 2)

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte I.

a) Leggi e decreti

74. **Applicazione dei tributi locali e dei dazi di consumo** (R. Decreto 5 aprile 1923, n. 826, pubb. G. U. 20 aprile 1923, n. 93).

VITTORIO EMMANUELE III. ecc.

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto, i regolamenti comunali riguardanti la tassa di famiglia (1) e la tassa sul valore locativo non potranno essere variati nella parte relativa alla tariffa del tributo, se non per apportare riduzioni nella misura della tariffa stessa, salva sempre, anche per queste riduzioni, la omologazione delle relative deliberazioni da parte del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Per i nuovi accertamenti e per le variazioni in aumento sugli accertamenti precedenti, che vogliansi proporre, o che siano in contestazione, alla data di pubblicazione del presente decreto, relativamente ai due tributi indicati al precedente art. 1, è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti:

(1) Il B. A. ha pubblicato il regolamento provinciale per la tassa di famiglia, con richiami a disposizioni di legge e commenti di giurisprudenza (vedi B. A. anno 1915).

1. Il reddito da assoggettare alla tassa di famiglia si desume:
 - a) dai redditi accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile;
 - b) dai redditi risultanti dai contratti d'affitto al netto delle detrazioni del terzo o del quarto autorizzati dalla legge sull'imposta fabbricati e, in mancanza di affitto, dai redditi iscritti agli effetti dell'imposta sui fabbricati;
 - c) dai redditi risultanti dai contratti di affitto dei terreni e, in mancanza di affitto, da quadruplo del reddito censito nei compartimenti a nuovo catasto e dalla cifra corrispondente a trenta volte l'imposta erariale, secondo l'aliquota del 1916, nei compartimenti a vecchio catasto;
 - d) da altri redditi dei quali sia dimostrata specificatamente e in modo incontrovertibile la esistenza.

2. Il valore locativo da assoggettare alla relativa tassa si desume dai contratti di affitto o, in mancanza, dal reddito accertato agli effetti dall'imposta sui fabbricati.

La tassa di famiglia e quella sul valore locativo o quella sui locali non possono applicarsi, nello stesso Comune, in confronto di uno stesso contribuente. (1)

Art. 3.

La tassa sui vani o locali istituita con i decreti Luogotenenziali 13 febbraio 1919, n. 156, e 12 giugno 1919, n. 1463, è abolita; essa rimane in vigore fino al 31 dicembre 1923 nei comuni che già l'abbiano applicata con deliberazioni già omologate dal Ministero delle finanze alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessa la facoltà data ai comuni dai RR. decreti 7 aprile 1921, n. 374; 10

(1) Per l'applicazione della tassa di famiglia, oltre del Regolamento citato in nota all'art. 1, vedi anche: R. D. L. 7 aprile 1921 n. 374, Cir. Min. Fin. 27 aprile 1921 n. 2542, R. D. L. 19 novembre 1921 n. 1724 e C. M. F. 28 dicembre 1921 num. 10051. (B. A. 1921 pag. 111 e 178 e 1922 pag. 6 e 77).

giugno 1921, n. 741; 19 novembre 1921, n. 1724, e 23 ottobre 1922, n. 1388, di elevare le tariffe dei dazi di consumo, fermi restando i provvedimenti adottati dai Comuni che già si siano valse precedentemente della detta facoltà

Nondimeno è consentito ai Comuni di aumentare i dazi già esistenti o di imporre dei nuovi, se agli aggravii di tariffa corrispondono equivalenti diminuzioni o soppressioni di dazi su generi di prima necessità o su materie prime delle arti e delle industrie (1).

Art. 5.

Quando sia riconosciuta la necessità di far fronte a spese obbligatorie inderogabili ed urgenti, alle quali non si possa provvedere con altri mezzi di bilancio o con riduzioni di stanziamenti, potrà il Ministro delle finanze autorizzare i Comuni ad applicare i tributi indicati nel presente decreto secondo le norme attualmente in vigore, prescindendo dalle disposizioni restrittive che il presente decreto introduce.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sono estese, con effetto dal 1 gennaio 1924, ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Art. 7.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

75. *Revisione delle tabelle, dei regolamenti organici del personale delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.* (R. D. 27 maggio 1923 n. 1177 pubblicato nella G. U. addì 7 giugno 1923 N. 133).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto le

(1) Vedi circolare M. F., 23 aprile 1923 riportata nel B. A. 1923 pag. 98 e C. P. S. 29 nov. 1922 B. A. 1922 pag. 249.

Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dovranno procedere alla revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale allo scopo di:

a) ridurre il numero dei posti ed il personale, comunque nominato ed inquadrato, compreso il personale sanitario ed i maestri elementari per i Comuni che abbiano conservato la diretta amministrazione delle scuole, nonchè gli stipendi, i salari e gli assegni di qualsiasi specie, in relazione alle condizioni finanziarie dell'Ente, alle esigenze dei servizi ed alla importanza delle attribuzioni affidate al personale stesso.

b) riformare le norme relative al trattamento di riposo per ridurre questo nei limiti stabiliti per gli impiegati governativi, intendendosi annullati, anche per le istituzioni pubbliche di beneficenza, i regolamenti posteriori all'entrata in vigore del R. decreto 19 settembre 1899, n. 394, nelle parti che contravvengono al divieto fatto dall'art. 65, lettera D, del decreto stesso (ora art. 91, lettera G, del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Art. 2.

Nello stesso termine le Amministrazioni anzidette dovranno procedere alle dispense dal servizio del personale avventizio e di quello regolarmente nominato a posti di ruolo, che si trovi tuttora nel periodo di prova e indi di quello che ha conseguito la stabilità, quando il personale medesimo, in seguito alla revisione di cui sopra, risulti in eccedenza al numero dei posti fissato dalle nuove tabelle organiche. Per tali dispense si osserveranno, in quanto siano applicabili, le norme stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 4 del regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e le persone appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 3 del Regio decreto 28 gennaio 1923 n. 153, saranno preferite per il mantenimento in servizio, salvo le eccezioni nell'articolo stesso previste.

L'applicazione delle norme precedenti avrà luogo nonostante qualsiasi contraria disposizione di legge, di regolamenti generali o speciali o di capitolati.

Nel caso di inadempimento da parte delle dette Amministrazioni, si sostituirà ad esso il Prefetto, il quale, sentito l'Intendente di finanza, dovrà compiere la revisione di cui trattasi e disporre le relative dispense entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.

Art. 3.

Gli impiegati, agenti e salariati, dispensati dal servizio a termine dell'articolo precedente, saranno ammessi a liquidare la pensione od indennità loro spettante a termini di legge, o dei regolamenti organici, fermo il disposto della lettera B dell'art. 1. Sarà inoltre corrisposta loro, a carico dell'Ente, una indennità la cui misura sarà fissata dalle rispettive Amministrazioni, ma che non potrà in nessun caso essere superiore a sei nè inferiore a due mensilità dell'ultimo stipendio.

Art. 4.

Contro i provvedimenti di cui al presente decreto è ammesso ricorso soltanto per legittimità alla IV sezione del Consiglio di Stato od in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

76. **Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali.** (R. D. L. 10 maggio 1923 n. 1158 pubblicato G. U. 6 giugno 1923 n. 132 ecc.).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti.

Art. 2.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GENTILE

77. **Regio decreto 5 aprile 1923 n. 853. contenente nuove disposizioni circa la corresponsione delle indennità di caro-viveri.** (Pubblicato nella G. U. 26 aprile 1923 n. 98 (1).

VITTORIO EMANUELE ecc.

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, ed interim per gli affari esteri, e del Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità mensili, stabilite col 1. comma dell'art. 1 del D. L. 14 settembre 1918, n. 1314, (2) e col 1. comma dell'art. 1 del Nostro decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e relative loro modificazioni ed estensioni, sono conservate nella misura di L. 100

(1) Pubblichiamo questo importante decreto omettendo la parte non applicabile agli enti locali.

(2) B. A. anno 1918 pag. 245.

ciascuna soltanto per coloro che hanno coniuge oppure uno o più figli; per tutti gli altri sono ridotte a L. 65 ciascuna.

Art. 2.

L'indennità suppletiva di L. 0,85 giornaliera, di cui all' articolo 3 del D. L. 14 settembre 1918, n. 1314 (1) e relative modificazioni ed estensioni, è conservata unicamente ai coniugati per ogni figlio in più di tre e ai non coniugati per ogni figlio in più di quattro.

L'indennità suppletiva di cui all' art. 2 del Nostro decreto legge 3 giugno 1920, n. 737, (2) è conservata, pure in ragione di L. 0,85 giornaliera, unicamente per ogni figlio e per il coniuge.

Agli effetti del presente e del precedente articolo non si tiene conto dei figli che abbiano raggiunto il 18.^o anno di età, né del coniuge che sia legalmente separato, o dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, oppure provvisto, a titolo proprio, dell'indennità di cui all' art. 1 del presente decreto o di quella stabilita dal D. L. 9 marzo 1919, n. 338 (3).

Art. 3

L'indennità suppletiva, di cui al precedente art. 2, non compete al personale femminile coniugato, salvo che il marito sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, oppure sia permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse, per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Quando, per il precedente comma, non compete l' indennità suppletiva, di cui all'art. 2, le indennità stabilite con l'articolo 1 spettano al personale femminile nella misura ridotta di L. 65 ciascuna.

Art. 4.

L'importo complessivo delle indennità, risultante dall' appli-

(1) B. A. anno 1918 pag. 245.

(2) B. A. anno 1920 pag. 197.

(3) B. A. > 1919 > 81,

cazione degli articoli precedenti, nonchè dall'art. 1 del Nostro decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, e relative estensioni e modificazioni, non può eccedere il doppio dello stipendio o della retribuzione o del salario, di cui l'avente diritto è provvisto, ivi compreso l'assegno temporaneo mensile, che eventualmente compete in base all'art. 1 del Nostro decreto 28 gennaio 1923, n. 127.

Per i personali, ai quali è applicabile il Nostro decreto 20 luglio 1919, n. 1232, il limite massimo non può superare il triplo dello stipendio o degli altri assegni sopraindicati.

La limitazione sopra stabilita non si applica ai volontari ed agli alunni, i quali ricoprono posti di ruolo, con diritto alle indennità contemplate nel presente decreto.

Le indennità sono conservate nei casi di aspettativa per motivi di salute; sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, durante la disponibilità, e sono sospese in tutti gli altri casi di sospensione o riduzione dello stipendio o della retribuzione o del salario.

Art. 5.

Nel caso di cumulo di impieghi presso l'Amministrazione dello Stato ed uno o più Enti pubblici locali, la quota di indennità e carico del bilancio dell'Amministrazione statale è stabilita nei modi indicati nell'art. 7 del D. L. 5 gennaio 1919, n. 18 (1) ma ripartendo il solo importo complessivo dell'indennità, quale risulta dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 2 e 3, nonchè dall'art. 1 del Nostro decreto 3 giugno 1920, n. 737, e relative estensioni e modificazioni, e ciò anche se l'indennità mensile, autorizzata dall'Ente o dagli Enti pubblici locali, sia maggiore.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, il quale ha vigore dal 1 luglio 1923.

La concessione delle indennità temporanee mensili autorizzata dalle disposizioni precedentemente emanate è prorogata con le modificazioni derivanti dal presente decreto, fino a tutto giugno 1924.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI

b) **Circolari**

78. **Tassa bestiame, limiti di imposizione.** (Circolare Prefetto Salerno ai sindaci del 15 maggio 1923 n. 6033 div. II¹).

La Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 4 volgente ha determinato il sottoindicato valore medio di ciascuna specie di bestiame da tassarsi dai Comuni pel 1923 a sensi dell' art. 5 del D. R. 23 ottobre 1922 n. 1388 (1).

I Comuni che vorranno applicare la tassa bestiame col nuovo criterio, dovranno opportunamente modificare, con apposita deliberazione, i rispettivi regolamenti e tariffe, stabilendo l' aliquota della tassa entro il limite dell'uno per cento del valore seguente:

Cavallo	2000	Bufalotto	1550
Cavalla	1600	Bufalotta	925
Puledro	1220	Buoi	1900
Puledra	1175	Tori	2060
Mulo	2080	Vacche	1410
Mula	2080	Vitelli d'ambo i sessi	868
Muletto	1030	Capri e becchi	100
Muletta	1030	Capre	103
Asino	680	Montone	116
Asina	670	Pecore	88
Asinetto-asinetta	360	Verri	320
Bufalo	1335	Maiali d'ambo i sessi	510
Bufala	1525		

Il Prefetto — Siragusa

79. **R. Decreto 5 aprile 1923, 853. Indennità caro-viveri.** (C. P. S. ai sindaci del 6 giugno 1923 n. 15304 Div. II.)

Con R. Decreto 5 aprile u. s., inserito nella G. del 26 aprile, n. 98, (2) sono state emanate nuove disposizioni circa le indennità di caro-viveri al personale statale.

(1) Vedi B. A. 1922 pag. 249.

(2) Vedi presente bollettino pag. 126.

Tali disposizioni, che vanno in vigore dal 1 luglio p. v. riguardano principalmente:

1. La misura delle indennità principali spettanti ai celibi ed ai vedovi senza prole;
2. Le persone che hanno diritto alle indennità suppletive;
3. La misura delle indennità spettanti al personale femminile;
4. Il limite massimo dell'ammontare complessivo delle indennità.

Richiamo sul citato decreto l'attenzione delle SS. LL. avvertendo che, ove si creda di continuare a corrispondere al dipendente personale le indennità di che si tratta, dovrà ridursene l'ammontare entro i limiti stabiliti dal decreto stesso, non potendosi ammettere in niun caso concessioni maggiori di quelle stabilite per il personale governativo.

Il Prefetto — Siragusa

80. **Esercizi pubblici - Divieto di cessione e di successione.** (C. P. S. ai sindaci del 16 marzo 1923 n. 1575).

Il Consiglio di Stato all'uopo interessato dal Ministero dell'Interno, ha ritenuto che debbasi ritenere radicalmente nullo qualunque preteso passaggio di licenza di pubblico esercizio in virtù di un titolo derivato da licenza altrui.

Per disposizioni tassative dettate dallo stesso Ministero da oggi in poi non potranno essere accolte istanze per cessione o per successioni di esercizi anche per cause di morte e di ciò è bene che siano edotti i cittadini anche per evitare loro dispendio per la raccolta di atti.

P. Il Prefetto — Pintor Mameli

81. **Esercizi pubblici, vendita di bevande alcoliche.** (C. P. S. 2 maggio 1923 n. 1431 ai Sindaci).

Questo ufficio ha potuto constatare che da parte di qualche Sottoprefettura vengono rilasciate licenze per vendite di bevande alcoliche, in qualche Comune o frazione di Comune anche quan-

do sia superato il rapporto limite fra il numero degli esercizi e la popolazione, violandosi così il tassativo disposto dell'art. 7 della legge contro l'alcoolismo. Talvolta la concessione viene giustificata da ragioni di opportunità locale avuto riguardo alla speciale condizione del richiedente od agli enti che ne propugnano la sorte; talvolta è fondata sopra estensiva interpretazione delle discipline che si riferiscono alle cessioni degli esercizi; talvolta, infine, si ritiene che con la chiusura di un esercizio si possa senz'altro aprirne un altro solamente perchè il cennato rapporto se è già superato resta invariato.

Ora, tutto ciò, costituisce abuso intollerabile che deve assolutamente cessare e perciò prego le SS. LL. di provvedere perchè da oggi in poi, di ogni licenza di esercizio concessa o mutata nel titolare mi si dia comunicazione con dettagliato rapporto che indichi altresì il numero degli esercizi esistenti nel Comune o nella frazione di Comune dove sorge il nuovo esercizio, la relativa popolazione effettiva, le peculiari ragioni che determinano il provvedimento dell'autorità di P. S. del circondario.

Altro espediente per frustrare le disposizioni restrittive della legge contro l'alcoolismo viene costituito espediente dalle rappresentanze le quali debbono quindi essere impedito e non autorizzate sempre che, per scrupolosi accertamenti preventivi, risulti che nascondano una vera e propria cessione.

In questo primo circondario, in effetti, la rappresentanza viene di regola concessa solamente quando il titolare si trovi nella impossibilità fisica di poter direttamente gestire l'esercizio e l'attuazione di un siffatto sistema ha dato ottimi risultati.

Ricordo, infine, che non sempre viene osservato il disposto dell'art. 9 della legge contro l'alcoolismo per il quale, mentre il trasferimento di un esercizio in altra località dello stesso comune o della stessa frazione è subordinato al nulla osta dell'autorità di P. S. del circondario tale assenso è devoluto al Prefetto sul parere della Commissione Provinciale, quando si riferisce ad esercizi in cui si vendano superalcolici.

Soggiungo pure che mentre resta ferma la disposizione già comunicata e per la quale gli esercizi pubblici non possono trasferirsi od installarsi ex novo ad una distanza inferiore a metri 100 da ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme resta abrogata la massima decretata nel 1915 da questa Commissione provinciale per la quale, male interpretando il disposto dello art. 3 della legge contro l'alcoolismo era stata stabilita analoga distanza fra gli esercizi esistenti e quelli di trasferimento.

Il Prefetto — **Siragusa**

82. **Profilassi delle epizootie-Carbonchio ematico.** (Circol. Pref. Salerno ai Sindaci del 23 giugno 1923 n. 15392 Div. V).

In relazione alla Prefettizia del 29-8-1922 N.° 20081 pubblicata a pag. 184 del B. A. 1922, informo le SS. LL. che per assicurare il sollecito efficace intervento in occasione di eventuali manifestazioni di casi di carbonchio ematico degli animali, trovati presso quest'ufficio una sufficiente quantità di siero anticarbonchioso, fornito a titolo di deposito, dall'Istituto Siero Vaccinoterapico Italiano con sede a Napoli Via S. Giacomo dei Capri. Detto siero ha azione curativa e può inoltre conferire immunità passiva di breve durata per cui esso potrà essere adoperato sia per gli animali ammalati o nel periodo d'incubazione del carbonchio, sia per tutti quelli sospetti i quali ultimi dovranno poi essere sottoposti alla pratica delle siero vaccinazioni, secondo i suggerimenti che di volta in volta saranno forniti dai veterinarii locali.

Il costo del siero depositato presso quest'ufficio è di L. 4, per ogni fiala di circa 15 cc.; esso sarà d'ordinario ceduto agli interessati che ne faranno richiesta, pel tramite del Comune, a mezzo di cartolina vaglia del valore corrispondente al costo del siero che si domanda. Detta cartolina deve essere intestata al Tesoriere Provinciale e diretta alla Prefettura la quale poi provvederà al versamento delle singole partite a favore dell'Istituto fornitore.

Nella richiesta, che dovrà essere trasmessa pel tramite del

Comune, deve essere indicato il nome del veterinario che accertò la malattia e che sarà inoltre incaricato della pratica dei trattamenti immunizzanti.

A norma poi di quanto è contenuto nella circolare del Ministero dell' Interno del 12 Dicembre 1922 N. 24400, quest'ufficio potrebbe provvedere all' assegnazione ai Comuni del siero e del vaccino anticarbonchioso a prezzo di favore nel senso che la spesa pel materiale potrebbe essere sostenuta per metà o anche per intero dallo Stato.

Gli interessati che volessero avvalersi delle suindicate condizioni di favore, oltre al rapporto ed alla designazione del veterinario come sopra, dovranno unire alla richiesta una dichiarazione del Sindaco comprovante che essi non sono alla portata di sopportare la spesa e che inoltre l' efficacia del siero e del vaccino contro il carbonchio ematico non ha mai avuto pel passato pratica dimostrazione nel Comune.

E' bene ricordare che l' intervento siero-terapico si rende necessario soltanto quando siansi già manifestati casi di carbonchio negli allevamenti di bestiame e che per gli allevamenti sani stabulanti in zone nelle quali durante gli anni scorsi siansi verificati casi di morte d'animali per carbonchio oppure casi di pustola maligna dell' uomo, si ritiene d' ordinario sufficiente soltanto la pratica della vaccinazione con l'osservanza delle norme di cui all' articolo 38 del Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-1914 N. 533 secondo i suggerimenti del veterinario locale.

Il vaccino anticarbonchioso, il cui costo è di molto inferiore a quello del siero, essendo d'ordinario adoperato in casi non di massima urgenza, potrà essere chiesto dai veterinari o dai Sindaci direttamente agli Istituti che lo producono o a mezzo di quest'ufficio qualora vi concorreranno le condizioni suaccennate per le concessioni di favore.

per Il Prefetto—PINTOR MAMELI

83. **Documenti da unire alle domande di imbarco per gli Stati Uniti.**
(C. Q. Salerno ai sindaci del 14 maggio 1923 n. 1393).

Pervengono al Commissariato Generale della Emigrazione

quesiti, da parte di vari comuni, per conoscere quali documenti gli emigranti debbono unire alla domanda.

I documenti in parola sono quelli che servono a provare l'ammissibilità dello istante negli Stati Uniti, secondo le disposizioni della legge americana, non perciò quelli che occorrono per ottenere il passaporto. Questi ultimi dovranno essere invece esibiti all'autorità competente a rilasciarlo dopo che il richiedente avrà ricevuto dal R. Ispettore dell'Emigrazione, a Napoli i documenti che concernono casi speciali, così ad esempio:

1. Ove si tratti di lavoratori che portano seco la famiglia essi debbono unire alla domanda lo stato di famiglia;

2. Coloro che per ragioni di età e di sesso si può presumere che possano cadere a carico della pubblica beneficenza, debbono dimostrare di raggiungere persona di famiglia che abbia obbligo, per legge, di provvedere al loro mantenimento.

3. I vecchi oltre 55 anni analfabeti debbono dimostrare di andare a raggiungere un figlio od un nipote in linea diretta.

4. Le donne analfabete debbono dimostrare di raggiungere il marito, un figlio, un nipote in linea diretta od il padre se nubi o vedove.

5. Le donne incinte o con bambini debbono dimostrare di andare a raggiungere il proprio marito.

6. Le donne sole debbono dimostrare di raggiungere i genitori od i fratelli o il proprio fidanzato che si ripromette di celebrare il matrimonio all'atto dello sbarco.

7. I minori di 16 anni debbono dimostrare di raggiungere i propri genitori, quando non espatriano in loro compagnia.

8. Gli analfabeti che intendono tornare negli Stati Uniti prima dei sei mesi dalla data del loro rimpatrio, debbono presentare un documento dal quale risulti che dal momento della partenza dagli Stati Uniti vi avevano risieduto almeno cinque anni consecutivi.

9. Coloro che asseriscono di essere venuti dall'estero dopo l'agosto 1914 per la mobilitazione generale debbono unire il certificato del distretto che provi tale qualità.

10. I lavoratori giovani e completamente validi e che sappiano leggere e scrivere non hanno obblighi di unire documenti alla domanda nella quale però oltre ad indicare quanto è detto nella citata circolare n. 38 debbono dichiarare di non essere affetti da imperfezioni fisiche nè da malattie e di sapere leggere e scrivere.

Resta in facoltà del richiedente l'unire alla domanda qualunque documento che ritenga utile per dimostrare ch'egli è in condizioni di poter essere ammesso negli Stati Uniti o le ragioni per le quali chiede di espatriare nella predetta Confederazione.

Resta annullata dalla presente la circolare n. 101 inviata per errore dall'Ispettore di Napoli alle autorità delle Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Lazio, Campania, Puglie, Basilicata.

Il reggente la Questura — Hyerace

84. **Funzionamento delle Commiseioni di prima istanza delle Imposte dirette** (Circolare P. S. ai Sindaci 16 Giugno 1923 n. 16229 div. 1.^a).

Nel richiamare l'attenzione dei signori Sindaci della Provincia sulla necessità di provvedere, ove ancora non sia stato fatto, alla rinnovazione delle Commissioni di Prima istanza delle Imposte Dirette, si fa presente che dette Commissioni devono assolvere un compito importantissimo per il quale sono stabiliti termini tassativi, e cioè emettere la loro decisione sui reclami che, entro il 20 giugno, siano presentati contro le rettifiche alle denunce dei redditi agrari.

L'art. 21 del R. Decreto 12 marzo, n. 505, dispone infatti che nei *primi dieci giorni del mese di luglio* le Agenzie invieranno alle Commissioni di prima istanza una copia delle tabelle indicanti gli estremi delle denunce e delle proposte delle Agenzie stesse, e le Commissioni emetteranno unica decisione per tutti i contribuenti dello stesso Comune, rinviando poi gli atti alle Agenzie *entro il 31 luglio 1923*.

L'inosservanza di questo termine darebbe luogo a gravi inconvenienti, per la conseguente impossibilità di dare esecuzione

al disposto degli art. 22 a 25 del R. Decreto predetto, che stabiliscono altri termini per la pubblicazione delle tabelle con l'indicazione dei redditi determinati dalla Commissione mandamentale, per i ricorsi alla Commissione Provinciale, per la decisione di questa, per le relative pubblicazioni. In altre parole, la mancata decisione tempestiva della Commissione di prima istanza sconvolgerebbe tutto il sistema di funzionamento della imposta di R. M. sui redditi agrari, provocando un enorme intralcio per i provvedimenti che occorrerebbero adottare caso per caso, e renderebbe impossibile l'iscrizione nei ruoli di prima serie 1924 del reddito definitivo delle imposte corrispondente per il bilancio 1923—24.

Per la risoluzione delle controversie relative all'accertamento dei redditi agrari, le Commissioni stesse sono poi aumentate dei due membri aggiunti ai fini dell'imposta sui fabbricati (art. 17 R. D. 12 marzo 1923 n. 505). S'intende però che alle adunanze dovranno essere invitati non solo i membri supplenti per l'imposta di R. M. (art. 10 regol. R. M.), ma anche il membro supplente per l'imposta sui fabbricati (art. 13 legge 11 luglio 1889), cosicchè anche su questi potrà farsi assegnamento per assicurare il numero legale.

Il Prefetto — SIRAGUSA

85. Misure precauzionali contro la rabbia. (Circ. Pref. Salerno ai Sindaci del 13 giugno 1923 n. 18634 San.)

Con riferimento a quanto è contenuto negli atti della Prefettura pubblicati a pagina 87 del Bollettino amministrativo di questa Provincia del 1919, a pag. 135 di quello del 1921 e a pag. 68, 139 e 233 di quello del 1922, in considerazione che perdurano tuttora in alcuni Comuni gl'inconvenienti più volte lamentati relativi all'incompleta applicazione della tassa sui cani ed al conseguente vagabondaggio di quelli sprovvisti di adatta museruola, prego la S. V. di richiamare l'attenzione del personale dipendente sulla rigorosa attuazione dei mezzi di profilassi contro la rabbia predisposti come sopra.

Si ricorda che delle singole denunce di casi accertati o sospetti di rabbia o di altra malattia infettiva degli animali, deve essere data sollecita comunicazione a questo ufficio a norma degli articoli 1, 2 e 6 del regolamento di polizia veterinaria del 10-6-1914, n. 533, che i cani comunque sospetti di essere stati contagiati dal virus rabido, qualora non siano uccisi, debbono essere tenuti in osservazione per la durata di mesi sei e che quelli i quali abbiano morsicato persone, qualora siano catturabili senza pericolo, debbono essere invece tenuti in osservazione in adatti locali sotto la dovuta sorveglianza per il breve periodo di tempo occorrente al veterinario per accertare se essi siano oppure o no arrabbiati, e conseguentemente se le morsicature da essi inferte a persone siano o no pericolose nei riguardi della trasmissione della rabbia.

Attendo assicurazione che le disposizioni suindicate sono state predisposte in codesto Comune e che funziona costà regolarmente il servizio relativo all'accalappiamento di cani girovaghi sprovvisti di adatta museruola.

per Il Prefetto—PINTOR MAMELI

86. Trasporto saline. (Circolare P. S. ai Sindaci 13 giugno 1923, n. 18292 Sanità).

Frequentemente vengono chieste autorizzazioni telegrafiche per trasporto di salme col pretesto che i processi di putrefazione non permettono di ritardare il trasporto. All'uopo si fa presente alle SS. LL. che i decreti di autorizzazione non possono essere accordati se non si presentano tutti i sottoindicati documenti e che nessuna urgenza vi è per il trasporto giacché i cadaveri per legge debbono essere rinchiusi in cassa di zinco saldata a fuoco e possono pertanto essere tenuti in deposito nella cella mortuaria del cimitero in attesa dell'espletamento delle pratiche per il trasporto.

Documenti da presentarsi:

- 1.º) — Istanza in carta bollata da L. 1,20.
- 2.º) — Bolletta di pagamento della tassa di concessione governativa di L. 180.
- 3.º) — Certificato medico della causa di morte in carta bollata e legalizzata dal Sindaco.
- 4.º) — Certificato dell'Ufficiale Sanitario sulle condizioni sanitarie del Comune, contenente anche la dichiarazione che il cadavere è chiuso in cassa di zinco.
- 5.º) — Un foglio di carta bollata da L. 2,40 in bianco.
- 6.º) — Estratto dell'atto di morte in carta bollata.

per Il Prefetto—PINTOR MAMELI

Parte II.

La soppressione delle Commissioni Provinciali di Beneficenza e l'attività della Commissione di Salerno (1)

I. Con R. decreto 4 febbraio s. n. 214 (2) si provvede alla soppressione del Consiglio Superiore e delle Commissioni Provinciali di Beneficenza ed al trasferimento delle rispettive attribuzioni al Consiglio di Stato, alle Giunte Provinciali Amministrative ed ai Prefetti.

Questo decreto, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 stesso mese, dal quale giorno divenne obbligatorio, non venne preceduto da una relazione che ne spiegasse i motivi. Ma questi si esposero nel comunicato degli atti del Consiglio dei Ministri, che l'attuale Governo, lodevolmente, fa pubblicare dalla stampa periodica. Nel comunicato, in sostanza, si disse:

Le ragioni di tale abolizione vanno ricercate nel fatto che, in diciotto anni di funzionamento, nè il Consiglio Superiore, nè le Commissioni provinciali di beneficenza hanno corrisposto agli intenti del legislatore.

Anzitutto, per quel che concerne il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e lo studio delle nuove esigenze delle classi povere, l'azione del Consiglio Superiore è venuta quasi del tutto a mancare, avendo il detto Consiglio funzionato quasi esclusivamente come organo consultivo in materia di riforme e di ricorsi. Anche nei riguardi delle Commissioni Provinciali, sono rimaste deluse tutte le aspettative, giacchè tali organi hanno quasi completamente trascurato i compiti di coordinamento della beneficenza con l'assistenza e la protezione dell'infanzia abbandonata; e tutta la loro attività si è ristretta all'esercizio della tutela delle opere pie.

(1) Pubblichiamo ben volentieri questo studio del Cav. Uff. Gennaro D' Alessio, che fu uno dei più apprezzati componenti della Commissione Provinciale di Salerno,

(2) Pubblicato nel B. A., anno 1923 pagina 31.

Per siffatte considerazioni, anche allo scopo di eliminare una rilevante spesa gravante sul bilancio del Ministero dell' Interno per il funzionamento di tali organi, è sembrato necessario di sopprimere senz'altro sia il Consiglio che le Commissioni, trasferendo al Consiglio di Stato le attribuzioni già spettanti al Consiglio Superiore e restituendo alle Giunte Amministrative la funzione di tutela sulle opere pie, mentre i compiti di coordinamento e quelli relativi alla protezione dell' infanzia sono devoluti al Prefetto, che potrà attuarli con maggiore competenza, con maggiore autorità e con maggiore prontezza del soppresso organo collegiale.

II. Ma il decreto 4 febbraio s. ha altri precedenti. La Commissione parlamentare d' inchiesta sull' ordinamento delle amministrazioni dello Stato, istituita dalla legge 16 marzo 1921 n. 560, nella sua relazione speciale sul Ministero dell' Interno, osservò (volume II p. 93):

La Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica venne istituita con lo scopo di provvedere, oltre che alla tutela patrimoniale delle amministrazioni pie, fino allora esercitata dalla Giunta provinciale amministrativa, alla risoluzione dei problemi tecnici della beneficenza e ad indirizzare le rendite del cospicuo patrimonio verso quei fini che i moderni studi indicano come più importanti.

Si hanno quindi due organi distinti per la tutela delle provincie e dei comuni e delle opere pie.

Le funzioni consultive e coordinatrici dell' azione degl' Istituti di beneficenza, per cui la Commissione provinciale si differenzia dalla Giunta provinciale amministrativa, non sono speciali, nè diverse; ed è stato proposto di devolvere alla Giunta provinciale amministrativa le materie ora sottoposte alla Commissione.

La destinazione di organi speciali per ogni ramo dell' Amministrazione reca, certo, dei vantaggi per il contributo del maggior tecnicismo, che essi sono in grado di apportare, ma quando le esigenze di questa specializzazione tecnica non esistono è ne-

cessario valersi degli organi normali. Perciò, data la generale competenza tutoria della Giunta provinciale amministrativa, si ritiene che, con economia di spese e senza danno dei servizi, la Commissione provinciale possa essere soppressa, attribuendo le sue funzioni alla Giunta provinciale amministrativa, dando, in pari tempo, a questa la facoltà di aggregarsi, per le questioni attinenti all'assistenza e beneficenza pubblica, dei membri tecnici con voto consultivo.

Conseguentemente la Commissione parlamentare, nella sua relazione generale rassegnata il 30 luglio 1921 ai Presidenti delle due Camere, propose (vol. I pag. 56):

« La Commissione non ha ravvisato una necessaria specializzazione di funzioni nella Commissione di assistenza e beneficenza pubblica, ed ha proposto che venga abolita, attribuendone tutte le funzioni alla Giunta provinciale amministrativa, alla quale potrebbe essere data la facoltà di aggregarsi, per le questioni attinenti alla assistenza e beneficenza pubblica, dei membri tecnici con voto consultivo ».

III. Senza stare a discutere i vari motivi, che hanno indotto alla soppressione di organi, che pure avevano una importante funzione, si osserva, per quanto riguarda la Provincia di Salerno, che la Comm.ne Prov.le di Beneficenza, fin da 15 anni or sono, aveva notate le deficienze ed aveva indicati i provvedimenti per colmarle. La *Relazione sull'andamento dei servizi e sui provvedimenti di pubblica assistenza e beneficenza nell'anno 1906* — della quale chi scrive fu relatore—adottata nella seduta del 21 marzo 1908, così esordiva:

« Anche nell'anno 1906 la Commissione non ha potuto curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e la protezione pratica dell'infanzia abbandonata, scopi essenziali della legge 18 luglio 1904; ma la sua attività si è dovuta limitare, quasi esclusivamente, alle funzioni di ordinaria tutela degli istituti.

« Certamente, il compito imposto dalla nuova legge è così

importante, che il lavoro, per assolverlo, non può svolgersi e compiersi senza mezzi adatti ed efficaci. Occorrerebbe procedere ad un'ispezione delle principali, almeno, opere pie della Provincia, per avere una chiara idea del modo come in atto funzionano, allo scopo di dedurne poi gli elementi per possibili proposte di un razionale coordinamento alle forme più moderne di beneficenza. Ed occorrerebbe un più efficace concorso dell'ufficio governativo, i cui funzionari, che hanno dato prova di valore, competenza e zelo, dovrebbero essere esonerati da ogni altra attribuzione che non riguardi il servizio della pubblica beneficenza. Dovrebbe, in altri termini, costituirsi la segreteria della Commissione, col personale indicato dall'art. 23 del regolamento 1.º gennaio 1905 n. 12. Solamente così l'ufficio governativo, che ha a sua disposizione elementi e dati, potrebbe rendere molto più agevole il compito per formulare le proposte di coordinamento.

« Ma se la Commissione, per i motivi ora accennati, non ha potuto esercitare la sua azione d'ufficio, d'altro canto vi è stato difetto completo d'iniziativa da parte degli enti locali, mentre questi sono i più competenti a valutare le condizioni di fatto, i bisogni ed i desiderii delle popolazioni. La loro iniziativa avrebbe portato un contributo prezioso all'opera della Commissione, che avrebbe in tale caso dovuto spiegare solamente un'azione complementare ed integratrice ».

Proseguendo, la Commissione rilevava:

« La protezione dell'infanzia abbandonata materialmente e moralmente, questa forma così elevata e, si può dire, così simpatica di pubblica beneficenza, fu oggetto delle cure della Commissione, che, sin da quando venne costituita, vagheggiò l'idea di creare un grande istituto provinciale per il ricovero, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli poveri, da mantenersi con le somme stanziare per l'infanzia nei bilanci di quasi tutte le pie istituzioni della Provincia.

« Ma perchè la protezione dell'infanzia diventi realtà operante, non bastano, come si è dovuto man mano riconoscere, le

poche disposizioni legislative e regolamentari attualmente in vigore. Al conseguimento dello scopo, però, molto gioveranno le disposizioni del disegno di legge per *l' Assistenza agli esposti ed all' infanzia abbandonata*, già approvato dal Senato del Regno. La Commissione, augurandosi che esso abbia subito l' approvazione della Camera, fa voti che il Governo del Re, nell'esercizio della facoltà demandatagli dall' art. 44 del disegno medesimo, di emanare cioè un regolamento nel quale dovranno essere comprese le norme per il baliatico, sieno inserite disposizioni più rigorose intese a regolare il collocamento dei bambini a baliatico esterno ».

La Commissione così conchiudeva:

« La Commissione esprime il voto che sia messa in grado di potere, al più presto, cooperare al raggiungimento dei fini propostisi dal legislatore. Oltre ad adempiere un incarico che le viene dalla legge, la Commissione è convinta della importanza della funzione che ha la beneficenza nell'economia dell'organismo sociale, secondo lo splendido concetto di K. Spencer, che *la migliore beneficenza è quella che calcola, non solamente i suoi effetti prossimi e lontani sull' individuo, ma anche i suoi effetti sulla posterità e sulla società in generale, poichè questa beneficenza sente tutta la sua responsabilità* ». (1)

E la Commissione fece qualche cosa di più: pubblicò per le stampe la relazione, (2) spiegandone lo scopo con queste parole.

« I fini, cui tende la legge 18 luglio 1904, sono tuttora poco noti agli amministratori di molte Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Diffondere la cognizione di tali fini, svegliare l' iniziativa degli amministratori, per i quali è più facile la percezione dei bisogni locali, ed indurli a coadiuvare la Commissione Provinciale nella risoluzione dei gravi problemi della pubblica benefi-

(1) *Le rôle moral de la bienfaisance*, trad. Castelot et Martin Saint-Léon, Paris, 1895.

(2) Tip. Landolfi, Nocera Inferiore, 1908.

cenza, intesa, secondo il concetto scientifico dei nostri giorni come funzione sociale, è lo scopo della pubblicazione di queste poche pagine ».

V. Ma le Commissioni non vennero messe in grado di potere cooperare al raggiungimento dei fini della legge del 1898 e specialmente di quella del 1904.

Il Consiglio Superiore (seduta 4 dicembre 1911, relatore l'illustre Vittorio Brondi, professore della facoltà di giurisprudenza della R. Università di Torino) facendo oggetto di studio le relazioni delle Commissioni provinciali per gli anni 1906 al 1909, osservava:

« L'esame di tali relazioni ha bensì rilevato una crescente attività delle Commissioni nelle funzioni di tutela; ma ha pur troppo confermato quella incertezza e quella scarsità di pratici risultati, che già in passato si è dovuto lamentare, nell'esplicamento delle nuove attribuzioni loro deterite dalla legge del 1904, specialmente sul coordinamento delle varie forme di beneficenza e sulla protezione dell'infanzia abbandonata.

« Non mancarono in alcune provincie studi e proposte al riguardo (1); ma se ciò dà ragione a sperare, con qualche fondamento, in migliori e più tangibili risultati per l'avvenire, non basta ad appagare i voti e le aspettative, che accompagnarono l'applicazione della nuova legge. (2)

Il Prof. Brondi più esplicitamente notava:

« Questa parte della legge, su cui si poteva fare assegnamento per una efficace e multiforme azione coordinatrice, non diede che scarsissimi frutti; ciò è rilevato dalle stesse Commissioni provinciali, delle quali anzi molte dichiararono di avere trascurato tale specie di attività o perchè paralizzate dalla man-

(1) Dai brani della relazione riportati più sopra si rileva che la Commissione di Salerno fece le sue proposte.

(2) Relazione della Direz. Gen. dell' Amm. Civile — Roma, Tip. Cam. Dep. 1913, pag. 29.

canza di mezzi (1) o perchè avversate dal vivissimo senso di indipendenza delle singole istituzioni manifestato sia dagli amministratori che dagli impiegati ». (2)

Con ciò, sono indicati, a grandi linee, i rimedi per riparare a questa specie di stasi e di torpore: rimedi che si sintetizzano nella concessione dei mezzi innanzi accennati.

Questa concessione avrebbe risolto il problema.

VI. Con tutta la buona volontà, nè le Prefetture, nè le Giunte Amministrative potranno assolvere il novello compito, sovraccariche, come sono, di tanto lavoro. Per necessità di cose, prevarranno le esigenze dell'amministrazione più attiva — comuni, provincia — rimanendo la beneficenza nei limiti di un fine accessorio. I moderni studi di sociologia, che costituiscono la base dell'attività legislativa svoltasi per l'approvazione della legge del 1904, dimostrarono che occorre uno studio continuo e completo del grave e complesso problema della beneficenza pubblica e privata, un'azione vigorosa ed illuminata intesa a far sì che le classi diseredate traggano dagli sforzi concordi dell'una e dell'altra il maggior possibile giovamento. Ora questo studio non si può compiere, quest'azione non si può esplicare se non con organi adatti, opportunamente collegati fra di loro, cui sia affidata tale funzione. A costituire questi organi — Commissioni provinciali, Consiglio Superiore, servizio d'ispezione — provvede la legge del 1904. (3)

VII. Comunque, il decreto 4 febbraio 1923 è in vigore. Mi auguro ed auguro che le sue disposizioni riescano più completamente, più praticamente e più sollecitamente efficaci per i derelitti.

Gennaro d'Alessio

(1) Come si è accennato più innanzi, la mancanza di mezzi venne rilevata dalla Commissione di Salerno.

(2) Relazione al Consiglio Superiore sulle relazioni delle Commissioni provinciali — Torino, Tip. Roma, 1914, pag. 34.

(3) Relazione del Governo sul disegno di legge.

Parte I.

a) Leggi e decreti

87. **Locali e mobili degli Uffici giudiziari a carico dei Comuni** (R. D. n. 1042 in data 3 maggio 1923, pubb. il 22 maggio 1923 n. 119).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Dal 1 luglio 1923 le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e sezioni di Corte di appello, delle Corti di assise, dei Tribunali e dei rispettivi uffici di Regia Procura, nonchè delle preture, sono a carico dei Comuni componenti la circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale le spese si riferiscono.

A decorrere dalla stessa data sono del pari a carico dei comuni interessati le spese di annua pigione dei locali ad uso degli uffici giudiziari, di riparazione e manutenzione dei locali stessi e di acquisto e riparazione dei mobili degli uffici medesimi.

I locali demaniali, adibiti ad uso di uffici giudiziari, continueranno a conservare tale destinazione.

I Comuni interessati dovranno però corrispondere allo Stato, nella misura che verrà determinata dal Ministro delle finanze, su parere dell'ufficio locale del Genio civile e fino a quando sarà loro conservato l'uso dei locali stessi, un contributo a titolo di affitto, salvo facoltà di offrire altri locali adatti.

Il pagamento ed il reparto del contributo, di cui al precedente comma, hanno luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 2 — Le spese indicate nell'articolo precedente, tranne per un sesto che rimane a carico esclusivo del Comune capo-

luogo della circoscrizione giudiziaria, sono ripartite fra tutti i comuni, compreso il suindicato Comune capoluogo, che formano il territorio giurisdizionale della relativa magistratura, in ragione della popolazione dei singoli comuni.

In caso di bisogno tali spese devono anticiparsi dal Comune in cui è la sede dell'ufficio giudiziario, salvo regresso verso gli altri comuni per la parte ad essi spettante.

Art. 3. — A decorrere dal 1 luglio 1923 il Comune capoluogo della circoscrizione giudiziaria s'intende sostituito al Ministero della giustizia e degli affari di culto nei diritti e negli obblighi relativi al fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari.

E' in facoltà dei comuni stessi di sciogliere, sempre che lo ritengano conveniente, i contratti in corso, con il preavviso di sei mesi da notificarsi ai proprietari e senza alcuna controprestazione.

Art. 4. — Nella scelta dei locali ad uso degli uffici giudiziari, deve intervenire il parere dell'ufficio locale del Genio civile circa la idoneità di essi all'uso cui vogliono destinare e deve ottenersi l'assenso dei capi degli uffici da collocarvi, e per le Preture, quello del Procuratore del Re.

In caso di dissenso, decide il Ministro della Giustizia e degli affari di culto, udito il Prefetto della Provincia in cui è il Comune sede dell'ufficio giudiziario per il quale si provvede.

Art. 5. — Dalla medesima data del 1 luglio 1923 i mobili che arredano gli uffici giudiziari, ferma rimanendo la specifica destinazione di essi, passeranno in proprietà del Comune in cui è la sede dell'ufficio giudiziario, dopo ricognizione in base agli stati di consistenza e previo regolare atto di consegna.

Art. 6. — Ai locali ed ai mobili della Corte di Cassazione del Regno e degli uffici giudiziari, che hanno sede nel palazzo di giustizia in Roma, provvede lo Stato.

Art. 7. — Per gli uffici giudiziari, soppressi o trasferiti ad altra sede, la pigione dei locali, fino al 31 dicembre 1923, rimane a carico dello Stato.

I mobili che arredano gli uffici trasferiti ad altra sede passeranno, a far tempo dal 1 ottobre 1923, in proprietà del Comune in cui è la sede dell'ufficio trasferito, secondo le modalità stabilite nell'art. 5.

I mobili degli uffici soppressi rimangono di proprietà dello Stato.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI

b) Circolari

88. **Contributo fisso sulla macellazione bovini.** (Circolare Pref. Salerno ai Sindaci 16 giugno 1923 n. 17993 Div. V).

Per corrispondere ad analoga premura dell'Intendenza di Finanza, con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alle Prefettizie N. 3385 del 31 Maggio 1920, n. 5950 del 29 Marzo 1921 e N. 33435 del 2 Gennaio 1922, pubblicate rispettivamente a pag. 152 del Boll. A. del 1920, a pagina 97 di quello del 1921 e a pagina 14 di quello del 1922, richiamo ora la speciale attenzione delle SS. LL. su quanto è contenuto nella circolare di detta Intendenza dell'11 ottobre 1920 N. 25062 relativa alle modalità di riscossione e di versamento del contributo fisso nella misura di L. 5 a capo disposto a carico di chiunque sottopone a macellazione animali bovini.

I rendiconti trimestrali, di cui alla suindicata circolare dell'Intendenza di Finanza dell'11-10-1920 N. 25062, saranno trasmessi alla Intendenza stessa, anche nel caso che risultino negativi, entro il 5.º giorno successivo al trimestre cui si riferiscono.

Prego avvertire il personale dipendente da codesto Comune di tener presente, in occasione della compilazione di detti rendiconti, i dati emergenti dai registri di macellazione disposti con la circolare Prefettizia N. 8202 del 14 aprile 1922, pubblicata a

pagina 90 del 1922. Ciò riguarda specialmente i Comuni che trasmetteranno il rendiconto con l'indicazione negativo.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

P. Il Prefetto — Pintor Mameli

89. **Mutamento denominazione vie e piazze.** (Circolare P. S. ai Sindaci del 2 luglio 1923 N. 19543).

Con R. D. L. 10 maggio u. s. N. 1158, pubblicato a pagina 125 al B. A. dell'anno corrente, è stato disposto che le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie piazze e strade comunali, devono ottenere preventivamente l'autorizzazione del Ministero della Istruz. Pubblica pel tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti. Le SS. LL. sono pertanto invitate ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni in parola, avvertendo che per le approvazioni di cui trattasi i Comuni dovranno naturalmente far capo alle singole autorità circondariali.

Il Prefetto — SIRAGUSA

90. **Emigrazione in Argentina.** (Circolare Questore Salerno ai Sindaci del 2 luglio 1923 N. 1982).

Si fa presente che tutti coloro i quali emigrano in Argentina debbono essere muniti, oltre che del passaporto, anche dei seguenti documenti da esibirsi a quelle autorità di sbarco:

1.° Certificato penale, che non può essere sostituito da nessun altro documento.

2.° Certificato di buona condotta o dell'autorità Comunale o dell'autorità di polizia, dal quale risulti che l'emigrante non ha sofferto malattie mentali e che non ha mai esercitato la mendicizia.

3.° Certificato della stessa autorità attestante il mestiere o la professione dell'emigrante.

I documenti 1 e 2 possono al caso essere riuniti in un solo.

Tutti i documenti di cui sopra debbono essere vistati gratuitamente dal Console argentino competente nel Regno.

Senza di tali documenti, che debbono essere rilasciati con le necessarie cautele e dopo accertamenti rigorosi, non è assolutamente possibile poter entrare in Argentina.

per il Questore — Hyerace

91. **Accertamenti complementari contributi Sanitari.** (Circolare P. S. ai Sindaci del 6 luglio 1923 N. 19301 Rag.).

Il R. D. - Legge 19 Aprile 1923 N. 1000, pubblicato il 1.º giugno 1923 nella G. U., n. 128, ha modificato, con effetto retro attivo al 1.º gennaio 1923, le disposizioni del testo unico 2 gennaio 1913 N. 453 (libro III, parte terza) sulla Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari.

Credesi opportuno di richiamare l'attenzione di V. S. sulle innovazioni più importanti, nei riguardi dell'accertamento dei contributi, con riserva d'impartire ulteriori istruzioni sulle altre modifiche portate dal nuovo decreto-legge.

In materia di contributi esso stabilisce:

1.º L'aumento, a decorrere dal 1.º gennaio 1923, del contributo annuo da L. 264 a L. 1200, di cui L. 600 a carico degli enti e L. 600, a carico dei sanitari iscritti alla Cassa;

2.º L'esonero per gli enti che hanno stanziato in bilancio uno stipendio al Sanitario inferiore alle L. 1000, dal versamento del contributo dell'Ente, salvo al sanitario il diritto di iscriversi alla Cassa, nel qual caso sorge l'obbligo per l'Ente di corrispondere il contributo proprio;

3.º L'elevazione dell'ammontare dei versamenti volontari ai sanitari, o ad altri a loro favore, da L. 400 a L. 1000;

4.º L'obbligatorietà della iscrizione alla Cassa soltanto per quelle Istituzioni di pubblica beneficenza, con reddito annuo non inferiore a L. 5000, i cui sanitari siano nominati stabili od abbiano diritto ad acquistare la stabilità in posti regolarmente istituiti.

Si fa noto che fra breve verrà da questo Ufficio compilato il ruolo suppletivo 1923, giusta quanto precede, ed intanto si prega provvedere ai mezzi con cui far fronte alla maggiore spesa.

Il Prefetto SIRAGUSA

92. Contabilità arretrate dei Comuni e delle Opere Pie della Provincia. (Circ. Pref. Salerno ai Sindaci del 25 giugno 1923 N. 19199 Rag.).

Facendo seguito alla mia circolare 31 marzo u. s. n. 8205, (1) informo le SS. LL. che con R. D. 29 aprile 1923, n. 1149, è stata stabilita una procedura abbreviata per la revisione delle contabilità arretrate e sono state estese le norme del R. Decreto 4 febbraio 1923, n. 335 (2) ai conti che, al momento dell'entrata in vigore del Decreto stesso, non erano stati ancora deliberati dal Consiglio Comunale.

Le istruzioni da seguire nell'approvare i conti sono quelle adottate con la precitata circolare prefettizia.

I signori Sindaci della Provincia si compiaceranno di portare a conoscenza dei Capi delle Istituzioni pubbliche di beneficenza poste nel territorio del Comune la presente circolare, segnandone ricevuta.

Il Prefetto — **Siragusa**

93. Polizia veterinaria - Stalle di negozianti di bestiame. (C. P. S. ai Sindaci del 1 maggio 1923 n. 12652 Div. Sanità).

Mi viene assicurato che con frequenza giungono diretti a negozianti di bestiame di questa provincia animali bovini provenienti dall'alta e media Italia, i quali poi vengono venduti ad agricoltori che li immettono in vari comuni.

Poichè con la immissione di tali animali concide spesso la

(1) pubblicata nel B. A. anno 1923 pag. 87.

(2) pubblicato nel B. A. anno 1923 pag. 49.

comparsa dell'afta epizootica, s'è venuta ingenerando tra allevatori di bestiame e veterinari di questa Provincia la convinzione che detta epizoozia sia costantemente importata qui dagli animali stessi.

Rendendosi pertanto necessario d'intensificare il servizio di vigilanza zoiatrica sul commercio di detti bovini, prego la S. V. di provvedere a norma delle disposizioni contenute nell'art. 16 del regolamento di polizia veterinaria del 16-5-914 n. 533, trasmettendomi al più presto copia dell'elenco delle stalle esistenti nel territorio di codesto comune appartenenti a ciascun negoziante di bestiame. In mancanza di negozianti costà attendo l'elenco con l'indicazione « negativo ».

In relazione poi a quanto è contenuto nel parag. XVI delle istruzioni annesse al suindicato regolamento di polizia veterinaria, prego la S. V. di provvedere affinché fino a nuova disposizione tutte le stalle esistenti costà appartenenti a negozianti, siano visitate il giovedì o il sabato di ciascuna settimana, trasmettendone poi subito il relativo rapporto del Veterinario incaricato della visita.

Detto rapporto dovrà essere inviato in Prefettura il lunedì di ogni settimana anche nel caso che durante la settimana precedente non siano stati immessi nelle stalle suindicate animali di nuovo acquisto.

P. Il Prefetto — PINTOR MAMELI

94. **Licenza di pesca.** (C. P. S. 5 giugno 1923 n. 10153 diretta ai Sindaci).

Ad evitare erronee interpretazioni dell'art. 20 della legge 24 marzo 1921, n. 312, si reputa opportuno chiarire: 1. — I proprietari ed i concessionari di riserva di pesca, pur limitandosi a pescare nelle acque su cui vantano il diritto di esclusività, hanno l'obbligo della licenza di pesca.

2.° — La licenza di pesca non dà diritto all'intestatario di esercitare la pesca in quelle acque nelle quali ad altri è riservata l'esclusività della pesca.

3.° — Il pescatore di mestiere ha l'obbligo di essere munito della licenza in ogni caso, sia quando eserciti la pesca nelle acque pubbliche (soggette o non a diritti esclusivi di pesca), sia quando la eserciti in quelle private (comunicanti o non con le pubbliche);

4.° — Il pescatore dilettante è soggetto anch'egli all'obbligo della licenza, ma ne resta esonerato solo nel caso che eserciti la pesca in acque private, che in nessun modo comunichino con le pubbliche;

5.° — La licenza di pesca non esonera dall'obbligo dell'osservanza dei divieti stabiliti in base a disposizioni legislative vigenti.

Il Prefetto — Siragusa

95. Revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale dipendente. (Circolare 7 Luglio 1923 N. 21131 Div. II/I del Prefetto di Salerno al Sig. Presidente della Deputazione Provinciale di Salerno; ai Signori Sindaci della Provincia, per l'esecuzione e per comunicazione ai Capi delle Opere Pie; ai Sottoprefetti di Campagna, Safa e Vallo).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. per l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel R. D. 27 maggio scorso, n. 1117, col quale è stata disposta la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale della Provincia, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e nelle norme esplicative per l'esecuzione di tale decreto, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno del 24 giugno scorso, n. 15700,5, che qui appresso si riportano integralmente.

Giusta le prescrizioni degli articoli 1 e 2 del R. D., entro il 7 agosto 1923 le Amministrazioni suddette dovranno procedere agli adempimenti indicati negli articoli stessi. All'uopo dovrà essere adottata apposita deliberazione da parte dei Consigli comunali e delle Commissioni amministrative delle Opere Pie per le determinazioni circa le modifiche eventuali da apportare al trattamento ed alle condizioni di assunzione, di servizio e di ri-

poso del personale dipendente, cioè agli stipendi ed ai salari, agli assegni di qualsiasi specie, compresi i caro-viveri, agli assegni ed emolumenti straordinari, a riduzioni e soppressioni di posti, con le conseguenti modalità di dispensa dal servizio ed a quelle riguardanti il trattamento di riposo per gli enti che hanno in materia uno speciale regolamento.

Ove si ritenga che non vi siano da apportare varianti agli ordinamenti attuali in relazione agli elementi indicati nella citata circolare, occorrerà anche in tal caso esporne le ragioni con motivata deliberazione.

Col menzionato atto, da trasmettersi non oltre l'8 agosto p. v., dovranno essere inviati i regolamenti e le piante organiche in vigore, nonchè quegli altri atti e documenti che possono servire da elementi di giudizio all'autorità tutoria.

I signori Sindaci daranno immediata comunicazione della presente ai Capi delle Istituzioni di pubblica beneficenza esistenti nel Comune, con invito di esatto adempimento nell'assegnato termine e renderanno ostensivi alle stesse il R. D. e le circolari anzidetti.

Si attende subito un cenno di ricevuta con assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — SIRAGUSA

Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177, concernente la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza. (Pubblicato G. U. 7 giugno 1923 n. 133) (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d' Italia

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

(1) Sebbene riportato nel numero precedente, ripubblichiamo per intero il presente R. D. affinché gli enti abbiano raccolto in un solo numero tutta l'importantissima materia,

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza dovranno procedere alla revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale allo scopo di:

a) ridurre il numero dei posti ed il personale, comunque nominato ed inquadrato, compreso il personale sanitario ed i maestri elementari per i comuni che abbiano conservato la diretta amministrazione delle scuole, nonchè gli stipendi, i salari e gli assegni di qualsiasi specie, in relazione alle condizioni finanziarie dell'Ente, alle esigenze dei servizi ed alla importanza delle attribuzioni affidate al personale stesso;

b) riformare le norme relative al trattamento di riposo per ridurre questo nei limiti stabiliti per gli impiegati governativi, intendendosi annullati, anche per le Istituzioni pubbliche di beneficenza, i regolamenti posteriori all'entrata in vigore del Regio decreto 19 settembre 1899, n. 394, (1) nelle parti che contravvengono al divieto fatto dall'articolo 65, lettera D, del decreto stesso (ora articolo 91, lettera g, del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297).

Art. 2.

Nello stesso termine le Amministrazioni anzidette dovranno procedere alle dispense dal servizio del personale avventizio e di

(1) R. D. 19 nov. 1899 n. 394. Art. 65 lettera d: « Le disposizioni concernenti... i collocamenti a riposo, il conseguimento della indennità e pensioni, le quali non possono essere mai più favorevoli di quelle stabilite per i funzionari governativi ». Tale disposizione trovasi riprodotta nell'art. 91 del vigente regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale.

quello regolarmente nominato a posti di ruolo, che si trovi tuttora nel periodo di prova, e indi di quello che ha conseguito la stabilità, quando il personale medesimo, in seguito alla revisione di cui sopra, risulti in eccedenza al numero dei posti fissato dalle nuove tabelle organiche. Per tali dispense si osserveranno, in quanto siano applicabili, le norme stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 4 del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, (1) e le persone

(1) R. D. 25 gennaio 1923 n. 87 contenente le norme per lo esonero e il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato:

Art. 1. — Fermo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 21 dicembre 1922, numero 1649, il Governo del Re è autorizzato a procedere alla dispensa dal servizio, in corrispondenza al numero ed ai gradi dei posti soppressi, degli impiegati ed agenti di qualsiasi Amministrazione dello Stato aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale.

Indipendentemente dalla soppressione di posti, saranno collocati a riposo gli impiegati ed agenti aventi quaranta anni di servizio e sessantacinque di età, in confronto dei quali sia stata sospesa o differita l'applicazione dell'art. 4 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e cesseranno di far parte dell'Amministrazione, col trattamento economico stabilito dall'art. 6 del presente decreto, gli impiegati ed agenti che erano stati collocati in disponibilità in applicazione della suddetta legge.

Art. 2. — La dispensa dal servizio potrà essere disposta anche prima che siano approvate le tabelle numeriche del personale di ciascuna Amministrazione in correlazione alla progressiva eventuale soppressione o riduzione di determinati servizi.

Tale dispensa, che non potrà aver luogo per un numero di impiegati od agenti superiore a quello degli addetti al servizio soppresso o ridotto, sarà tuttavia indipendente dalla loro appartenenza a tale servizio e dovrà riferirsi ad impiegati ed agenti aventi grado uguale o parificato a quello degli addetti al servizio medesimo.

Art. 3. — Il Governo del Re dispenserà dal servizio, udito il Consiglio di Amministrazione dei rispettivi Ministeri e nell'ordine seguente:

a) gli impiegati od agenti che non siano riconosciuti abili al servizio per motivi di salute o per incapacità e quelli che diano scarso rendimento di lavoro;

b) gli impiegati od agenti che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1923, quaranta anni di effettivo servizio nell'Amministrazione civile;

c) gli impiegati ed agenti che abbiano compiuto o compiano, entro il termine suddetto, sessantacinque anni di età con non meno di venti di servizio.

Non si farà tuttavia luogo alla dispensa degli impiegati od agenti che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere b e c del presente articolo o al collocamento a riposo

appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 3 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, (1) saranno preferite per il man-

di quelli indicati nella 1ª parte del cap. dell'art. 1, qualora il Consiglio dei ministri, per eccezionali esigenze di servizio, ritenga necessario il mantenimento in servizio.

Art. 4. — Attuati i collocamenti a riposo e la dispensa dal servizio di cui ai precedenti articoli, qualora il personale in servizio risulti ancora in eccedenza rispetto al numero che verrà fissato con le nuove tabelle organiche per i diversi gradi dei singoli ruoli, il Governo del Re dispenserà dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione dei rispettivi Ministeri, altri impiegati od agenti, fino alla eliminazione della eccedenza.

Tuttavia nel caso di soppressione di gradi o di eccedenza di personale in determinati gradi, qualora nel grado inferiore vi siano posti vacanti, gli impiegati od agenti del grado ridotto o soppresso potranno essere incaricati di esercitare in via provvisoria le funzioni del grado inferiore, conservando il trattamento economico, l'anzianità rispettiva ed il titolo attuale, fino al riassorbimento nel ruolo.

(1) R. D. 28 gennaio 1923 n. 153, che autorizza la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di auolo e avventizio delle Amministrazioni dello Stato posteriormente al 24 maggio 1915:

Ast. 3. Le dispense di cui alla prima parte dell'articolo precedente non si applicano:

a) ai mutilati ed invalidi di guerra, ed agli ex combattenti feriti o decorati al valore o che abbiano prestato servizio per terra, per mare o per aria in zona di operazione presso reparti operanti e, quanto ai militari addetti ai comandi, che abbiano prestato servizio presso i comandi mobilitati inferiori, fino a quello di brigata compreso;

b) alle vedove di guerra che non abbiano contratto nuovo matrimonio, nonchè agli orfani di guerra ed alle sorelle nubili dei caduti in guerra che siano unico sostegno di famiglia;

c) alle vedove non passate a seconde nozze e alle orfane non coniugate, di impiegati ed agenti morti in attività di servizio e per causa di servizio o che non abbiano diritto a pensione;

d) agli impiegati ed agenti che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si siano particolarmente segnalati per capacità, diligenza e zelo nell'adempimento dei propri doveri, ed abbiano altresì dimostrato, in quanto esercitino funzioni o mansioni di indole tecnica, di possedere in misura notevole la capacità specifica necessaria per l'esercizio delle attribuzioni loro affidate.

La dispensa dal servizio avrà luogo anche per gli impiegati ed agenti di cui alle prime tre lettere quando, per giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ne sia dimostrata la inidoneità al servizio o la incompatibilità della ulteriore permanenza nell'Amministrazione.

La eccezione stabilita col presente articolo a favore delle donne non è applicabile nel caso anche di semplice convivenza *more uxorio*, o nei casi nei quali, ai termini del regolamento sulle pensioni di guerra, esse perderebbero il diritto a pensione.

L'applicazione delle norme di cui alle lettere b e c è limitata ad un solo membro per ciascuna famiglia. Questa disposizione vale anche per l'articolo seguente.

tenimento in servizio, salvo le eccezioni nell'articolo stesso previste.

L'applicazione delle norme precedenti avrà luogo nonostante qualsiasi contraria disposizione di legge, di regolamenti generali o speciali o di capitolati.

Nel caso di inadempimento da parte delle dette amministrazioni, si sostituirà ad esse il Prefetto, il quale, sentito l'Intendente di Finanza, dovrà compiere la revisione di cui trattasi e disporre le relative dispense entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.

Art. 3.

Gli impiegati, agenti e salariati, dispensati dal servizio a termini dell'articolo precedente, saranno ammessi a liquidare la pensione od indennità loro spettante a termine di legge, o dei regolamenti organici, fermo il disposto della lettera B dell'articolo 1. Sarà inoltre corrisposta loro, a carico dell'Ente, una indennità la cui misura sarà fissata dalle rispettive amministrazioni, ma che non potrà in nessun caso essere superiore a sei nè inferiore a due mensilità dell'ultimo stipendio.

Art. 4.

Contro i provvedimenti di cui al presente decreto è ammesso ricorso soltanto per legittimità alla IV sezione del Consiglio di Stato od in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giurisdiziarla.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto: *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Ministero dell' Interno — Direzione Generale dell' Amministrazione Civile — Divisione 2^a — Sezione 1^a, (24 giugno 1923, n. 15700-5147097).
Ai signori Prefetti del Regno e per conoscenza. ai signori Intendenti di Finanza.

Revisione delle tabelle e dei regolamenti organici degli Enti locali.

Il numero 133 della *Gazzetta Ufficiale* (7 corr.) pubblica il R. decreto 27 maggio u. s., n. 1177, col quale vengono date disposizioni per la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Gli scopi della revisione sono chiaramente enunciati nell'articolo 1 del decreto stesso, e cioè:

a) riduzione del numero dei posti, del personale (compresi quello sanitario ed i maestri elementari pei comuni che hanno conservato la diretta amministrazione delle scuole), nonchè degli stipendi, dei salari e degli assegni di qualsiasi specie;

b) riforma delle norme relative al trattamento di riposo, per ridurre questo nei limiti stabiliti per gli impiegati governativi.

La disposizione di cui alla lettera a) specifica gli elementi da tener presenti ed i criteri ai quali deve ispirarsi la riduzione dei posti d'organico e delle retribuzioni; cioè le condizioni finanziarie dell'ente, le esigenze dei servizi e le attribuzioni affidate al personale, elementi e criteri questi che dovranno essere equamente valutati nell'applicazione.

Occorre subito avvertire che, avendo lo stesso legislatore stabilito tassativamente lo scopo della straordinaria revisione dei regolamenti e delle tabelle organiche, vale a dire la *riduzione* del numero dei posti, del personale, degli stipendi e degli assegni, non potranno per qualsiasi motivo discostarsene i consessi e le autorità chiamate ad attuare il provvedimento, di guisa che dovrà essere escluso qualunque ampliamento dei primi od aumento degli altri, l'istituzione di nuovi posti di organico ed ogni nuovo miglioramento economico devono quindi essere recisamente respinti.

Nel rivedere le tabelle organiche, occorre di regola eliminare da esse i posti i cui titolari non danno l'intera loro attività alle amministrazioni (per esempio regolatori degli orologi); quelli la cui spesa ha carattere facoltativo (tesorieri speciali) e quelli riferibili a servizi che possono essere oggetto di appalto senza che il relativo personale abbia diritto di passare alla dipendenza dell'appaltatore (per es. spazzini).

La revisione riguarda poi non soltanto le retribuzioni fisse e normali, cioè gli stipendi ed i salari, ma ancora « *gli assegni di qualsiasi specie* », espressione assai larga, nella quale deve ritenersi compresa qualunque altra retribuzione, compenso, assegno, sia pure di carattere straordinario, eccezionale, personale o temporaneo e quindi anche la prima e la seconda *indennità di caro-viveri*. Riguardo alle quali si ricorda che entrambe hanno attualmente carattere facoltativo, essendo cessata l'obbligatorietà della prima col 31 dicembre 1921, (1) mentre la seconda non è mai stata dichiarata obbligatoria. Si richiama in proposito la circolare 6 maggio u. s., n. 15700,5 (2) con cui si dispose che debbano escludersi in ogni caso concessioni maggiori di quelle stabilite per il personale governativo. Pertanto qualora le amministrazioni credano di continuare la corresponsione delle indennità al loro personale (corresponsione che non potrà mai essere imposta, data la natura della spesa) dovranno almeno ridurre l'ammontare — ove li abbiano superati — entro i limiti fissati per il personale governativo, salvo, bene inteso, le ulteriori riduzioni che potessero risultare necessarie in rapporto agli elementi indicati alla lettera a) dell'art. 1 del R. decreto, e principalmente alle condizioni finanziarie dell'Ente. Più specialmente l'indennità dovrà essere ridotta per

(1) Vedi articolo I del D. L. 9 marzo 1919 n. 338 circa l'assegnazione del 1.° carovivere agli impiegati dei Comuni e delle Provincie B. A. anno 1919 pagina 81.

(2) Contenuta nella circolare del Prefetto di Salerno del 6 giugno 1923 n. 15304 ai Sindaci, B. A. anno 1923 pagina 129.

quegli impiegati e salariati che non danno tutta la loro attività a favore dell'amministrazione.

Con molta accuratezza debbono poi essere esaminate le disposizioni dei regolamenti organici che disciplinano la concessione di *compensi per lavori straordinari*, non potendosi ammettere un *diritto* degli impiegati a tali compensi anche per lavori compiuti oltre le normali attribuzioni, in quanto tale diritto non è riconosciuto dall'art. 105 del regolamento comunale e provinciale, che rimette alla *facoltà* dell'amministrazione l'assegnazione di compensi del genere. Tanto meno poi sarebbe ammissibile la concessione di un compenso per la rinuncia al congedo annuale, il quale (eccezion fatta pel personale sanitario), non costituisce un diritto dell'impiegato, ma un beneficio il cui godimento è subordinato alle esigenze del servizio e può quindi essere negato senz'obbligo di corresponsione di compenso. Né può infine per veruna ragione riconoscersi dovuto un assegno straordinario per l'assistenza del segretario o di altri impiegati alle sedute del Consiglio, della Giunta o di Commissioni comunali, anche se tenuti fuori dell'orario normale di ufficio, essendo l'assistenza imposta dalla legge ed essenziale all'ufficio, mentre simili prestazioni rientrano negli elementi che concorrono a fissare la natura dello stipendio (Consiglio di Stato, Par. 8 maggio 1923 Cavenago, Par. 2 maggio 1923 Montelupone, Par. 10 luglio 1922 Ponzano Romano).

Speciale attenzione richiede la posizione del *personale sanitario*. Con la trasformazione delle condotte piene in residenziali i comuni avrebbero dovuto o ridurre notevolmente il numero delle condotte mediche o riunirsi in consorzi, raggiungendo una notevole economia di spese. Viceversa le condotte trasformate sono rimaste immutate nel numero, e le retribuzioni del personale sanitario hanno nel contempo raggiunta una misura eccessiva, in quanto che allo stipendio vero e proprio si sono aggiunti numerosi compensi od assegni speciali (supplemento di assegno secondo il numero dei poveri, indennità di cavalcatura, di malaria, di cattiva residenza, di supplenza, di epidemia, obbligo per il comune di

assicurare il personale contro gli infortuni, ecc.). Su questa materia devono l'azione tutoria delle G. P. A. e quella surrogatoria dei Prefetti esplicarsi con maggiore energia. Le condotte devono essere diminuite, e le indennità o compensi speciali devono essere eliminati o notevolmente ridotti.

Quanto alla procedura da seguirsi nella formazione o nella revisione delle tabelle organiche e nelle norme regolamentari occorre tener presente che sono *assolutamente da escludersi* i così detti *regolamenti, capitolati e tabelle tipo*, che hanno dato luogo in passato a gravissimi inconvenienti e molti dei quali hanno dovuto essere annullati d'ufficio dal Ministero per le disposizioni illegittime che contenevano. A parte che la giurisprudenza ha negato qualsiasi valore di norma obbligatoria a tali regolamenti e tabelle-tipo, l'uso di essi sarebbe contraddittorio con le finalità del decreto, che vuole proporzionato in prima linea il trattamento economico del personale alle condizioni finanziarie di ciascun Ente.

La lettera b) dell'articolo 1 contiene una duplice disposizione, prescrivendosi con essa la riforma delle norme relative al trattamento di riposo per ridurlo nei limiti fissati per gli impiegati governativi, e dichiarandosi insieme la nullità, anche per le istituzioni pubbliche di beneficenza, di tutti i regolamenti posteriori all'entrata in vigore del R. decreto 19 settembre 1899, n.º 394, nelle parti che contravvengono al divieto fatto dall'art. 65 lettera d), ora art. 91 lettera g), del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297 (1). Secondo quest'ultima disposizione, il trattamento di riposo che gli enti sono autorizzati ad accordare ai loro impiegati nei regolamenti organici, quando non sia applicabile la legge 6 marzo 1904, n. 88 (ora T. U. 17 giugno 1915, n. 968, (2) non può essere mai più favorevole di quello

(1) Vedi nota all'art. 1.º del R. D. 27 maggio 1923 n. 1177.

(2) Riguarda le disposizioni regolatrici dalla Cassa di Previdenza per le pensioni a favore dei Segretari ed altri impiegati degli enti locali.

stabilito per gli impiegati governativi. Tale norma fu riprodotta quasi letteralmente dal regolamento del 1899 (art. 65, lettera *d*), mentre non figura nei regolamenti anteriori. Ne segue che tutte le disposizioni dei regolamenti organici posteriori all'entrata in vigore del regolamento generale del 1899, in quanto contravvengono al divieto ivi contenuto, sono illegittime, e la lettera *b*) del R. decreto ne proclama *di diritto* la nullità, mentre rispetta invece le disposizioni, anche più favorevoli a quelle degli impiegati governativi, quando siano anteriori al suindicato regolamento generale. E' chiaro però che la norma in esame fa salve soltanto le disposizioni regolarmente deliberate ed approvate prima del regolamento del 1899, mentre cade nella sanzione di essa qualsiasi successiva modificazione per effetto della quale il trattamento di riposo sia stato comunque migliorato in senso più favorevole di quello dei funzionari statali. Quando un regolamento organico contenga disposizioni che il R. decreto dichiara nulle, deve procedersi alla revisione delle norme del trattamento di riposo riducendolo nei limiti suindicati e, ove a ciò non provvedano le amministrazioni interessate, deve ad esse surrogarsi il Prefetto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2. Si deve però avvertire che anche le disposizioni delle quali il decreto non sancisce la nullità, e non è quindi obbligatoria la revisione, possono sempre essere rivedute (come ha ammesso la prevalente giurisprudenza) dalle amministrazioni, nel senso di ridurre per l'avvenire il trattamento di riposo.

Dalla dichiarazione di nullità delle norme indicate nella lettera *b*) dello art. 1 deriva necessariamente che per l'avvenire non potranno *in nessun caso* essere ammesse liquidazioni di pensione o di indennità fatte in base alle norme annullate. A maggior ragione non potranno essere accordate pensioni od indennità a qualsiasi categoria di personale o singolo funzionario che, secondo le norme in vigore, non ne abbia diritto.

Il R. decreto, mentre dichiara la nullità delle disposizioni di pensione più favorevoli di quelle del personale governativo,

tace invece delle liquidazioni di pensione già deliberate ed approvate in base alle disposizioni anzidette. Nulla essendo pertanto innovato al riguardo alla disposizione dell'art. 164 del Regolamento per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale, i signori Prefetti dovranno denunciare per l'annullamento di ufficio le relative deliberazioni, specialmente quando si tratti di pensioni molto elevate, come ne furono assegnate in questi ultimi anni.

Circa il trattamento economico e di riposo degli impiegati degli Enti locali, il Consiglio di Stato, specie in sede consultiva, ha fissato, negli ultimi tempi, una copiosa *giurisprudenza*, che il Ministero ha adottata e le cui massime più importanti si ritiene opportuno di riprodurre, perchè possano servire di guida e di norma alle G. P. A. ed ai signori prefetti nei provvedimenti che il Decreto demanda alla rispettiva competenza.

1) *Orario d'ufficio*. — Non può esserne stabilita la durata inferiore a quella fissata per gli impiegati governativi. (Par. 16 maggio 1923, Provincia di Alessandria).

2) *Assicurazione di impiegati*. — Non può essere consentita a carico del Comune, perchè trattasi di spesa estranea agli obblighi della pubblica amministrazione verso gli impiegati, i quali, se intendono premunirsi contro eventuali sinistri o rischi, devono farlo a proprie spese, mentre per eventuali rischi corsi in servizio, non possono ammettersi altre forme di indennizzo oltre a quelle consentite dal trattamento di pensione. (Vedi parere che precede).

3) *Aumenti periodici*. — Non può ritenersi utile agli effetti del conseguimento degli aumenti periodici il servizio reso fuori pianta o nella qualità di impiegato provvisorio o presso altro comune. (Par. 8 maggio 1923, Cavenago).

4) *Pagamento di R. M.* — E' illegittima la disposizione che esenti l'impiegato o salariato dal pagamento della R. M. sullo stipendio o salario, ponendola a carico dell'Ente ed in tale materia non possono ammettersi diritti quesiti. (Par. 27 aprile 1922 Romano Canavese).

5) *Regolamenti e tabelle-tipo.* — Ancorchè adottate dalla G. P. A., non hanno valore di norma obbligatoria, per la facoltà che deve sempre riconoscersi alle amministrazioni di valutare l'opera dei propri dipendenti in rapporto alle reali esigenze degli uffici ed alla misura della retribuzione da assegnarsi agli impiegati. (Par. 10 febbraio 1922, Fondi).

6) *Clausola compromissoria.* — Non è ammissibile per la risoluzione delle controversie derivanti dal rapporto d'impiego, il quale, pel suo carattere di diritto pubblico, non può equipararsi ad un rapporto contrattuale. (Par. 28 settembre 1922, Comune Vill'Albese).

7) *Trattamento di pensione.* — Nel caso che un regolamento speciale disciplini la materia del trattamento di pensione, non possono ammettersi disposizioni che, contrariamente al divieto dell'art. 91, lettera *g* del Regolamento comunale e provinciale, riconoscano, sotto forma di indennità o pensione, benefici maggiori di quelli previsti per gli impiegati governativi. (Par. 5 aprile 1923, comune di Bologna).

In applicazione di tale *principio*, che è *assoluto* ed *inderogabile* si è ritenuto, fra l'altro, che:

— non possano stabilirsi pel collocamento a riposo degli impiegati, iscritti alle casse pensioni comunali, limiti d'età o di servizio inferiori a quelli previsti per gli impiegati governativi. Così pure gli anni di servizio pensionabili non possono essere calcolati più vantaggiosamente che per gli impiegati governativi. (Par. 7 marzo 1923, Comune Vergato).

— la media degli stipendi pensionabili non può essere superiore a quella stabilita per gli impiegati governativi. (Vedi parere che precede).

— la misura della pensione o della indennità da corrispondersi all'impiegato collocato a riposo od alla vedova ed agli orfani non può in alcun caso essere superiore a quella degli impiegati governativi. (Par. 4 aprile 1923, comune Modena).

— Nel calcolo dello stipendio non possono comprendersi di-

ritti, indennità od assegni anche se di carattere continuativo (Vedi parere che precede) nè le indennità caro - viveri. (Par. 17 agosto 1922, Provincia Reggio Emilia).

— la misura delle ritenute di pensione su gli stipendi non può essere inferiore a quella fissata per gli impiegati governativi. (Vedi parere che precede).

— il riscatto degli anni di laurea non può aver luogo se non con l'obbligo della ritenuta e pei servizi pei quali la laurea è richiesta come titolo indispensabile per l'accesso all'impiego. (Par. 4 aprile 1923, Modena).

— anche in confronto degli impiegati locali, il *computo del servizio reso in qualità di straordinario* o provvisorio, agli effetti della pensione, non può aver luogo che con le limitazioni poste dall'art. 14 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, e non integralmente e per una durata anche superiore ai dieci anni. (Par. 7 luglio 1921, provincia di Avellino).

— per gli *impiegati iscritti alla Cassa di Previdenza*, la pensione non può essere liquidata che in base al T. U. 17 giugno 1915, n. 968, e quindi il Comune non può assumere nuovi e maggiori oneri di pensione nei riguardi degli impiegati, poichè tali oneri avrebbero carattere di liberalità non consentita dalla legge. (Par. 23 febbraio 1921, Comune Torremaggiore).

— non può il Comune assumersi l'onere della differenza tra la pensione liquidata dalla Cassa di Prev. e quella stabilita col R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, non potendo i due sistemi integrarsi a causa della loro diversità. (Par. 20 dicembre 1922, Bologna).

8) *Contributi alla Cassa Nazionale Previdenza impiegati.* — La quota messa a carico dell'impiegato non può sotto nessuna forma essere addossata al comune. (Par. 4 aprile 1923, comune Modena).

Sulla materia si richiama anche la circolare 21 febbraio 1923 n. 15700.5739550.

Tutte le disposizioni contrarie alle massime suddette fissate dalla giurisprudenza debbono essere eliminate dai regolamenti.

Per la revisione dei regolamenti e delle tabelle organiche è assegnato alle amministrazioni autartiche (art. 1, primo comma) il termine di due mesi dall'entrata in vigore, e cioè (vedi art. 5) sino all'8 agosto p. v.; entro lo stesso termine, a norma dell'art. 2, le amministrazioni debbono procedere alle dispense dal servizio del personale che risulti in eccedenza al numero dei posti fissati dalle nuove tabelle organiche. L'ordine da seguirsi in tali dispense è indicato nel medesimo articolo 2 (prima il personale avventizio, poi quello con nomina regolare che si trovi tuttora nel periodo di prova, ed indi di quello che abbia conseguita la stabilità); ed ivi sono stabilite, col riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 89, ed all'art. 3 del R. decreto 28 gennaio stesso anno, n. 153, anche le norme relative. (1)

Nel procedere alle dispense occorre aver presente le necessità di conservare in servizio il personale migliore sotto ogni rapporto dal quale l'amministrazione possa attendere maggior rendimento; all'uopo giovano specialmente le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 25 gennaio u. s., n. 89, a norma del quale dovrà anzi tutto essere dispensato il personale che per motivi di salute o per incapacità risulti inabile al servizio o dia scarso rendimento di lavoro, e quello che abbia raggiunto i limiti di età e di servizio.

Si richiama poi particolarmente l'attenzione dei signori Prefetti sulla preferenza che il R. decreto accorda per la conservazione del posto alle categorie di persone indicate dall'art. 3 del R. decreto 28 gennaio u. s., n. 153, e specialmente ai mutilati ed invalidi di guerra ed agli ex combattenti feriti o decorati o che abbiano prestato servizio presso reparti operanti: la posizione di dette persone dovrà essere considerata con ogni riguardo.

Come dichiara espressamente il 2.º comma dell'art. 2, tanto la revisione delle tabelle e dei regolamenti (sia agli effetti del trattamento economico che di quello di quiescenza) quanto le

(1) vedi note 1 e 2 a pagina 155 e 156.

dispense dal servizio debbono aver luogo *nonostante qualsiasi contraria disposizione* di legge, di regolamenti generali o speciali e di capitolati. Il fatto che una disposizione di legge o di regolamento garantisca un determinato posto ovvero un determinato trattamento economico, non è quindi di ostacolo all'abolizione del posto, ovvero alla diminuzione del trattamento.

Il 3.º comma dell'art. 2 disciplina la *facoltà surrogatoria* in caso di inadempienza delle amministrazioni, deferendola al Prefetto, il quale, sentito l'Intendente di Finanza, deve procedere alla revisione di che si tratta e disporre le relative dispense entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato nel 1.º comma.

E' da avvertire a tale riguardo che la competenza surrogatoria del Prefetto non esclude quella tutoria della G. P. A., alla quale rimangono sempre soggette le deliberazioni che per la revisione dei regolamenti e delle tabelle organiche le amministrazioni siano per adottare entro i termini ad esse prefisse. Tale competenza tutoria deve esplicarsi nei modi normali stabiliti dalla legge comunale e provinciale e cioè approvando o disapprovando — colla procedura ivi prescritta — le deliberazioni delle amministrazioni stesse: subentra invece la competenza surrogatoria, la quale per la materia è deferita esclusivamente al Prefetto, previo il parere dell'Intendente di Finanza, quando le amministrazioni non abbiano provveduto o, pur avendole fatto, abbiano adottato provvedimenti inadeguati.

Tale procedura subisce naturalmente un'eccezione nei riguardi delle *province*, in quanto le relative deliberazioni, riflettenti gli organici, non sono soggette alla approvazione della G. P. A.

Al Prefetto stesso, sentito l'Intendente di Finanza, spetta inoltre far luogo alle dispense dal servizio del personale, quando le amministrazioni non vi provvedano entro i termini loro prefissi.

Infine l'art. 3 stabilisce il *trattamento da concedersi al personale dispensato* dal servizio; ed a tale riguardo non sembrano necessari altri chiarimenti all'infuori dell'avvertenza che nella liquidazione

della pensione od indennità a favore dei funzionari che ne abbiano diritto a carico dell'Ente, dovranno essere applicate, se del caso, le limitazioni di cui alla lettera b) dell'art. 1. E' superfluo aggiungere che ai funzionari iscritti alla Cassa di Previdenza non può — alla stregua della giurisprudenza sopra riportata — essere corrisposto alcun maggiore assegno a carico dell'Ente, fatta eccezione per quello fissato nella seconda parte dell'art. 3 del decreto.

Ai funzionari dispensati i quali, in virtù delle leggi sulla Cassa di Previdenza ovvero dei regolamenti organici speciali, non hanno alcun diritto a pensione od indennità, spetta *soltanto* l'assegno di cui alla seconda parte dell'art. 3.

Il Ministero fa sicuro affidamento sull'azione energica e diligente delle SS. LL. e degli Uffici dipendenti per il raggiungimento degli scopi che il legislatore si è proposto nell'emanare il provvedimento di che si tratta: scopi che si concretano principalmente nel risanamento delle finanze degli Enti locali, per le quali le spese del personale hanno raggiunto in moltissimi casi altezze intollerabili, e nell'eliminazione di tutte le disposizioni illegittime od esorbitanti che sono state — specie negli ultimi anni — introdotte nei regolamenti organici.

Si attende un cenno di ricevuta e si prega sin da ora di riferire riassuntivamente ad ogni fine di mese sullo svolgimento dei lavori per l'attuazione del Regio decreto.

Pel Ministro — A. FINZI

Ai Sigg. Sottoprefetti, Sindaci, Presidenti delle Istituzioni di Pubblica Beneficenza e Rappresentanze della Provincia.

Nell'assumere oggi l'ufficio di Prefetto di questa nobilissima fra le provincie italiane, della quale conosco ed ammiro le gloriose memorie e le mirabili energie, porgo a tutti, Autorità e cittadini, il mio cordiale e deferente saluto.

Non faccio promesse e non espongo programmi, solo ricordando che nel momento che attraversiamo occorre virtù di sacrificio e di cosciente disciplina, perchè tutti portino il loro contributo di lavoro e di passione alla sana opera ricostruttrice di elevazione e di rinnovamento che il Governo Nazionale, con illuminata energia e con sicura visione, intende attuare per le migliori fortune della patria. - Ed io, rappresentante del Governo nella Provincia, invoco da tutti, quale premio alla fatica che mi propongo di compiere, attesa benevola e cordiale collaborazione.

Il Prefetto
SOLMI

Al novello Capo della Provincia, Comm. Dottor Carlo Solmi, porgiamo il nostro devoto omaggio.

La Direzione

Parte I.

a) Leggi e decreti

96. Sistemazione delle contabilità arretrate dei tesoriери delle Provincie e dei Comuni. (R. D. 19 aprile 1923 n. 1164). (1)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I conti delle provincie fino all'esercizio 1921 incluso, dopo che siano stati deliberati dal Consiglio provinciale, verranno depositati per un mese nella segreteria della Prefettura rispettiva con tutti i relativi documenti. E, nello stesso periodo di tempo, verranno pubblicate, nell'albo pretorio del capoluogo della provincia, le relative deliberazioni.

Del deposito e della pubblicazione verrà, negli otto giorni successivi, a cura del Prefetto, fatta notificazione al tesoriere che rese il conto, ed agli amministratori, che furono eventualmente designati come responsabili. E verrà pure data notizia del deposito e delle pubblicazioni nel foglio degli Annunzi legali della Provincia.

Nel detto termine il contabile e gli amministratori a cui fu fatta la notificazione potranno prendere visione della deliberazione del conto e dei documenti.

Qualora entro quindici giorni dalla scadenza del termine del deposito, non siano state presentate opposizioni alla Corte dei

(1) Vedi pagina 150 B. A. 1923 e richiami in nota.

Conti da parte degl'interessati anzidetti oppure dalla Deputazione provinciale in carica, il conto s'intenderà definitivamente approvato nelle risultanze stabilite dalla deliberazione del Consiglio provinciale che terrà luogo, a tutti gli effetti di legge, della decisione della Corte dei Conti.

La Segreteria della Corte su richiesta degl'interessati, oppure della Amministrazione Provinciale, rilascerà attestazione che non furono prodotte opposizioni nel detto termine.

Art. 2.

La deliberazione del Consiglio provinciale sostituita alla decisione della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo precedente, potrà essere impugnata coi mezzi dell'appello alle sezioni unite della Corte dei Conti, a termini della legge com. e prov., e della revocazione, sia ad istanza degli interessati, sia d'ufficio, pronunciata dalla competente sezione della Corte dei Conti, a termini della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 3.

La disposizione dell'art. 1.^o non sarà applicata a quei conti pei quali sia incominciata istruttoria giudiziale mediante osservazioni del referendario incaricato all'esame del conto e per quelli pei quali la Corte stessa, in Camera di Consiglio, sopra rapporto del Prefetto della Provincia e del Procuratore Generale presso la Corte, oppure di ufficio, dichiarasse doversi seguire la procedura ordinaria prescritta per l'esame del conto.

Art. 4.

La Corte dei Conti darà notizia ai Prefetti delle variazioni da essa apportate nel conto dell'ultimo esercizio da essa giudicato per la rispettiva Provincia. Il Prefetto provvederà a che i Consigli provinciali apportino in tutti i conti successivi le corrispondenti variazioni.

Quando i conti siano stati pubblicati nel modo stabilito dall'art. 1 la esecuzione delle variazioni darà luogo ad un secondo

deposito del conto rettificato con la relativa affissione e notificazione agl'interessati, i quali avranno diritto di fare opposizioni nel termine suddetto.

Art. 5.

Le norme del R. Decreto 4 febbraio 1923, n. 335, sono applicabili anche ai conti che, al momento della entrata in vigore del decreto stesso, non erano stati ancora deliberati dal Consiglio comunale.

I Prefetti cureranno che le variazioni apportate dal Consiglio di Prefettura nell'ultimo conto da essa deciso vengono riportati nei conti successivi, qualora ciò non siasi fatto, e che si proceda a nuovo deposito e pubblicazione dei conti rettificati, analogamente al disposto del 2° comma dell'articolo precedente ed a tutti gli effetti del citato decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI

97. Sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio. (R. D. 29 aprile 1923 n. 1063 pubblicato G. U. 25 maggio 1923 n. 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923, è data facoltà ai prefetti confermare definitivamente, con dispensa dal concorso e dal periodo di prova, previsti dal testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, nei posti vacanti di ufficiale sanitario di un Comune o Consorzio, gli ufficiali sanitari provvisori, con regolare nomina prefettizia che, dalla data del 1° maggio 1915, vi prestino ininterrotto servizio.

Al riguardo non è considerato, come interruzione il servizio militare prestato in dipendenza della recente guerra europea.

Art. 2.

La facoltà, di cui all'articolo precedente, non si applica in confronto degli ufficiali sanitari provvisori, che siano anche medici condotti, ed è subordinata al conforme parere del Consiglio provinciale sanitario, espresso su particolareggiata relazione del medico provinciale.

Su ogni nomina dovranno, inoltre, essere previamente sentiti i Consigli comunali o le rappresentanze consorziali.

Art. 3.

I concorsi per i posti di ufficiale sanitario, già banditi alla data della pubblicazione del presente decreto, sono annullati.

E' fatta eccezione soltanto per quelli, pei quali siano iniziate le prove scritte di esame.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

98. **Norme per gli esami di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale.** (Regio decreto-legge n. 1449, in data 14 giugno 1923 pubblicato il 17 luglio 1923, n. 167).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Veduti il T. U. della legge com. e prov. approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, ed i decreti luog. 27 maggio 1915, n. 744 (1) e 21 maggio 1916, n. 682, (2) nonchè il r. d. l. 2 ottobre 1919, n. 1853; (3).

(1) V. pag. 163 B. A. 1915.

(2) » » 168 B. A. 1916.

(3) » » 252 B. A. 1919.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Gli abilitati alle funzioni di segretario comunale a norma dei decreti luogotenenziali 27 maggio 1915, n. 644 e 21 maggio 1916 n. 682, i quali, per almeno due anni consecutivi, abbiano prestato lodevole servizio di segretario comunale da accertarsi dal Prefetto della Provincia, sentito il Consiglio di Prefettura, saranno ammessi agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nelle prime due sessioni immediatamente successive alla andata in vigore del presente decreto, anche in mancanza del requisito prescritto al n. 5 dell'art. 162 della legge comunale

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella G. U. del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

99. **Facoltà al Ministro dell'Interno di dichiarare sciolte le Amministrazioni delle Congregazioni di carità e di tutte le Istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso Comune e di affidarne la gestione a speciali commissari o Commissioni.** (R. D. 26 aprile 1923 n. 976 pubblicato G. U. 14 maggio 1923 n. 112).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i relativi regolamenti 5 febbraio 1891, n. 99, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' data facoltà al Ministro dell'interno di dichiarare sciolte,

in deroga alle disposizioni degli articoli 46 a 49 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, le Amministrazioni delle Congregazioni di carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso Comune e di affidarne la gestione a speciali commissari o Commissioni, con l'incarico di proporre, nei termini che saranno prefissi nei singoli decreti, tutte le riforme che riterranno opportune, negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni medesime per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e per ridurre le spese di gestione.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

b) Circolari

100. **Tassa di famiglia e sul valore locativo.** (Circ. Pref. Salerno ai sindaci 16 maggio 1923 n. 16521).

1. In correlazione al R. Decreto-legge 18 febbraio 1923 n. 419 (1) col quale furono stabiliti limiti insormontabili alla facoltà degli Enti locali di applicare le sovraimposte in eccedenza alla misura ordinaria, vengono ora disposte, con R. decreto-legge 5 aprile 1923, n. 826, pubblicato nella G. U. del 20 aprile 1923, n. 93 (2) alcune norme intese a disciplinare l'applicazione de parte degli Enti stessi di altri tributi di loro spettanza.

Queste norme sono una necessaria integrazione di quelle contenute nel r. d. 18 febbraio 1923, n. 419, ai fini perseguiti dal Governo e ripetutamente manifestati, cioè quelli di avviare i predetti Enti ad un assetto dei loro bilanci, mercè la riduzione delle spese e la rigida gestione dei servizi, anzichè mediante aggravii fiscali a carico dei loro amministrati.

(1) Vedi B. A. 1923 p. 52.

(2) » » 1923 » 121.

Posto infatti un argine insuperabile ad ulteriori aumenti delle sovrainposte, occorre impedire che le Amm. com., per attingere nuovi fondi destinati a nuove spese non indispensabili, aggravassero i contribuenti con aumento dei dazi di consumo e con i due tributi locali che più si prestano a tale scopo, cioè la tassa di famiglia e quella del valore locativo.

A ciò appunto provvedono le norme del R. D. predetto, che vengono con la presente succintamente illustrate, fatta eccezione per la parte riflettente i dazi di consumo, i quali hanno formato oggetto di apposite istruzioni (1).

3. Giova premettere che, per effetto dell'art. 5 del R. D. 7 aprile 1921, n. 374, (2) i Comuni hanno avuto facoltà di applicare la tassa di famiglia con aliquote che potevano giungere fino al 7 per cento sul massimo reddito contemplato nei reg. com. vigenti nel 1920. Questa disposizione, mentre derogava alle speciali norme contenute nei reg. prov. in quanto fossero in essi stabilite misure più basse di aliquote della tassa stessa, d'altro lato, poneva, un limite insuperabile di aliquota quando i regolamenti prov. consentissero aliquote più elevate ed, in ogni caso, impediva che si aggravassero eccessivamente i contribuenti con le eccedenze delle normali tariffe di detta tassa.

Il predetto art. 5 consentiva anche ai Comuni di applicare la tassa sul valor locativo in misura doppia di quella stabilita dalla legge speciale e cioè con aliquote da L. 8 a 20^o/₁₀, se l'imposta stessa era applicata progressivamente e di L. 4^o/₁₀ se questa era applicata in misura proporzionale.

Di queste disposizioni la maggior parte dei Comuni si è avvalso e può ritenersi che, nei pochi casi in cui le amm. locali non hanno creduto di farne applicazione, non vi sia stato e non vi sia ora alcun bisogno di ricorrere a tale provvedimento.

(1) Vedi B. A. 1923 » 98.

(2) » » 1921 » 111.

Devesi poi tener presente che le norme di carattere transitorio del R. D. 7 aprile 1921, n. 374, le quali dovevano inizialmente aver vigore per l'anno 1921 e sono state poi prorogate per gli anni 1922 e 1923, con successivi decreti, vanno a cessare col 31 dicembre dell'anno in corso.

3. Con l'art. 1 del R. D. 5 aprile 1923, n. 826, del quale si discorre, tutti i reg. com. relativi alla tassa di famiglia ed a quella sul valore locativo vengono stabilizzati, per quanto riflette le tariffe, nello stato in cui si trovano all'atto della pubblicazione del decreto stesso, precludendosi ai Comuni la facoltà di variare le tariffe stesse se non per diminuirle.

Pertanto i Comuni che non si sono avvalsi degli aumenti consentiti dall'art. 5 del R. D. L. 7 aprile 1921 per la tassa di famiglia e per quella sul lavoro locativo, non possono più aumentare, in applicazione di tale decreto, le tariffe delle dette tasse attualmente stabilite dai rispettivi reg. locali, mentre possono i Comuni mantenere in applicazione le attuali tariffe delle tasse medesime che siano state stabilite in base agli aumenti consentiti dal citato decreto, anteriormente alla pubblicazione delle nuove norme di cui si discorre.

Eccezione fatta per ogni aumento di tariffa, possono però i Comuni modificare le disposizioni dei reg. relativi ai tributi sopra accennati, qualora ciò credano opportuno per migliorare l'assetto dei tributi stessi o eliminare qualche deficienza delle norme regolamentari.

Così pure nessun ostacolo è posto dal nuovo decreto all'azione dei Comuni in quanto riguarda l'applicazione specifica dei due tributi, ed essi possono operare revisioni in aumento, come possono provvedere ad accertamenti nuovi. Senonchè, in caso di nuovi accertamenti o di variazioni in aumento sugli accertamenti precedenti, che vogliansi proporre o che siano in contestazione alla data di pubblicazione del decreto di cui è parola, i Comuni sono tenuti, come stabilisce in modo perentorio l'art. 2 del de-

creto stesso, ad osservare talune norme che l'articolo stabilisce in via inderogabile.

Queste norme sono di notevole importanza, in quanto con esse viene anche colmata una lacuna nelle disposizioni fin qui vigenti in materia di applicazione della tassa di famiglia e di quella sul valore locativo. E' infatti noto che, tranne rare eccezioni, nei reg. prov. per la tassa di famiglia non sono stabiliti precisi criteri da seguirsi dai Comuni nell'accertamento del reddito del contribuente da assoggettarsi a detta tassa, di guisa che, in pratica, tale accertamento poteva essere eseguito sempre in via presuntiva. Di qui la possibilità di valutazioni eccessive e talvolta arbitrarie, contro le quali il contribuente non trovava un efficace difesa nelle Giunte prov. amm. investite, in via giurisdizionale, del giudizio d'appello sui ricorsi dei contribuenti, mentre poi è precluso dalle vigenti norme, l'adito all'ordinario magistrato per le questioni attinenti alla estimazione del reddito.

Ora, l'art. 2 del D. in esame, mentre integra il precedente art. 1, le cui disposizioni potrebbero essere sostanzialmente eluse dai Comuni col variare in aumento i redditi, pur lasciando inalterata la tariffa, elimina la possibilità di eccessive o arbitrarie tassazioni fissando le basi positive dalle quali deve desumersi il reddito del contribuente, quando si vogliano modificare in aumento gli accertamenti attuali o si proceda ad accertamenti nuovi.

Queste basi sono così chiaramente determinate dalla disposizione di legge da non render necessari ampi commenti. Basterà tra l'altro accennare, a titolo di chiarimento, che la valutazione del reddito dei terreni, agli effetti dell'applicazione della tassa di famiglia, viene regolata con un duplice criterio, secondo che si tratti di terreni censiti a catasto nuovo, o di terreni ancora a catasto antico, ma in modo da stabilire una equivalenza, il più possibile vicina, nella misura dei redditi degli uni e degli altri.

Per i terreni censiti a catasto nuovo, la legge ha adottato il criterio di moltiplicare per quattro il reddito catastale, espresso,

come è noto, in lire oro, per ragguagliare il reddito stesso in lire carta. Per i terreni a catasto antico, invece, poichè l'estimo non rappresenta il reddito, ma una cifra di riferimento per il riparto della imposta contingentale, il criterio seguito è quello di moltiplicare per 30 l'aliquota del contingente applicata in ciascun Comune, per unità d'estimo, nell'anno 1916, anteriormente, cioè, alle applicazioni apportate al tributo fondiario dal decreto 9 settembre 1917, n. 1546, che ha dato al tributo stesso un assetto a base progressiva. Col multiplo di 30 volte l'imposta si esprime infatti, in via di approssimazione, il reddito catastale ragguagliato in lire, al saggio attuale.

Per i fabbricati, il reddito da tenere in conto è quello risultante dai contratti di affitto con la detrazione del terzo, per gli opifici, e del quarto per i fabbricati civili, per tener conto delle spese di manutenzione e riparazioni ordinarie accordate dalla legge sull'imposta dei fabbricati. Quando il contratto di affitto manchi, si ricorre al reddito inscritto agli effetti dell'imposta fabbricati. Chè se trattasi infine di fabbricati esenti da imposta, il cui reddito sia goduto dal proprietario che utilizza per sè il fabbricato, si procederà per via di raffronti con fabbricati che si trovino in condizioni analoghe.

Per quanto riguarda i redditi mobiliari, si terrà conto delle cifre iscritte agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile. Infine, per ogni altra specie di reddito, ed essenzialmente per quelli di carattere mobiliare che non figurino assoggettati alla relativa imposta, in tanto se ne terrà conto, in quanto ne sia certa la esistenza; il che va inteso nel senso del concorso di dati di fatto costituenti seria e positiva dimostrazione della esistenza e della entità del reddito e non di una vaga presunzione appoggiata sopra congetture.

Non intende invero la legge che sia data la dimostrazione della esistenza del reddito indicando l'atto o la fonte da cui esso deriva, nè che sia offerta la prova della misura precisa di esso reddito, ciò che, in via generale, sarebbe pressocchè impossibile,

ma occorre, peraltro, che siano acquisiti dal Comune e contestati al contribuente elementi positivi, i quali rivelino in modo incontrovertibile la esistenza del reddito stesso.

Questa valutazione indiretta del reddito occorre essenzialmente nel caso che manchino le basi indicate dalla legge per l'accertamento analitico, o quando questo accertamento analitico sia manifestamente insufficiente.

Nel caso invero di un cittadino, il quale senza essere iscritto in alcuno dei ruoli delle imposte indicate dall'articolo in esame, viva in uno stato di agiatezza, non vi è dubbio che la prova dell'esistenza e dell'entità del reddito può dedursi dagli indici positivi e tangibili della sua agiatezza, come la misura dell'affitto della casa di abitazione, il possesso di vetture e di automobili e simili, il possesso di palchi e abbonamenti teatrali, il numero delle persone di servizio, ecc.

Lo stesso dicasi pel caso che la valutazione analitica del reddito sia manifestamente impari al grado di agiatezza rivelato dal contribuente, in base agli indici sopra indicati.

In sostanza quello che la legge vuole impedire, è l'accertamento puramente presuntivo del reddito, ma non vieta che la esistenza di questo sia rilevato quando manchi o sia insufficiente la prova diretta, da elementi positivi e incontrovertibili, i quali *devono in ogni caso, essere specificatamente contestati al contribuente.*

Va senza dire poi che la determinazione dei redditi, secondo le norme dettate nell'art. 2 del decreto, non esclude il diritto alla detrazione delle imposte, degli interessi passivi e degli altri oneri che il contribuente sopporta, trattandosi (nel caso della tassa di famiglia) di un tributo avente carattere spiccatamente personale diretto a colpire il reddito complessivo netto della famiglia, depurato cioè di tutte le passività gravanti sull'insieme dei redditi goduti.

Giova poi aggiungere che le disposizioni circa i criteri di valutazione del reddito stabilite dal decreto in esame derogano alle norme al riguardo contenute nei reg. prov. in via generale

ed assoluta e sono da osservarsi in caso di revisioni in aumento o di nuovi accertamenti, che siano in contestazione davanti le competenti autorità o Comm. amm. alla data di pubblicazione del decreto stesso.

4. Per ciò che riflette l'accertamento del valore locativo, il medesimo art. 2 del decreto in esame sostituisce ai criteri del reg. leg. 31 gennaio 1867, n. 3524, una base uniforme e positiva di valutazione, prescrivendo che esso si desuma dai contratti di affitto; in mancanza, dal reddito accertato agli effetti della imposta sui fabbricati. Questa innovazione è stata determinata dai gravi inconvenienti e dagli eccessi di tassazione, che non pochi Comuni hanno potuto commettere, applicando erroneamente le disposizioni del citato decreto legislativo il quale rimette ad una Commissione comunale l'accertamento del valore locativo. Mentre infatti il concetto informatore di tali norme, le quali si riannodano ai criteri di valutazione del valore locativo vigenti per l'accertamento del reddito o valore locativo agli effetti della imposta sui fabbricati, è appunto quello che detti criteri si seguissero anche nell'accertamento agli effetti del tributo comunale, i Comuni si son creduti in diritto di eseguire tali accertamenti con assoluta indipendenza di criteri, talchè accadeva di solito che per lo stesso fabbricato, il valore locativo accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria per l'applicazione della imposta erariale e quello valutato dai comuni per la tassa di loro spettanza, presentassero divari di misura, assolutamente inesplicabili.

E poichè il tributo comunale può spingersi fino ad una aliquota di L. 20 ‰, l'onere addossato al contribuente era sempre assai grave e spesso intollerabile.

A questi inconvenienti pone riparo il disposto dell'articolo in esame, il quale detta una norma uniforme di accertamento, da seguirsi, in via obbligatoria, nei casi di revisione in aumento degli accertamenti in vigore e di accertamenti nuovi.

L'ultimo capoverso dell'articolo di cui si discorre sancisce

legislativamente, in modo perentorio, un principio ormai assodato in giurisprudenza e cioè che ad uno stesso contribuente non possono essere applicate, contemporaneamente, dallo stesso Comune la tassa di famiglia e quella sul valore locativo o quella sui locali goduti. Questi tributi comunali hanno, invero, la stessa ragione d'essere in quanto mirano a colpire l'agiatezza del contribuente, o desunta dal reddito globale, o da uno degli indici più significativi dell'agiatezza, quale è appunto il valore locativo dell'abitazione o dei locali di godimento. L'applicazione contemporanea dei medesimi costituirebbe pertanto una duplicazione che la legge vuole impedire.

5. Con l'art. 3 del decreto in esame viene abolita la tassa sui locali istituita con i decreti Luogotenenziali 13 febbraio 1919, n. 156, e 12 giugno 1919, n. 1463: è però disposto dall'articolo stesso che essa rimane in vigore fino al 31 dicembre 1923 nei Comuni che già l'abbiano applicata con deliberazioni anteriori alla pubblicazione del decreto predetto e riconosciute regolari dal Ministero delle Finanze, agli effetti dell'art. 217 della legge comunale e provinciale.

Questa tassa sui vani, o locali, della quale, del resto, assai pochi comuni hanno creduto di valersi, ritenendo preferibile l'antica tassa sul valore locativo, mentre non rappresenta un perfezionamento di quest'ultima tassa, è stata presa a base da talune Amministrazioni per tentare di applicare ingenti aggravii a carico dei locali ad uso di industria o commercio o professione; i quali mentre sono esenti dalla tassa sul valore locativo, possono invece essere colpiti da quella di cui si discorre.

• Il controllo ministeriale ha potuto reprimere ogni eccesso, contenendo la tassa in proporzioni sopportabili, ma questo speciale tributo imposto ad enti, già soggetti, come tali, alla tassa comunale di esercizio che in taluni casi può giungere a rilevanti somme, costituisce un duplicato di detta tassa ed ha dato luogo ad inconvenienti ed a giustificate lagnanze degli interessati.

Per tali ragioni essa viene ora abolita col decreto in esame.

6. Le disposizioni che si sono fin qui illustrate hanno valore di massima e devono osservarsi in via generale dai Comuni. Soltanto in casi eccezionali, il Ministro delle finanze ha dall'art. 5 del decreto-legge la facoltà di autorizzare le Amm. a prescindere dalle accennate norme restrittive ed applicare, in base alle norme attualmente vigenti, i tributi contemplati nel decreto stesso, quando sia riconosciuta la necessità di far fronte a spese obbligatorie inderogabili ed urgenti alle quali non si possa provvedere con altri mezzi di bilancio o con riduzione di stanziamenti.

Le norme in vigore a cui si allude in questo articolo sono quelle del R. D. 7 aprile 1921, n. 374, e che non possono più essere applicate dai Comuni che ancora non si sono di esse avvalsi, come dispose l'art. 1 del decreto in esame.

In nessun caso però i Comuni potrebbero essere dispensati dalla osservanza delle disposizioni dell'art. 2, che fissa i criteri di valutazione agli effetti della tassa di famiglia e di quella sul valore locativo e che inibisce la contemporanea applicazione delle dette tasse, nonchè di quella sui locali, a carico dello stesso contribuente.

Queste norme sono innovative e dichiarative e non vanno comprese tra le disposizioni restrittive cui allude l'art. 5 del decreto.

E' poi da porsi in rilievo che l'autorizzazione può essere data solo in via di assoluta eccezione, quando militino a favore di un determinato Comune particolari circostanze degne di considerazione e si tratti inoltre della precisa ipotesi prevista dalla legge cioè della necessità riconosciuta di far fronte a spese obbligatorie inderogabili alle quali non si abbia modo di provvedere altrimenti.

Questa necessità dovrà essere dimostrata dal Comune con apposita relazione illustrativa da allegarsi agli atti e riconosciuta dalla Giunta prov. Amm. in sede di approvazione del regolamento riflettente la tassa.

E' appena necessario aggiungere che l'applicazione della tassa nei casi di cui si tratta, è subordinata alla autorizzazione ministeriale.

7. Il decreto-legge del quale si discorre non contempla gli altri tributi di cui i Comuni possono fare applicazione e pertanto l'applicazione stessa continuerà ad essere regolata dalle norme in vigore, comprese quelle contenute nei Regi decreti 7 aprile 1921 n. 374; 19 novembre 1921, n. 1724, (1) e 23 ottobre 1922, n. 1388 (2).

Il Prefetto—SIRAGUSA

101. **Somministrazione degli alloggi militari** (C. P. S. ai sindaci della Provincia del 7 giugno 1923 n. 60).

Il Ministero della Guerra ha constatato che la prestazione degli alloggi viene da molte amministrazioni comunali effettuata a mezzo degli albergatori e degli affittacamere, prescindendo dall'obbligo che incombe su tutti i cittadini in genere, a termini delle disposizioni vigenti in materia, di somministrare tali alloggi in base ad appositi turni di ruolo.

Non v'ha dubbio che questo sistema renda per i comuni eccessivamente gravoso tale adempimento, tenuto conto che trattasi in realtà di una prestazione tributaria in natura imposta alla collettività, e che perciò, i compensi da corrispondersi per parte dell'Amministrazione militare, a norma del decreto-legge 20 luglio 1917, n. 1513, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre detto anno, n. 230, non possono avere il carattere di rimborso di spese, sibbene di un semplice compenso nelle spese stesse.

Ora, affinché le amministrazioni comunali, con sensibile vantaggio finanziario, siano in grado di avvalersi delle prestazioni dirette della generalità dei cittadini in materia di somministra-

(1) V. B. A. 1922 pag. 6.

(2) » » 1923 » 249.

zioni di alloggi militari, è necessario che presso i singoli comuni esistano e siano regolarmente tenuti gli appositi ruoli degli abitanti in grado di ospitare, a turno, gli ufficiali di truppa, e di dare ricovero ai quadrupedi, in ordine decrescente dei mezzi di cui ciascun cittadino dispone.

Si ritiene quindi opportuno, d'accordo col Ministero della Guerra, d'invitare tutte indistintamente le amministrazioni comunali a provvedere perchè, entro il 1° febbraio p. v. sieno esattamente aggiornati e, dove occorra, senz'altro istituiti i ruoli suddetti, giusta la prescrizione dell'art. 5 del citato decreto legge 26 luglio 1917, num. 1513.

Si rammenta pertanto che, in conformità al disposto del predetto articolo, dovranno, nella compilazione e nell'aggiornamento dei ruoli, essere tenute presenti le disposizioni degli articoli da 64 a 74 del regolamento approvato con le RR. Patenti 9 agosto 1836, n. 154, sulle somministrazioni alle truppe, di cui si unisce un estratto *con le occorrenti delucidazioni*.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — **Siragusa**

102. **Calendario storico dell'Italia vittoriosa.** (C. P. S. ai sindaci dell'11 luglio 1923 n. 2352 Gab.)

E' in corso di pubblicazione il 2.° anno del *Calendario storico dell'Italia vittoriosa* edito dall'Istituto Arti Grafiche di Bergamo, ed anch'esso, come il precedente, riprodurrà in ciascun giorno, il bollettino del Comando Supremo ed una fotografia dell'avvenimento relativo al comunicato stesso ed altre notizie importanti concernenti la nostra guerra.

Dato lo scopo altamente patriottico cui si ispira l'iniziativa, rinnovo preghiera alle SS. I.L., perchè, con i mezzi che riteranno più opportuni, spieghino opera efficace a che la pubblicazione abbia la maggiore possibile diffusione.

Il Prefetto — **Siragusa**

103. *Insegne in lingua straniera.* (Circ. Questura Salerno del 17 luglio 1923 n. 2096 ai sindaci).

Richiamando la circolare di questo ufficio del 1 febbraio 1906 n. 8, comunico la seguente nota del Ministero:

« Con circolare del 6 febbraio 1906, (vedi raccolta ufficiale vol. V. pag. 118) questo Ministero interessava le SS. LL. affinché sia dagli uffici municipali, sia da quelli di p. s., all'atto del rilascio di permessi, o di licenze relativi a pubblici esercizi, ad impianti di stabilimenti etc. fosse curato che venisse riservato alla lingua nazionale, come le spetta, il primo posto nelle tabelle, mostre, vetrine, in cui è indicato il nome dello stabilimento o dell'esercizio e che, in ogni modo, fosse proscritto l'uso di tali indicazioni in sole lingue straniere.

Devesi, però, ritenere che gli eccitamenti ministeriali non sono valsi a conseguire i risultati che si ripromettevano, perchè gran parte dei commercianti, credendo di nobilitare con ciò le loro aziende agli occhi del pubblico, continuano a regolare in seconda linea le iscrizioni in lingua italiana, se addirittura non preferiscono di abolirle; taluni, poi, fanno di peggio, che italianizzano espressioni straniere, credendo di usare vocaboli più scelti o meglio adatti ad indicare una migliore qualità di mercanzie, mentre con ciò solo contribuiscono a corrompere la purezza della nostra lingua, che è tra le più ricche per parole e per locuzioni.

E' da sperare che il R. D. legge 11 febbraio scorso N. 352 (1) con cui l'imposta comunale sulle insegne scritte in lingua straniera, non solo è stata resa obbligatoria, ma è stabilita in misura quadrupla dell'imposta ordinaria, valga a porre un freno all'accennato malvezzo.

Comunque, il Ministero, mentre si riserva di studiare più a fondo l'argomento, rinnova intanto alle SS. LL. le raccomandazioni fatte con la ricordata circolare del 1906, pregandola a volersi interessare perchè gli uffici cui spetta si adoperino nel senso in essa indicato.

per il Questore — Hyerace

(1) V. B. A. anno 1913 pagg. 79 e 91.

104. **Attrezzi nella pesca d'acqua dolce** (D. P. S. ai sindaci del 26 luglio 1923 n. 22942 div. III).

Visto il disposto dell'art. 60 del R. D. 29-10-1922 n. 1647, il quale fa obbligo ai Prefetti di stabilire, con apposito decreto, l'elenco degli attrezzi da permettersi nelle rispettive provincie, nella pesca d'acqua dolce.

Sentita la Commissione degli esperti, di cui all' art. 72 del R. D. sopracitato;

Sentito il Ministero dell'Agricoltura

DECRETA :

Nella provincia di Salerno sono permessi per la pesca di acqua dolce i seguenti attrezzi:

- 1) L'amo con o senza canna,
- 2) Dirlindana,
- 3) Floscina,
- 4) Reti a cappio.
- 5) Reti in posto, purchè occupino una sola metà dello specchio di acqua lasciando libera la corrente per l'altra metà; in ogni caso quest'ultima non avrà meno di un metro di larghezza.
- 6) Nasse, purchè abbiano una maglia non inferiore ai 18 millimetri e siano costruite di canape o di vimini.

I sindaci della Provincia di Salerno sono incaricati di portare a conoscenza degli interessati, mediante pubblico manifesto, le disposizioni suddette.

Il Prefetto — **Solmi**

105. **Servizio veterinario** (C. P. S. 28 luglio 1923 n. 24312 ai Sindaci).

Dalla relazione del Veterinario Provinciale circa l'andamento dei servizi zoiatrici nella Provincia, in rapporto all'importanza dell'industria del bestiame, emerge che il rilevante patrimonio zootecnico è insufficientemente tutelato. Di fronte alla popolazione di circa 470 mila capi di bestiame agrario, sparso nella vasta circoscrizione territoriale della Provincia ed in continuo movi-

mento per gli attivati scambi commerciali e per esigenze alimentari, esistono soltanto num. 24 veterinari municipali (comunali e consorziali) con prevalente destinazione alle funzioni di direttori di macelli, per cui le epizoozie trovano tuttora nella maggior parte dei Comuni un insieme di condizioni che ne favoriscono la diffusione con conseguenti rilevanti danni alla ricchezza nazionale. Il carbonchio ematico, la rogna ovina, la peste suina, la pleuro polmonite infettiva delle capre, l'afte epizootica svolgono spesso il loro decorso senza che di tali malattie si abbia conoscenza se non dopo la loro apparente cessazione, sempre pronta a manifestarsi di nuovo per la mancata o insufficiente applicazione di presidi profilattici e dei mezzi razionali di polizia veterinaria.

La causa degl'inconvenienti lamentati deve ricercarsi sia nelle dannose abitudini dei proprietari di omettere e ritardare la denuncia dei primi casi d'epizoozia, sia specialmente nei sistemi di tolleranza e di compiacente oscitanza da parte di alcune Amministrazioni comunali, le quali per criterio di malintesa economia, hanno ostacolato o ritardato finora la istituzione ed il regolare funzionamento di condotte veterinarie. In conseguenza di ciò, i trattamenti immunizzanti degli animali, d'indiscutibile efficacia, contro il carbonchio ematico, il mal rossino e la peste suina ed in generale i mezzi di difesa contro le epizoozie vengono praticati con esattezza soltanto in alcuni Comuni, mentre la cura delle malattie comuni degli animali è affidata d'ordinario all'empirismo. La necessità dell'intervento di persona tecnica si rende manifesta specialmente quando si considerino le varie fasi dell'infestazione rognosa delle pecore. E' noto che la rogna ovina è diffusa e stazionaria in molti Comuni, che dall'allevamento del bestiame traggono le maggiori risorse. Eppure tale malattia è la più trascurata nei riguardi della polizia veterinaria; gli animali che ne sono colpiti, in seguito alla tosatura ed al trattamento acaricida cui sono sottoposti dai proprietari durante la stagione estiva, sembrano guariti; la malattia però con costante frequenza riappare e si aggrava durante l'inverno. Ciò prova che i mezzi aca-

ricidi adoperati dai proprietari sono insufficienti a combatterla e che la lotta efficace contro di essa consiste nella pratica razionale di detti mezzi e nelle relative cautele di prevenzione che sfuggono ai proprietari, per cui provvidamente il Regolamento di polizia zoiatrica stabilisce che le misure precauzionali contro le epizoozie in genere ed i trattamenti a caricidi in specie debbono essere praticati sotto la direzione di veterinari responsabili. Giova qui rilevare che tale malattia, per quanto di lieve importanza nei riguardi dei singoli allevamenti, apporta poi, per perdita di lana, di carni, di latte e di agnelli, danni che si possono calcolare complessivamente nella Provincia a circa un milione di lire all'anno. Danni maggiori derivano dalle malattie infettive dei suini, dall'afte epizootica e specialmente dal carbonchio ematico, infezione quest'ultima che merita speciale considerazione anche nei riguardi della tutela sanitaria delle popolazioni, essendo noto che essa si trasmette spesso dagli animali alle persone con conseguenti casi di possibili deturpamenti e di morte.

Le persone che contraggono il carbonchio sotto forma di pustola maligna o che soccombono all'infezione sono d'ordinario vittime del disservizio veterinario.

Per rimuovere i gravi inconvenienti suindicati e per tutelare efficacemente l'ingente capitale bestiame occorre intensificare, ove esiste, e istituire, ove manca, il servizio veterinario. Le ragioni di economia prospettate finora da alcuni Comuni od altre considerazioni di diversa natura, non debbono costituire ostacolo insormontabile alla migliore organizzazione del servizio; nel momento attuale di ricostruzione del patrimonio nazionale, le direttive governative mirano a dimostrare che non è sempre criterio di saggia amministrazione quello di economizzare su spese riconosciute indispensabili e che la saggezza amministrativa consiste nel saper ritrarre il massimo rendimento dalle spese stesse: pagare, ma far produrre. Qui ricordo che il servizio veterinario oltre ad assicurare la vigilanza sanitaria sulle carni macellate, deve mirare, con frequenti ispezioni e con efficace controllo, special-

mente sulle fiere e sui mercati, a scoprire focolai infettivi non denunciati, per promuovere all'occorrenza, a carico degli inadempienti all'obbligo delle denunce, le opportune misure di rigore, concorrendo a creare la coscienza sanitaria delle popolazioni, sempre desiderata, e ad assicurare il sollecito efficace intervento tecnico nella lotta contro le epizootie. Esso inoltre deve mirare a debellare l'empirismo per assicurare in modo efficace l'assistenza zoiatrica ed infine a diffondere tra gli allevatori di bestiame le norme delle discipline zootecniche ed igieniche che presiedono allo sviluppo della zootecnica. Per realizzare tutti i vantaggi inerenti al funzionamento del servizio nei Comuni o consorzi nei quali esistano notevoli quantità di bestiame, le Amministrazioni comunali o consorziali debbono dare la preferenza per la nomina ai più meritevoli tra quelli che prenderanno parte ai concorsi, mettere poi i titolari delle condotte in condizioni economiche rispondenti alla missione di essi, fornendoli di mezzi idonei al disimpegno delle loro incumbenze in rapporto alle esigenze locali e invigilandone il funzionamento.

Disciplinato come sopra, il servizio veterinario non potrà essere considerato come passività dei bilanci comunali nè come inutile contingenza burocratica; esso costituirà così la vera difesa sanitaria ed il mezzo sicuro di tutela e di incremento del patrimonio zootecnico, che forma parte importante della ricchezza nazionale.

I vantaggi che deriveranno alla Provincia avranno la loro benefica ripercussione sulla ricostruzione del patrimonio nazionale. L'Italia è ora tributaria dell'Estero per l'acquisto di animali o loro prodotti. Essa tende a poter sopperire in un prossimo avvenire con le risorse proprie alle aumentate esigenze d'alimentazione carnea della popolazione. Pel raggiungimento di tale alta finalità è necessario la cooperazione efficace di tutti e la convinzione che occorre tutelare il bestiame dei singoli proprietari, poichè la ricchezza individuale costituisce la ricchezza dei Comuni e conseguentemente delle Provincie e della Nazione.

Confido che le SS. LL. corrispondendo alle direttive che sono state già comunicate dalla Prefettura a ciascun Comune, e, in rapporto alle esigenze locali, porranno la massima cura e diligenza per la sistemazione e pel regolare funzionamento del servizio veterinario, che è ramo importantissimo della pubblica sanità e della economia nazionale, e terrò in pregio l'azione che le SS. LL. spiegheranno al riguardo.

E se questa Provincia, che già vanta provetti rinomati allevatori di bestiame, potrà avere dal servizio veterinario nuovo impulso all'incremento delle industrie zootecniche, sarò ben lieto d'avervi concorso.

Tutto ciò premesso, prego le SS. LL. di farmi pervenire al più presto un particolareggiato rapporto sul modo in cui funziona nel proprio comune il servizio zoiatrico e come s'intenda sopperire alle eventuali manchevolezze.

Il Prefetto — Solmi

106. **Scambio degli atti di Stato Civile fra l'Italia e la Svizzera.** (C. P. S. ai sindaci del 16 luglio 1923 n. 21961 div. 1.^a).

Con la circ. 27 aprile u. s. n. 10776, inserita a pag. 110 anno corrente del Bollettino amministrativo, furono da questa Prefettura impartite le posizioni per l'osservanza, da parte dei sindaci, dell'obbligo che ad essi incombe (giusta la convenzione Italo-Svizzera, in data 1-11 maggio 1886, per lo scambio gratuito degli atti di Stato Civile, d'inviare di volta in volta, al Ministero degli esteri, per il tramite della Prefettura, copia degli atti di Stato Civile riguardanti persone di nazionalità svizzera.

Ora considerata la necessità che le copie degli atti predetti siano munite di legalizzazione, la quale, per la firma dell'Ufficiale dello Stato Civile, spetta al Presidente del Tribunale e, per la firma del Presidente, al Ministero della Giustizia, si dispone a chiarimento e rettificazione delle istruzioni già impartite, che, d'ora innanzi, gli atti in questione siano dai Comuni trasmessi al Ministero della Giustizia, si dispone, a chiarimento e rettificazione delle istruzioni già impartite, che, d'ora innanzi, gli atti in questione siano dai Comuni trasmessi al Ministero della Giustizia

per il tramite della R. Procura presso il Tribunale della rispettiva circoscrizione giudiziaria.

Si prega di favorire un pronto cenno di ricevuta e di assicurazione dell'adempimento.

p. Il Prefetto — Pintor Mameli

107. Revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale. (C. P. S. 18 luglio 1923 n. 22431 ai Sindaci, anche per comunicazione ai Capi delle OO. PP., e al sig. Presidente Dep. Prov.).

A chiarimento del R. D. 27 maggio 1923. (1) entrambe contenute nel Bollettino Amm. del mese corrente, il Ministero predetto avverte che i punti che interessano sono le riduzioni delle tabelle organiche in relazione alle condizioni finanziarie degli enti ed ai servizi. La eventuale diminuzione degli stipendi dovrà invece effettuarsi allorchè siano riscontrati eccessivi e la restrizione del trattamento delle pensioni allorchè esorbitano dai limiti consentiti per gli impiegati dello Stato. Gli altri criteri restrittivi devono intendersi ricordati a titolo puramente esemplificativo e senza escludere la giusta discrezionalità di apprezzamenti, in guisa da evitare eccessi in un senso o nell'altro.

Tanto voglia anche comunicare ai Capi delle Istituzioni pubbliche di Beneficenza locali.

p. Il Prefetto —^{si} PINTOR MAMELI

108. Revisione tabelle organiche (C. P. S. 8 agosto 1923 num. 24680 div. II-I^a ai sindaci, anche per comunicazioni ai Capi delle OO. PP., e al Pres. Dep. Prov. di Salerno).

Per opportuna norma, comunico che Consiglio dei Ministri sua prossima adunanza esaminerà schema decreto proroga termine revisione organici enti locali. In attesa provvedimenti relativi termine revisione da parte amministrazioni scaduto 8 corrente può ritenersi prorogato.

p. Il Prefetto — PINTOR MAMELI

(1) V. B. A. Anno 1923 pagg. 153 e seguenti,

Parte I.

a) Leggi e decreti

109. Istituzione di una tassa istruttoria sulle domande di prestiti alla Cassa dei Depositi e Prestiti e ritocco alle tasse di concessione governativa sui decreti concernenti i prestiti. (R. D. n. 1549, in data 15 luglio 1923 pubblicato nella G. U. del 26 luglio 1923, n. 175).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.—Le domande di prestito rivolte alla Cassa Depositi e Prestiti dalle Provincie, dai Comuni, dai loro Consorzi e da qualsiasi altro Ente o Consorzio, non possono essere messe in istruttoria se non siano corredate della quietanza del ricevitore del registro del luogo ove il richiedente ha sede, dimostrante l'effettuato pagamento delle seguenti tasse di concessioni governative:

Per domande di prestito di somme fino a L. 20,000 L. 50
Per domande di prestito di somme superiori a L. 20,000
ma non a L. 100,000 , . » 100
Per domande di prestito di somme superiori a L. 100,000 » 200

Le tasse sopraindicate sono comprensive d'ogni addizionale e sono dovute indipendentemente da quelle da corrispondersi sui decreti di autorizzazione dei prestiti. Non si farà luogo al rimborso delle tasse corrisposte sulle domande di prestito, nel caso in cui il prestito venga negato o venga accordato per somma inferiore a quella richiesta.

Il funzionario che riceve una domanda non corredata della prova del pagamento della tassa dovuta, incorre in proprio nella pena pecuniaria di L. 25.

Art. 2. — I numeri 60 e 61 della tabella delle concessioni governative annessa all'allegato *F* al decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, sono modificati come appresso:

N. d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA compre- siva della addizionale Lire 3	MODO di paga- mento 4	NOTE 5
60	<p>XIV.—Debito pubblico e Cassa Depositi e Prestiti.</p> <p>Decreto di autorizzazione di prestiti alle Provincie, ai Comuni, ai ai loro Consorzi ed a qualunque altro Ente o Consorzio sulla Cassa dei Depositi e Prestiti:</p> <p>Per ogni 1000 lire o frazioni di 1000 lire del prestito autorizzato</p>	5. —	ordinario	
61	Decreto per trasformazione ed unificazione di debiti già contratti da Provincie, Comuni ed altri Enti .	40. —	Id.	

Le tasse sopraindicate sono comprensive di ogni addizionale.

Art. 3. — Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adottare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il 1.º agosto 1923.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI

110. **Applicazione della imposta sui redditi agrari.** (R. D. n. 1554, in data 16 luglio 1923, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 1923, n. 175).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021;

Visti i nostri decreti 4 ed 11 gennaio 1923, n. 16 e 148, nonché i nostri decreti 12 e 25 marzo 1923, n. 505 e 686; ecc..

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per l'applicazione della imposta sui redditi agrari di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, è concesso ai contribuenti di regolarizzare agli effetti del bollo e registro fino al 31 dicembre 1923 i contratti d'affitto di fondi rustici, scritti e verbali, senza pagamento di soprattasse o di pene pecuniarie.

Art. 2. — Per la risoluzione delle controversie relative all'accertamento dei redditi agrari l'Ispettore delle imposte della Provincia, od in sua vece, un funzionario dell'agenzia delle imposte del Capoluogo della Provincia, ha facoltà di assistere senza voto deliberativo alle sedute della Commissione provinciale.

Per la validità delle decisioni emesse dalle Commissioni di 1.^a e 2.^a istanza basta la presenza di un numero di membri pari ai 3 quinti di quelli assegnati alle Commissioni stesse per la risoluzione dei ricorsi in materia d'imposta di ricchezza mobile.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—A. DE STEFANI

111. Modificazione al n. 7 dell'elenco di cui all'allegato n. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale. (R. D. n. 1625 in data 15 luglio 1923, pubblicato nella G. U. del 6 agosto 1923, n. 184). (1)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al numero 7 dell'elenco descrittivo, di cui all'allegato suddetto, è sostituito il seguente:

(1) Vedi B. A. 1923 p. 97.

7. — Stati di famiglia, esclusi quelli rilasciati per il servizio militare, L. 0,80.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

112. **Estensione della concessione del ritardo e del rinvio, per ragione di studi, della prestazione del servizio militare nel R. esercito.** (R. D. n. 1613, in data 19 luglio 1923, pubblicato nella G. U. del 6 agosto 1923, n. 184).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli studenti delle università e degli altri istituti superiori, ammessi al ritardo della chiamata alle armi in base all'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea e il diploma finale nel numero di anni fissato per la facoltà universitaria o per l'istituto cui appartengono, ma continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguita la laurea, o il diploma finale, ad altra facoltà universitaria, o ad altro istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione culturale o professionale.

Anche quando ricorrano le condizioni sopra accennate, il ritardo del servizio non sarà più concesso dopo il compimento del 26.º anno di età.

Art. 2. — In tempo di pace può essere concesso di rinviare

la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia;

b) siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola agricola, industriale o commerciale.

Art. 3. — L'art. 10 del regio decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, è abrogato.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—DIAZ.

113. **Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.** (Decreto ministeriale in data 2 agosto 1923, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 8 agosto 1923, n. 186).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO ecc

Veduti gli articoli 161 e 162 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè gli articoli 72 e seguenti del relativo regolamento, approvato con regio decreto 7 aprile 1921, n. 559;

DECRETA :

Le prove scritte per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 1923, nelle seguenti Prefetture del Regno: Torino, Alessandria, Cuneo, Milano, Pavia, Brescia, Trento, Venezia, Udine, Trieste, Verona, Genova, Firenze, Pisa, Bologna, Parma, Forlì, Perugia, Ancona, Roma, Aquila, Napoli, *Salerno*, Foggia, Bari, Catanzaro, Palermo, Catania, Messina, Cagliari.

I Prefetti delle Province suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Per il Ministro: A. FINZI

b) Circolari

114. **Esami di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale**, (C. P. S. 28 agosto 1923 n. 15461 Div. 211 ai Sindaci).

Con Decreto Ministeriale 2 agosto 1923 (1) sono state fissate anche in questa Prefettura, per i giorni 18, 19 e 20 dicembre p. v. le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Si richiamano pertanto le disposizioni di cui agli articoli 161 e seguenti della legge comunale e degli articoli 72 e seguenti del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297 e le modificazioni apportate con R. Decreto 7 aprile 1921, n. 559 (2) contenenti il programma degli esami, avvertendo che agli esami, oltre a coloro che sono in possesso dei titoli di studio indicati dal n. 5 dell'art. 162 della legge comunale e provinciale, potranno prendere parte, a termine del R. Decreto Luogotenenziale 14 giugno 1923, n.° 1449, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1.° luglio, (3) anche gli abilitati alle funzioni di Segretario comunale, a norma dei DD. LL. 27 maggio 1915, n. 744 (4) e 21 maggio 1916 n. 682, (5) i quali, per almeno due anni consecutivi, abbiano prestato lodevole servizio di Segretario comunale, da accertarsi dal Prefetto della Provincia.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 18 novembre p. v..

I signori Sindaci sono incaricati di dare la massima diffusione alla presente.

Il Prefetto — Solmi

115. **Sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio**. (C. M. I. 4 giugno 1923 n. 20300, A. G. ai Prefetti).

Con R. decreto 29 aprile 1923, n.° 1063, pubblicato nella

(1) Vedi innanzi pag. 197.

(2) Vedi B. A. anno 1921 pagine 173 e 236

(3) » » » 1923 » 173

(4) » » » 1915 » 163

(5) » « » 1916 » 168

Gazzetta ufficiale del 25 u. s. (1) in vigore da detto giorno, si provvede alla sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio.

Con l'articolo 1.º di detto R. decreto viene contemplata, in linea di massima, la facoltà di conferma, senza alcuna modalità di concorso e con dispensa dal periodo di prova, richiesti dalle norme in vigore, degli attuali ufficiali sanitari, liberi esercenti, con incarico provvisorio.

Condizioni essenziali perchè si verifichi l'ipotesi predetta sono le seguenti:

1.º *che l'incarico di ufficiale sanitario provvisorio derivi da una regolare nomina prefettizia.*

Sono, pertanto, esclusi dal beneficio quegli ufficiali sanitari che esercitano di fatto le funzioni senza possedere alcuna nomina da parte dei Prefetti, i soli competenti a norma delle disposizioni in vigore, a conferire sia pure in linea provvisoria, l'incarico di cui è parola.

2.º *che la nomina rimonti alla data del 1.º maggio 1915.*

Tale limite di tempo è conseguenza del concetto, invalso nella legislazione di guerra, che i posti disponibili, dopo la data della nostra dichiarazione di guerra, non debbano, per qualsiasi motivo, essere sottratti alla libera competizione dei concorsi, allo scopo soprattutto di non danneggiare coloro che, chiamati alle armi, non potettero o non avrebbero potuto partecipare ai concorsi.

3.º *che il servizio sia ininterrotto dalla data predetta fino alla applicazione del decreto e che esso sia prestato sempre nello stesso Comune o Consorzio.*

Questa duplice limitazione tende a salvaguardare gli interessi dei combattenti, in quanto l'allontanamento dal servizio, sia esso volontario o coattivo, avvenuto in qualsiasi tempo, equivale ad una nuova vacanza verificatasi dopo l'entrata in guerra.

(1) Vedi B. A. anno 1923 pag. 172.

Tuttavia è logicamente costituita una doverosa eccezione per gli ufficiali sanitari provvisori, che, alla data più volte ripetuta, abbiano dovuto interrompere il servizio, perchè chiamati sotto le armi.

Lo stesso articolo prescrive, infine, che le nomine, di cui è parola, possono avvenire, soltanto, fino al 31 dicembre p. v., e ciò allo scopo di non vedere ulteriormente ritardata la sistemazione dei servizi di vigilanza igienica, e di costituire, nell'interesse stesso degli ufficiali sanitari provvisori, una data entro la quale la loro posizione deve essere definitivamente risolta.

L'art. 2.°, premesso che l'art. 1.° non si applica in confronto degli ufficiali sanitari provvisori, che coprono anche la carica di medico condotto, stabilisce le formalità da seguirsi dalle SS. LL. nel procedere alle predette nomine definitive.

Dette formalità sono in sostanza le medesime di quelle sancite dagli articoli 206 del Testo Unico delle leggi sanitarie 1.° agosto 1907, n. 636, e 112 del regolamento 19 luglio 1906, n.° 466, e consistono nel conforme parere del Consiglio Provinciale su particolareggiata relazione del medico provinciale, e nella preventiva interpellanza del Consiglio Comunale o della rappresentanza consorziale interessati.

Esse mirano a che la nomina definitiva avvenga dopo un rigoroso accertamento dei necessari requisiti di capacità e diligenza del nominando.

L'articolo 3 prescrive l'annullamento di tutti i bandi di concorso, pubblicati alla data del decreto per i posti di ufficiali sanitari, purchè però non siano iniziate già le prove scritte di esame.

Tale annullamento di concorsi è stato disposto perchè la facoltà concessa alle SS. LL. di confermare gli ufficiali sanitari provvisori in possesso dei requisiti sopraindicati renderà superflui alcuni concorsi già banditi.

A tale uopo le SS. LL. dovranno, perciò, limitarsi a procedere soltanto alle eventuali nomine definitive degli ufficiali sani-

tari liberi esercenti con incarico provvisorio, ed attendere ulteriori istruzioni per quanto riguarda i nuovi concorsi da bandirsi eventualmente dopo eseguite le nomine in parola.

Si reputa opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità che nell'esercizio delle facoltà loro demandate dall'art. 1 del R. decreto 29 aprile 1923, n. 1063, le nomine definitive in parola siano conseguenza di un accertamento rigoroso dei requisiti di capacità, diligenza, energia del sanitario nominato.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Pel Ministro—A. FINZI

116. **Somministrazione degli alloggi militari.** (C. P. S. 28 Agosto 1923 N.º 2370 pei Sigg. Sindaci.

Con mia circolare 7 giugno u. s. inserita nel Bollettino Amministrativo n. 15-16 corrente anno (1) ho richiamato l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni del Decreto Legge Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei Comuni di somministrare gli alloggi agli ufficiali ed alle truppe del Reo Esercito di passaggio od in precaria residenza e disposti si fosse provveduto entro 1º febbraio 1923, per l'esatto aggiornamento ed, ove occorresse, per la regolare istituzione dei ruoli degli abitanti in grado di ospitare, a turno, gli ufficiali e la truppa e di dare ricovero ai quadrupedi.

Ora avvertendo che il detto decreto è stato convertito nella legge 7 giugno 1923 n. 1310 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 successivo) prego le SS. LL. di fare conoscere se, in adempimento delle disposizioni impartite con la circolare surrichiamata, i ruoli di cui trattasi, siano stati in tutti i Comuni regolarmente istituiti ed aggiornati.

Attendo una risposta sollecita e precisa.

Il Prefetto — Solmi

(1) vedi B. A. anno 1923 pag. 184.

117. **Riacquisto della cittadinanza italiana.** (C. P. S. ai Sindaci del 27 aprile 1923 n. 25720 Div. I).

Frequentemente avviene che gli Uffici comunali tralascino di comunicare al Ministero dell' Interno le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera da parte di ex-cittadini italiani o le dichiarazioni di fissazioni di residenza da parte dei medesimi, oppure facciano dette comunicazioni con tale ritardo che riesce impossibile al Governo di inibire, nei termini di legge e quando ne sia il caso, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Si ritiene pertanto necessario di riassumere qui di seguito le istruzioni già impartite alle Prefetture del Regno con le circolari Ministeriali 7 maggio 1913 N. 12828 e 8 agosto 1913 N. 16157. (1)

L'articolo 9 della legge 13 giugno 1912 N. 555 (2) stabilisce che colui che ha perduto la cittadinanza italiana a norma degli articoli 7 e 8 della legge stessa, la può riacquistare tra l' altro, in uno dei modi seguenti:

1. Se dichiara di rinunciare alla cittadinanza dello Stato cui appartiene, o provi di aver rinunciato all' impiego od al servizio militare esercitati nonostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l' anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno.

2. Dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia, a norma dello stesso articolo, il Governo nei casi sopraindicati potrà, per ragioni gravi, inibire il riacquisto della cittadinanza entro il termine di tre mesi dal compimento delle suddette condizioni se l' ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato Europeo, ed altrimenti, entro il termine di sei mesi.

L'articolo 7 del Regolamento per la esecuzione della legge succitata, approvata con Regio Decreto 2 agosto 1912 N. 949 (3)

(1) Vedi B. A. anno 1913 pag. 134.

(2) Vedi B. A. anno 1913 pag. 65.

(3) Vedi B. A. anno 1913 pag. 71.

prescrive testualmente che « l'ufficiale di Stato Civile che abbia ricevuto la dichiarazione di elezione di residenza a termini dell'articolo 25 del Regolamento 21 settembre 1901, N. 445, o a cui altrimenti consti la residenza medesima, deve informare immediatamente il Ministero dell' Interno ».

Tenuto conto della necessità che il Governo sia posto in grado di esaminare in ogni caso e con la maggiore sollecitudine la convenienza o meno di esercitare la facoltà di inibizione conferitagli dalla legge, per alte ragioni d'interesse pubblico, prego le SS. LL. di richiamare nuovamente la particolare attenzione degli Uffici dipendenti, sulla disposizione regolamentare soprascritta, invitandoli a curarne la esatta osservanza ed avvertendoli che, oltre alle comunicazioni prescritte dall'articolo 7 del Regolamento 2 agosto 1912 N. 949, debbono dare anche immediata notizia al Ministero dell' Interno e a questa Prefettura, di tutte le dichiarazioni di rinuncia a cittadinanza estera ricevuta dall'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell' articolo 9 N.º 2 della legge succitata.

Analoghe informazioni vorranno pure fornire le SS. LL. esprimendo il più presto possibile per ogni singolo caso il loro motivato parere sulla opportunità o meno di inibire il riacquisto della cittadinanza italiana.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOLMI

118 Corso medio dei titoli cauzionali nel 1º Semestre 1923 (C. M. T. 16 Agosto 1923 N: 5771 div. IV)

Per opportuna norma si comunica alle SS. LL. che i titoli di Stato e garentiti dallo Stato, che sono stati o verranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione nel primo semestre di quest'anno, tenuto conto della prescritta deduzione del decimo, dovranno essere computati come appresso:

CORSO MEDIO

dei titoli di Stato o garentiti dallo Stato (1.º semestre 1923).

1. Rendita 3.50 % netto L. 70.72

2. Rendita 3.50 % (1902)	L. 65.12
3. Rendita 3 % lordo	» 44.67
4. Consolidato 5 % netto	» 78.41
5. Rendita redimibile 3.50 %	» 345.13
6. Rendita redimibile 3 %	» 309.14
7. Prestito nazionale 4.50 % netto	» 76.73
8. Prestito nazionale 5 %	» 81.39

Per il Ministro—D'AROMA

119. **Modificazione al N. 7 dell'elenco descrittivo di cui all'allegato N. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge Comunale e Provinciale.** (C. P. S. 28 agosto 1923 n. 26578, Div. II-I).

Con Regio Decreto 15 luglio 1823 N. 1625, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 corrente, N. 184, (1) è stato modificato il N. 7 dell'elenco descrittivo di cui all'allegato N. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, riguardante le tasse e gli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti, elevando a cent. 80 il diritto per gli *stati di famiglia*, esclusi quelli rilasciati per il servizio militare.

Si preghano le SS. LL. di richiamare su tale decreto l'attenzione degli Uffici Comunali dipendenti,

120. **Epizoozie - Bollettini sanitari del bestiame.** (C. P. S. ai Sindaci del 5 settembre 1923 N. 27991 Div. V).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« I bollettini sullo stato sanitario del bestiame o le notizie
 « che giungono al Ministero circa la infezione aftosa danno la
 « sensazioni che, malgrado la intensificata importazione di be-
 « stiami dall'estero verificatasi in questi ultimi tempi, l'epizoozia
 « permane stazionaria e generalmente benigna.

« Tuttavia in qualche Provincia si sono avuti a lamentare

(1) Vedi innanzi pag. 195.

« piccoli focolai in forma relativamente grave, con qualche caso
« di morte.

« D'altra parte, per il tempo ormai decorso dall'ultima
« grave ed estesa epizoozia, il bestiame nazionale deve ritenersi
« in condizioni di considerevole sensibilità di fronte al contagio
« aftoso ed è perciò necessario invigilare attentamente per poter
« ricorrere in tempo utile all'applicazione di razionali misure
« profilattiche e di polizia veterinaria.

« Speciale vigilanza dovrà poi esercitarsi su episodi aftosi
« dovuti ad animali importati dall'estero, giacchè il contagio di
« origine esotica potrebbe comportarsi, per diffusibilità e gravità,
« in modo diverso da quello che attualmente agisce nel Regno.
« e rigorosissima azione sanitaria dovrà sempre svolgersi contro
« i focolai tutti che eventualmente si presentassero con forme
« mortali.

« In ogni caso, qualora dovessero lamentarsi episodi di afta
« epizootica in forma più grave che d'ordinario, o con carattere
« di maggiore diffusibilità, le SS. LL. dovranno darne sollecita
« comunicazione al Ministero, al quale dovranno anche e sempre
« trasmettersi tempestivamente i bollettini settimanali sullo stato
« sanitario del bestiame ».

In relazione a quanto sopra prego, la S. V. di disporre effi-
cace vigilanza per accertare lo stato sanitario del bestiame di
codesto Comune e specialmente di quello che verrà o che sia
stato recentemente immesso nel territorio Comunale, curando poi
che sia data sollecita comunicazione a quest'ufficio di qualsiasi
caso accertato o sospetto di malattie infettive e in special modo
di casi d'afta epizootica in forma grave indipendentemente dal-
l'invio dei bollettini sanitari del bestiame.

Con riferimento alle Prefetture del 30 settembre 1919 Num.
22331 (1) e del 27 luglio 1920 N. 14296 (2), ricordo che il bol-

(1) Vedi B. A. anno 1919 pag. 246

(2) » « » 1920 » 212

lettino sanitario settimanale del bestiame deve essere trasmesso in Prefettura anche nel caso che risulti negativo, non oltre il lunedì successivo alla settimana cui si riferisce e che quello mensile deve essere trasmesso entro i primi 10 giorni del mese successivo.

Gli stampati per la compilazione di detti bollettini sono vendibili presso le tipografie di questa città e altrove.

Attendo assicurazione.

Per il Prefetto — FICO

121. **Spese di trasporto salme di caduti in guerra.** (C. P. S. 21 agosto 1923 N. 25932 Div. V ai Sindaci). (1)

Per la retta interpretazione delle disposizioni amministrative e contabili contenute nel R. D. 19 Gennaio 1922 annesso al regolamento per l'applicazione della legge pel trasporto, a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra, questa Prefettura ritiene opportuno comunicare alle SS. LL. che nessun rimborso di spese potrà essere autorizzato oltre il pagamento del contributo fissato dall'art. 8 del suddetto R. Decreto nella misura di L. 50 per ogni salma esumata ed inumata e di un ulteriore contributo di L. 100 per ogni cassa funeraria provvista per l'esecuzione del trasporto.

In tale contributo vengono quindi a comprendersi le spese per il trasporto tra la stazione ferroviaria o punto d'imbarco o di sbarco ed il cimitero, qualunque sia la forma in cui i Comuni credono di fare il trasporto o l'accompagnamento funebre.

In relazione al contenuto dell'art. 16 del regolamento, il contributo di L. 50 per ogni salma esumata ed inumata, potrà essere proporzionalmente aumentato in ragione della distanza tra il Comune e la stazione ferroviaria o punto d'imbarco o di sbarco quando questi si trovino in territorio di altro Comune. In questo caso, su richiesta dell'Amministrazione Comunale interessata, la

(1) Vedi B. A. anno 1923 pag. 137.

Prefettura stabilirà quel congruo aumento al contributo suindicato in rapporto al maggiore onere del trasporto rilasciandone apposita dichiarazione, che dovrà essere unita dai Comuni, alla richiesta di rimborso dei contributi loro spettanti per i trasporti eseguiti.

I rimborsi di cui trattasi dovranno essere richiesti a far tempo dal 1.° Ottobre p. v. per la quale data dovranno però pervenire al Ministero—Direzione Centrale del servizio Sanitario Militare—le domande di rimborso dei contributi stabiliti pei trasporti che vennero effettuati dai Comuni dall' Aprile u. s. alla data suindicata.

Gradirò di ricevere in proposito un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOLMI

122. Casi di poliometite acuta anteriore. Denuncia (D. P. S. 4 settembre 1923 N. 27877, ai Sindaci).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Considerato che in varie Provincie del Regno si sono verificati casi di poliometite anteriore acuta;

Visto l'articolo 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 N. 45.

DECRETA

E' resa obbligatoria, fino a nuova disposizione, la denuncia dei casi di poliometite acuta anteriore.

Le denunce saranno fatte appena accertati clinicamente i casi della malattia e con telepresso.

Per il Prefetto — FICO

123. Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia. (D. M. Economia Nazionale, Direz. Gen. Agricoltura 23 agosto 1923 N. 21120).

« Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923 N. 1420, recante « provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio « della caccia;

« Vista la circolare telegrafica 14 Agosto 1923, con la quale
 « i Prefetti delle provincie di Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli
 « Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brescia, Cagliari,
 « Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti,
 « Cosenza, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Girgenti,
 « Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Mes-
 « sina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Peru-
 « gia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Potenza, Ravenna, Reggio
 « Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Teramo, Tra-
 « pani, Udine, Venezia e Verona furono invitati a sospendere
 « con apposita ordinanza l'apertura della caccia con cani da se-
 « guito;

Decreta:

Articolo unico

« L'esercizio della caccia con cani da seguito, esclusi quelli
 « da corsa (levrieri) nelle provincie nelle premesse elencate, è
 « consentito dal 1.° Settembre 1923, restando, peraltro, inibito
 « nei luoghi ove la selvaggina lasci la traccia per essere il ter-
 « reno coperto di neve.

Il Ministro fir.to—CORBINO

124. **Esecuzione del R. D. 26 aprile 1923 n. 976, relativo alla facoltà del Ministro dell' Interno di sciogliere le amministrazioni di tutte le opere pie di uno stesso comune.** (C. M. I. 19 Giugno 1923 n. 25200 ai Prefetti.)

Con R. Decreto 26 aprile 1923 n. 976, emesso in forza della legge 3 dicembre 1922 n. 1601, (1) è stata conferita al Ministro dell'Interno la facoltà di dichiarare sciolte, in deroga alle disposizioni degli articoli 46 e 49 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, le amministrazioni delle Congregazioni di Carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso comune, e di affidarne la gestione a speciali commissari o commissioni, con l'incarico di proporre entro un termine da prefiggere in

(1) vedi B. A. anno 1923 pag. 174.

ogni singolo decreto, tutte le riforme che abbiano a ritenere opportune, negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni medesime, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e per ridurre la spesa di gestione.

Con tale provvedimento si è inteso di facilitare la formulazione delle proposte di riforma, agli effetti di una migliore utilizzazione delle risorse della beneficenza; *ma non si è in alcun modo innovato ai criteri direttivi stabiliti dalla legge del 1890, ed alle garanzie per l'attuazione delle riforme.*

Occorre perciò che, nel formulare le proposte di riforme, le commissioni e i commissari si ispirino a sensi di giustizia e di rispetto della volontà dei fondatori, curando la stretta osservanza delle disposizioni sancite, a difesa di tale volontà, nella legge del 1890, e particolarmente nel secondo comma dell'art. 70 della legge stessa.

Occorre in specie tener presente che il R. Decreto 26 aprile 1923 non mira in alcun modo alla laicizzazione degli istituti pubblici di beneficenza di carattere confessionale e delle rispettive amministrazioni, e che anzi, giusta il disposto dell'art. 78 della detta legge, le istituzioni, che per essenza loro o per esplicite disposizioni degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto determinato, dovranno continuare ad erogare la loro beneficenza esclusivamente a favore di coloro che professino tale culto.

Confido nel personale interessamento dei prefetti per la esecuzione rigorosamente esatta del decreto e rimango in attesa di quelle proposte di scioglimento che essi riterranno necessario di formulare in relazione ad un accurato esame delle condizioni locali della beneficenza.

Il Ministro — MUSSOLINI

125. Proroga di termini per le istanze al Trib. Arbitr. Misto italo-germanico. Modalità per eventuali transazioni delle parti. (Circol. Pref. Salerno ai Sindaci del 26 aprile 1923 N. 1356 Gab).

Prego le SS. LL. voler dare la maggiore pubblicità alla se-

guente circolare del Commissario Generale per l'Emigrazione, riflettente i reclami di competenza del Tribunale Arbitrale Misto Italo-Germanico:

« La Presidenza del T. A. M. italo-germ. ha comunicato che gli interessati, i quali non abbiano presentato le loro istanze giudiziali nel termine fissato del 24 gennaio 1923 (secondo il Regolamento di procedura pubblicato il 23 gennaio 1922), potranno trasmettere alla Segreteria del detto Tribunale le istanze medesime entro il 31 luglio 1923. esponendo i motivi del ritardo, che saranno vagliati con criteri di larga equità.

« Allo scopo di facilitare l'amichevole composizione delle controversie, si è stabilito:

1.° Qualora l'istanza contenga richiesta di sospensione del procedimento per trattative di accordo con la parte avversa, essa potrà essere trasmessa in unico esemplare e non occorrerà far luogo alla regolarizzazione degli atti se, entro tre mesi (o nel termine maggiore eventualmente consentito), le parti faranno pervenire un progetto di transazione debitamente sottoscritto.

« Qualora la transazione non abbia luogo, l'attore dovrà, entro due mesi dalla scadenza del detto termine, trasmettere la sua istanza completata regolarmente.

2.° Coloro che abbiano già presentato istanze giudiziali, per le quali siano già stati invitati a procedere alla regolarizzazione degli atti, potranno, entro due mesi dalla data del 15 marzo 1923, chiedere la sospensione del procedimento, rimanendo dispensati dalla regolarizzazione degli atti se entro il termine indicato al N. I faranno pervenire il progetto di transazione. In caso diverso, dovranno procedere alla regolarizzazione nel termine stabilito.

3.° Se l'invito a regolarizzare le istanze già presentate non sia stato ancora spedito, si assegnerà, nella lettera relativa. un termine entro il quale potrà essere trasmessa la domanda di sospensione del procedimento, la quale produrrà l'effetto di esentare dalla regolarizzazione se la trasmissione abbia corso o, in caso diverso, di rinviarla, nei modi sopraindicati.

4.º In tutti i casi suesposti, gli Agenti dei Governi, purchè d'accordo, potranno, in luogo delle parti, chiedere la sospensione del procedimento con gli effetti suaccennati ».

Il Prefetto — SIRAGUSA

126. **Benemeriti politici - Assegni continuativi.** (C. P. S. ai Sindaci del 15 giugno 1923 n. 1988 Gab.)

Si è più volte rilevato come, per mancata denuncia della morte di assegnati politici, continuino a figurare aperte le partite relative a persone già da tempo decedute.

Nella revisione generale di tali assegni il Ministero dell' Interno ha accertato che parecchi assegnatari erano morti fino da cinque anni or sono.

Allo scopo di evitare per l'avvenire tale inconveniente, che rende impossibile al detto Ministero il calcolo esatto dei fondi di bilancio disponibili a favore dei benemeriti politici e delle loro famiglie, richiamo l'attenzione delle SS. LL. alla rigorosa applicazione dell'art. 115 del R. D. 21 novembre 1865 n. 2602 per l'ordinamento dello Stato Civile, che prescrive la denuncia agli agenti del Tesoro, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, delle morti degli impiegati o pensionati in genere dallo Stato. Prego inoltre le SS. LL. a denunciare, volta per volta, e con tutta sollecitudine, i casi di morte dei benemeriti, anche a questa Prefettura.

Gradirò un pronto cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SIRAGUSA

127. **Preferenza all'industria nazionale negli appalti da parte delle Amministrazioni degli Enti locali** (C. P. S. ai Sindaci e Presidenti Dep. Prov. del 22 giugno 1923 n. 19201 div. II).

Sono pervenute al Ministero dell'Interno lamentele perchè in alcune gare, per forniture e provviste, indette da Amministrazioni di Enti locali e Aziende Municipalizzate, non sarebbe stato fatto

quanto era possibile ed opportuno per tutelare i concorrenti italiani in confronto degli stranieri.

In coerenza alle direttive ed ai criteri seguiti dallo Stato per gli appalti di sua competenza, le SS. LL. vorranno provvedere perchè nelle forniture, sia possibilmente preferita l'industria nazionale e, qualora si tratti di forniture o provviste a carico degli appaltatori, sia inserita nei capitolati apposita clausola, la quale faccia obbligo all'imprenditore di dare la preferenza all'industria italiana.

Il Prefetto — SIRAGUSA

128. **Emigranti - Indebite richieste di anticipi, caparre, compensi** (C. Q. S. ai sindaci del 4 luglio 1923 N. 1976).

Viene segnalato che in molti comuni del Regno, ad opera di rappresentanti autorizzati o di intermediari abusivi, vengono richieste agli emigranti, in attesa di espatrio agli Stati Uniti di America, anticipi, caparre, compensi. ecc. da computarsi, poi sull'importo del prezzo di passaggio. Il più delle volte, invece, le somme così anticipate vanno tutte a profitto, con giustificazioni millantatarie degli intermediari disonesti.

E' questa una nuova forma di bagarinaggio che si tenta di diffondere, e su vasta scala, a danno degli emigranti che, regolarmente registrati al turno d'imbarco, hanno ragione di attendere l'assegnazione del posto, del R. Ispettore dell'emigrazione competente, in base al diritto di ognuno di essi. Richiamo l'attenzione di V. S. sull'azione delittuosa segnalata, con preghiera di dare disposizioni tassative e rigorose, perchè sia esercitata la maggiore vigilanza contro chiunque con manovre di questo genere espliciti qualsiasi forma di attività attorno agli emigranti, disponendo la restituzione di ogni somma a coloro che già l'avessero anticipata e la conseguente denuncia del responsabile all'autorità giudiziaria.

Nel caso di rappresentanti autorizzati, si ricorda che l'art. 64 del regolamento sull'emigrazione fa divieto al vettore ed a

chiunque agisca in suo nome di vincolare chi desideri emigrare con scritte o mediante garanzie o anticipazioni pecuniarie o con qualsiasi altro mezzo che non sia il biglietto d'imbarco.

Il Questore — **Hyerace**

129. **Richieste di operai per la California** (C. P. S. ai sindaci del 2 giugno 1923 n. 8104).

Mi viene riferito che in diversi comuni di questa Provincia corrono con insistenza voci tendenziose circa pretese richieste di operai per la California.

Poichè la notizia non ha fondamento, prego la S. V. perchè voglia prendere i provvedimenti opportuni onde evitare la diffusione di tali notizie false e tendenziose, le quali, oltre che turbare l'animo delle folle, serviranno certamente a procurare lucro a non pochi faccendieri male intenzionati.

Il Prefetto — **Siragusa**

130. **Decessi di cittadini austriaci** (C. P. S. ai Sindaci del 10 maggio 1923 n. 1324 Gab.).

Il Ministero degli Affari Esteri, in conformità ad analoghe richieste rivoltegli dalla Legazione d'Austria, ha fatto presente la necessità che le autorità politiche, uniformandosi alle disposizioni contenute negli articoli da 12 a 15 della Convenzione Consolare italo-austriaca del 1874 non tralascino di dare immediato avviso alle competenti autorità consolari austriache dei decessi di cittadini austriaci avvenuti nelle rispettive giurisdizioni.

Si richiama in proposito la particolare attenzione delle SS. LL. perchè le disposizioni suaccennate siano esattamente osservate.

Il Prefetto — **SIRAGUSA**

131 **Misure precauzionali contro la rabbia** (C. P. S. 7 settembre 1923 N.º 27150 div. V ai Sindaci).

Con circolari pubblicate nei Bollettini amministrativi di questa Provincia del 1919 a pagina 87, del 1920 a pagina 135, del 1921 a pagina 66 e 163, del 1922 a pagine 68, 139 e 233, del 1923 a pagine 136 furono indicate le misure precauzionali contro la rabbia da adottare in ciascun Comune e fu più volte richiamata l'attenzione delle S. S. L. L. sulla necessità di curare la rigorosa attuazione delle misure disposte e specialmente quelle che si riferiscono all'accalappiamento di cani randagi, dovendosi considerare questo provvedimento come fondamentale per una efficace profilassi della rabbia.

I risultati ottenuti dall'azione sanitaria predisposta come sopra sono stati soddisfacenti in alcuni Comuni; in alcuni altri invece, a causa dell'incompleto o ritardato intervento e per particolari difficoltà di carattere ambientali, perdurano gli inconvenienti più volte lamentati per cui spesso si verificano casi di morsi inferte a persone da cani sospetti e si è dovuto registrare recentemente un caso di morte in una bambina che deve considerarsi evidentemente vittima della tardiva incompleta attuazione delle misure di profilassi.

In relazione a quanto sopra e, per corrispondere ad analoghe premure del Ministero, richiamo l'attenzione delle S. S. L. L. sulla necessità di provvedere affinché il servizio d'accalappiamento di cani girovaghi sia praticato in tutti i Comuni della Provincia e di disporre che detto servizio sia eseguito *specialmente nelle ore notturne quando cioè i cani sogliono raggrupparsi nei luoghi abitati in cerca di cibo tra i rifiuti.*

La estensione del provvedimento in tutti i Comuni è ritenuta indispensabile dal Ministero, il quale ha considerato che il successo della lotta sanitaria contro la rabbia, data la particolare natura della malattia ed il modo di conservazione e di diffusione del relativo contagio, dipende da un'azione di carattere generale.

Confido che le S. S. L. L. in considerazione dell'alta finalità sanitaria, si uniformeranno alle suindicate disposizioni.

Il Prefetto — SOLMI

132 **Divieto di caccia** (Decreto P. S. n. 27633 Div. 3.^a dell' 8 settembre 1923 ai Sindaci).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il telegramma in data 31. Agosto u. s. del Ministero per l'Economia Nazionale, relativo alla caccia al cinghiale, a cervo, al capriolo;

ORDINA

Fino a nuova disposizione è sospesa nella Provincia di Salerno la caccia di detta selvaggina.

I Sindaci della Provincia e le Autorità ed Agenti all'uopo incaricati, provvederanno all'esecuzione della presente ordinanza.

Il Prefetto — SOLMI

133 **Esame di abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario.**

Si avverte che a senso dell'art. 350 del Regolamento generale daziario, approvato con R. D. 17 giugno 1909 n. 455, entro il mese di novembre dell'anno corrente si terranno presso questa R.^a Prefettura gli esami per il conseguimento della abilitazione a commesso od agente daziario.

Gli aspiranti dovranno far tenere alla Prefettura, non oltre il 15 di ottobre prossimo, la domanda in carta da L. 1,20 diretta al Sig. Prefetto corredata dei seguenti documenti.

- a) Atto di nascita.
- b) Certificato di cittadinanza italiana.
- c) Certificato di sana costituzione del medico condotto comunale.
- d) Certificato di buona condotta.
- e) Certificato penale.

Il documento di cui alla lettera *c* non deve essere di data anteriore ad un mese e quelli alle lettere *d* ed *e* di data anteriore a 2 mesi.

L'esame consisterà nelle prove indicate nell'art. 347 del cenato regolamento e sarà scritto ed orale, come prescrive il successivo articolo 349.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 7 settembre 1923.

Presidenza: Prefetto Comm. Solmi

Pagani—Conserv. Carminiello—Regol. e pianta org. Approva.
S. Valentino—Confr. SS. Rosario Casatori—Riatti alla vasca
 Approva.

Petina — Caroviveri al personale. Approva.

Albanella—Capitolato servizio ostetrico. Appr. con condizione.

Albanella— id. condotta medica. Approva.

Nocera Inf. — Cong. di Carità. Revisione tabella organica.
 Approva.

Pagani—Cong. di Carità. Revisione tabella organica. Approva

Sessa Cilento—Vendita fondo Pesto. Approva,

Buccino—Parco della rimembranza. Approva.

Mercato S. Severino —Cong. Carità. Revis. tabella e regolam.
 Organ. Approva.

Amalfi—Confr. SS. Trinità. Pianta organica. Approva.

Valva—Capitolato condotta medica. Approva con variazione.

Valva — id. ostetrica. Approva.

Perdifumo—Tariffa tassa bestiame. Approva.

Angri—Iscrizione del Comune alla Dante Alighieri. Approva

Tramonti — Congr. Carità. Vendita di un palazzo in Napoli.
 Approva.

Vallo—Feste centenarie dell' Università di Napoli. Approva.

S. Marzano — Caroviveri al personale. Approva.

Castellabate—Capitolato per la condotta ostetrica. Ordinanza.

Bracigliano—Capitolato condotta medica. Ordinanza.

Santomenna— id. ostetrica. Approva.

S. Mango—Indennità caroviveri al personale. Ordinanza,

Serre — Mutuo per condotta d'acqua. Approva.

Eboli—Pensione alla vedova Maglione. Appr. con condizione.

Giffoni S. C. — Asilo Infant. Visconti. Vendita fondo Malche
 Approva con condizione.

Giffoni S. C.—Ospedale Conforti. Storno fondi. Approva.

Salerno—Collocamento a riposo Uff. Sanitario. Approva con
 condizione.

(Continua in copertina pag. 2)

Parte I.

a) Leggi e decreti

134. **Riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue.** (R. D. L. 15 luglio 1923 N. 1727 pubblicato G. U. del 2 Agosto 1923, n. 196).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto , di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell' interno e con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le prestazioni perpetue di qualsiasi natura, compresi i canoni enfiteutici, possono essere affrancate nonostante patto, disposizioni o legge in contrario salvo quanto è disposto nell' art. 14. Parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteutici temporanei.

L' affrancazione avrà luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti anche se l'obbligo della prestazione sia sorto e l'enfiteusi sia stata costituita anteriormente al presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto le prestazioni e le enfiteusi sono perpetue e considerate come tali :

- 1.° Se la perpetuità risulti dagli atti costitutivi o da documenti che ne tengano luogo;
- 2.° Se negli atti costitutivi o nei documenti che ne ten-

gano luogo non sia determinata la durata dell'obbligo della prestazione o la durata dell'enfiteusi;

3.° Se l'obbligo della prestazione sia comunque sorto e l'enfiteusi sia stata comunque costituita senza determinazione di durata;

4.° Se per legge, per consuetudine, per convenzione o per disposizione possa riconoscersi obbligatoria la indeterminata rinnovazione del titolo costitutivo;

5.° Se siano state costituite almeno a terza generazione oppure per durata non inferiore a cento anni.

Art. 3.

Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando la somma in danaro dovuta come prestazione o la somma corrispondente al valore delle derrate dovute allo stesso titolo.

La capitalizzazione ha luogo in base alla prestazione dovuta al tempo in cui si procede all'affrancazione ed in ragione del cento per cinque; oppure in ragione del cento per quattro, se l'obbligo della prestazione è sorto posteriormente alla legge 22 giugno 1905, n. 268.

Quando manchi il titolo o da questo non risulti la prestazione dovuta, la capitalizzazione ha luogo sulla base della prestazione corrisposta nell'ultimo decennio anteriore all'epoca in cui si procede all'affrancazione.

Sono salve le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo inferiore a quello sopra accennato e per le enfiteusi concesse a tempo determinato e non eccedente i trenta anni anche le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo maggiore, che non deve però eccedere il quarto di quello sopra indicato.

Art. 4.

Se la prestazione consista in una determinata somma di denaro, la capitalizzazione si effettua esclusivamente in base alla quantità numerica della somma stessa, qualunque sia la specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzione di questo.

Art. 5.

Se la prestazione consista in una quantità fissa di derrate di qualsiasi natura, la somma da capitalizzare si determina in base alla media del valore delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio.

Se invece consista in una quota di derrate, per la determinazione della somma da capitalizzare a termine del comma precedente, la quota deve essere ridotta in una quantità fissa corrispondente alla media delle quantità effettivamente corrisposte nell'ultimo decennio.

Art. 6.

Se la prestazione sia stabilita in misura per tutta la sua durata non eguale ma progressiva e decrescente, la somma da capitalizzare, la quantità fissa o la quota delle derrate si determina in base alla media delle somme, delle quantità e delle quote corrisposte nell'ultimo decennio, se si tratti di prestazione progressiva; in base alla media delle somme, delle quantità o delle quote che si dovrebbero corrispondere nel decennio successivo all'affrancazione, se si tratti di prestazione decrescente.

In quest'ultimo caso però la determinazione del valore delle derrate o della quantità di esse corrispondente alla quota della prestazione è fatta in base alla media del decennio precedente.

Art. 7.

Se l'affrancazione ha luogo nei primi dieci anni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli effetti degli articoli 5 e 6 la media del valore delle derrate e quella delle quantità corrispondenti alle quote delle derrate debbono essere ventennali.

Art. 8.

Il valore delle derrate viene accertato, per i canoni enfiteutici o di carattere enfiteutico, nella Provincia dove è situato il fondo o la maggior parte di esso, e per le altre prestazioni nella Provincia nella quale l'obbligazione deve essere eseguita.

All'uopo ogni Camera di commercio pubblicherà annualmente, in base ai prezzi correnti nelle piazze della rispettiva circoscrizione, la media ventennale e successivamente anche la decennale delle derrate più in uso.

Per le derrate non contemplate in detta media, il valore è fissato dal Prefetto su richiesta dell'interessato, previo parere della locale Camera di commercio.

Art. 9.

Il prezzo di affrancazione dei fondi enfiteutici, se concedenti siano il Demanio o qualunque altra amministrazione dello Stato, il Fondo per il culto, gli Economati generali dei Benefici vacanti, le Provincie, i Comuni ed ogni altra persona giuridica soggetta a tutela governativa, e l'enfiteusi sia stata costituita anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 giugno 1905, n. 268, è fissato nella somma corrispondente a 15 annualità di canone:

a) quando la somma o il valore corrispondente al canone originario o a ciascuna delle singole parti in cui questo siasi diviso non superi L. 30 annue;

b) quando, trattandosi di fondi rustici, il valore del canone non superi L. 100 e l'affrancante sia coltivatore diretto del fondo o ne diriga personalmente la coltivazione.

La presente disposizione nel caso indicato alla lettera a) si applica anche per l'affrancazione delle altre prestazioni di cui all'art. 1.

Nelle affrancazioni previste dal presente articolo non è dovuto il supplemento del prezzo di cui all'art. 11.

Restano ferme, in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347.

Art. 10.

Il prezzo di affrancazione quando l'obbligo della prestazione sia sorto o l'enfiteusi sia stata costituita anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 giugno 1905, n. 268, può pagarsi anche mediante titoli del Debito pubblico italiano consolidato al 5^o 10,

calcolati al valore risultante, nel sabato precedente al contratto o alla domanda giudiziale di affrancazione, dalle liste della borsa del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento, ovvero in mancanza, di quella del luogo più vicino.

Art. 11.

Per i canoni enfiteutici in denaro e per le prestazioni similmente in denaro, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 24 maggio 1915, l'affrancante, oltre il prezzo di affrancazione determinato in conformità dagli articoli precedenti, deve pagare al concedente o al creditore un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo.

Se all'affrancazione non si faccia luogo nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, il pagamento della prestazione è aumentato del quinto. In tale caso il prezzo della eventuale successiva affrancazione è determinato sulla prestazione così aumentata senza il supplemento di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Nelle affrancazioni delle enfiteusi perpetue per le quali sia dovuto un laudemio, deve pagarsi al concedente, oltre al prezzo di affrancazione, una indennità determinata nella seguente misura:

a) la centesima parte del valore del fondo diminuito del prezzo di affrancazione se il laudemio sia fissato nella misura della quinquagesima;

b) il doppio dell'indennità stabilito nella lettera a) se il laudemio sia fissato in misura non maggiore della vigesima;

c) il triplo se il laudemio sia fissato in misura maggiore.

Nell'affrancazione delle enfiteusi temporanee le anzidette indennità sono raddoppiate. Il valore del fondo sarà determinato con le norme contenute nel primo comma dell'art. 10 del decreto legge 24 novembre 1919, n. 2169, e con quelle che le sostituiranno.

Art. 13.

Qualora al concedente o al creditore siano riservati diritti di godimento o di uso, il prezzo di affrancazione dovuto a norma dei precedenti articoli, è aumentato in corrispondenza del valore dei diritti che con l'affrancazione vengono a cessare.

Corrispondente aumento avrà pure luogo quando il concedente o il creditore abbia acquistate servitù che aumentino in modo permanente il valore del fondo e non cessino con l'affrancazione.

Il prezzo è invece diminuito quando il concedente o il creditore viene liberato con l'affrancazione da oneri, che, secondo la legge del tempo in cui fu costituita l'enfiteusi o sorse l'obbligo della prestazione, sarebbero stati a carico dell'enfiteuta o del debitore.

Art. 14.

Nelle enfiteusi di fondi rustici di superficie non maggiore di 10 ettari, concesse a chi sia coltivatore diretto del fondo o a chi ne diriga personalmente la coltivazione, sarà efficace la rinuncia al diritto di affrancazione per una durata non superiore ai 50 anni.

Se è convenuta una durata maggiore, questa viene ristretta a 50 anni.

Restano in vigore le leggi speciali che consentono la rinuncia al diritto di affrancazione per un diverso periodo di tempo.

Art. 15.

Nella procedura di affrancazione dell'enfiteusi, l'atto stipulato tra il concedente o l'affrancante o, in mancanza, la domanda giudiziale deve essere trascritta a norma degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile. La sentenza deve essere annotata in margine della trascrizione della domanda giudiziale.

Prima della domanda giudiziale oppure qualora al momento della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti risultino iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, l'affrancante dovrà deposi-

tare nella locale Cassa dei depositi e prestiti il prezzo di affrancazione nella misura stabilita dal presente decreto.

Gli effetti giuridici dell'affrancazione rispetto ai terzi si avranno dalla data della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti o dalla data dell'annotazione della sentenza, formalità alle quali il conservatore delle ipoteche non potrà procedere ove la parte che chiede la trascrizione o l'annotazione della sentenza non provi che sia stato eseguito il deposito a termine del precedente capoverso, oppure, in mancanza di iscrizioni ipotecarie, che sia stato effettuato il pagamento del prezzo di affrancazione,

Art. 16.

In caso di iscrizione ipotecaria sul diritto del concedente alla ripartizione della somma depositata a' termini dell'articolo precedente provvede il pretore nella giurisdizione del quale trovasi il fondo da affrancare o la maggior parte di esso previa citazione delle parti e dei creditori ipotecari a cura del più diligente.

Art. 17.

In caso di domanda giudiziale e in mancanza di iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, il deposito di cui all'art. 16 viene ritirato dal concedente stesso mediante presentazione del decreto di svincolo emesso dal competente pretore in base al certificato del conservatore delle ipoteche.

Qualora invece sul diritto del concedente esistano iscrizioni ipotecarie, il deposito viene svincolato dai creditori, e dal concedente per l'eccedenza, mediante presentazione del provvedimento di ripartizione di cui all'articolo precedente.

Art. 18.

Le spese di affrancazione sono a carico dell'affrancante eccetto quelle che dipendono dal procedimento reso necessario dalle iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, per le quali si procede a' termini degli articoli 370 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 19.

Se la prestazione non supera L. 10, gli atti relativi all'affrancazione sono esenti dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Se la prestazione supera L. 10 ma non L. 100, gli atti medesimi sono soggetti alla metà delle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Nei casi suindicati gli onorari o compensi dovuti al notaio o altro pubblico ufficiale che presti la sua opera negli atti di affrancazione sono ridotti alla metà di quelli stabiliti dalle rispettive tariffe.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—OVIGLIO—DE STEFANI
DE CAPITANI D'ARZAGO

b) Circolari

135. **Licenze di pubblico esercizio ed autorizzazione alla vendita di bevande alcoliche.** (C. P. S. 10 febbraio 1923 N. 2775 P. S. ai Sindaci, Comando Div. Interna ed Esterna RR. CC. e Sottoprefetti).

Con richiamo alle norme restrittive già rese note anche ai Signori Sindaci della Provincia e riflettenti il divieto delle cessioni delle licenze di esercizi pubblici, sia per atto tra vivi che per causa di morte, (1) il Ministero dell'Interno, avendo sottoposto la questione ad apposita Commissione ha ora confermato le precedenti determinazioni proibitive mitigandole con la retroattività limitata al 1.º Giugno p. p. — All'uopo ha diramato la

(1) Vedi B. A. 1922 pag. 130

seguinte circolare in data 7 andante N.° 6004/12000, che si ritiene utile riprodurre nel Bollettino di questa Prefettura acciò tutte le Autorità Amministrative della Provincia ne abbiano piena e completa norma.

I Signori Sottoprefetti, le Autorità di P. S. ed i Comandi di Divisione Interna ed Esterna dei RR. CC., nell'ambito della rispettiva giurisdizione, sono pregati altresì di procedere alla severa revisione di polizia disposta dal Governo con la circolare predetta e diretta a promuovere e revocare la licenza di esercizio a tutte le persone che non risultino di buona condotta, che promuovino o tollerino che il loro esercizio diventi ritrovo abituale di persone pregiudicate, che non diano affidamento nei riguardi dell'ordine pubblico, che, comunque, facciano sorgere fondati sospetti di detenere la licenza di pubblico esercizio a scopo di speculazione in quanto non ritraggono dall'effettivo attuale uso di esse entrate apprezzabili, in relazione alla portata della loro consistenza patrimoniale,

Entro il 10 ottobre p. v. questa Prefettura attende specifica relazione complessiva di quanto sarà attuato ed intanto attendesi un cenno di ricevuta della presente:

« Con circolare del 3 maggio u. s. N. 722/1200—A, il Ministero comunicò alle SS. LL. un parere emesso dal Consiglio di Stato—Sez. 1, in adunanza del 4 aprile 1913, le cui conclusioni erano che si dovesse ritenere radicalmente nullo qualunque preteso passaggio di licenza di pubblico esercizio dal concessionario ad altri e che violi la legge chiunque attenda ad un pubblico esercizio in virtù di un titolo derivato da licenza altrui, salva soltanto la ipotesi di interposta persona. Poichè l'art. 7 della legge 19 giugno 1913 N. 632 vieta tassativamente il rilascio di nuove licenze nei comuni o frazioni di comuni nei quali esistono esercizi di vendita o di consumo di vino, birra e di bevande alcoliche in genere in numero tale da superare il rapporto di uno per cinquecento abitanti, il divieto di attendere ad un pubblico esercizio in virtù di titolo derivato da licenza altrui implica pra-

ticamente il divieto di trasferimento degli esercizi eccedenti il rapporto limite fissato nella legge, sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Ora poichè un tale divieto, dalla pubblicazione della legge 19 giugno 1913 N. 632, non si era mai applicato, era naturale che l'applicazione di esso, in seguito alla ricordata circolare del 3 maggio, urtasse contro la situazione di fatto, suscitando vivaci e generali proteste dei ceti interessati.

Non crede il Ministero che queste proteste fossero fondate su validi argomenti giuridici. Invero, lo stesso articolo 16 del regolamento 22 ottobre 1914 n. 1238, invocato dai protestanti non senza qualche apparenza di buon diritto, dicendo che « agli effetti dell'articolo 7 (della legge) deve considerarsi nuova licenza quella richiesta da persona che voglia aprire un nuovo esercizio », non infirma l'interpretazione dell'art. 7 adottata dal Ministero nella circolare 3 maggio, perchè « nuovo esercizio » in corretto linguaggio giuridico non è soltanto la « nuova azienda » il « nuovo spaccio » nel senso materiale della parola, ma anche il vecchio spaccio nel quale muta la persona del titolare autorizzato a gestirle (novatio ex causa persona).

Ciò a prescindere dalla considerazione che una disposizione di regolamento non può derogare ad una disposizione di legge, e nemmeno interpretarla in forma autentica.

Ma se il fondamento giuridico mancava, le proteste degli interessati erano certamente basate su un fondamento di equità, giacchè non può negarsi la buona fede di coloro che, sulla base del diritto vigente di fatto e della prassi amministrativa, avevano creati rapporti giuridici e contratte obbligazioni o comunque erogate spese notevoli ed ingenti.

Sentito pertanto il parere di una apposita Commissione, il Ministero è venuto nella determinazione, in via equitativa, di prendere atto di quelle cessioni e trasferimenti di esercizi effettuati anteriormente alla data del 1.º giugno, che si fissa come termine presuntivo di pubblica notifica della circolare 3 maggio.

Pertanto le volture già effettuate formalmente a tale data, con il rilascio della licenza in testa all'avente causa del titolare per virtù di atto tra vivi o a causa di morte, devono tenersi per rate e ferme. Possono egualmente essere rilasciate, ove concorrono tutti gli altri requisiti, in eccedenza al numero fissato nell'art. 7 della legge le nuove licenze agli aventi causa dei possessori di regolare licenza di pubblico esercizio, che dimostrino l'effettivo trapasso a loro nome dell'azienda con gli annessi e connessi mediante atto di data certa, anteriore al 1.º giugno 1923. Tale data dovrà rilevarsi da atto pubblico, contratto registrato, o denuncia raccolta da pubblica autorità quale, ad esempio, la Camera di Commercio.

Per le trattorie, alberghi, caffè i quali siano ritenuti dalla Commissione Provinciale, per la loro particolare importanza, di decoro cittadino, potrà essere consentito il rilascio della nuova licenza a favore dell'avente causa o successore a titolo universale o particolare, in eccedenza al numero fissato dall'art. 7 della legge, anche quando non esista un atto formale di cessione avente data certa anteriore al 1.º giugno 1923, purchè a tale data risultino iniziati i lavori e fatte ingenti spese per l'adattamento dei locali, essendo tale fatto indice di una volontà giuridica determinatasi anteriormente alla notizia delle nuove istruzioni restrittive, e perciò ad esse non contrastanti.

Per le successioni a causa di morte, la nuova licenza all'erede o legatario, in eccedenza al numero fissato nell'art. 7, potrà essere data sempre quando si tratti di effettivo trapasso dell'azienda con annessi e connessi, se il fatto della morte del dante causa sia anteriore al 3 maggio 1923.

Siccome il rilascio della licenza è sempre un atto discrezionale dell'Autorità, anche nei casi sopraelencati potrà essere rifiutata quando venga chiesta da persone che non ricavano dalla vendita di vino o bevande alcooliche il cespite principale del loro mantenimento (tabaccai, droghieri, negozianti di frutta, di commestibili ecc.).

Occorre poi che le SS. LL. procedano ad una severa revisione di polizia, revocando la licenza a tutte le persone che non risultino di buona condotta, che promuovino o tollerino che il loro esercizio diventi ritrovo abituale di persone pregiudicate, che non diano affidamento nei riguardi dell'ordine pubblico in genere e della pubblica decenza, che comunque facciano sorgere fondati sospetti di detenere la licenza di pubblico esercizio a scopo di speculazione, in quanto non ritraggono dall'effettivo attuale uso di esse entrate apprezzabili, in relazione alla portata della loro consistenza patrimoniale.

Attendo ricevuta, e mi riservo di giudicare l'opera delle SS. LL. e dei dipendenti Uffici di pubblica sicurezza dei risultati concreti che riusciranno a raggiungere sulla linea delle direttive ministeriali, che mirano a limitare il numero degli esercizi pubblici di vendita e consumo di vino, birra e bevande alcoliche.

Pel Ministro F.to—De Bono.

Il Prefetto — Solmi

136. **Conti Consuntivi 1922.** (Circ. Pref. Salerno 8 giugno 1923 N. 19810 Div. Rag.).

E' noto alle SS. LL. che il R. D. 4 Febbraio 1923 N. 535 (1) portante disposizioni circa una procedura eccezionale abbreviata per l'approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza riguardanti gli esercizi trascorsi fino a tutto il 1921, ha avuto per fine precipuo di dar modo alle amministrazioni interessate di sistemare e mettere al corrente tutte le contabilità rimaste sospese in conseguenza delle speciali condizioni create dalla guerra.

Tale scopo rimarrebbe completamente frustrato se per i rendiconti successivi al 1921 fosse concessa una qualsiasi tolleranza di deroga ai termini fissati dalla legge per la loro compilazione e per gli altri incombeni dalla legge stessa prescritti.

(1) V. B. A. 1923 pagg. 49, 83, 150, 170.

E' pertanto mio fermo intendimento che i conti consuntivi 1922 dei comuni e delle Istituzioni di beneficenza di questa Provincia siano subito deliberati dalle rispettive rappresentanze per essere poi sottoposti al giudizio del Consiglio di Prefettura.

Per raggiungere questo intento occorre che le SS. LL. facciano conoscere a questo ufficio se i rispettivi tesorieri abbiano come d'obbligo presentato in tempo detto rendiconto per la parte che li riguarda, e, nel caso negativo, li diffidino a presentarli entro e non più tardi di quindici giorni, trascorsi i quali inutilmente vorranno informare questa Prefettura per i provvecimenti d'ufficio stabiliti dalla legge.

Colgo l'occasione per pregare le SS. LL. di trasmettere alla Prefettura le deliberazioni ed i certificati di pubblicazione dei precedenti rendiconti, giusta la procedura stabilita dal R. D. 4 febbraio 1923 N. 335, accompagnando gli atti stessi da due moduli per la relativa attestazione prefettizia richiesta dal comma 4 dell'art. unico del citato Regio Decreto, avvertendo che uno di essi moduli deve essere su carta bollata da L. 2,30.

Attendo sollecita risposta.

Il Prefetto — SIRAGUSA

137. Modificazioni alla legge sulle privative industriali. (Circolare M. Economia Nazionale del 26 settembre 1923).

Con R. Decreto in corso di pubblicazione, emanato dal Governo del Re in virtù dei pieni poteri conferiti dalla legge 3 dicembre 1922, N. 1601, sono state apportate modificazioni alla legge 30 ottobre 1859, N. 3731, sulle privative industriali.

In merito ad alcune delle più importanti di tali modificazioni richiamo la speciale attenzione della S. V. a tutti gli effetti, sia che debba dare opportune disposizioni alle autorità dipendenti per l'applicazione delle nuove norme, sia che debba fornire chiarimenti agli interessati.

a) Descrizione dell'invenzione—La descrizione dell'invenzione dovrà essere d'ora innanzi redatta in lingua italiana, essendo stata abolita la facoltà di redigerla in francese.

b) *Durata della privativa* — La legge 30 ottobre 1859 stabiliva che la durata della privativa non dovesse essere maggiore di anni 15 nè minore di un anno e lasciava facoltà agli inventori di indicare con apposita domanda, entro i limiti predetti, la durata che si desidera assegnare alla privativa.

Allo scadere della durata poteva, a volontà della parte, richiedersi il prolungamento della privativa, con notevole dispendio di tempo e di lavoro per l'Ufficio e per gli interessati. Con le nuove disposizioni la durata della privativa è fissata, senz'altro, in quindici anni e la parte può, a suo libito, limitarla astenendosi dall'effettuare il pagamento della tassa annuale.

c) *Decorrenza dei termini pel pagamento delle tasse* — A differenza di quanto dispone la legge finora vigente, e per la quale il pagamento delle tasse doveva farsi entro il trimestre di ogni anno corrispondente a quello nel quale ebbe luogo la domanda od anche entro il trimestre successivo, le tasse annuali dovranno d'ora innanzi pagarsi ogni anno anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui fu presentata la domanda.

Non effettuandosi il pagamento alla scadenza, questo è ammesso nei tre mesi successivi, nel qual caso, però, dovranno pagarsi L. 25 in più per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Trascorso detto termine l'attestato di privativa cesserà dall'aver qualsiasi effetto, salvo il caso in cui il rilascio dell'attestato avvenga da parte dell'Ufficio della Proprietà Intellettuale, dopo un anno, ed allora, per ragioni intuitive, il pagamento delle tasse annuali successive alla prima, potrà effettuarsi entro tre mesi dal rilascio e senza sopratassa.

Nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema circa i termini per il pagamento della tassa si dovrà tener conto dei diritti già sorti in forza delle disposizioni preesistenti; e così l'obbligo del pagamento della tassa annuale entro il mese corrispondente a quello del deposito della domanda, nonchè la sopratassa in caso di ritardo, non saranno applicati alle domande depositate nei mesi di luglio, agosto e settembre, per le quali la legge finora vigente

concede di effettuare il pagamento fino al 31 dicembre del corrente anno.

Si applicheranno invece a cominciare dalle domande depositate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

d) Tasse — Notevoli semplificazioni sono apportate nel sistema di tassazione che, per la sua complessità, metteva in pericolo i diritti degli inventori a causa di involontari e facili errori, e creava, d'altro canto, difficoltà e complicazioni nel servizio di registrazione.

Alle tre tasse vigenti, di cui una di tante volte dieci lire quanti sono gli anni per cui chiedevasi la privativa, e da pagarsi all'atto della domanda, l'altra variabile ad ogni triennio e da pagarsi annualmente e cioè, lire 40 per i primi tre anni, 65 per i successivi tre anni, 90 pel settimo, ottavo e nono anno, 115 per il decimo, undecimo e dodicesimo, 140 per i rimanenti tre anni; la terza infine di L. 40 per l'eventuale prolungamento della durata originariamente fissata alla privativa, tasse tutte aumentate successivamente di centesimi addizionali, si sostituisce una tassa di domanda di L. 100 ed una tassa annuale che per il primo anno è di L. 50 e, per gli anni successivi, aumenta progressivamente di L. 50 ogni anno, comprendendo nel detto ammontare tutte le addizionali.

Per gli attestati di complemento oltre la tassa di domanda (che è fissa e mai rimborsabile) è dovuta una tassa speciale di L. 100, pure comprensiva delle addizionali.

La tassa di domanda, la tassa annuale del primo anno e la tassa per gli attestati di complemento dovranno essere già pagate all'atto della presentazione delle domande, ed anche le note per la registrazione del trasferimento di privativa debbono essere accompagnate dalla giustificazione del pagamento di una tassa di trascrizione di L. 50.

Questo non eccessivo aumento di tasse, ben giustificato dal deprezzamento della moneta, renderà possibile la destinazione di una parte dei maggiori introiti a migliorare il servizio dell'ufficio

della Proprietà Intellettuale, rendendolo più spedito e più rispondente agli interessi ed ai bisogni dell'industria.

e) *Modi di pagamento* — E' specialmente sul modo di pagamento delle varie tasse che richiamo l'attenzione della S. V.

Attualmente i versamenti si effettuano presso i locali uffici del Registro ed all'infuori dei casi in cui gli interessati debbono depositare la bolletta o ricevuta, l'ufficio della Proprietà Intellettuale viene a conoscenza dell'effettuato pagamento delle tasse annuali, soltanto a mezzo dei prospetti trimestrali trasmessi dalle Intendenze di finanza e cioè con grande ritardo e, conseguentemente, con grande difficoltà di controllo.

Con le nuove disposizioni; invece, il pagamento dovrà farsi mediante vaglia postale emesso nello Stato, indirizzato all'Ufficio della Proprietà Intellettuale. Tale vaglia, quando si tratti di tasse da pagare per domande di privativa o per registrazione di trasferimento, sarà allegato direttamente alla domanda; nei casi di versamento delle annualità dovrà essere inviato raccomandato avvertendo che la data di raccomandazione del vaglia non deve essere posteriore alla scadenza del termine utile prescritto per il pagamento. I vaglia non raccomandati saranno pure accettati, ma essi dovranno pervenire all'ufficio prima della scadenza del termine per il pagamento purchè questo sia considerato valido.

Sono evidenti le facilitazioni che il nuovo sistema di pagamento presenta agli interessati, mentre esso agevolerà anche le registrazioni da parte dell'Ufficio. Perchè queste possano avvenire con regolarità e speditezza è però necessario che gli inventori dal canto loro, e nel loro proprio interesse, curino con la massima esattezza la redazione del vaglia postale, indicando in esso con precisione il nome e cognome dell'intestatario della privativa, il numero di registro dell'attestato, il titolo dell'invenzione che ne forma oggetto e l'annualità che viene corrisposta.

f) *Disposizioni transitorie*—Dato il congegno delle nuove disposizioni è facile applicarle anche agli attestati già rilasciati. Questi, infatti, anche se concessi per una durata inferiore, po-

tranno continuare a godere del diritto di privativa fino a quindici anni con l'obbligo, bene inteso, del pagamento delle nuove tasse annuali.

Per quanto riguarda le tasse già pagate in base alle disposizioni precedenti, prima della pubblicazione del decreto, esse sono considerate valide senza bisogno di integrazione, quelle non ancora pagate debbono commisurarsi allo importo prescritto dal nuovo decreto.

Vossignoria si compiaccia aver presente che le disposizioni qui brevemente illustrate andranno in vigore alla data della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Urge quindi che esse siano portate a conoscenza delle autorità dipendenti chiamate ad attuarle, e possibilmente di tutti gli interessati.

Il Ministro dell'Economia Nazionale—CORBINO

138. Riordinamento dei dazi interni di consumo. (Circolare Min. Finanze—direz. gen. dogane. Div. IV N. 4503 del 6 ottobre 1923 ai Prefetti).

La *Gazzetta Ufficiale* del 5 corrente mese, n. 234, ha pubblicato il R. decreto 24 settembre u. s., n. 2030, col quale si provvede al riordinamento dei dazi interni di consumo.

I concetti fondamentali che ispirano il decreto sono i seguenti:

1.° Rinunzia da parte dello Stato, col 31 dicembre p. v., ai dazi di propria spettanza e cessazione definitiva dei canoni comunali di abbonamento.

2.° Correlativa cessazione dal 1.° gennaio 1924 di tutti i concorsi e sussidi corrisposti dallo Stato ai Comuni per la materia daziaria.

3.° Facoltà esclusiva dei Comuni, a partire dal 1.° gennaio 1924, di imporre per proprio conto dazi interni sul consumo di determinati generi.

4.° Cessazione, dalla detta data, delle attuali gestioni governative, salvo breve proroga di esse per giustificati motivi.

Pertanto cesseranno definitivamente i canoni comunali di abbonamento sospesi col decreto luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 551 ed i concorsi ed i sussidi governativi per l'abolito dazio sui fiammiferi e sugli alimenti farinacei e per la soppressione delle barriere nei Comuni chiusi disposti rispettivamente dal decreto luogotenenziale 29 dicembre 1919, n. 1771 e dagli articoli 94 e 95 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

La tacoltà riservata ai Comuni di istituire dazi di consumo dovrà dai medesimi essere esercitata in conformità ad un nuovo testo di disposizioni, ed all'annessa tariffa, che trovasi allegata al decreto di cui trattasi.

Questo provvedimento concerne tutti i Comuni del Regno, compresi quindi quelli dei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 novembre successivo n. 1778, i quali ultimi dovranno, al pari di quelli delle vecchie provincie, imporre ed esigere i dazi secondo la nuova legge, restando implicitamente abrogata dal 1.º gennaio 1924 ogni contraria o diversa disposizione che abbia sin qui regolata la materia daziaria in quei territori, sia a favore dei Comuni, che delle Provincie o di altri enti locali.

Il nuovo testo di legge, entrando in vigore col 1.º gennaio 1924, non risolverà i contratti di appalto per la riscossione dei dazi che i Comuni abbiano stipulato con scadenza posteriore alla detta data; essi invece dovranno continuare a rimanere in vita salvo alle parti contraenti di rivedere di comune accordo i rapporti contrattuali, ed in caso di dissenso sarà a ciò provveduto con un arbitrato nelle forme prescritte dagli articoli 4 e 5 della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato B.

Eguale procedimento dovrà essere seguito per regolare le eventuali controversie tra le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli Istituti di beneficenza e gli assuntori di forniture di generi il cui dazio debba essere modificato in dipendenza dell'applicazione del nuovo testo di legge.

Coll'entrata in vigore di questo rimarranno abrogate tutte le

disposizioni che hanno sin qui regolata la materia del dazio tanto nelle vecchie quanto nelle nuove Provincie: nondimeno, rimarrà ancora in vigore, insino a che non sia sostituito, il regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455, in quanto non sia contrario ed incompatibile con le nuove disposizioni.

Enunciati i concetti generali, occorre ora parlare più propriamente del contenuto della nuova legge, ossia dei metodi di imposizione e riscossione dei dazi e della misura di essi.

A questo riguardo osservasi preliminarmente che nella imposizione e nella riscossione dei dazi i Comuni devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni del testo di legge annesso al decreto (allegato *A*).

Questo lascia ai Comuni libertà di imporre i dazi: non di meno, l'istituzione di essi è obbligatoria in quei Comuni che abbiano applicata la sovraimposta ai tributi diretti fondiari in misura superiore al limite legale ed abbiano applicate le tasse esercizi e rivendite, vetture e domestici e l'una o l'altra delle tasse di famiglia e valore locativo sino a raggiungere i limiti massimi consentiti dalle rispettive leggi (art. 2).

Per l'applicazione della tariffa dei dazi rimane ferma l'attuale divisione dei Comuni in 4 classi secondo l'ammontare della popolazione agglomerata risultante dall'ultimo censimento ufficiale (art. 8 e 9).

Peraltro un trattamento speciale compete ai Comuni la cui popolazione complessiva eccede i 100 e 200,000 abitanti, spettando ad essi la facoltà di applicare sui generi delle categorie I, II e III le aliquote fisse (escluse quelle stabilite sul valore) dei Comuni di 1.^a classe, con l'aumento, rispettivamente, di un decimo e di un quinto.

Per la riscossione i Comuni si distinguono in chiusi ed aperti: appartengono di regola ai comuni chiusi quelli delle prime tre classi e sono invece considerati aperti quelli di 4.^a classe: nondimeno, sotto l'osservanza di opportune condizioni, è permesso il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti e viceversa (art. 10, 11 e 12).

Nei Comuni chiusi il dazio continua ad essere riscosso all'in-

troduzione dei generi nel recinto daziario ed anche nell'interno per i generi ivi prodotti, per la parte di essi destinata al consumo locale, mentre invece è stata abolita la tassa interna di minuta vendita consentita dalla precedente legislazione.

A questa regola fa eccezione il dazio sui materiali da costruzione di cui è invece prescritta la riscossione col solo metodo del computo metrico sulle fabbriche ultimate, restando così libere l'introduzione e la produzione di essi nelle cinte. Questo provvedimento, di cui è palese l'alta importanza, è stato determinato dalla considerazione di agevolare il traffico dei materiali, che si svolge intensamente attraverso le cinte daziarie, e dall'opportunità di affrancare da tassa le numerose arti e le industrie che impiegano i materiali (metalli e legnami) a scopi differenti da quello edilizio.

Il dazio sui materiali, oltre le fabbriche nuove ed i notevoli rifacimenti di esse, è stato poi esteso a colpire anche le riparazioni straordinarie delle case e degli edifici.

Anche i dazi sui foraggi, sul gas-luce e sull'energia elettrica possono essere percetti nei Comuni chiusi con le forme speciali già autorizzate dalla legge in vigore, e tali forme, compresa quella testè indicata per i materiali da costruzione, sono rese obbligatorie per i comuni aperti.

In questi Comuni rimane poi colpita la macellazione degli animali e la vendita al minuto dei prodotti tassati, comunque e da chiunque fatta, ed inoltre la ripartizione e la distribuzione non gratuita dei prodotti stessi.

Sono state invece soppresse l'esenzione e la riduzione di tassa ai porchetti di latte ed ai maiali adulti macellati ad uso particolare, la cui esistenza non potevasi ulteriormente giustificare dato l'alto prezzo dei detti animali ed il consumo non strettamente necessario cui sono destinati.

Del pari, e per identica considerazione, è stato escluso il vino dai generi che le Società cooperative possono distribuire ai propri affigliati in esenzione da tassa.

La liquidazione dei dazi continuerà a farsi nei due modi sinora in vigore: a tariffa od in via di abbonamento. Quest'ultimo metodo nella nuova legge viene autorizzato in moltissimi casi ed in alcuni reso anche obbligatorio, e ciò al duplice scopo di semplificare i rapporti tra l'Amministrazione ed i contribuenti e di contenere le spese di percezione (art. 28 e 29).

La tariffa annessa alla legge contiene l'elenco dei generi tassabili i quali sono compresi nelle seguenti categorie: bevande, commestibili, materie grasse, saponi, profumerie, combustibili, foraggi, materiali da costruzioni, mobili e generi diversi; ed in-

dica altresì la misura massima del dazio imponibile o in aliquote fisse o in una percentuale sul valore del genere tassabile.

Salvo l'eccezione di cui si dirà in seguito, non è consentito ai Comuni di tassare generi, articoli o prodotti che non rientrino nelle categorie predette ed è del pari inibito ad essi di eccedere il limite fissato per ciascun dazio nella tariffa predetta, restando peraltro in facoltà dei Comuni di graduare il dazio, come appare equo, entro il limite predetto, secondo le diverse qualità ed il pregio dei generi tassati sul valore, i Comuni debbono stabilire in una o più cifre concrete la misura del dazio da applicarsi, e questa dovrà essere contenuta entro la percentuale di valore, da determinarsi sulla media dei prezzi dell'ultimo triennio (art. 2 e 3).

Per quanto sia superfluo, si aggiunge che i Comuni debbono astenersi dal tassare i generi che la legge dichiara esenti da dazio; tra i quali meritano particolare menzione i prodotti farinacei il riso, gli agrumi, l'uva da tavola, i combustibili destinati ad uso industriale (art. 15 e 16).

Tutto ciò premesso, si osserva che cambiando col 31 dicembre p. v. il carattere dei dazi, che da governativi ed addizionali comunali diventano dazi esclusivamente comunali, decadranno necessariamente le tariffe attualmente in vigore, le quali dovranno essere sostituite da altre che i Consigli comunali sono chiamati a deliberare tempestivamente, perchè possano essere applicate col 1.º gennaio 1924.

Nel deliberare le tariffe i Comuni terranno presenti le disposizioni del nuovo testo di legge, brevemente richiamate con la presente circolare, e quelle più diffuse del regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455 che rimangono tuttavia in vigore.

Una particolare avvertenza credesi tuttavia di aggiungere per i Comuni chiusi, nei quali l'articolo 19 del nuovo testo di legge rende obbligatoria la tassazione dei generi prodotti entro il recinto daziario, e, quando ciò non sia agevole o conveniente, la tassazione predetta dovrà farsi attraverso le relative materie prime.

Ciò è stato stabilito espressamente per evidenti considerazioni di giustizia e di parità di trattamento verso i contribuenti al fine di colpire in ugual misura tutti i generi tassati indipendentemente dal luogo della loro provenienza; ed anche allo scopo di impedire che i dazi possano essere tramutati in strumento di protezionismo economico locale perdendo il carattere fiscale che è loro proprio e che deve essere esclusivamente conservato.

Su questo punto di capitale importanza il Ministero richiama tutta l'attenzione dei Comuni, perchè abbiano ad osservarlo scrupolosamente, e fa appello altresì alla vigile sorveglianza dell'au-

torità tutoria, perchè si astenga dall'approvare i dazi deliberati dai Comuni che non ottemperino al precetto soprammentovato.

Come si disse più sopra, la tariffa allegata alla legge indica per ciascun genere o categoria di generi tassabili la misura massima del dazio che i Comuni possono applicare senza eccederla; nondimeno, poichè tale limite è alquanto inferiore a quello attualmente imponibile secondo le disposizioni in vigore, così, per colmare le deficienze che eventualmente avessero a verificarsi nei bilanci dei Comuni che attingono più largamente al dazio, è stata introdotta nel testo del decreto che approva la nuova legge una disposizione, avente carattere transitorio, secondo la quale i Comuni che non potessero altrimenti raggiungere il pareggio del bilancio potranno essere eccezionalmente autorizzati dal Ministero, di anno in anno, e per un periodo non superiore a cinque anni, ad eccedere di un quarto la tariffa massima ad essi applicabile ovvero ad istituire altri dazi su generi di consumo non contemplati nelle categorie ordinarie.

Questo trattamento eccezionale potrà essere invocato dai Comuni dopo di aver deliberato l'applicazione della tariffa daziaria *normale* (cioè entro i limiti stabiliti dalla tabella annessa all'allegato A), della sovraimposta ai tributi diretti fondiari e delle altre tasse locali nella misura massima consentita dalle leggi, e dopo che il bilancio comunale sia stato debitamente approvato dall'autorità tutoria, potendosi solo allora dare una dimostrazione chiara e precisa dello stato finanziario del Comune e della necessità del provvedimento eccezionale previsto nell'art. 7 del decreto in esame.

Le tariffe daziarie *normali* deliberate dai Consigli comunali, per essere messe in attuazione col 1.º gennaio 1924, dovranno essere sottoposte sollecitamente all'esame della Giunta P. A., la quale, prima di concedere la propria approvazione, dovrà accertare la perfetta legalità ed anche la convenienza economica delle tariffe, verificando che non siano sottoposti a tassa generi dichiarati esenti dalla legge, che non siano sorpassati i limiti massimi da questa stabiliti ed infine che la tassazione proposta appaia equa e proporzionata alla qualità del genere tassato ed alle necessità finanziarie dei Comuni.

Dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, le tariffe dovranno essere comunicate a questo Ministero per la prescritta omologazione, avvertendo tuttavia che è data facoltà ai Consigli comunali di dichiarare le tariffe deliberate immediatamente esecutorie, in pendenza della superiore approvazione, purchè rimanga accantonato, insino a che non sia intervenuta l'approvazione predetta, il provento delle riscossioni (art. 3).

Le deliberazioni dei Consigli comunali, con le quali si chiede l'autorizzazione ad eccedere i limiti normali d'imposizione e l'istituzione di nuovi dazi, a' sensi dell'art. 7 del decreto, prima di essere sottoposte all'approvazione del Ministero, dovranno essere comunicate alle Giunte P. A., le quali dovranno esprimere il loro parere sulle condizioni finanziarie dei Comuni e sulla necessità ed opportunità dei maggiori e nuovi dazi proposti.

Quanto ai regolamenti di percezione dei dazi attualmente in vigore, non occorre che siano sostituiti da altri; essi potranno invece conservarsi purchè siano debitamente riveduti ed emendati in relazione alle disposizioni della nuova legge.

Dopo aver provveduto alla compilazione delle tariffe, e dove occorra anche dei regolamenti di percezione, i Comuni dovranno altresì stabilire il metodo di gestione dei dazi.

Il nuovo testo di legge conferma all'uopo i metodi già consentiti dalla legislazione precedente e cioè: la gestione diretta e l'appalto.

I Comuni che deliberano di tener direttamente la gestione daziaria debbono compilare uno speciale regolamento che disciplini minutamente la relativa materia ed in particolar modo gli argomenti indicati nell'art. 63 dell'allegato A.

Dovranno inoltre provvedere allo stato del personale addetto esclusivamente alla riscossione del dazio, secondo le modalità e garanzie applicate agli altri impiegati e salariati comunali; avvertendo che il relativo regolamento dovrà altresì stabilire le norme per il passaggio del personale stesso al servizio dell'appaltatore che dovesse in seguito assumere la riscossione dei dazi (art. 62).

Tali regolamenti, per i Comuni che deliberano di tener direttamente la gestione dei dazi, dovranno essere adottati prima della fine del corrente anno; non di meno, i Comuni che già posseggano i regolamenti di cui trattasi, dovranno conservarli, salvo ad introdurvi, entro il detto termine, le rettifiche e le modificazioni occorrenti.

La gestione del dazio può inoltre essere ceduta ad un privato assuntore in due modi: o nella forma di appalto vero e proprio verso un canone fisso, ovvero ad aggio ad un percettore che presenti particolari garanzie di idoneità e di corretta amministrazione.

Questa seconda forma, come quella che lascia a prò dei Comuni l'utile finanziario dell'azienda, è certamente da preferirsi; nondimeno, anche l'appalto a tipo chiuso può essere vantaggioso se sia integrato da disposizioni che riservino al Comune una partecipazione al prodotto dell'azienda ad di là di una determinata somma.

La nuova legge ha infine confermata ai Comuni aperti la facoltà di cedere la gestione daziaria alla maggioranza degli esercenti riuniti in consorzio ed ha introdotto l'istituto della canferma dell'appaltatore in carica, purchè in quest'ultimo caso non siano in alcun modo peggiorate a danno dei Comuni le condizioni del contratto precedente.

Per tutte le forme d'appalto la legge riproduce le disposizioni già in vigore concernenti le incompatibilità, la materia dei contratti, le cauzioni, il pagamento dei canoni ed i provvedimenti coercitivi verso gli appaltatori morosi, le rimanenze a fine d'appalto, la decadenza, avvertendo che per ognuno degli argomenti ora mentovati rimangono del pari applicabili le più particolareggiate norme contenute nel regolamento generale 17 giugno 1909, n. 411, e ciò vale anche per quanto riguarda le formalità dei contratti, la cui durata può essere liberamente stabilita dalle Amministrazioni comunali non essendovi al riguardo alcun vincolo o limite nella legge.

Quanto al personale l'appaltatore ha l'obbligo, come in passato, di assumere il personale daziario comunale se vi sia: in difetto, egli è tenuto ad osservare le norme concernenti il personale delle esattorie delle imposte dirette stabilite dal recente testo unico di legge 17 ottobre 1922, numero 1401, come meglio sarà chiarito e specificato nel nuovo regolamento generale daziario. Frattanto dovranno osservarsi le disposizioni del regolamento 17 giugno 1909, n. 455 che disciplinano la relativa materia (art. 346 e seguenti).

L'ultimo capitolo della legge tratta dei ricorsi dei contribuenti in sede amministrativa e della vigilanza sulle gestioni daziarie che è particolarmente affidata alle Prefetture.

Per l'esercizio di tale vigilanza i signori Prefetti hanno facoltà di ordinare ispezioni ed inchieste, di inviare sorveglianti alle aziende daziarie e di sostituire con l'appalto le gestioni dirette dei Comuni.

Il Ministero confida che i signori Prefetti sapranno far uso dei poteri sovra indicati con diligenza, severità e fermezza, al fine di assicurare la retta e moderata applicazione della legge conciliando equamente l'interesse pubblico dei Comuni con la giusta tutela dovuta ai contribuenti, e li prega intanto di accusare ricevuta della presente circolare che dovrà essere subito portata a conoscenza delle Giunte P. A. e dei signori Sottoprefetti.

Il Ministro — A. DE' STEFANI

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte I.

a) Leggi e decreti

144. **Riordinamento dei servizi dell'assistenza militare.** (R. D. n. 1984 del 10 settembre 1923 (pubblicato G. U. 2 ottobre 1923 , n. 231).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il regio decreto 19 aprile 1923, n. 850; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.— I seguenti servizi dell'assistenza a reduci di guerra e alle famiglie dei caduti sono trasferiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministro delle finanze (Ufficio delle pensioni di guerra):

a) soccorsi giornalieri agli invalidi e alle famiglie dei caduti in attesa della pensione;

b) soccorsi ai tubercolotici in attesa della pensione definitiva ;

c) sussidi agli invalidi e alle famiglie dei caduti dell'esercito austro-ungarico in attesa della pensione ;

d) servizio delle annotazioni marginali sugli atti di nascita degli orfani di guerra.

Art. 2.— La Commissione centrale e le Commissioni provinciali per la erogazione dei sussidi ai combattenti bisognosi, istituite rispettivamente col regio decreto 4 novembre 1919, n. 2225 e col decreto ministeriale 25 marzo 1921, sono soppresse. La erogazione dei sussidi verrà fatta con le norme che saranno dettate dal Nostro Ministro proponente.

Il presente decreto entrerà in vigore da oggi.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—DE STEFANI

145. **Facoltà di derogare al disposto dell'art. 324 della legge comunale e provinciale nella composizione delle Commissioni straordinarie per l'amministrazione delle Province.** (R. D. n. 2008 del 24 settembre 1923, (pubblicato nella G. U. 3 ottobre 1923, n. 232).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Governo del Re di derogare alle disposizioni degli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico, per quanto riguarda il numero dei componenti le Commissioni straordinarie per l'Amministrazione delle Province, e i requisiti per la nomina a Presidente e a Membri delle Commissioni stesse.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

146. **Indipendenza delle esistenti circoscrizioni amministrative ed elettorali dalla circoscrizione giudiziaria stabilita dal R. decreto 24 marzo 1923, n. 601.** (R. D. n. 2064 del 24 settembre 1923 (pubblicato G. U. 11 ottobre 1923, n; 239).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Le modificazioni alla circoscrizione giudiziaria, stabilite dal regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, o che verranno successi-

vamente disposte, saranno attuate senza pregiudizio delle esistenti circoscrizioni amministrative ed elettorali.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - OVIGLIO

147. **Norme per l'uso della Bandiera Nazionale.** (R. D. n. 2072, del 24 settembre 1923 (pubblicato nella G. U. 11 ottobre 1923, num. 239).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. — La Bandiera nazionale, o di Stato, è formata da un drappo di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma reale, e con le cravatte azzurre.

La Bandiera nazionale da usarsi nelle residenze reali della Reale Famiglia, delle Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli Uffici governativi, ha lo stemma coronato.

Art. 2. — Per le Bandiere nazionali del R. Esercito e della R. Marina come per le Bandiere della Marina mercantile, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti.

Art. 3. — Le Bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona e con la bordatura azzurra.

Art. 4. — Gli Enti pubblici locali possono far uso soltanto della Bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purchè accompagnati dalla Bandiera nazionale.

L'Autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la Bandiera nazionale.

In caso di trasgressione il Prefetto provvederà ai termini di legge.

Art. 5. — In segno di lutto ufficiale si copriranno con veli

neri le cravatte delle Bandiere. Durante le funzioni funebri le Bandiere saranno tenute a mezz'asta.

Art. 6. -- Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la Bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

148. **Modificazioni ed aggiunte al R. Decreto 27 maggio 1923, N. 1117. (1) riguardante la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.** (R. D. n. 2073 del 24 settembre 1923, pubblicato nella G. U. 11 ottobre 1923, n. 239).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il primo comma dell'art. 2 del regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177, è modificato come appresso:

Nello stesso termine, le Amministrazioni anzidette provvederanno alla revisione di tutto il personale avventizio.

Il detto personale sarà immediatamente licenziato, qualora non appartenga alle categorie indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 3 del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, oppure quando, ancorchè appartenga alle accennate categorie, ne sia dimostrata l'inidoneità al servizio o la incompatibilità della ulteriore permanenza nell'Amministrazione, fermo restando, inoltre, quando dispongono i due ultimi capoversi del precitato articolo 3.

Si intendono annullare le disposizioni di regolamenti o le de-

(1) Vedi B. A. anno 1923 pagina 145. In seguito al R. D. 27 maggio 1923 sono riportati la circolare 24 giugno 1923 del Ministro dell'Interno e le disposizioni legislative richiamate col detto R. Decreto.

liberazioni singole con le quali gli avventizi, che non si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *a) b) c) e d)* dell'art. 3 del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, siano stati posteriormente al 25 maggio 1915 collocati in posti di ruolo con violazione dell'art. 94 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, ovvero, in base a norme diverse da quelle che avevano vigore presso ciascuna amministrazione alla data sopra cennata.

Qualora, nonostante l'applicazione dei precedenti capoversi, il personale risulti in eccedenza al numero dei posti fissato dalle nuove tabelle organiche, si procederà alle dispense dal servizio del personale nominato a posti di ruolo, che si trovi tuttora nel periodo di prova, e indi di quello che ha conseguito la stabilità.

Per tali dispense si osserveranno, in quanto siano applicabili le norme stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 4 del regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e le persone appartenenti alle categorie indicate nell'art. 3 del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, saranno preferite per il mantenimento in servizio, salvo le eccezioni nell'articolo stesso previste.

Art. 2 — Il termine di cui al primo comma dell'art. 1 del regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177, è prorogato a quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto e quello di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2 a sei mesi dalla scadenza del termine sopraindicato.

Art. 3. — Fermi restando i diritti concessi dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, agli invalidi di guerra, sono estese alle assunzioni ai posti presso le Amministrazioni provinciali, comunali, aziende municipalizzate ed istituzioni pubbliche di beneficenza, le preferenze e le precedenzae rispettivamente stabilite dall'art. 9 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 7 (terzo comma) del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, intendendosi sostituito al servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato quello presso Amministrazioni degli Enti suindicati.

Sono inoltre estese, in quanto siano applicabili, agli impiegati degli Enti suddetti, le disposizioni del capo quarto del re-

gio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nonché quelle dei regi decreti 18 dicembre 1922, n. 1637 e 17 maggio 1923, n. 1284.

Art. 4. — Il presente andrà in vigore dalla sua pubblicazione, Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

149. **Disposizioni per le chiamate in servizio per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.** (R. D. n. 1880 del 20 agosto 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1923, n. 211).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Visto il R. decreto-legge n. 31, in data 14 gennaio 1923, col quale è istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale

Visto il regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 832, che approva il regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, modificato con regio decreto-legge 8 luglio 1923, n. 1597;

Visto il regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 832, che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, che stabilisce i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative;

Visto il testo unico 22 novembre 1908, n. 693, delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, 112, sul contratto d'impiego privato;

Art. 1. — Le chiamate in servizio, generali o parziali, degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per ragioni di ordine pubblico, in caso di pubbliche calamità, per istruzioni, per riviste o parate, sono considerate, a tutti gli effetti come richiami in servizio militare.

Durante il periodo di richiamo, gli appartenenti alla Milizia

volontaria per la sicurezza nazionale conservano il posto che occupano nei pubblici o privati impieghi.

Art. 2. — Il Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUFLE.

MUSSOLINI-DIAZ-THAON DI REVEL-DE STEFANI-OVIGLIO.

150. **Legalizzazione delle copie degli atti e dei certificati dello stato civile da parte dei Pretori.** (R. D. n. 2165, del 24 settembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1923, n. 249).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

In forza dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1901;

Visto il regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La legalizzazione della firma dell'ufficiale che rilascia le copie degli atti dello stato civile e i certificati di stato civile a norma dell'art. 150 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile, può essere fatta, oltre che dal Presidente del Tribunale, dal Pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale la copia od il certificato provengono.

Il Pretore può inoltre legalizzare gli altri atti pei quali è ora competente il Presidente del Tribunale, sempre che essi siano formati o rilasciati nella propria circoscrizione.

La legalizzazione è valida per tutto il Regno.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI.

151. **Facoltà al Governo del Re di conferire ai Commissari e alle Commissioni straordinarie per l'amministrazione dei Comuni e Provincie i poteri dei rispettivi Consigli.** (R. D. n. 2074, del 24 settembre 1923, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1923 n. 240).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo colla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'articolo 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e modificato con il regio decreto-legge 8 settembre 1922, numero 1285; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Fermo quanto dispone il regio decreto-legge 8 settembre 1922, n. 1285, è data facoltà al Governo del Re, in deroga all'art. 324 della legge comunale e provinciale, di conferire ai Commissari ed alle Commissioni, incaricate dell'amministrazione straordinaria di Comuni e Provincie, i poteri dei rispettivi Consigli.

Le deliberazioni adottate con tali poteri dai Commissari o dalle Commissioni straordinarie sono soggette, nei riguardi della vigilanza e della tutela, alle stesse norme in vigore per le deliberazioni delle rappresentanze ordinarie degli Enti, e sono comunicate ai rispettivi Consigli, nella loro prima adunanza, perchè ne prendano atto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

152. **Disposizioni per combattere l'alcoolismo.** (R. D. L. n. 2208 del 7 ottobre 1923, pubblicato G. U. del 26 ottobre 1923, n. 251).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 632, recante provvedimen-

ti per combattere l'alcoolismo, nonchè il relativo regolamento approvato con regio decreto 22 ottobre 1914, n. 1238;

Visto il testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, nonchè il relativo regolamento, approvato con regio decreto 8 novembre 1889, n. 6517; ecc.

Art. 1. — Il rapporto fissato nell'articolo 7 della legge 19 giugno 1913, n. 632, tra il numero degli esercizi di vendita e di consumo di vino, birra e di qualsiasi bevanda alcoolica ed il numero degli abitanti è portato da uno per 500 abitanti ad uno per mille abitanti. Nel procedere a tale computo si può assegnare un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a mille, ma non minore di 500, che eventualmente residui.

Agli effetti dell'art. 7 della predetta legge 19 giugno 1913, n. 632, non si considera nuova licenza quella richiesta dall'avente causa dell'esercente munito di regolare licenza in virtù di atto tra vivi o di successione legittima o testamentaria semprechè il richiedente provi l'effettivo trapasso dell'azienda.

Art. 2. — E' assolutamente vietato il rilascio sotto qualsiasi forma o denominazione di licenze od autorizzazioni provvisorie.

Art. 3. — Ferme restando le disposizioni stabilite nell'art. 3 della legge 19 giugno 1913, n. 632, senza speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, l'ora di apertura di esercizi destinati esclusivamente alla vendita ed al consumo del vino, birra o di qualsiasi bevanda alcoolica non potrà essere fissata oltre le ore 23 dal 15 maggio al 31 ottobre, nè oltre le ore 22 dal 1. novembre al 14 maggio.

Prima degli orari di apertura e dopo gli orari di chiusura sopra indicati è vietata la vendita di vino, birra o bevande alcooliche in ogni altro esercizio di caffè, bar, ristorante, albergo e simili.

Art. 4. — A far parte della Commissione di cui all'art. 2 della legge 19 giugno 1913, n. 632, il Prefetto chiama anche un rappresentante degli esercenti.

Art. 5. — Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 6. — Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

b) **Circolari**

153. **Bilanci comunali 1924.** (Circolare Pref. Salerno ai Sindaci del 24 settembre 1923 n. 29803 Rag.).

Non ostante le vive premure di questa Prefettura, anche nell'esercizio corrente molte Amministrazioni comunali non hanno adoperato, nella compilazione e nell'invio del bilancio, quella sollecitudine che la particolare importanza dell'atto richiede, sicchè solo pochi Comuni hanno potuto vedere approvato il loro bilancio prima che ne fosse cominciato l'esercizio.

Ad evitare che l'inconveniente si ripeta anche pel prossimo anno, prego le SS. LL. di provvedere affinchè sia preparato subito il progetto del bilancio 1924, e questo venga dal Consiglio Comunale deliberato improrogabilmente entro la prima metà del prossimo novembre e poi sia trasmesso subito alla Prefettura o Sottoprefettura, per gli ulteriori provvedimenti, entro il 20 dello stesso mese, avvertendo che in mancanza sarà provveduto d'ufficio a carico di chi sarà per risultare responsabile dell'inadempimento.

Per la più esatta compilazione e documentazione del bilancio medesimo, stimo opportuno di comunicare il prospetto che contiene le notizie relative ai limiti legali della sovrimposta, ai tributi diretti ed alle spese obbligatorie da stanziarsi in esso bilancio, e di impartire le seguenti istruzioni:

1° — A cura dei sigg. Segretari comunali, siano approvati o no i consuntivi degli esercizi precedenti, dovranno essere compilati i prospetti dimostrativi dell'avanzo o disavanzo di Amministrazione che trovansi alla fine del modello.

L'accertamento di tale dato è della massima importanza, per assicurare la sincerità del bilancio ed anche perchè lo stanziamento del *disavanzo* è reso obbligatorio dalla disposizione contenuta nell'art. 194 del R. Decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

I sigg. Segretari comunali non potranno perciò in alcun modo esimersi dal compilare le suindicate tabelle; in mancanza non potranno ragionevolmente lagnarsi se a loro carico saranno adottati i provvedimenti di ufficio che si rendessero necessari.

Nella compilazione dei detti prospetti dovranno prendersi per base, per primo, destinato ai residui, i risultati del consuntivo 1922; per secondo, le variazioni accertate, e che possono presumersi, in confronto degli stanziamenti del bilancio relativo, sui fondi di competenza dell'anno in corso (1923).

Ricordo inoltre che l'avanzo di amministrazione, e i risultati dei prospetti suindicati non possono essere trasportati nel bilancio di competenza come un'ordinaria partita d'introito, essendone, per l'art. 194 del vigente regolamento comunale e provinciale, subordinata e limitata l'applicazione all'esistenza ed all'ammontare di spese straordinarie e transitorie per un solo esercizio iscritte nel bilancio stesso, spese che dovranno essere indicate in apposita tabella.

2° — E' necessario, anche ai fini perseguiti dal Governo, e ripetutamente manifestati, di avviare gli Enti locali ad un assetto dei loro bilanci, che i Comuni, col bilancio 1924, provvedano al pareggio mercè la riduzione delle spese e la rigida gestione dei servizi, anzichè mediante aggravii fiscali a carico dei loro amministratori.

3° — E' infatti da tener presente pel 1924 l'argine, presso che insormontabile, che, per il R. Decreto legge 18 febbraio 1923, n. 419, è stato posto alla facoltà dei Comuni di sovrimporre

all'imposta erariale sui terreni e fabbricati, e che le norme, di carattere transitorio, del R. Decreto 9 aprile 1921, n. 374, relativo alla facoltà dei Comuni di applicare una sovrimposta su alcuni redditi di Ricchezza Mobile e per profitti di guerra e di estendere i limiti di applicazione di alcune categorie di tasse comunali, le quali norme dovevano inizialmente aver vigore per l'anno 1921, e sono state poi prorogate per gli anni 1922 e 1923, con successivi decreti vanno a cessare col 31 dicembre dell'anno in corso.

4.° — Il bilancio relativo all'esercizio 1924 dovrà invece uniformare le sue previsioni, relative alla tassa di famiglia, sul valore locativo ed al dazio di consumo, alle disposizioni del R. Decreto legge 5 aprile 1923, n. 826 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1923, numero 93); e tener presente che la tassa sui vani e locali è stata abolita col 1.° gennaio 1924, con l'art. 3 di tal R. Decreto.

5.° — Il limite della sovrimposta, come per l'anno in corso, è rappresentato dai 60/100 del tributo erariale.

6.° — Si tenga presente che per eccedere tale limite, occorrerà attenersi alle disposizioni: a) dell'art. 309 del Testo Unico della vigente legge Comunale e Provinciale che impongono di applicare anzitutto le tasse di esercizio e rivendite, sulle vetture e sui domestici ed una almeno delle tre tasse, sul valore locativo, sul bestiame e di famiglia; b) dell'art. 310 successivo, che indica le speciali formalità di cui dev'essere rivestita la deliberazione con la quale l'eccedenza dev'essere votata.

7.° — Si badi che l'eccedenza, per il R. Decreto legge 18 febbraio 1923, n. 419, può essere consentita dalla Giunta Provinciale Amministrativa sino al limite della somma applicata dal Comune nell'anno 1922, ovvero eccezionalmente, oltre tale limite, a mezzo di Decreto Reale promosso dal Ministero delle Finanze, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, quando sia riconosciuta la necessità di far fronte a spese obbligatorie inderogabili ed urgenti alle quali non si possa provvedere con altri mezzi di bilancio o con riduzione di stanziamenti.

8.° -- Deve curarsi una più esatta imputazione delle previsioni, così attive come passive, ai titoli, ai capi ed alle categorie cui si riferiscono, avvertendo che le spese facoltative conservano sempre questo loro carattere, anche quando dipendano da impegni contrattuali.

9.° — I singoli stanziamenti debbono trovare la loro chiara spiegazione in appositi alligati analitici e nominativi.

10.° — Le entrate e le spese debbono stanziarsi nel loro integrale ammontare, dando ampie e motivate spiegazioni che presentano di fronte alle previsioni precedenti, e giustificandole, ove occorra, con opportuni documenti (deliberazioni approvate, preventivi tecnici, contratti, liquidazioni, ecc.).

11.° — Bisogna tener presente il divieto di affittare i terreni demaniali e la necessità legale di sfruttarli nei modi consentiti dalle speciali disposizioni sulla materia; e così pure l'obbligo di accantonare una parte della somma ricavata dai tagli di boschi, pel corrispettivo degli usi civici.

12.° — Circa il fitto dei fabbricati, occorre tener presente la necessità di stanziare in Entrata ed in Uscita anche i fitti figurativi degli stabili di proprietà del Comune che siano destinati ad uso di uffici o di istituzioni comunali, e d'impostare appositi fondi di spesa per premio di assicurazione degli stabili stessi e per la spesa della loro manutenzione.

13.°—A giustificazione degli stanziamenti attivi, sarà opportuno indicare, nella colonna delle osservazioni, la data dei titoli, contratti, ruoli, ecc., da cui derivano.

14.°—Le alienazioni di stabili e i tagli straordinari dei boschi, debbono formare oggetto di previsione nei Movimenti di Capitali, non potendo essere considerate come partite di introito da destinarsi a far fronte a spese effettive, obbligatorie o facoltative, alle quali occorre provvedere con gli ordinari mezzi del bilancio.

15.° — In sede di bilancio non devono farsi variazioni agli stanziamenti per stipendi ed assegni al personale se non quando tali variazioni risultino da speciali deliberazioni già approvate e

comunque esecutorie, che abbiano modificato le piante organiche e gli speciali capitolati.

Consequentemente, anche le variazioni alle spese dipendenti dalla revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale, disposta dal R. Decreto 27 maggio 1923, non si segneranno nel bilancio 1924 se non provengono da provvedimenti già eseguibili.

16.° — In relazione al disposto nell'art. 29 del Regolamento 19 luglio 1906, n. 466, dovrà stanziarsi un'adeguata somma per supplenze in caso di malattia o congedi dei medici condotti, salvo che con i relativi capitolati non venga provveduto alla supplenza reciproca gratuita.

17.° — Dovranno le singole amministrazioni accertare le imposte gravanti sui demani quotizzati e non volturati e curarne il ricupero mediante apposita lista di carico, il cui importo dovrà formare oggetto di speciale previsione in attivo.

18.° — Devonsi inoltre accertare l'imposta di Ricchezza Mobile che viene anticipata sugli stipendi ed assegni al personale, sui censi e canoni passivi, ed impostare fra le partite di giro, in entrata ed uscita, i corrispondenti fondi.

19.° — Le controdeduzioni alle ordinanze tutorie, che saranno comunicate ai Comuni, dovranno formare oggetto di motivate deliberazioni consiliari o della Giunta Municipale in via d'urgenza rispondenti, ordinatamente per ciascun numero, alle osservazioni ed alle proposte contenute nelle ordinanze stesse.

Con tali deliberazioni non si dovranno apportare, se non per fatti assolutamente nuovi, impreveduti ed urgenti, variazioni al bilancio, e si dovranno sempre indicare i mezzi concreti per ristabilire il pareggio. Senza di che il bilancio sarà senz'altro rinviato; e, decorso infruttuosamente il termine perentorio assegnato, saranno adottati gli opportuni provvedimenti di ufficio.

Confido che, mercè l'esatta osservanza di quanto procede, il personale interessamento delle SS. LL. e la volonterosa cooperazione dei signori Segretari comunali, potrà riuscire nel mio

fermo intendimento di fare approvare e di rendere esecutori i bilanci di che trattasi, senza i ritardi e gli inconvenienti lamentati negli esercizi scorsi, e senza l'adozione di alcun provvedimento d'ufficio.

Le SS. LL. vorranno intanto, a corso di posta, favorirmi ricevuta della presente; e parteciparmi, prima del 20 ottobre prossimo, l'ammontare della sovrimposta occorrente pel 1924, affinchè io possa farla ripartire nei ruoli principali, avvertendo che, in difetto, in questi verrà ripartita la somma applicata dal Comune pel 1923, sempre che questa non ecceda il limite legale dei 607100, ovvero la somma corrispondente a tale limite, qualora lo ecceda.

Il Prefetto -- CARLO SOLMI

154. **Cassa di previdenza sanitari, impiegati e saiarati enti locall.**
Ruolo 1924. (Circ. del Prefetto di Salerno ai Sindaci e Presidenti di Opere Pie del 18 ottobre 1923 n. 32340).

Prego la S. V. spedirmi non oltre il 10 dicembre prossimo, tre prospetti (uno per ogni categoria di personale indicato nell'oggetto) del seguente tracciato, tenendo cura di riempirli con notizie perfettamente controllate, onde mettere in grado quest'ufficio di tener conto di tutte le variazioni di organico di personale e di assegni avvenute durante l'anno in corso, nella compilazione degli elenchi e ruoli di contributo 1923:

N. d'ord.	Posti di organico alla data di compilazione del prospetto	Titolari dei posti	Stipendi e salari attualmente percepiti	Variazioni 1923		
				nell'organico	nel personale	negli assegni
1	2	3	4	5	6	7

Le notizie delle colonne 5, 6 e 7 debbono essere tutte appoggiate dalle copie dei relativi deliberati.

Prego, nello stesso tempo, trasmettermi i prospetti pel movimento dei sanitari, di cui a pag. 193 del Bollettino Amministrativo 1921.

Il Prefetto — SOLMI

155. **Conserve alimentari.** (C. P. S. 10 ottobre 1923 N. 30414 diretta ai sindaci).

Dalla analisi compiuta su conserva inviata dalla Ditta Frat. Ferlito di Parma e risultato che la stessa è colorata artificialmente con rosso di catrame mentre sulle scatole tale colorazione artificiale non è indicata chiaramente.

Essendo pertanto la vendita di detta conserva in contravvenzione agli articoli 5 del R. Decreto-Legge 8 febbraio 1923 n. 501 e 108 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901 n. 45, si pregano le S. V. di sequestrare presso gli esercenti locali le scatole suddette, che sono verniciate con fondo rosso e carattere in oro e nero, aventi per marca un'aquila ad ali aperte crociate sul ventre e portanti la dicitura « Estratto di pomodoro triplo concentrato nel vuoto. Fratelli Ferlito - Italia - Parma - Confezionato secondo le norme vigenti e contenente Poncaux 4 R. ».

Dell'avvenuto sequestro si darà immediata comunicazione a questo ufficio indicando le Ditte che ne sono state trovate in possesso.

P. il Prefetto — Pintor Mameli

156. **Norme che regolano l'uso della Bandiera Nazionale.** (C. P. S. 17 dic. 1923 n. 3546).

La Gazzetta Ufficiale dell'11 corrente pubblica il R. D. Legge 24 settembre 1923, n. 2072. (1) che contiene le norme disciplinanti l'uso della Bandiera Nazionale.

Com'è noto alle SS. LL., tali disposizioni colmano una la-

(1) Vedi innanzi a pag. 243.

cuna della nostra legislazione e risolvono varie ed importanti quistioni sorte al riguardo in passato.

Richiamo, pertanto, la speciale attenzione delle SS. LL. su tale D. Legge ed, in particolar modo, sulle disposizioni dello art. 5 che riguarda gli enti pubblici locali, raccomandando di curare che esse abbiano la più rigorosa e completa attuazione.

Il Prefetto—SOLMI

157. Legge 22 marzo 1908 n. 105 sull'abolizione del lavoro notturno nella Industria della panificazione e delle pasticcerie. (C. Questore Salerno ai Sindaci del 14 ottobre 1923 n. 3074).

Il Ministero della Economia nazionale, con circolare n. 10 del 9 and. comunica:

« E' noto alla S. V. che la legge 22 marzo 1908 n. 105 sull'abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcerie, mentre stabilisce i limiti del periodo notturno nel quale il lavoro è vietato, ammette che i limiti stessi possano essere variati per concessione o dal Consiglio Comunale, o di questo Ministero secondo i casi previsti dagli art. 2, 3, 4 e 5.

In ogni caso però occorre che prima della concessione siasi provocato ed avuto il parere dell' Ufficiale Sanitario, e che le domande di concessione siano state affisse all'Albo pretorio del Comune.

Ora questo Ministero ha dovuto constatare che la osservanza di tali disposizioni da parte delle autorità locali si è allentata recentemente, giungendosi talvolta ad aperte trasgressioni, nel senso che, in seguito a deliberazione del Consiglio Comunale, la deroga viene di fatto introdotta senza che sia anteriormente intervenuto l'Ufficiale Sanitario, ed abbia avuto luogo l'affissione della domanda nell'Albo Pretorio, e ciò pur anche per quelle concessioni che, a norma della legge sono di competenza di questo Ministero.

Non occorre certamente che io faccia presente alla S. V. gli inconvenienti di un procedimento così contrario alla legge, Se la legge vigente è per talune sue disposizioni oggetto di critiche e conseguenti proposte di emendamenti, finchè non sia modificata ed abrogata, è legge dello Stato e come tale deve essere osservata e fatta osservare dagli organi competenti, e non può quindi essere violata ad arbitrio di autorità locali, quand'anche sia interceduto accordo dei padroni e degli operai interessati ».

Prego osservare le disposizioni impartite, assicurandomene.

Per il Questore — Hyerace

158. **Cassa sovvenzioni.** (C. M. F. 29 ottobre 1923 N. 32013).

Con R. D. 11 marzo 1923 n. 614 la Cassa Sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato, istituita con la legge 22 luglio 1906 n. 632. è stata, com'è noto, soppressa, e sono stati trasferiti all'Opera di previdenza pel personale civile e militare dello Stato i suoi oneri e le sue attività. Con Ministeriale decreto 26 maggio succ. N.° 4584 furono emanate le norme per il passaggio del servizio di Cassa sovvenzioni all'Opera di previdenza, passaggio che è già da tempo regolarmente avvenuto.

Giò premesso poichè continuano ad essere dirette e a pervenire a questo Centrale Ufficio istanze e note relative allo speciale servizio, si pregano le SS. LL. di avvertire gli interessati che tutte le comunicazioni attinenti al servizio stesso devono essere fatte all'Opera di Previdenza presso la Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti, ed intanto dichiararsene intesi.

Risparmiando così perdita di tempo saranno altresì evitati non improbabili disguidi.

Pel Ministro F.to—**Sicardi**

159. **Lavoro notturno delle donne ed adolescenti.** (Decreto P. S. 27 ottobre 1923 n. 3074).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto l'art. 2 del R. D. Legge 19 marzo 1923 n. 748 sul lavoro delle donne ed adolescenti, nonchè l'art. 11 del relativo regolamento 10 settembre successivo n. 1955.

Sentito l'Ispettore del Circolo della industria e del lavoro di Napoli

DECRETA

I casi di forza maggiore nei quali sarà consentito impiegare nel lavoro notturno le donne ed i giovani operai sono quelli nei quali la cessazione del lavoro di giorno costituisce un pericolo o danno alle persone o alla produzione, purchè si tratti sempre di casi imprevedibili e non periodici ed il lavoro notturno sia indispensabile per la sicurezza delle persone e degli impianti o per la conservazione delle materie in lavorazione o non sia possibile provvedere con maschi adulti.

Il lavoro notturno in tali casi dovrà essere entro le 24 ore comunicato al competente capo circolo d'ispezione della industria e del lavoro in Napoli, indicando le ragioni e la durata presunta per tale lavoro eccezionale, l'orario del lavoro diurno e notturno, il numero di persone occupate di notte, distinto per sesso ed età.

Il Capo circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro potrà

imporre delle misure per limitare e sospendere il lavoro notturno.

Copia del presente decreto viene comunicato al Ministero per Lavoro ed al Capo del Circolo di Napoli. Viene comunicato anche alla Camera di Commercio perchè ne abbiano norma gli industriali.

Salerno 27 ottobre 1923-

Il Prefetto — SOLMI

160. **Emigrazione in Francia.** (Circolare Questore Salerno 30 ottobre 1925 n. 3232 ai sindaci).

Il R. Agente Consolare in Modane riferisce che non di rado arrivano a quella stazione donne con bambini, le quali dicono di voler raggiungere il marito in Francia, ma non ne hanno i mezzi e spesso ne ignorano anche l'indirizzo.

Il R. Agente deve rimpatriare quelle donne ed i loro figli, il che dà luogo a spese non indifferenti per il R. Erario e per di più non procura che disagio a chi ne è causa.

Prego pertanto le SS. LL. di negare il nulla osta per passaporto a tutte quelle persone che fossero sprovviste di mezzi di viaggio e che non siano in grado di specificare esattamente la località cui sono dirette.

P. Il Questore — Hyerace

161. **Concorso a premi offerti da Ditte Commerciali a scopo di pubblicità.** (C. Q. S. del 1 nov. 1923 n. 3235 ai sindaci).

Per la rigorosa osservanza, comunico la seguente circolare del Ministero:

« Consta al Ministero che alcune Ditte Commerciali, allo scopo di allargare la cerchia della propria clientela e per attrarre più numeroso pubblico nei propri negozi, usano distribuire agli acquirenti delle loro mercanzie, degli specinli buoni numerati, senza ritirarne apposito speciale prezzo, distinto da quello già sborsato per l'acquisto delle merci, buoni che danno diritto ai portatori di concorrere al sorteggio di un premio.

Questo Ministero osserva che in tale speciale forma di pubblicità si concretano, in sostanza, delle vere e proprie lotterie.

Si ha, infatti, un sorteggio di premi tra gli acquirenti previa distribuzione ai medesimi di buoni numerati. Nè ha influenza la circostanza che la distribuzione dei buoni avvenga senza ritiro di apposito speciale prezzo, distinta dal prezzo della merce acquistata, perchè è da ritenere che il prezzo del buono sia conglobato nei prezzi di vendita delle merci.

Si tratta, dunque, di operazioni non consentite dalla legge, a' sensi dell'art. 67 T. U. 19 marzo 1908, n. 152.

Anche il Ministero delle Finanze, opportunamente interpellato, con lettera 20 ottobre n. 8639 Div. 2. - Direzione Generale del Personale e dei servizi speciali ha dichiarato di convenire sostanzialmente negli apprezzamenti su esposti.

Pertanto si segnala quanto precede alle SS. I.L. per norma e per istruzioni del caso ai dipendenti uffici, affinchè non siano tollerate operazioni del genere ».

Si attende assicurazione.

P. Il Questore—Hyerace

162. **Trasporto a carico dello Stato delle salme dei caduti in guerra** (C. P. S. del 6 settembre 1923 ai sindaci). (1)

In forza del R. D. 4 marzo 1923 n. 507, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, numero 66 del 20 detto mese, il 10 aprile u. s. hanno avuto inizio i trasporti, a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra stabiliti dalla legge 11 agosto 1921 n. 1074.

I trasporti hanno avuto origine dal territorio già dichiarato zona di guerra e dai comuni del restante territorio del Regno nei cui cimiteri trovansi inumate le salme dei militari deceduti in seguito a ferite riportate in guerra.

Ai primi dei suddetti trasporti provvede direttamente il Ministero della guerra con ergani militari appositamente delegati; ai secondi, invece, dovranno provvedere i comuni rispettivi con le modalità stabilite dal regolamento per l'applicazione della legge sopra citata (Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 1922).

Per l'attuazione dei trasporti di cui trattasi saranno in tempo spediti ai singoli comuni i decreti relativi alla autorizzazione del trasporto delle salme per le quali si dovrà provvedere dai comuni stessi.

Le operazioni che i comuni dovranno compiere e le disposizioni che dovranno osservare sono chiaramente specificate nel regolamento, affinchè le operazioni stesse siano compiute in modo esatto e diligente tale da non essere poi causa d'incertezze che, in un movimento complesso e delicato, quale è quello che si verrà a verificare, è necessario non avvengano.

I trasporti ferroviari saranno eseguiti in conto corrente. Nessuna spesa quindi sarà sopportata dai comuni.

All'uopo saranno trasmesse ai comuni tante richieste di trasporto in conto corrente quante sono le salme da trasportare dalle stazioni dei comuni interessati per ogni singola destinazione.

(1) V. B. A. 1923 pag. 206.

Tali richieste dovranno essere completate con le indicazioni occorrenti e presentate alla stazione di partenza insieme ai documenti prescritti per le spedizioni in genere (lettere di vettura).

Per le salme destinate in Sardegna e nelle isole minori (poichè per la Sicilia i trasporti dovranno essere fatti esclusivamente per ferrovia), saranno indicati negli elenchi sopraccennati le modalità di esecuzione dei trasporti stessi.

Si avverte intanto che per la Sardegna non occorre nessuna indicazione del porto d'imbarco, tanto sulla richiesta di trasporto in conto corrente quanto sui documenti ferroviari di spedizione, poichè questi trasporti saranno diretti a Civitavecchia, dove ha origine la linea di navigazione di Stato con la Sardegna, che ha servizio cumulativo con le ferrovie statali. Occorrerà quindi soltanto indicare la stazione ultima di destinazione delle salme.

I trasporti di più salme da una stessa stazione di origine per una stessa destinazione, saranno predisposte collettivamente per economia di spese e di materiale ferroviario. Questi trasporti saranno messi in evidenza nell'elenco riepilogativo delle salme da trasportare e ne sarà indicato l'itinerario laddove se ne ravvisasse l'opportunità.

Accordi preventivi dovranno prendersi sempre dai comuni col capo della stazione rispettiva; accordi tanto più necessari quando il viaggio si presenti lungo e complicato per passaggi dalle ferrovie dello Stato a quelle secondarie o da queste a quelle dello Stato o per proseguimenti per mare, sia per fissarne l'itinerario, sia per stabilire i documenti ferroviari da rilasciare.

E' condizione assolutamente necessaria che per ogni trasporto venga preventivamente stabilito il percorso anche perchè i sindaci dei comuni di partenza possano ottemperare alla prescrizione dell'art. 34 del regolamento, circa il preavviso telegrafico ai Sindaci dei comuni di destinazione delle salme.

Ed affinchè i suddetti trasporti abbiano sollecito e regolare istradamento, in analogia agli itinerari predisposti per i movimenti che si effettueranno dalle stazioni della già zona di guerra dovranno essere utilizzati treni accelerati viaggiatori, e, in via eccezionale, treni merci ordinari, ove sia assolutamente impossibile, per ragioni ferroviarie, l'utilizzazione dei treni viaggiatori.

Le ricevute delle salme che saranno rilasciate dai comuni di destinazione alla scorta per essere consegnate ai comuni di partenza, saranno da questi trasmesse tutte riunite al Ministero, Direzione Centrale del servizio sanitario militare, unitamente alle domande documentate dei trasporti eseguiti.

Accennasi infine che ogni trasporto dovrà essere scortato giusta il disposto degli articoli 15 e 19 del regolamento.

I militari di scorta saranno richiesti dal comune al locale comando di presidio od al comando di presidio più vicino, nel caso che non vi sia truppa nel comune che richiede la scorta. Questa sarà di due militari per ogni trasporto da eseguirsi.

Per i militari di scorta saranno trasmesse ai singoli comandi di presidio interessati in tale servizio, apposite richieste di viaggio in conto corrente, sia per l'andata che per il ritorno, senza che perciò il comune rilasci alcuna dichiarazione nè che incontri spesa alcuna per il viaggio della scorta, analogamente a quanto è indicato per i feretri.

Nel portare a conoscenza delle SS. LL. quanto sopra, faccio presente l'importanza che i trasporti delle salme dei caduti in guerra acquistano nel sentimento nazionale e nutro fiducia che verrà ad essi dedicata tutta quella particolare attenzione e cura che meritano affinchè tutto proceda in modo regolare e rispondente alla finalità prefissasi.

Il Prefetto — SOLMI

163. Contributi Sindacati Prov. e Sezione del Partito Naz.le Fascista. (C. P. S. ai Sindaci 9 Nov. 1923 N. 34358 Div. II).

A chiarimento della mia circolare 18 ottobre u. s. n. 31872. e per evitare erronee interpretazioni, avverto che nel divieto ivi indicato circa contributi ai Sindacati Provinciali ed alle Sezioni del P. N. F. non sono compresi i contributi annui pel funzionamento del patronato di assistenza per gli infortuni e dell'ufficio di collocamento e disoccupazione, istituiti in questo Capoluogo quali Sezioni autonome dell'ufficio Tecnico Nazionale.

per Il Prefetto — PINTOR MAMELI

164. Tombola a favore della Società di Mutua Assistenza fra gl'impiegati civili con sede in Roma. (C. P. S. 5 Nov. 1923 N. 3739 ai Sindaci).

Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi, d'accordo con quello dell'Interno, concesse sin dall'ottobre 1920 l'esenzione delle tasse postali al carteggio relativo alla tombola a favore della Società di Mutua assistenza fra gl'impiegati civili con sede in Roma.

Senonchè, essendo sorto il dubbio, che verrà risolto dall'avvocatura Erariale, che la concessione suddetta debba intendersi revocata dal R. D. 16 novembre 1921 N. 1825, il Ministero delle Poste e dei Telegrafi, data la imminenza dell'attuazione della tombola di cui trattasi, ha intanto autorizzato a spedire e ricevere il relativo carteggio a mezzo dei Prefetti e Sindaci del Regno in conto corrente, con riserva di porre a carico della Società suddetta tutte le tasse di francatura ove l'Avvocatura Erariale

abbia a dichiarare avvenuta la revoca per effetto del decreto sopra citato.

Tanto si partecipa per opportuna norma alle SS. LL. avvertendo che la franchigia, in ogni caso, è subordinata alla condizione che il carteggio di cui trattasi venga dalla Commissione esecutiva della predetta Società spedito ai Prefetti ed ai Sindaci del Regno e viceversa per il tramite e con il contrassegno della Prefettura di Roma.

Il Prefetto — Solmi

165. **R. Decreto Legge 7 dicembre 1923 n. 2208 sull'alcoolismo.** (Circolare 1 Nov. 1923 n. 3257 Div. 2. S. ai Sindaci Provincia, Uffici P. S. distaccati, Sottoprefetti, Comandi Divisione interna ed esterna RR. CC, Federazione provinciale Sindacati).

Nel n. 251 della Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre u. s. (1) e con decorrenza dal successivo giorno 26, è stato pubblicato il decreto-legge 7 ottobre 1923 n. 2209, recante le nuove norme per combattere l'alcoolismo.

Su tali nuove disposizioni richiamo la personale attenzione della S. V. affinché le finalità cui mirano non vengano frustate da una poco diligente esecuzione.

Indico per tanto -- a maggiore chiarimento -- i punti principali delle nuove disposizioni legislative integrate dalle massime illustrative pervenute dal Ministero dell'Interno:

1. Il rapporto minimo di un esercizio per ogni 500 abitanti stabilito dall'art. 7 della legge 19 giugno 1913 n. 632 è portato ad uno per ogni 1000 abitanti, ed è consentita l'assegnazione anche di un esercizio pubblico al numero di abitanti inferiore a 1000 che eventualmente residui, a condizione che tale numero non sia minore di 500.

2. Sono consentiti le cessioni di licenze per atto tra vivi e per successione legittima o testamentaria, sempre quando si provi, mediante atto pubblico debitamente registrato, l'effettivo trapasso dell'azienda con gli annessi e connessi, e siasi accertato che il dante causa o i suoi eredi all'atto della cessione o della successione siasi assoggettati alla imposta di ricchezza mobile, o, comunque abbiano proceduto alla corrispondente dichiarazione dell'agenzia delle imposte.

A tale scopo a corredo della istanza per concessione di licenza di pubblico esercizio a titolo di cessione e successione occorre sempre alligare agli altri documenti i seguenti:

a) certificato dell'agenzia delle Imposte attestante che il dante causa cedente o i suoi eredi siano in regola col pagamento dell'imposta di R. M.

(1) Vedi innanzi pag. 148.

b) certificato della stessa agenzia attestante che l'avente causa (cessionario) è stato iscritto nei ruoli d'imposta di R. M.

Sono vietate in modo assoluto licenze ed autorizzazioni e permessi provvisori. Pertanto nessuna concessione di vendita di vino dei propri fondi, o permessi provvisori in occasione di fiere, feste, mercati, bagni può essere consentita.

4. Gli esercizi destinati esclusivamente alla vendita ed al consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcoolica, come ad esempio le bottiglierie, le fiaschetterie, le bettole, che non sono autorizzate a cuocere vivande, non possono aprirsi materialmente al pubblico prima delle ore 10 nei giorni feriali e dalle ore 11 nei giorni festivi, e per gli stessi l'ora di chiusura non deve oltrepassare le 23 dal 15 maggio al 31 ottobre e le 22 dal 1.º novembre al 14 maggio.

Gli esercizi nei quali si vendono vino, bevande alcooliche al minuto e nel contempo all'ingrosso, possono materialmente aprire il locale all'orario normale, ma la vendita al minuto deve essere regolata come sopra.

Intanto restano ferme le ore di chiusura determinate dalle autorità Circondariali di P. S. con i decreti già pubblicati, ma tali decreti sono applicabili se in quanto l'orario massimo di chiusura non superi quello stabilito come sopra dalla legge.

Comunque le autorità di P. S. del Circondario esamineranno la opportunità di rifare le ordinanze in vigore per evitare che esse possano ingenerare equivoci nel pubblico.

Negli esercizi ove non si venda esclusivamente vino, birra o altra bevanda alcoolica e cioè caffè, bar, ristoranti, trattorie, è vietata la vendita di tali bevande alcooliche prima delle 10 e dopo le 22 dal 1 novembre al 14 maggio, e dopo le 23 dal 15 maggio al 31 ottobre.

5. Di massima nessuna protrazione o anticipazione di orario può essere concessa da parte di qualsiasi Autorità.

All'uopo il Ministero ha diviso gli esercizi nelle seguenti categorie:

1. Alberghi, ristoranti e trattorie.
2. Caffè e bars.
3. Bottiglierie e fiaschetterie.
4. Osterie e bettole.

E' consentito il beneficio della protrazione od anticipazione di orario per delega del Ministero a questa Prefettura — ai soli alberghi, ristoranti e trattorie o ai caffè e bars annessi agli scali

(Continua in copertina pag. 2)

Parte I.

a) Leggi e decreti

166. Nuove tabelle di classificazione dei Comuni agli effetti della applicazione della tariffa dei dazi interni di consumo. (R. D. 18 nov. 1923 n. 2486, pubblicato nella G. U. del 29 nov. 1923, n. 280).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visti gli articoli 8 e seguenti dell'allegato A al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030; (1)

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate, per avere effetto dal 1° gennaio 1924, le unite tabelle *A*, *B* e *C*, firmate d'ordine Nostro dal Ministro per le finanze, che determinano rispettivamente i Comuni di prima, seconda e terza classe per l'applicazione della tariffa dei dazi interni di consumo.

I comuni non nominati nelle predette tabelle appartengono alla quarta classe.

Art. 2.

I Comuni assegnati alle prime tre classi sono considerati chiusi. Quelli che siano aperti nel giorno della pubblicazione del presente decreto e che intendono di rimanere nella categoria stessa, debbono deliberarlo, secondo i casi, nelle forme stabilite negli articoli 10 11 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030-

Art. 3.

I Comuni della quarta classe sono considerati aperti. Però appartengono alla categoria dei Comuni chiusi quelli che erano

(1) Vedi B. A. anno 1923 pag. 233.

tali nel giorno 5 ottobre 1923 e quelli aperti nel giorno della pubblicazione del presente decreto, che in precedenza siano stati chiusi, e che deliberino il relativo cambio di categoria' secondo le norme stabilite nell'articolo 12 dell'allegato A al R. decreto 21 settembre 1923, n. 2030.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE,

DE STEFANI.

TABELLE

Comuni di 1^a classe. n. 33, dei quali nessuno appartenente alla Provincia di Salerno.

Comune di 2^a classe. n. 97, dei quali Salerno.

Comuni di 3^a classe. n. 300, dei quali Angri, Cava dei Tirreni, Eboli, Nocera Inferiore, Pagani, Scafati, Sarno.

167. **Riscuoiitori speciali delle opere Pie.** (C. M. I. 9 novembre 1923 n. 25200 div. 3. sez. 3.).

Con la circolare 24 giugno 1923 n. 15700. 5147097 (1) questo Ministero, nel dare disposizioni per l'attuazione del R. D. 27 maggio 1923, n. 1177, (2) circa la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici degli enti locali, ebbe, tra l'altro, a far presente alle SS. LL. la necessità di eliminare dalle tabelle medesime quei posti, la cui spesa avesse carattere facoltativo, facendo, con l'occasione, esplicito richiamo ai posti dei tesorieri speciali.

Per quanto in particolare modo riflette le opere pie, ciò implica l'obbligo per quelle amministrazioni di attenersi alla regola generale stabilita dall'art. 22 della legge 17 luglio 1890, n. 9972 per effetto della quale il servizio di tesoreria delle istituzioni pubbliche di beneficenza deve essere normalmente affidato all'e

(1) Vedi B. A. anno 1923 pag. 158.

(2) Vedi B. A. anno 1923 pag. 153.

sattore comunale, in considerazione dei sensibili vantaggi d'indole pratica e finanziaria che tale sistema -- come è noto -- presenta per le istituzioni medesime.

Si crede utile di ricordare che le disposizioni della circolare suddetta debbono necessariamente applicarsi non soltanto ai tesoreri, ma anche, e per le stesse ragioni, ai riscuotitori speciali retribuiti. Il servizio importa, per i bilanci delle opere pie, una maggiore spesa che ha carattere strettamente facoltativo e che può essere evitato, quando la riscossione delle entrate venga affidata all'esattore delle imposte.

Si raccomanda alle SS. LL. di richiamare su quanto precede la particolare attenzione delle amministrazioni interessate, e di vigilare perchè si uniformino ai criteri su esposti, nell'intento di realizzare, dal punto di vista finanziario, i maggiori possibili benefici dell'attuazione dei RR. DD. 28 maggio 1923, n. 1177, e 24 settembre successivo, n. 2073. Nè sembra fuor di luogo rilevare che, a termini dell'art. 2 del citato Decreto 27 maggio 1923 l'esatta applicazione delle norme in esso contenute, non può trovare ostacolo in alcuna preesistente, contraria disposizione di legge, di regolamento generale o speciale, ovvero di capitolato.

168. Intitolazione di strade e piazze pubbliche, istituti ecc. (C. P. S. ai Sindaci del 18 nov. 1923 n. 3896 Gab.).

Ho rilevato che non tutti i comuni della Provincia si sono attenuti alle istruzioni diramate con la circolare prefettizia 5 marzo 1923, n. 700 (1) circa le intitolazioni di piazze, strade, istituti circoli, ecc. al nome di S. E. il Presidente del Consiglio.

Avendo S. E. il Presidente ancora una volta fatto conoscere di non gradire tali manifestazioni, che, sebbene costituiscano una forma di adesione alla sua opera di Capo del Governo, evidentemente assumono un carattere di omaggio troppo personale, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla mentovata circolare, avvertendo che, per quanto riflette particolarmente il

(1) Vedi B. A. anno 1923, pag. 58

mutamento della denominazione delle strade e piazze pubbliche, occorre rigorosamente attenersi alle disposizioni del decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, riportate anche dal Boll. Amm. (1)

Il Prefetto— SOLMI

169. **Lotta contro alcoolismo, vendita di vino delle proprie terre.** (Circolare P. S. 19 nov. 1923 n. 3237).

Ministero Interni chiarisce che vendita vino delle proprie terre può essere consentita ai sensi art. 10 Regolamento per la esecuzione legge 19 giugno 1913 n. 632 recante provvedimenti per combattere alcoolismo. (2).

Tale vendita, limitata a breve periodo, dev'essere fatta personalmente dal proprietario o dal fittaiuolo e non purre da altre persone prescelte come rappresentanti.

Deve esplicarsi esclusivamente nella casa di abitazione od in quella annessa al fondo del proprietario o del fittaiolo e non deve consentirsi in qualsiasi altro locale.

La dichiarazione di tale vendita documentata secondo citato art. 10 dev'essere redatta carta da bollo da L. 2. e Autorità di P. S. (Sindaco o funzionari di P. S.) rilascerà ricevuta in carta L. 3. limitando concessione a periodo medio non superiore ad un mese.

Tanto a modifica circolare n. 3237 dal 1° and (3).

Il Prefetto — C. SOLMI

170. **Emigrazione al Brasile.** (C. Q. S. ai Sindaci del 14 nov. 1923 n. 3130).

Per l'osservanza comunico alle SS. LL. la seguente circolare in data 10 andante dal Commissario della emigrazione:

« Pervengono di frequente a questo Commissariato Generale richieste di Sindaci nell'interesse di persone intenzionate di emigrare in Brasile, per sapere se sia quì pervenuto un atto di chia-

(1) Vedi B. A. anno 1923, pag. 125.

(2) V. B. A. anno 1923 pag. 248.

(3) V. B. A. anno 1923 pag. 263.

mata che lo autorizzi a partire con viaggio prepagato. E ciò in seguito a comunicazione di carattere privato, sia di parenti in Brasile che di agenti clandestini, quando non sono addirittura le Compagnie di Navigazione che prevengono dette persone essere stato spedito dal Brasile un atto di chiamata che le concerne.

Ora, poichè avviene di sovente che gli interessati in seguito a comunicazioni del genere si apprestino senz'altro a partire, vendendo masserizie, disdicendo contratti di affitto, di lavoro etc, sollecito la S. V. a voler informare i Sindaci dei Comuni dipendenti da cotesta circoscrizione, che è loro preciso dovere prevenire tutti coloro che si prescutassero per richiedere informazioni di qualsiasi natura circa tali atti di chiamata che essi non debbono assolutamente compiere (in base a semplici inviti o preavvisi di carattere privato) alcun preparativo di partenza, a scanso delle più gravi conseguenze che ridonderebbero tutte a loro danno.

La partenza per il Brasile con viaggio prepagato è possibile solo a coloro che siano effettivamente in possesso di un regolare atto di chiamata di stretti parenti dimoranti in Brasile, e vistato per di più del R. Console d'Italia competente colà.

Per tutto lo Stato di S. Paolo è valido solamente il visto del R. Console d'Italia in S. Paolo, non essendo sufficiente quello dei RR. Agenti consolari in detto Stato.

In base a tale atto di chiamata regolarmente vistato dal predetto Console gli interessati possono chiedere il passaporto alle Autorità competenti e solo dopo il rilascio di detto passaporto gli interessati potranno procedere ai preparativi di partenza.

Prego avvertire detti Sindaci che dopo la presente circolare non si autorizzeranno più partenze per il Brasile in via d'eccezione, per il solo fatto che gli emigranti abbiano venduto i loro averi o disdetti contratti di fittanza o di lavoro. Al fine di poter esercitare i necessari controlli a tutela dei nostri emigranti, è necessario invitare detti Sindaci a trasmettere a codesto Ufficio per l'ulteriore inoltro a questo Commissariato Generale, qualsiasi

documento o lettera che abbia carattere di atto di chiamata ma che non sia redatto nelle forme regolari più sopra indicate.

P. Il Questore — Gaglielmi

171, **Profilassi anticarbonchiosa** (C. P. S. 29 nov. 1923 n. 34080 div. V. ai sindaci).

I casi di pustola maligna nelle persone e quelli accertati o sospetti di carbonchio ematico negli animali verificatisi nelle decorse stagioni (estiva ed autunnale) in alcuni Comuni di questa Provincia, hanno messo in evidenza la necessità di preordinare un razionale piano di difesa contro la suindicata malattia.

Poichè la comparsa di essa è stata d'ordinario constatata in seguito alla immissione di animali nei pascoli montani infetti, occorre innanzi tutto disciplinare il movimento di monticazione del bestiame in modo che sia consentita per l'avvenire la immissione in detti pascoli soltanto degli animali immunizzati contro la suindicata infezione.

Per gli ulteriori provvedimenti che dovranno essere emessi al riguardo prego la S. V. di farmi conoscere:

1. Se in cotesto Comune esistano zone in montagna nelle quali vengano d'ordinario immessi animali per la utilizzazione di pascoli estivi, indicando nell'affermativa la denominazione ed i limiti di dette zone e se vi si siano verificati pel passato casi accertati e sospetti di carbonchio ematico;
2. Se, indipendentemente dei pascoli in montagna, esistano in codesto Comune località nelle quali, pel passato si siano verificati casi di morte di animali non riferibili a malattie comuni già accertate;
3. Se durante gli scorsi anni si siano verificati costà casi di pustola maligna nelle persone;
4. Se la S. V. ritenga necessaria la pratica dei trattamenti immunizzanti degli animali attualmente stabulanti nel territorio di codesto Comune.

Attendo al più presto le notizie di cui sopra, informando che

il Ministero dell'Interno ha autorizzato quest'ufficio a mettere a disposizione dei Comuni di questa Provincia, dove ebbero a verificarsi casi di carbonchio ematico, una congrua somma per facilitare ed incoraggiare la pratica delle vaccinazioni anticarbonchiose.

Il Prefetto — SOLMI

172. Revisione contabilità dei Comuni, Provincie, Opere Pie. (C. P. S. ai Sindaci del 26 nov. 1923 n. 35592 Div. Rag.)

Il Ministero dell'Interno, Direzione Generale Amministrazione Civile, con circolare del 3 corrente mese, relativa all'oggetto, comunica quanto segue:

« A chiarimento dei dubbi che sono stati sollevati in proposito, si avverte che le speciali attestazioni dei Prefetti comprovanti l'avvenuta pubblicazione dei consuntivi dei Comuni o delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza, ai sensi dei RR. DD. 4 febbraio 1923 n. 335 (1) e 19 aprile 1923, n. 1164, (2) debbono essere redatte su carta bollata da L. 3,60 (aumentate a lire quattro in virtù del R. Decreto 26 ottobre 1923, n. 2275) ».

Prego le SS. LL. di attenersi alla disposizione contenuta nella sovra trascritta circolare, della quale vorranno far tenere copia a ciascuno dei capi delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza esistenti nel rispettivo Comune.

Il Prefetto — SOLMI

173. Collocamento invalidi di guerra. (C. P. S. ai Sindaci e Presidente Deputazione Provinciale del 23 nov. 1923 n. 35231).

Risulta che da parte delle Amministrazioni degli Enti locali non siano sempre rigorosamente applicate nei concorsi per assunzione di personale le disposizioni della legge 21 agosto 1921 n. 1312 sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

(1) v. B. A. anno 1923 pag. 49.

(2) » » » 170.

Richiamo all'uopo le norme principali della predetta legge e specialmente quella dell'art. 8, cui si riconnettono gli articoli 6, 7, 14 e 15 del Regolamento esecutivo 19 gennaio 1922, n. 92.

In base a detti articoli il vantaggio assicurato agli invalidi non consiste nella precedenza a parità di merito, diritto già consacrato dalla legge 25 marzo 1917, n. 481 sulla protezione ed assistenza degli invalidi, ma bensì nella precedenza assoluta tra gl'invalidi aventi i richiesti requisiti e dichiarati idonei, e ciò fino al raggiungimento delle prescritte percentuali.

L'interesse delle Amministrazioni a non assumere personale inadatto trova efficace garanzia nelle norme generali di ciascuna Amministrazione circa i requisiti e circa il riconoscimento dell'idoneità di cui sopra è cenno.

Le percentuali predette non debbono essere computate in base al numero dei posti di volta in volta messi a concorso o da conferirsi comunque mediante altra forma di assunzione, bensì in base al numero dei posti dell'organico cui i concorsi e le assunzioni in genere si riferiscono.

Il limite massimo d'età per l'ammissione degli invalidi è di 39 anni.

Agli invalidi deve essere richiesto il certificato medico di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento suindicato.

Dei posti messi a concorso deve essere data notizia a seconda dei casi, alla rappresentanza centrale o a quella provinciale dell'opera nazionale.

I provvedimenti di assunzione di personale che contravvengono alle ripetute norme sono soggetti ad annullamento su semplici istanze di invalidi iscritti come disoccupati presso l'Opera Nazionale.

Il Prefetto — Solmi

174. **Dazi interni di consumo — Nuova classificazione dei Comuni.**
(C. M. F. 24 nov. 1923 n. 4911 Div. IV ai Prefetti del Regno) (1)
Col R. Decreto 24 sett. u. s. n. 2030 (2) per il riordinamento

Segue pag. 2 copertina

(1) V. innanzi pag. 265

(2) V. B. A. anno 1923 pag. 233

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

◀▶ SOMMARIO ▶◀

PARTE I.

a) Leggi e decreti

1. *Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.* (L. 13 agosto 1922—continuazione).
2. *Modificazioni alla legge comunale e provinciale.* (D. L. 21 dicembre 1922).

b) Circolari

3. *Emigrazioni negli Stati Uniti.* (C. P. 3 gennaio 1923).
4. *Registri di Stato Civile. Deposito presso la Cancelleria del Tribunale.* (C. M. I. 24 novembre 1922).
5. *Conti Comunali.* (C. P. 5 gennaio 1923).
6. *Requisiti d'istruzione per l'ammissione dei fanciulli al lavoro.* (C. P. 5 gennaio 1923).
7. *Operai che si recano in Francia.* (C. P. 5 gennaio 1923).
8. *Passaporti per la Francia.* (C. Q. 10 gennaio 1923).
9. *Colonizzazioni per paesi stranieri.* (C. Q. 2 gennaio 1923).
10. *Calendario storico dell'Italia vittoriosa.* (C. P. 14 gennaio 1923).
11. *Istituzioni pubbliche di beneficenza—Bilancio 1923.* (C. P. 18 gennaio 1923).
12. *Istituzioni pubbliche di beneficenza—Conti.* (C. P. 24 gennaio 1923).
13. *Nuovi titoli per riduzione di ferma.* (C. M. G. 24 gennaio 1923).
14. *Provvedimenti transitori a favore della finanza locale.* (C. M. F. 10 novembre 1922).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa: Ordinanza per la compilazione dei bilanci Comunali. Adunanza del 26 gennaio 1923.

COPERTINA

Calendario generale delle sedute delle varie commissioni per l'anno 1923 — Sunto di atti ufficiali — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe

Sunto di atti ufficiali

* Con R. D. 17 dicembre 1922 n. 1683 (Gazzetta Ufficiale 26 dicembre 1922 n. 301) sono state apportate modifiche alle tariffe postali.

* Con R. D. 16 dicembre 1922 n. 1650 (G. U. 26 dicembre 1922) sono state date nuove disposizioni pel conferimento delle rivendite di generi di privativa dello Stato.

* Con R. D. 16 dicembre 1922 n. 1631 (G. Uff. 21 dicembre 1922 n. 298) è stata disposta la pubblicazione annuale di un elenco dei contribuenti del Regno possessori di redditi industriali commerciali e professionali.

* Con R. D. 28 dicembre 1922 n. 1676 (G. Uff. 30 dicembre 1922 n. 305) sono state aumentate le tasse di concessione governativa per il fucile, rivoltella, pistola automatica e bastone animato come segue:

Permesso annuale di portare armi non proibite, anche per uso di caccia: per fucile L. 60; per pistola o rivoltella L. 60, per pistola automatica L. 70, per bastone animato L. 50.

Permesso per le guardie giurate, forestali e campestri, private comunali L. 12. Per i cacciatori di mestiere resta ferma la misura di tassa in vigore. La pena pecuniaria della contravvenzione per porto d'armi senza permesso è il sestuplo della tassa fissa per la corrispondente licenza oltre la confisca delle armi.

CONCORSI

Piaggine Soprane — Concorso per titoli per conferimento della condotta medico-chirurgica-ostetrica con l'assistenza sanitaria gratuita ai soli poveri — Assegni: L. 3000 per condotta residenziale (è sottoposto all'approvazione dell'on. G. P. A. il deliberato del Consiglio che eleva la condotta a L. 4000) L. 1000 per la cura gratuita delle prime cento famiglie povere o frazione di cento, L. 200 per ogni dieci famiglie successive L. 500 per indennità di carica di ufficiale sanitario se tenuto dal medico condotto. Avrà inoltre dritto a quattro aumenti quinquennali del decimo. Documenti e domanda entro il 10 febbraio 1923.

Santomenna — Concorso per titoli per segretario comunale Stipendio L. 4000 oltre la metà dei dritti di segretario.

Domanda e documenti entro il 30 gennaio 1923.

Giungano — Concorso per la condotta medica pei poveri — Stipendio L. 4000 compreso 100 famiglie povere e L. 200 ogni 10 famiglie in più — L. 500 come ufficiale sanitario. Documenti e domanda entro 28 il febbraio 1923.

PUBBLICAZIONI

Rag. Emilio Romanò - *Il reclutamento del R. Esercito e le operazioni relative nei riguardi dei Comuni*. Leggi, regolamenti ed istruzioni vigenti coordinate—Biblioteca pratica Ostinelli - Como, Tip. Editrice Ostinelli Di Cesare Nani L. 5.50.

E' un pregevole volume nel quale sono state riunite e coordinate con le indicazioni delle fonti, le disposizioni vigenti che regolano le operazioni affidate ai Comuni per il reclutamento del R. Esercito, e che certamente, riuscirà di grande aiuto ai segretari comunali.

Calendario-Atlante De Agostini pel 1923 - L. 5.

In nitidissima edizione il premiato Istituto geografico De Agostini di Novara ha pubblicato, anche quest'anno il calendario atlante ricco di utilissime notizie statistiche di tutti gli Stati del Mondo e corredato da numerose carte geografiche.

Prof. avv. G. Franchi. *Cinque codici del Regno d'Italia*: Civile procedura civile - commercio - Penale - Procedura penale). Nuova edizione « Vademecum » tascabile 1922, di pag. 917, con copioso indice generale alfabetico delle materie, in carta di lusso « Oxford », legatura speciale tipo pelle flessibile, L. 30.

Avv. L. Molina, *Manuale teorico-pratico* del curatore di fallimento e del Commissario giudiziale nel concordato preventivo e nella procedura di piccolo fallimento. Terza edizione riveduta e corretta, con i commenti più recenti e la più autorevole giurisprudenza e dottrina; con ampio formulario per la pratica, la procedura, le tasse di bollo e registro; con appendice contenenti le disposizioni più recenti relativi alla moratoria. Volume di pag. xxxii-885, legato tela inglese L. 36.

Prof. Rag. C. Dompè, *Manuale del Commerciante* ad uso della gente di commercio e degli istituti d'istruzione commerciale, con 200 moduli quadri esempi tavole dimostrative e prontuari. Sesta ediz. 1922 aggiornata con tutte le più recenti disposizioni legislative, Vol. in 16 di pag. xxiv-736 legato in tutta tela L. 24.

Sono tre importantissime pubblicazioni uscite in questi giorni presso l'editore V. Hoepli di Milano, che nella varietà delle sue edizioni dà una larga parte alle scienze, alle arti, alla tecnica industriale e professionale, il cui sviluppo giova sempre più al risveglio economico e commerciale del Paese.

REGIA PREFETTURA DI SALERNO

CALENDARIO generale delle sedute delle varie Commissioni per l'anno 1923

Giunta Provinciale Amministrativa		Commissione Provinciale di Beneficenza		Udienze demaniali		
Tutela	Contenzioso					
Gennaio . . .	15-26	27	Gennaio . . .	9-30	Gennaio . . .	29
Febbraio . . .	9-23	24	Febbraio . . .	13-27	Febbraio . . .	26
Marzo.	9-23	24	Marzo.	13-27	Marzo	26
Aprile	6-20	21	Aprile.	10-24	Aprile	23
Maggio	4-18	19	Maggio	8-22	Maggio	28
Giugno	1-15	16	Giugno	5-19	Giugno	25
Luglio	5-27	28	Luglio	10-31	Luglio	30
Agosto	10-24	25	Agosto	14-28	Agosto	27
Settembre	14-28	29	Settembre	11-25	Settembre	24
Ottobre	12-26	27	Ottobre	9-23	Ottobre	29
Novembre	9-23	24	Novembre	6-20	Novembre	26
Dicembre	7-21	22	Dicembre	4-18	Dicembre	18

Salerno, 2 gennaio 1923.

IL PREFETTO
G. Siragusa

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

➡ SOMMARIO ◀

PARTE I.

a) Leggi e decreti

15. *Reclutamento* (R. D. 7 gennaio 1923).
16. *Modifica all'art. 135 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148* (R. D. 4 gennaio 1923).
17. *Cessazione dell'assistenza a favore dei profughi di guerra* (R. D. 21 dicembre 1922).
18. *Soppressione del Consiglio Superiore e delle Commissioni Provinciali di beneficenza* (R. D. 4 febbraio 1923).

b) Circolari

19. *Domande di riduzione di ferma. Applicazione dell'art. 9 del R. D. 20 aprile 1920* (C. M. G. 5 ottobre 1922).
20. *Provvedimenti transitori a favore della finanza locale* (C. M. F. 10 novembre 1922).
21. *Vigilanza sui boschi degli enti locali* (C. P. 6 febbraio 1923).
22. *Imposta di R. M. Tassazione delle mercedi operaie* (C. P. 10 febbraio 1923).
23. *Indennità di caro viveri ai dipendenti degli enti locali* (C. P. 12 febbraio 1923).
24. *Assistenza medica gratuita agli invalidi di guerra* (C. P. 16 febbraio 1923).
25. *Bilancio comunale pel 1923* (C. P. 20 febbraio 1923).
26. *Rinnovazione Consiglio disciplina impiegati* (C. P. 20 febbraio 1923).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa. Consiglio di Prefettura.

COPERTINA

Sunto di atti ufficiali—Concorso—Pubblicazioni—Aste, appalti, ecc.

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 9 febbraio 1923.

Presidenza: *Prefetto Comm.* SIRAGUSA

Salerno — Dazio consumo, appalto decennio 1923-32, approva; concessione suolo Cimitero, approva; dazio consumo, modifiche tariffa, approva.

Vibonati — Aumento stipendio al segretario, ordinanza; indennità caro-viveri impiegati, approva.

Lustra — Riparazione danni alluvionali, approva.

Giffoni V. P. — Istituzione posto guardia campestre, approva; aumento salario messo comunale, approva.

Buccino — Provvedimenti a favore impiegati comunali, ordinanza.

Rocccaspide — Concessione suolo, approva.

Novi Velia, Atena — Dazio, approva.

Castelnuovo di Conza — Concessione suolo, approva.

Corbara — Mutuo per acquedotto, approva; mutuo per pagamento caro-viveri, approva.

S. Rufo — Indennità caroviveri, ordinanza;

Maiori, Roscigno — Regolamento organico, approva.

Salvitelle, Nocera Superiore, Sapri, S. Rufo, Olevano — Indennità caro-viveri impiegati, approva.

Eboli — Vendita fondo S. Cosimo, non approva.

Vietri sul Mare — Aumenti quadriennali ai sanitari, ordinanza.

Campagna — Affranco canone, approva.

Capaccio — Canone illuminazione elettrica, approva.

Palomonte — Vertenza Conte, Autorizza giudizio.

Alfano, Torre Orsaia, Controne, Torchiara, Stella Cilento — Bilancio 1923, autorizza eccedenza sovrimposta.

Sessa Cilento, Pellezzano, Agropoli, Scala, Maiori, Pontecagnano, Stio, Olevano — Ricorsi tassa esercizi, respinti.

Consiglio di Prefettura

(dal 1 gennaio al 15 febbraio 1923)

Conti comunali approvati: Tegiano 1908-1912, Monte S. Giacomo, 1907-1911, Ogliastro Cilento, 1907-1912, Ispani 1907-1908, Ricigliano 1903, Castelcivita 1918-1921, Tramonti 1904-1920, Tortorella 1906-1912, Pertosa 1908-909, Valva 1908-1919, Agropoli 1901-902, Baronissi 1911-1914, S. Egidio 1909-1919, Torraca 1909-1921, Angri 1904-1914, Calvanico 1910-1918, Cetara 1910-1921, Olevano 1912-1914, Stio 1905, Giffoni in Valle Piana 1010-1921.

Conti di opere pie approvati: Salerno Monte dei pegni 1916-1921; *Cava dei Tirreni*: Arciconf. S. M. Pietà, 1910-921; *Eboli*, Congrega Carità 1912-1921; Ricovero Mendicità 1911-921; Cong. S. Giuseppe 1911-917, Ospedale Civile 1911-921, Cassa Agraria 1909-921; Monte dei Pegni 1912-1921, Associazione Carità 1916-921, *Nocera Superiore*, Congrega SS. Rosario Materdomini 1916-921; *Nocera Inferiore* Arciconf. SS. Rosario della Cattedrale 1914-1921, *Baronissi* Conf. S. M. delle Grazie 1911-912. *Congr. S. M. Assunta* 1911-1919.

Sunto di atti ufficiali

* Con R. D. 4 gennaio 1923 n. 16 (Gaz. Uff. 17 gennaio 1923 n. 13) è stata applicata l'imposta di R. M. sui redditi agrari.

* Con R. D. 14 gennaio 1923 n. 31 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1923 n. 16) è stata istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

* Con R. D. 28 dicembre 1922 n. 1671 (G. Uff. 30 dicembre 1922 n. 1671) sono state ridotte ed unificate le aliquote delle tasse di bollo sulle profumerie e sulle specialità medicinali.

* Con R. D. 31 dicembre 1922 n. 1700 (G. U. 8 gennaio 1922 n. 5) si è provveduto alla fusione del Ministero del Tesoro con quello delle finanze.

* Con R. D. 31 dicembre 1922 n. 1700 (G. U. 8 gennaio 1922 n. 5) si è stabilito il passaggio della Direzione generale delle Carceri e dei riformatori del Ministero dell'interno a quello della Giustizia.

* Con R. D. 24 dicembre 1922 n. 1677 (G. U. 31 dicembre n. 306) sono state apportate modificazioni alla legge sulle casse di risparmio postali.

* Con D. M. del Tesoro del 24 dicembre 1922 è stato stabilito in L. $2,76\%_{10}$ il saggio d'interesse da pagarsi sul 1923 sulle somme depositate nella Casse postali di risparmio sui libretti nominativi e in L. $2,52\%_{10}$ per i depositi sui libretti al portatore.

* Con R. D. 7 gennaio 1923 n. 18 (G. Uff. n. 30 del 6 febbraio 1923 n. 14) è stata modificata la tariffa dei diritti catastali.

* Con R. D. 4 febbraio 1923 n. 152 (G. Uff. del 19 febbraio 1923) è stata soppressa la Commissione reale per il credito comunale e l'assunzione diretta dei pubblici servizi.

* Con R. D. 11 gennaio 1923 n. 138 (G. Uff. n. 30 del 6 febbraio 1923) sono state abrogate e modificate le norme speciali in materia di approvvigionamenti e consumi alimentari.

* Con R. D. 25 gennaio 1923 n. 164 (G. Uff. 7 febbraio 1922 n. 31) è stato provveduto perchè le disposizioni del R. D. 24 novembre 1919 n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali entrino in applicazione in conformità di apposite norme, che saranno stabilite con speciali provvedimenti legislativi.

CONCORSO

Cetara — Concorso per titoli al posto di segretario comunale — Stipendio L. 4000 oltre un solo caro-viveri di L. 1200 e metà dritti di segreteria.

Domanda e documenti entro il 17 marzo 1923 alla segreteria comunale.

PUBBLICAZIONI

Almanacco italiano — Piccola enciclopedia popolare della vita pratica ed annuario diplomatico amministrativo e statistico — Volume XVIII per l'anno 1923. R. Bemporad e Figlio — Firenze L. 6,50.

Contiene oltre la cronaca illustrata del 1922, le notizie statistiche, geografiche e politiche degli Stati del mondo, un pregevole lavoro sul fascismo. Oltre mille incisioni, disegni ecc. arricchiscono il bel volume, che, anche quest'anno, ha avuto un bel successo di popolarità.

Enciclopedia tascabile Bemporad—Compilata dal Prof. Ferruccio Rizzatti—Editore Bemporad—Firenze—L. 15 — Lo stesso Editore ha ripubblicato in una nuova edizione, una piccola enciclopedia tascabile, ricchissima di notizie utili, e corredata da molte incisioni, carte geografiche e prospetti e quello che più conta perfettamente aggiornata al 1.º gennaio 1923.

Aste, appalti, ecc.

S. Valentino Torlo - 9 marzo 1923 - ore 12 — Appalto dei lavori di sistemazione delle strade comunali — Base d'asta L. 24290.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare.

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

—>> SOMMARIO <<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

27. *Procedura abbreviata per la revisione dei conti arretrati dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza* (R. D. 4 febbraio 1923).
28. *Modificazioni alle norme vigenti per la concessione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti.* (R. D. 8 febbraio 1923).
29. *Soppressione dei Consigli scolastici e delle Deputazioni scolastiche.* (R. D. 8 febbraio 1923).
30. *Limite delle sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1923* (R. D. 18 febbraio 1923).

b) Circolari

31. *Corso medio di titoli cauzionali nel 2° semestre 1922* (C. M. F. 1 febbraio 1923).
32. *Annunzi legali. Prezzo delle inserzioni* (C. P. 28 febbraio 1923).
33. *Importazione di bovini d'allevamento dalla Ungheria e dalla Romania* (C. P. 28 febbraio 1923).
34. *Cessazione dell'assistenza a favore degli ex profughi di guerra* (C. P. marzo 1923).
35. *Onoranze ai Caduti in guerra* (C. P. 3 marzo 1923).
36. *Strade e piazze pubbliche. Denominazione.* (C. P. 5 marzo 1923).
37. *Concessione della cura gratuita e semigratuata nel R. Stabilimento termale Carlo Alberto in Acqui* (C. P. 10 marzo 1923).
38. *Prestiti. Accettazione. Delegazione* (C. P. 12 marzo 1923).
39. *Soppressione del Consiglio Superiore e della Commissione prov. di beneficenza* (C. M. I. 19 febbraio 1923).

(Continua in copertina)

40. *Automobili. Circolazione di prova* (C. P. 13 marzo 1923).
41. *Tutela delle opere d'interesse storico ed artistico* (C. P. 18 marzo 1923).
42. *Sovrimposta comunale e provinciale* (C. M. I. 8 marzo 1923).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.

COPERTINA

Sunto di atti ufficiali — Aste, appalti, ecc.—Concorso--Pubblicazioni.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 10 marzo 1923.

Presidenza: Prefetto Comm. SIRAGUSA

Salerno — Sussidio uscieri comunali, approva; sussidio alle sorelle della defunta maestra Fanchiotti, approva.

Colliano — Concessioni aree fabbricabili, approva.

Pellezzano — Pianta organica impiegati, approva.

Nocera Inferiore — Concessione acqua, approva.

Vibonati — Cappella Finizola. Provvedimenti, approva; mutuo acquedotto, approva.

Lauriciana Cilento — Soppressione guardia municipale, ordinanza.

Torre Orsaia — Regolamento impiegati e salariati, ordinanza.

Acerno — Aumento quadriennale ai medici condotti, approva.

Romagnano — Acquisto casa comunale, ordinanza; storno fondi, ordinanza.

Ogliastro Cilento — Concorso farmacia, approva.

Roscigno — Sussidio per la farmacia, approva.

Sassano — Sistemazione strade, approva.

Altavilla — Addizionale bevande vinose ed alcoliche, approva

Tegiano — Bilancio 1923, approva.

Sassano — Congrega di Carità, autorizzazione, approva.

Cava dei Tirreni — Congrega Carità. Vendita terreni, approva.

La Giunta approva inoltre molti bilanci di Opere Pie.

CONCORSO

Campagna — Concorso per la nomina del vice segretario-ra-gioniere. Stipendio L. 4000 oltre prime indennità caroviveri. Au-menti quadriennali decimo per cinque volte. Documenti soliti. Pa-tente segretario o diploma ragioniere. Scadenza 25 aprile 1923.

Sunto di atti ufficiali

* Con L. 28 Dicembre 1922 n. 1682 (G. Uff. 17 genn. 1923 n. 13) sono state date nuove disposizioni sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato.

* Con R. D. 18 Gennaio 1923 n. 53 (G. Uff. 24 Genn. 1923 n. 19) è stata istituita la Provincia dell'Istria, con capoluogo Pola, e la Provincia di Trieste con capoluogo Trieste,

* Con D. R. 18 Genn. 1923 n. 56 (G. Uff. 24 Genn. 1923 n. 19) è stata istituita la provincia di Zara, con capoluogo Zara.

* Con R. D. 21 Gennaio 1923 n. 93. (G. uff. del 30 Gennaio 1923 n. 24) è stata istituita la Provincia di Trento con capoluogo Trento.

* Con R. D. 4 Febbraio 1923 n. 249 (G. Uff. del 17 Febb. 1922 n. 40) sono state disciolte le Giunte Provinciali per la disoccupazione.

* Con R. D. 4 febbraio 1923 n. 271 (G. uff. num. 44 del 22 febbraio 1923) è stato dichiarato il giorno 24 Maggio feste nazionali ai soli effetti di commemorare e solennizzare la storica ricorrenza della dichiarazione di guerra. Le manifestazioni commemorative si svolgeranno dopo compiuta la giornata di lavoro.

* Con R. D. 25 febbraio 1923 n. 324 (G. uff. 27 febbraio 1923 n. 48) è stata prorogata al 1 ottobre 1923 la data del 1° marzo 1923 stabilito dall'art. 26 del R. D. 20 settembre 1922 n. 316 per l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1922 n. 1287 che modifica la competenza dei pretori e conciliatori (V. Boll. Amm. 1922 pag. 247).

* Con D. L. 18 febbraio 1922 n. 396 (G. uff. 6 marzo 1923, n. 53) si è provveduto alla repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente.

Aste, appalti, ecc.

S. Angelo Fasanella — 4 aprile 1923 ore 10 — Primo esperimento d'asta per appalto e i lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero. Base d'asta L. 45.550. Cauzione provvisoria lire 2265; deposito L. 2275. Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria.

PUBBLICAZIONI

A. Bruttini. — Il Libro dell'Agricoltore. Agronomia, Agricoltura Industrie agricole.—Quinta edizione. Un vol. in 16 di pagine xx-586 con 347 incis. L. 18,50. Ulrico Hoepli Editore, Milano, 1923.

Il Libro dell'Agricoltore, asaurito negli ultimi due anni nella 4^o edizione, compare ora nella 5^a notevolmente aumentata in vari punti ed arricchita di due capitoli: uno sulla lavorazione meccanica del suolo e l'altro sull'impiego degli esplosivi in agricoltura.

Sono questi due argomenti di attualità e molto importanti che vanno ad integrare gli altri capitoli il cui insieme forma una piccola enciclopedia agraria, la cui piccola mola è compensata dalla chiarezza e dalla praticità della esposizione e dalla opportuna scelta delle figure, che in un libro che è principalmente rivolto — com'è questo — ad istruire chi non possiede speciali cognizioni della materia e mira più alla pratica che alla teoria, riescono molto utili per facilitare la comprensione del testo e invogliare alla lettura.

Chi vuol sapere — secondo i dettami della moderna agricoltura — come si lavorano i terreni, come si correggono e si concimano, quali sono le macchine e gli attrezzi più convenienti, come si conducono le principali colture erbacee e legnose, come si allevano gli animali grandi e piccoli nell'azienda agraria, come si conservano i prodotti, ecc., consulti questo libro e ne rimarrà contento e soddisfatto.

Carlo F. Ferraris — L'Amministrazione locale in Italia — Esposizione sistematica della vigente legislazione. Vol. due di pag. 23-876-L. 45 — La Litotipo — Editrice Universitaria. Padova.

In una pregevolissima edizione è stata pubblicata questa utilissima opera dell'Illustre Prof. C. F. Ferraris. Ecco il sommario: Principi generali — L'amministrazione locale governativa — L'amministrazione locale autentica — Il sistema rappresentativa, nelle sue basi e nella sua applicazione generale all'Amministrazione autentica — Il Comune — La Provincia — La sorveglianza sugli enti locali autentici.

Raccomandiamo l'opera agli studiosi, perchè di indubbio valore e di grande utilità.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

—>>> SOMMARIO <<<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

43. *Disposizioni per il soggiorno degli stranieri in Italia* (R. D. 25
Gennaio 1923).
44. *Tassa sulle insegne* (R. D. 4-11 Febbraio 1923).

b) Circolari

45. *Colorazioni delle conserve alimentari*. (C. M. I. 24 Febbraio 1923).
46. *Revisione delle contabilità arretrate dei comuni e delle istituzioni
pubbliche di beneficenza*. (C. P. 31 Marzo 1923).
47. *Revisione degli estimi catastali*. (C. P. 2 Aprile 1923).
48. *Emigrazione nel Brasile*. (C. Q. 10 Aprile 1923).
49. *Importazione di bestiame da macello dalla Francia*. (C. P. 10
Aprile 1923).
50. *Servizio degli stranieri*. (C. P. 11 Aprile 1923).
51. *Tributi locali - Tassa sulle insegne*. (C. P. 12 Aprile 1923).
52. *Licenze per commerciante e fabbricanti di metalli preziosi*. (C. P.
6 Aprile 1923).
53. *Sostanze velenose con azione stupefacente*. (C. P. 6 Aprile 1923).
54. *Riespatrio in America*. (C. Q. 13 Aprile 1923).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.

COPERTINA

- R. M. *Tassazione redditi agrari — Avvisi per le tassazioni—Sussidi
militari—Tassa di concessione governativa — Trasporto delle sal-
me dei Caduti in guerra—Sunto di Atti ufficiali — Concorso.*

Salerno — Premiata Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 6 aprile 1923.

Presidenza: Vice-Prefetto Cav. Pintor Mameli

Postiglione — Trasformazione ed adattamento fabbricato, approva.

Amalfi — Organico del personale--Aumento stipendi, non approva.

Provincia — Ratizzo proietti, ordina emissione mandato d'ufficio

Ogliastro Cilento — Caro-viveri al personale, approva.

Eboli — Acquisto di chinino e credito, approva.

Santomenna — Tariffa daziaria. Modifiche, approva.

Scafati — Anticipazione fondi dal tesoriere, approva.

Montesano, Roscigno — Aliquota tassa fuocatico 1923, approva.

Mercato Sanseverino — Aumenti quadriennali medici condotti approva. Caroviveri custode carceri, approva.

Petina — Sistemazione traversa interna dell'abitato, approva.

Maiori—Aumento quadriennale all' ufficiale sanitario, approva.

Bracigliano — Aumento assegno al tesoriere comunale, approva

Pontecagnano -- Consorzio veterinario-Modifiche, ordinanza.

S. Angelo Fasanello — Consorzio veterinario, parere favorevole.

Vietri sul Mare — Tariffa daziaria-Modifiche, approva.

Nocera Superiore — Sussidio L. 2000 pel parco della Rimembranza, approva.

Casaleto Spartano — Fitto mulino municipale, approva.

Praiano — Cessione suolo, approva.

Fisciano — Indennità caro-viveri al personale, approva.

Morcatto S. Severino — Assicurazione contro gl'incendi, approva; nomina componente tassa esercizi, approva.

S. Gregorio Magno — Tariffa tassa esercizi, approva.

Olevano — Capitolato condotta ostetrica, approva.

Ravello — Concessione vitalizia medico condotto, ordinanza.

Siano — Contributo Università libera della cooperazione, approva.

Atrani — *Sala* — Compenso al tesoriere, approva.

Campagna, Contursi, Calvanico, Baronissi, Bellosguardo, Capaccio, Castelnuovo Cilento, Oliveto Citra, Salvitelle, Ortodónico, Orria, Rofrano, S. Mauro la Bruca, Monte S. Giacomo, Sala Consilina, Palomonte, Trentinara, Laviano, Castel S. Lorenzo, Bilancio comunale 1923, approva.

La G. P. A. approva inoltre molti bilanci di Opere Pie,

Comunicazioni

R. M. Tassazione redditi agrarii — Avvisi per le tassazioni.

S'avvisano i Sigg. Sindaci che, in esecuzione al R. D. 12 marzo u. s. relativo all'applicazione dell'imposta di R. M. sui redditi agrarii, le Agenzie delle Imposte invieranno loro quanto prima un congruo numero di stampati indicanti i termini entro cui da parte degli interessati dev'essere prodotta la prescritta dichiarazione, e i dati e indicazioni che essa deve contenere.

I Sigg. Sindaci cureranno che la pubblicazione di detti manifesti avvenga regolarmente e tempestivamente assicurandone sollecitamente questa Prefettura, e cureranno inoltre che degli schemi di tabelle per le denunce che dette Agenzie altresì sinvieranno unitamente ai manifesti, i contribuenti prendono sollecitamente conoscenza, a tutti gli effetti di legge.

Si raccomanda la rigorosa osservanza di anzidetti obblighi, ad evitare il danno che deriverebbe da mancata o tardiva insufficiente pubblicità.

Sussidi militari

Agli effetti delle disposizioni contenute nella circolare n. 9 del *Giornale Militare* 1923 in esecuzione del R. D. 16 Dicembre 1922 si avvertono i Sindaci che tutti i sussidi di qualunque genere corrisposti ai militari o alle rispettive famiglie, devono essere dal 1.° Gennaio c. a. depurati dalle seguenti tasse erariali:

Ricchezza Mobile 8,65 o/o, contributo di guerra 0,365 o/o, Addizionale alla imposta di R. M. 15 o/o ragguagliate in totale a L. 1,2975 o/o. Per L. 100 assegnate devono pagarsi al netto L. 89,70.

Tassa di concessione governativa sulla licenza per porto della pistola automatica

Agli effetti dell'art. 2 del R. D. 18 Marzo 1923 la tassa di concessione governativa sulla licenza per il porto della pistola automatica è aumentata da L. 70, a L. 100 compresa l'addizionale, a decorrere dal 24 Marzo u. s.—Il costo complessivo della detta licenza è di L. 101,20, compresa la tassa di bollo — (Gaz. Uff. 24 Marzo 1923 n. 70).

Trasporto delle salme dei Caduti in guerra

Con R. D. 4 Marzo 1923, n. 507 (Gaz. Uff. del 20 Marzo 1923 n. 66) è stato disposto che i trasporti a carico dello Stato delle salme dei caduti in guerra, abbiano inizio il 10 aprile 1923 e sieno eseguiti gratuitamente per zone e collettivamente.

Sunto di atti ufficiali

* Con R. D. 11 Febbraio 1923 n. 336 (Gaz. Uff. 16 Marzo 1923 n. 63) è stato approvato il regolamento generale per il servizio di assistenza agli esposti.

* Con R. D. 18 Marzo 1923 n. 546 (Gaz. Uff. 24 Marzo 1923 n.° 7c) è stato reso obbligatorio il pagamento delle tasse scolastiche a mezzo di cartoline-vaglia.

* Con R. D. 18 Marzo 1923 n. 550 (Gaz. Uff. detta data) è stata istituita la tassa generale di bollo sugli scambi commerciali in base alle fatture, graduate in tre aliquote, senza addizionali.

* Con R. D. 29 Ottobre 1922 n.° 1825 (Gaz. Uff. 26 Marzo 1923 n. 71) è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario.

* Con R. D. 18 Marzo 1923 n. 551 (Gaz. Uff. 24 Marzo 1923 n. 70) è stata approvata una nuova tariffa delle tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie e caffè.

* Con R. D. L. 15 Gennaio 1923 n. 363 (Gaz. Uff. 29 Marzo 1923, n. 74) sono stati modificati gli art. 9, 10 e 18 della legge 2 Giugno 1910 n. 277 per il Demanio forestale di Stato.

* Con R. D. 11 Marzo 1923 n. 564 (Gaz. Uff. 29 Marzo 1923 num. 74) sono state soppresse nei R. Licei e ginnasi le sezioni moderne.

* Con R. D. 4 Febbraio 1923 n. 272 (Gaz. Uff. del 22 Febbraio 1923 n. 44) è stato disposto il passaggio del Ministero dell'Interno al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra dei servizi attinenti alla protezione ed assistenza degli invalidi ed orfani di guerra.

* Con R. D. 8 Febbraio 1923 n. 275 (Gaz. del 22 Febbraio 1923 n. 44) è stato disposto il passaggio del servizio di assistenza ai profughi del Ministero delle terre liberate e quello dell'interno.

CONCORSO

Con D. P. 15 marzo 1923 è stato bandito il concorso per titoli per l'autorizzazione ad aprire ed esercitare la farmacia nei comuni di Palomonte, Rofrano, Torraca, Pellezzano (Capoluogo e frazione Capriglia).

Domande e documenti devono presentarsi al Sig. Medico Provinciale di Salerno entro il 15 maggio 1923.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

—>> SOMMARIO <<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

55. *Modificazioni allegato 5 regolamento 12 febbraio 1911 n. 297 per l'esecuzione della legge com. e prov. (R. D. 22 marzo 1923).*

b) Circolari

56. *Provvedimenti in materia di dazio di consumo (C. M. F. 23 aprile 1923).*
57. *Concorso dello Stato reintegra bilancio perdita tasse locali (C. P. S. 30 marzo 1923).*
58. *Maestri elementari. Ineleggibilità (C. P. S. 14 aprile 1923).*
59. *T. U. leggi sul bollo 6 gennaio 1918 n. 135. Ricorsi (C. P. S. 16 aprile 1923).*
60. *Soppressione della Commissione Reale per il credito com. e prov. e per le municipalizzazioni (C. M. 22 febbraio 1923).*
61. *Sorveglianza sulla pesca del novellame (C. P. S. 20 aprile 1923).*
62. *Movimento di monticazione degli ovini (O. P. S. 28 aprile 1923).*
63. *Passaporto per l'interno. Sua natura (C. Q. S. 14 aprile 1923).*
64. *Lavoro donne e fanciulli. Industria dei bozzoli. (C. Q. S. 27 aprile 1923).*
65. *Moduli per certificati di denuncia d'infortuni agricoli (C. Q. S. 24 aprile 1923).*
66. *False qualifiche su passaporti (C. Q. S. 21 aprile 1923).*
67. *Atti di stato civile interessanti sudditi svizzeri (C. P. S. 27 aprile 1923).*
68. *Francia. Contratti individuali di lavoro (C. Q. S. 28 aprile 1923).*
69. *Dispensa dal servizio impiegati comunali (C. P. S. 9 maggio 1923).*

(Continuazione pag. seg.)

70. *Tassa sui conti degli esercizi pubblici* (C. P. S. 6 maggio 1923).
 71. *Concorso governativo a pareggio dei bilanci. Proroga per gli anni 1921-22-23.* (C. P. S. 10 maggio 1923).
 72. *Norme che regolano l'espatrio dei cittadini che hanno obbligo di servizio militare* (C. Q. S. 21 aprile 1923).
 73. *Emigrazione nel Regno Unito* (C. Q. S. 24 aprile 1923).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

Regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno. V. Pintozzi.

PARTE III.

Atti della Prefettura

Calendario delle adunanze delle varie commissioni.

COPERTINA

Affari trattati dalla G. P. A. — Sunto di atti ufficiali.

Giunta Provinciale Amministrativa

(Vedi pagg. 119-120)

Pagani — Arciconfraternita S. Maria Incoronata — Variazioni al bilancio 1922 pel 1923, appr.

Roccagloriosa — Confraternita SS. Rosario. Pendenza col defunto Priore Bortone, appr.

Salerno — Ospedali Riuniti. Impianto riscaldamento a termosifone, ordinanza.

Id. — Ospedali Riuniti. Istanza ex dipendenti Ragone, Principe ed Esposito, approva.

Id. — Orfanotrofio « Umberto I. ». Lavori per la sistemazione delle scuole, appr.

Sessa Cilento — Opera Pia Lebano. Verifica conti, parere.

Pagani — Ospedale Tortora. Prelevamento dalla riserva, appr.

Tramonti — Conservatorio SS. Giuseppe e Teresa. giudizio Petti, autorizza.

Pagani — Confraternita del Carmine, affranchi, appr.

Torreorsaia — Congrega di Carità id. appr.

Olevano — Conf. SS. Sacramento id. appr.

Nocera Inferiore — Conf. di Casolla, acquisto di rendita, appr.
Atena — Congr. di Carità, conc. di sussidio all'Asilo, appr.
Prignano — Congr. di carità, affranchi, appr.
Bracigliano — Conf. Rosario, » appr.
 Approva inoltre molti bilanci.

R. PREFETTURA DI SALERNO

Calendario generale delle sedute delle varie Commissioni per il periodo Maggio-Dicembre 1923.

Mesi	Giunta Provinciale Amministrativa			Udienze demaniali giorni
	Tutela Comuni giorni	Tutela Opere Pie giorni	Contenzioso giorni	
Maggio	4 — 18	5	19	28
Giugno	1 — 15	2	16	25
Luglio	5 — 27	6	28	30
Agosto	10 — 24	11	25	27
Settembre	14 — 28	15	29	24
Ottobre	12 — 26	13	27	29
Novembre	9 — 23	10	24	26
Dicembre	6 — 21	7	22	18

Il Prefetto — Siragusa

Sunto di atti ufficiali

Modificazioni al D. L. 6 febbraio 1919 n. 107 e al R. D. 12 febbraio 1922 n. 214 sulla esecuzione di Opere Pubbliche (R. D. 8 febbraio 1923 n. 422).

Disposizioni notevoli per i Comuni e le Provincie.

a) *Anticipazioni di sussidi governativi* fino alla concorrenza di 315 dei sussidi concessi per le opere d'interesse comunale, che si eseguono col sussidio dello Stato, quando i Comuni pur avendo dimostrato di essersi assicurato i mezzi per provvedere alla

spesa non abbiano ancora effettivamente disponibili le somme necessarie. (art. 18).

b) *Concessione a Provincie e Comuni ecc. della esecuzione ed esercizio di opere per conto dello Stato.* (Art. 23).

c) *Le indennità di espropriazione per somme non eccedenti le lire 1000 possono essere pagate dal Prefetto, udito il Consiglio di Prefettura, dispensando l'espropriato dal presentare tutti o alcuni dei documenti giustificativi della domanda sotto l'osservanza delle garanzie che il Prefetto stesso crede di stabilire* (art. 36).

d) *Gli appalti mediante licitazioni e trattative private e l'esecuzione in economia sono consentiti, anche fuori dei casi previsti dagli articoli 183 e 250 del T. U. della legge comun. e prov. approvata con R. D. 4 febbraio 1915 n. 148 quando sia manifesto che l'esecuzione dell'opera a trattativa privata rappresenta la forma di appalto più economica e più vantaggiosa per l'amm.ne* (art. 25 e 40).

e) *l'autorizzazione prefettizia per la dispensa dagli incanti è richiesta soltanto per gli appalti, il cui valore complessivo ecceda le lire 2000 per i comuni e le lire 5000 per le provincie* (art. 40).

Disposizioni sulla incompatibilità dei ricevitori, dei gestori della Amm.ne postale, telegrafica e telefonica ad esercitare determinati incarichi, professioni, impieghi ed industrie (R. D. 18 marzo 23 n. 597 pubblicato G. U. 2-4-23 n. 77).

Riassunto: — Sono incompatibili fra l'altro alla carica di Sindaco o di funzionante e delegato del sindaco, all'ufficio di segretario comunale, di medico condotto, veterinario comunale, avvocato, procuratore e notaio, di maestro elementare, di esattore delle imposte dirette o rappresentante di esso, direttore o rappresentante di emigrazione.

Norme per i concorsi, le nomine, la conferma degli insegnanti elementari (R. D. 11 marzo 1923 n. 635 pubbl. G. U. 6-4-23 n. 81).

Norme processuali per l'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno. (R. D. 24-3-1923 n. 602 pubblicato G. U. 7-4-23 n. 82).

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

—>> SOMMARIO <<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

74. *Applicazione dei tributi locali e dei dazi di consumo* (R. D. 5 Aprile 1923).
75. *Revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale degli enti locali* (R. D. 25 maggio 1923).
76. *Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali* (R. D. L. 10 Maggio 1923).
77. *Nuove disposizioni circa la corrisponsione delle indennità di carovivere* (R. D. 5 Aprile 1923).

b) Circolari

78. *Tassa bestiame, limiti d'imposizione* (C. P. S. 15 Maggio 1923).
79. *Indennità caro vivere* (C. P. S. 6 Giugno 1923).
80. *Esercizi pubblici — Divieto di cessione e di successione* (C. P. S. 16 Marzo 1923).
81. *Esercizi pubblici: vendita di bevande alcoliche* (C. P. S. 8 Maggio 1923).
82. *Profilassi delle epizootie - Carbonchio ematico* (C. P. 23 giugno 1923).
83. *Documenti da unire alle domande di imbarco per gli Stati Uniti* (C. Q. S. 14 Maggio 1923).
84. *Funzionamento delle Commissioni di prima istanza delle imposte dirette* (C. P. 16 Giugno 1923).
85. *Misure precauzionali contro la rabbia* (C. P. 13 Giugno 1923).
86. *Trasporto salme* (C. P. 13 Giugno 1923).

(Continuazione pag. seg.)

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

La soppressione delle Commissioni Provinciali di Beneficenza e l'attività della Commissione di Salerno—Gennaro D' Alessio.

PARTE III.

Atti della Prefettura

COPERTINA

Pubblicazioni ufficiali raccomandate (Opera Nazionale per l'assistenza ai sofferenti e per la redenzione dei colpevoli. L'arma della parola nella guerra d' Italia.

Recensioni: Avv. Pozzi — L'espropriazione per pubblica utilità. F. Ciarrocchi—Riscossione diritti di segreteria e di stato civile.

Pubblicazioni ufficiali raccomandate

Opera nazionale per l'assistenza ai sofferenti e per la redenzione dei colpevoli.

Ad iniziativa di un manipolo di generosi, è stata testè costituita l'Opera Nazionale di assistenza ai sofferenti e di redenzione dei colpevoli; e questo novello istituto filantropico, sorto sotto i migliori auspicii, ha riscosso il plauso ed ottenuta l'adesione morale di molte personalità eminenti, tra cui S. E. il Presidente del Consiglio, il Ministro della Giustizia, ecc.

Trattasi di una istituzione che si prefigge scopi altamente umanitari, fra i quali l'assistenza ai sofferenti e la rieducazione morale e sociale dei condannati, e, per il raggiungimento di essi, l'Opera Nazionale ha iniziata la pubblicazione di un giornale dal titolo « Redenzione », che tende a far conoscere l'azione che essa viene svolgendo in questo nobilissimo campo di attività sociale, proponendosi di divenire presto un perspicuo centro propulsore della beneficenza in Italia.

Tale organo di propaganda, diretto dal noto giornalista romano Adriano Tilgher ed al quale collaborano valorosi scrittori, si raccomanda caldamente ai Sindaci e ai Presidenti delle Istituzioni di Beneficenza per l'associazione e la diffusione, in tal guisa cooperando lodevolmente allo sviluppo della provvida e filantropica istituzione.

Per richieste di associazione ed altro, rivolgersi all'amministratore del giornale « Redenzione » Sig. Rag. Lalenza Nicola presso la Direzione del Penitenziario di Volterra.

Il Prefetto—SIRAGUSA

L'arma della parola nella guerra d'Italia

La Casa Editrice G. Fabbri in Teramo ha in corso di stampa una pubblicazione patriottica d'alta importanza storica, politica, letteraria dal titolo: « L'arma della parola nella guerra d'Italia » pubblicazione che è anche caldamente raccomandata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'iniziativa, sorta nella Regione Abruzzese, e curata con vero intelletto d'amore, merita il maggiore incoraggiamento pel suo carattere spiccatamente patriottico e nazionale, giacchè raccoglie ed ordina assai opportunamente, con squisito senso d'arte e chiaro intuito politico, tutta una serie di orazioni, di discorsi, messaggi e proclami ed altre manifestazioni della memoranda guerra mondiale ed italiana e, come è stato ben detto, « costituisce un corpo completo » delle più elette manifestazioni del pensiero italiano attraverso gli epici eventi » che, iniziatisi con la sagra dei Mille, si chiusero con il vibrante bollettino « della Vittoria ».

Si rivolge pertanto ai Sindaci e Commissari Regi della Provincia la preghiera di voler sottoporre alle rispettive amministrazioni la proposta per l'acquisto, o quanto meno per l'abbonamento ad almeno una copia della importante ed utile pubblicazione.

L'opera, in corso di pubblicazione, che abbraccerà il periodo che va dall'inizio della guerra sino alla conclusione della pace, si compone di circa 50 fascicoli di 48 pagine ciascuno, in 8.º grande, al prezzo attuale di L. 2,25 per ogni fascicolo. Ciascun volume di 10 fascicoli, pag. 500) costerà L. 22,50.

Si apre la prenotazione per i primi cinque volumi, che presumibilmente saranno tutta l'opera, per L. 100, pagamento anticipato.

Per chi non credesse inviare il prezzo complessivo delle lire 100, ed acquistare così il merito ed il diritto di chiamarsi abbonato sostenitore, il miglior modo di associazione all'opera sarebbe quello di prenotarsi, inviando il prezzo di L. 50 per metà dell'associazione e riceverebbe i fascicoli che già sono pronti (14) e mano mano gli altri; la seconda rata dovrebbe poi versarsi all'atto della ricezione della 25ª dispensa.

Per le commissioni occorrerà rivolgersi alla Casa Editrice « G. Fabbri » in Teramo.

Gradirò cortese comunicazione circa le determinazioni che saranno prese al riguardo.

Il Prefetto — SIRAGUSA

PUBBLICAZIONI

Avv. Manlio Pozzi — L'espropriazione per pubblica utilità secondo la prassi e la giurisprudenza moderna — Como, tip. ed. Ostinelli di Cesare Nani e C. — L. 5,50.

E' una pregevole pubblicazione contenuta nel n. 89 della biblioteca pratica della Raccolta Ostinelli. La legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, sia per il mutato modo di concezione del diritto di proprietà immobiliare, sia per effetto di continui accenni e riferimenti contenuti in leggi posteriori, ha avuta, in ordine alla sua applicabilità, una estensione neppure progettata dai suoi autori. Epper ciò se concettualmente tale legge è da ritenersi una delle migliori manifestazioni della nostra sapienza giuridica, in effetti presenta non lievi difficoltà di applicazione. A tali difficoltà intende di sopperire il presente manuale, il quale, evitando discussioni teoriche, raccoglie in rigide formule, coordinandole secondo la prassi e la giurisprudenza moderna, le norme di procedura o sparse o non precisate nella legge di esproprio.

F. Ciarrochi — Segretario Comunale. Norme pratiche per la riscossione dei diritti di segreteria in applicazione della tabella n. 5 annessa al Regolamento per l'esecuzione della legge com. e prov. 12 febbraio 1911 n. 297, modificata con R. D. 22 marzo 1923 n. 721 (1) e sugli atti dello stato civile. L. 4,00.

E' la 6.^a edizione di un manuale edito dalla Tip. Ostinelli di Cesare Nani e C. di Como, indispensabile ai segretari comunali.

CONCORSI

Comune di Sicignano— E' aperto il Concorso per titoli al posto di levatrice condotta per i poveri con l'annuo stipendio di lire 1200 oltre la 1.^a indennità caro viveri — Domanda e documenti a tutto il 31 luglio.

(1) V. B. A. anno 1923 pagina 97.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

Si richiama l'attenzione dei Sigg. Sindaci e dei Capi delle Opere pie sulla Circolare Prefettizia, contenuta a pagina 152 del presente Bollettino, della quale dovranno *segnare ricevuta* alla R. Prefettura e curare l'esatto adempimento.

Per rendere più facile ai Comuni la diramazione alle Opere pie del luogo delle disposizioni contenute nella predetta circolare e regi decreti ed istruzioni annesse, si è pubblicato un estratto del presente Bollettino, contenente tutta la cennata materia.

Tali copie sono vendibili al prezzo di L. 1,25 ciascuna, se per un numero inferiore a 5, e di L. 1 ciascuna, se per un numero superiore a 5.

Dirigere le richieste, anticipando l'importo con vaglia cartolina alla « Direzione del Bollettino Amm. R. Prefettura—Salerno. »

❧ SOMMARIO ❧

PARTE I.

a) Leggi e decreti

87. *Locali e mobili degli uffici giudiziari* (R. D. 3 maggio 1923 numero 1042).

b) Circolari

88. *Contributo fisso sulla macellazione bovini* (C. P. S. 6 luglio 1923 n. 17993).

89. *Mutamento denominazione vie e piazze* (C. P. S. 2 luglio 1923 n. 19543).

(Continuazione pag. seg.)

90. *Emigrazione in Argentina* (C. Q. S. 2 luglio 1923 n. 1982).
 91. *Accertamenti complementari contributo sanitari* (C. P. S. 6 luglio 1923 n. 19301).
 92. *Contabilità arretrate dei Comuni e delle Opere Pie della Provincia* (C. P. S. 25 giugno 1923 n. 19199).
 93. *Polizia Veterinaria. Stalle di negozianti di bestiame* (C. P. S. 1 maggio 1923 n. 1:652).
 94. *Licenze di pesca* (C. P. S. 5 giugno 1923 n. 10153).
 95. *Revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale dipendente* (C. P. S. del 7 luglio 1923 n. 21131). In allegato a tale circolare sono riportati:
 a) il R. D. 21 maggio 1923 n. 1177 concernente la revisione predetta;
 b) la circolare 24 giugno 1923 n. 15700 del Ministero dell'Interno;
 c) le disposizioni legislative richiamate nel detto R. D.

PARTE III.

Atti della Prefettura

Affari trattati dalla G. P. A.

COPERTINA

Concorso — Pubblicazione.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Seduta del 5 luglio 1923

Presidenza: Prefetto Comm. Siragusa

- Castellabate* — Reclami per tassa esercizi, accoglie in parte.
Salerno — Idem idem idem
Romagnano — Tassa esercizi, accoglie.
Laureana — Spesa per una lapide ai caduti, approva.
Nocera Inf. — Sussidio L. 500,00 all'Associazione Combattenti, approva.
Vietri — Concorso L. 100,00 per lapide caduti Raito, approva.
Sarno — Caroviveri al personale, approva.
Scala — Idem idem approva.
Buccino — Concess. suolo pubb. a Magaldi, app. con osserv.
Merc. S. S. — Cilindratura strada Due Principati, appr.
 » Compenso all'Ing. Medugno, approva.
Romagnano — Capitolato condotta ostetrica, rinvia.
Castelnuovo Conza — Caroviv, al person., approva con riserva,

- Centola* — Caro - viv. al pers. — Approva con ris.
- Atrani* — Modifica regolamento tassa soggiorno, approva.
- Nocera Inf.* Ricorso Prisco Antonio per riduzione indennità caroviveri, respinge.
- Corbara* — Prezzo medio del bestiame, approva.
- Nocera Inf.* — Modifica tariffa tassa esercizi e rivendite appr.
- Cava* — Servizio odontoiatrico per i poveri, approva.
- Nocera Inferiore* — Concorso pel monumento ai caduti, appr.
- Cava* — Idem idem appr.
- Pellezzano* — Sussidio Università Libera Coop., approva.
- Pagani* — Regolamento sul corso pubblico, approva.
- Castel S. Lorenzo* — Acquisto chinino a credito, approva.
- Atrani* — Appalto pubblica illuminazione, approva.
- Oliveto* — Sussidio annuo lire 500,00 al concerto mus., app.
- Sicignano* — Vertenza Sica per delimitazione di confini, appr.
- Laurino* — Abolizione tassa focatico 1922, ordinanza.
- Sanza* — Mutuo lire 50 mila, ordinanza.
- Tegiano* — Modifica regolamento polizia urbana, ordinanza.
- Giffoni V. P.* — Residenza del medico della seconda condotta, approva.
- Merc. S. S.* — Liquidazione compenso ing. Modugno, appr.
- Olevano* — Vendita alberi bosco Faglieta, approva.
- Nocera Inf.* — Caroviveri imp. e sal., approva con riserva.
- Sarno* — Concorso lire 100 associazione combattenti, appr.
- Capaccio* — Mensilità eredi contabile Arenella, ordinanza.
- Vietri* — Impianto illuminazione Caiafa, approva.
- Tegiano* — Fida Pascolo per usi civici, approva.
- Montecorvino P.* — Svincolo cauzione taglio 2.^a sezione bosco S. Benedetto, approva.
- Cava* — Istanza Cannavacciuolo - anticipo spese vestizione approva.
- Lustra* — Tassa sulle licenze temporanee, approva.
- Santomenna* — Capitolato illuminazione elettrica, ordinanza.
- Nocera Superiore* — Proroga caroviveri ai pensionati, approva con riserva.
- Giffoni S. C.* — Tassa esercizi e rivendite, approva.

Giffoni V. P. — Mutuo L. 30630 per costruzione fognatura ufficio scolastico, approva.

Siano — Accettazione mutuo per l'acquedotto, approva.

Salerno — Università popolare - Sussidio, approva.

Cava — Appalto riscossione dazio, approva.

Prignano — Accettaz. mutuo L. 10000 per caro-viveri, app.

Tegiano — Contributo L. 500 per mostra zoiatrica, approva.

Petina — Taglio piante faggio bosco Montagna Arena, app.

Novi Velia — Accettaz. prestito L. 71000 per acquedotto app.

Siano — Accettazione mutuo acquedotto, approva.

Sala Consilina — Caro-viveri impiegati, approva con riser.

Mercato S. S. — Caro viveri medici, approva.

Giffoni V. P. — Servizio tesoreria - cauzione, approva.

Castelruggiero — Fida pascolo fondo Viola, ordinanza.

S. Egidio M. A. — Sussidio custode cimitero, approva.

Montecorvino Rov. — Concessione gratuita sorgenti, ordinanza.

Sono approvati inoltre i bilanci 1923 dei seguenti comuni:

Celle Bulgheria, Santomena, Camerota, S. Cipriano P., Galdo, Cava dei Tirreni, Nocera Superiore, Minori, Stio, Serramezzana, Cannalonga, Cuccaro Vetere, Giungano, Sessa Cilento, Sarno, Pagani, Amalfi.

Sono rinviati con ordinanza i seguenti bilanci 1923: *Torraca, Roccagloriosa, Rutino, Angri, Olevano.*

CONCORSI

Comune di Laureana Cilento -- E' aperto il concorso per l'apertura di una farmacia nel Comune a condizioni da stabilirsi con l'Amm.ne Comunale.

Termine per presentazione domande: 15 Agosto 1923.

PUBBLICAZIONI

Cav. Rag. Mario Curioni—*La giurisprudenza della gestione contabile e finanziaria comunale e provinciale.* Seconda ediz.—Como Tip. Ostinelli—lire 9.

E' una utilissima pubblicazione della Casa editrice Ostinelli di Como, che forma il N. 69 della biblioteca pratica raccolta Ostinelli. In un nitido volumetto di 231 pagine sono riportate in ordine sistematico - alfabetico le massime di giurisprudenza, che occorre tenere presenti per determinare il preciso significato delle disposizioni sulla gestione contabile-Amministrat. e sul servizio di tesoreria dei Comuni e delle Provincie, contenute nel T. U. della Legge Com. e Prov.le e relativo regolamento 12 febbraio 1911 N. 297 e per fissare delle norme nei casi non contemplati dalla Legge e dal Regolamento.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

»» SOMMARIO ««

PARTE I.

a) Leggi e decreti

96. *Sistemazione delle contabilità arretrate dei tesorieri delle Provincie e dei Comuni* (R. D. 19 aprile 1923 n. 1164).
97. *Sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio* (R. D. 29 aprile 1923 n. 1067).
98. *Norme per gli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale* (R. D. L. 14 giugno 1923 n. 1449).
99. *Facoltà del Ministro dell'Interno di dichiarare sciolte le Amministrazioni delle Congr. di Carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso Comune e di affidarne la gestione a speciali Commissari o Commissioni* (R. D. 26 aprile 1923 n. 976).

b) Circolari

100. *Tassa di famiglia e sul valore locativo* (C. P. S. 16 maggio 1923 n. 16521).
101. *Somministrazione degli alloggi militari* (C. P. S. 7 giugno 1923 n. 60).
102. *Calendario storico dell'Italia vittoriosa* (C. P. S. 11 luglio 1923 n. 2352 Gab.).
103. *Insegne in lingua straniera* (C. Q. S. 21 luglio 1923 n. 7096).
104. *Attrezzi sulla pesca d'acqua dolce* (C. P. S. 26 luglio 1923 num. 22942 div. III).
105. *Servizio veterinario* (C. P. S. 28 luglio 1923 n. 24312).
106. *Scambio degli atti di Stato Civile tra l'Italia e la Svizzera* (C. P. S. luglio 1923 n. 21961).

(Continuazione pag. seg.)

107. *Revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale* (C. P. S. 18 luglio 1923 n. 22431).
108. *Revisione tabelle organiche* (C. P. S. 8 maggio 1923 n. 44680 ai sindaci).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Affari trattati dalla Giunta Prov. Amm. (in copertina).

COPERTINA

Concorso — Recensioni ed annunci di pubblicazioni — Comunicazione della Direzione del B. A.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 10 agosto 1923.

Presidenza: Cav. Fico

- Montecorvino Rovella* — Istanza per cessione suolo, appr.
Pagani — Accettazione di legato, esprime avviso fav.
S. Egidio M. A. — Congrega Carità. Caro-viveri al segretario, ord.
Giffoni Sei Casali — Sussidio straord al povero Mele, appr. Amm. Prov. — Cessione suolo a del Mastro, ord.
Id. id. Strada Codola — Apertura di un vano, appr.
Id. id. — Costituzione servitù per costruzione edificio, appr.
Id. id. id. id. a favore di Paolillo, approva.
Nocera Sup. — Concessione apertura vano ad Attanasio, appr.
Laurino — Tassa esercizi e rivendite, ordina rifazione matricola.
» — Tariffa fida pascolo, approva.
S. Mauro Cilento — Congr. S. M. Grazie - Oneri di culto, appr
Fisciano — Congr. Carità, affranco capitale 127,50, approva.
Cuccaro — Vendita di altario in marmo, ordinanza.
Montecorvino Rovella — Riparto spese lavori bonifica Sele, approva.
S. Valentino. Conf. Monte Morti—Rifazione astrico solare, appr.
Pertosa — Completamento tariffa tassa esercizi, approva con salvezza.
Camerota — OO. PP. Riunite - Bilancio 1923, approva.
Id. — Congr. Carità id id.
Scala — Congr. S. Giuseppe, vendita coltre fuori uso, ord.
Mercato S. Severino — Arciconfr. SS. Rosario, bilancio 1923, approva.

Campagna — Confr. 3.^o Ordine S. Francesco d'Assisi idem.
Mercato Sanseverino — Congr. S. M. delle Grazie, idem.
Campagna — Congr. SS. Nome di Dio, idem.
Salerno — Ospedali Riuniti, idem.

PUBBLICAZIONI

E. Mazzoccolo — *La legge comunale e provinciale*. Vol. I - 7.^a ediz. - Vol. in XVI di pagg. 456. U. Hoepli, Milano - L. 15,00.

Nella elegante e comoda veste dei « manuali Hoepli » l'avv. Mazzoccolo inizia la pubblicazione della VII^a edizione del suo commento alla legge com. e prov., che tanta fortuna ha avuto finora per i suoi pregi impareggiabili di precisione e di chiarezza. Il volume ora uscito contiene il commento dei primi 116 articoli del T. U. 4 febbraio 1915 n. 148, cioè dei titoli riguardanti la « divisione del territorio del Regno e autorità governative e amministrative » e le « elezioni amministrative ».

Quando si ponga mente alle molteplici e radicali modifiche, che ha subito la legge com. e prov. nell'ultimo decennio, specie per quanto riguarda l'elettorato, si sente la necessità dello acquisto dell'opera recente del Mazzoccolo anche per coloro che posseggono l'edizione precedente, che rimonta al 1912 e che è il commento del testo unico del 1908.

Il 2^o volume sarà pubblicato, come avverte l'autore nella prefazione « dopo che l'amministrazione locale avrà avuto il suo assetto definitivo, che il governo sta studiando e che dovrebbe essere decretato entro l'anno corrente ».

È superfluo tessere lodi all'opera del Mazzoccolo, il cui libro è diventato il vero « Vademecum » di amministratori e di segretari degli enti locali e dei funzionari e consessi che hanno su tali enti funzioni di tutela e di controllo.

Belgiorno Dott. Rag. Alberto — *Relazione al Consiglio Provinciale di Salerno sulle riforme dello Statuto della Cassa di Risparmio Salernitana*.

Il Dott. Belgiorno, ragioniere della R. Prefettura di Salerno, e benemerito R. Commissario per la straordinaria amm. della

Cassa di Risparmio Salernitana, in questa lucida e dotta relazione spiega i concetti informativi delle proposte che egli fa di riforma allo statuto dell'ente. Congratulazioni.

F. Iorizzi — *Manuale teorico pratico sui contratti comunali*—2^a ediz. Como, tip. Ostinelli di C. Nani a C.^o — lire 8.00.

Questo manuale, che è il n 81 della simpatica « Biblioteca pratica raccolta Ostinelli » è alla sua seconda edizione. Il lavoro compilato con intendimento pratico e con diligenza, è di grande utilità per tutti coloro che devono occuparsi di contratti comunali.

Indice generale alfabético-analitico della materia contenuta nelle annate 1913-1923 del Bollettino Ammin. della Provincia di Salerno.

E' in preparazione questa pubblicazione, che torna di grandissima utilità per la ricerca di leggi, decreti e di circolari di quest'ultimo decennio.

Sarà fatta in un fascicolo a parte del medesimo formato del « Bollettino » vendibile al prezzo di lire 5. Poichè il numero delle copie sarà limitato, sarà bene prenotarsi fin d'ora.

Si avverte poi a coloro, che intendono con l'occasione di completare la collezione del Bollettino, che le copie separate sono vendibili al prezzo che segue:

Anni 1915-16-17	L. 0,50
» 1918	» 0,60
» 1919	» 0,70
» 1920	» 0,75
» 1921-22-23	» 1,50

Le annate complete, disponibili in un numero limitatissimo di copie, si cedono a prezzo da convenirsi, tenuto conto della importanza della ordinazione.

CONCORSI

Comune di Giungano — E' aperto il concorso per il posto di medico-chirurgo condotto per i poveri. Stipendio annuo lire 4000 fino 100 famiglie povere e lire 200 ogni 10 famiglie in più, oltre lire 500 come ufficiale sanitario. Presentare documenti di rito entro 31 agosto 1923.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque
Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

—>>> SOMMARIO <<<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

109. *Istituzione di una tassa istruttoria sulle domande di prestito alla Cassa Dep. e Pres. ecc.* (R. D. 15 luglio 1923 n. 1544).
110. *Redditi agrari. Applicazione d'imposta* (R. D. 16 luglio 1923 n. 1554).
111. *Modifiche elenco allegato n. 5 regolamento per l'esecuzione della legge com. e prov.* (R. D. 15 luglio 1923 n. 1625).
112. *Estensione della concessione del ritardo e del rinvio, per ragione di studii, della prestazione del servizio militare nel R. Esercito* (R. D. 19 luglio 1923 n. 1613).
113. *Esami di abilitazione alle funzioni di segretario com.* (D. M. 2 agosto 1923 n. 186).

b) Circolari

114. *Esami di abilitazione alle funzioni di segretario com.* (C. P. S. 28 agosto 1923 n. 15461).
115. *Sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio* (C. M. I. 4 giugno 1923 n. 2030).
116. *Somministrazione degli alloggi militari* (C. P. S. 28 agosto 1923 n. 2370).
117. *Riacquisto della cittadinanza Italiana* (C. P. S. 27 aprile 1923 n. 25720).
118. *Corso medio dei titoli cauzionali nel 1° semestre 1923* (C. M. T. 16 agosto 1923 n. 5771).
119. *Modificazione al n. 7 dell'elenco descrittivo di cui all'allegato n. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge Comunale e Provinciale* (C. P. S. 28 agosto 1923 n. 26578).
120. *Epizootie. Bollettini sanitari del bestiame* (C. P. S. 5 settembre 1923 n. 27991).

(Continuazione pag. seg.)

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

121. *Spese di trasporto salme di caduti in guerra* (C. P. S. 21 agosto 1923 n. 25932).
122. *Casi di poliomielite acuta anteriore. Denuncia* (D. P. S. 4 settembre 1923 n. 27877).
123. *Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia* (D. M. E. 23 agosto 1923 n. 21120).
124. *Esecuzione del R. D. 26 aprile 1923 n. 976 relativo alla facoltà del Ministro dell'interno di sciogliere le amministrazioni di tutte le opere pie di uno stesso comune* (C. M. I. 19 giugno 1923 n. 25200).
125. *Proroga di termini per le istanze al Trib. Arbitr. Misto Italo germanico. Modalità per eventuali transazioni delle parti* (C. P. S. 26 aprile 1923 n. 1356).
126. *Benemeriti politici. Assegni continuativi* (C. P. S. 15 giugno 1922 n. 1988).
127. *Preferenza all'industria nazionale negli appalti da parte delle amministrazioni degli Enti locali* (C. P. S. 22 giugno 1923 n. 19201).
128. *Emigranti. Indebite richieste di anticipi, caparre, compensi* (C. Q. S. 4 luglio 1923 n. 1976).
129. *Richiesta di operai per la California* (C. P. S. 2 giugno 1923 n. 8104).
130. *Decessi di cittadini austriaci* (C. P. S. 10 maggio 1923 n. 1324).
131. *Misure precauzionali contro la rabbia* (C. P. S. 7 settembre 1923 n. 27150).
132. *Divieto di caccia* (D. P. S. dell'8 settembre 1923 n. 27633).
133. *Esame di abilitazione alle funzioni di agente daziario.*

PARTE III.

Atti della Prefettura

Affari trattati dalla Giunta Prov. (in copertina e ultima pag. testo).

Giunta Provinciale Amministrativa

(*Vedi pag. 216*)

Salerno—Ricovero Mendicità. Lavori al fabbricato Conservatorio Vecchio. Approva.

Salerno—Concorso lavori adattamento locali a Portanova per Asilo Infantile. Approva.

Salerno — Concorso L. 1000 per parco della rimembranza. Approva.

Pagani—Caroviveri al personale comunale. Approva.

Cava—Reclami tassa comunale. Approva in parte.

Campagna — Orfan. Cervone. Revisione tabella e regol. organico. Approva.

Felitto—Indennità di residenza al farmacista. Approva.

Amalfi—Contributo L. 100 monumento nazionale. Approva.

Buccino—Concessione suolo a Napolitano. Ordinanza.

Tortorella — Aumento tariffa tassa bestiame. Approva con condizione.

Montesano—Istituzione Asilo Infantile. Ordinanza.

- Sala*—Concessione suolo comunale. Approva con condizione.
Sanza—Acquedotto. Ordinanza.
Cava—Confr. Maria SS. della Pietà. Revisione tabelle e regolamento organico. Approva.
Montecorvino R.—Congr. Carità. Vendita fabbricato diruto. App.
Sarno — Impianto lampada elettrica cimitero. Approva.
Eboli—Liquidazione pensione al segr. Rossi. Approva,
Tramonti—Capitolato condotta veterinaria. Approva.
Angri—Maria SS. Carmine- Rev. regol. e pianta organica. App.
Bracigliano—Modifica regolamento organico di segreteria. App.
Eboli—Congr. Carità. Revisione tab. e regolamenti organici. Approva con condizione.
Tegiano—Regolamento per il fontaniere guardiano. Approva
Polla-Tegiano-Auletta ecc.—Obblig. serv. veter. Istruttoria.
Buccino—Caroviveri al veterinario, Approva
Capaccio — Istituzione Curia Vescovile, ordinanza.
Omignano — Acquisto chinino a credito, approva.
Amalfi — Scuola musicale, rinvia.
Scafati — Esecuzione lavori in economia, approva.
Salerno — Ufficiale Sanitario, approva.
S. Cipriano Picentino — Sussidio banda musicale, approva.
M. Corvino Rovella — Conserv. S. Sofia, carov. Segr. Approva.
Sassano — Congr. Carità, sussidio Asilo Infantile, approva.
M. Corvino Rovella — Congr. di Carità, Monte Pegni, Monte Maritaggi, Bilancio 23. Approva.
Fisciano — Congr. Carità — Rev. tab. e regol. approva.
Acerno—Confr. Morti ed orazione. Prelevamento riserva appr.
Vallo — Asilo d'Infanzia. Bilancio 1923, approva.
Scafati — Bilancio 1923. Approva.

Adunanza 14 settembre 1923

Presidenza: *Prefetto Comm. Solmi*

- Siano*—Congr. Car., tram. polizza in tit. consol. 5 ‰, approva.
Angri — Confr. Carmine. Escomp. estaglio fondi, ordinanza.
Eboli — Assicurazione stabili, approva.
Capaccio—Allacciamento via Mun.. Acquisto suolo, par. fav.
Laureana — Sussidio al farmacista, approva.
Caggiano—Congr. Carità, revisione reg. org., appr. con modifica.
M. Corvino Rovella — Cons. S. Sofia, regol. e tabella organica, approva.
Sanza—Conces. grat. suolo per mon. caduti in guerra, appr.
Conca Marini — Congr. Carità, conc. spese cond. med. appr.
Nocera Inf.—Ric. frat. Bottiglieri tassa es., non luogo. a rev.
Mercato Sanseverino — Reclamo Acconcia per tassa eserc., Resp.
Mercato Sanseverino—Sussidio vitalizio L. 45 al becchino, appr.

- Sanza* — Alienaz. tit. di rendita per dimis. pass., ordinanza.
Serre — Tassa fuocatico, ordinanza.
Maiori — Impianto nuove lampadine elettriche, approva.
Minori — Congr. Carità, affranco capitale L. 1489,50, appr.
Castelruggiero — idem Rimborso spese al presidente, approva.
Acerno — Confr. SS. Add., riaff. castag., appr. condiz.
S. Egidio — Contr. L. 50 pel monum. Madre Italiana, appr.
Roccadaspide — Cong. Car. Rev. tabella e reg. organico, appr.
S. Egidio M. A. — id. id. id. approva.
S. Valentino — Monte Morti, revisione pianta organica, appr.
Fisciano — Tassa esercizi, ricorsi, accoglie in parte.
Tramonti — Tassa esercizi, reclamo frat. Amodio, accoglie.
Castellabate — Tassa esercizi, ricorsi, accoglie in parte.
Salerno — Bilancio 1923, approva con riserva.
 » — Gratificazione alle insegnanti, approva.
 » — Confr. SS. Addolorata, autorizzazione a lite appr.
 » — Tiro a segno nazionale, approva.
 » — Biblioteca provinciale, concorso del Comune, appr.
Vietri — Impianto lampadine elettriche, approva.
Salerno — Orfan. Umb. 1.°, Aum. rette ricovero, approva.
Pagani — Ospedale Tortora, resistenza in giudizio, approva.
Salento — Monumento ai caduti in guerra, contributo, appr.
Angri — Congr. S. Caterina, revisione tabella organica, ord.
Vietri — Congr. Carità, revisione tabella organica, approva.
Sarno — Carò viveri impiegati, approva.
Campagna — Congr. Carità — Legato Cubicciotti, approva.
 Amm. Provinciale, strada Atena-Brienza, approva.
Pagani — Transazione con ex agenti daziari, app. con condizione.
Valva — Appalto pubblica illuminazione non approva.
Auletta — Congrega di Carità, Storno di fondi, approva.
Maiori — Pianta organica, approva,
Giffoni V. P. — Congr. Carità, Revisione tabella org. approva
Scafati — Idem idem, approva.
Ogliastro — Bilancio 1923 idem idem
Giffoni V. P. — Impianto nuove lampadine, approva.
Nocera Inf. — Applic. R. D. 30-9-22, n. 1290 al pers. munic. app.

Avv. PAOLO SANTACROCE

Studio legale pel **Contenzioso Amministrativo** con sede provvisoria in Cava dei Tirreni.

— Consulenza ed assistenza in Legislazione del Lavoro.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque
Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA - SALERNO

— SOMMARIO —

PARTE I.

a) Leggi e decreti

134. *Riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue* (R. D. 15 luglio 1923 n. 1727).

b) Circolari

135. *Licenze di pubblico esercizio ed autorizzazione alla vendita di bevande alcoliche* (C. P. S. 10 febbraio 1923 n. 2775).

136. *Conti consuntivi 1923* (C. P. S. 8 giugno 1923 n. 19810).

137. *Modificazioni alla legge sulle privative industriali* (C. Min. Ec. Naz. 26 settembre 1923).

138. *Riordinamento dei Dazi interni di consumo* (C. M. I. 6 ottobre 1923 n. 4503).

COPERTINA

(continuazione delle circolari)

139. *Buoni di cassa da L. 1. Cessazione di corso legale.*

140. *D. E. Saracini. Pratica di polizia amm.* (C. P. S. 23 sett. 1923).

141. *Norme per i militari della R. Guardia di Finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale* (C. P. S. 17 settembre 1923 n. 29645).

142. *Encefalite leturgica. Obbligo della denuncia* (D. P. S. 30 settembre 1923 n. 29645).

143. *Servizio delle vaccinazioni ienneriane* (C. P. S. 27 settembre 1923 n. 28669).

Publicazioni

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

139. **Buoni di cassa da lira 1. - Cessazione di corso legale.**

Con recente decreto è stato disposto che col 31 dicembre p. v. cessi il corso legale dei Buoni di cassa da lira una e che alla stessa data si prescrivano tutti i diritti dei portatori di tale categoria di buoni.

Su ciò si richiami l'attenzione degli interessati avvertendoli che non sarà concessa nessuna proroga.

140. **D. E. Saracini -- Pratica di polizia amministrativa** (C. P. S. ai Sindaci del 23 Settembre 1923 Div. Gab.).

Il Questore Comm. Dott. Emilio Saracini ha pubblicato la III edizione, ampliata ed aggiornata, della « Pratica di Polizia Amministrativa ».

Trattasi di un'opera assai pregevole, sotto ogni rapporto, ed utilissima, direi quasi indispensabile, oltre che pel personale di P. S. ed all'Arma dei RR. CC., pei Sigg. Sindaci, Segretari Comunali, Avvocati, e per tutti coloro che hanno occasione di occuparsi di affari amministrativi di competenza degli Uffici di P.^a S.^a.

Raccomando perciò a V. S. di volere interessarsi per la diffusione del libro, avvertendo che l'importo di L. 16 —(compreso un fascicolo in appendice) deve essere inviato con cartolina-vaglia direttamente all'autore, al Corso Vittorio Emanuele N. 80, Napoli (81).

Il Prefetto — SOLMI

141. **Norme per i militari della R. Guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale.** (C. P. S. ai Sindaci e Sottoprefetti della Provincia N. 3220 Gab. del 17 settembre 1923).

Con il R. D. 20 agosto 1923 n. 1876 sono state fissate alcune norme, qui sotto menzionate, relativamente all'uso delle armi da parte dei militari della R. Guardia di Finanza. I detti militari in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale, sono equiparati

alle sentinelle in servizio di presidio con parità di attribuzioni e prerogative e nella esecuzione di tali servizi avranno le armi da fuoco cariche.

Le guardie quando scorgono persone in attitudine di contrabbando dovranno intimare fino a tre « *alt* » e qualora le persone cui è diretto non vi ottemperino ed assumano invece un contegno minaccioso e persistano negli atti inerenti al contrabbando, potranno fare uso delle armi prima contro le bestie che servano eventualmente di mezzo di trasporto e, ove si renda necessario, anche contro le persone.

Di quanto sopra richiamo la personale attenzione delle SS. LL. e prego di voler dare la massima diffusione delle cennate disposizioni fornendo assicurazione.

Il Prefetto -- SOLMI

142. Encefalite letargica - Obbligo della denuncia. (D. P. S. 30 settembre 1923 N. 29645 ai Sindaci).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Considerato che occorre aver esatta conoscenza della manifestazione e diffusione della encefalite letargica per l'adozione di una eventuale cura e per la profilassi di detta infezione.

Visto l'articolo 129 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901 N. 45.

DECRETA

E' resa obbligatoria la denuncia dei casi di encefalite letargica.

I Sindaci della Provincia sono incaricati di dare comunicazione del presente decreto a tutti i medici esercenti nel rispettivo ambito comunale.

Salerno, 30 Settembre 1923.

Il Prefetto -- SOLMI

143. Servizio delle vaccinazioni lenneriane. (C. P. S. del 27 Settembre 1923 N. 28 669 ai Sindaci della Provincia).

A prevenire una eventuale ed improvvisa esplosione di epi-

demia di vaiuolo, dato il manifestarsi di quà e là di casi sporadici di detta infezione, occorre che lo stato immunitario di tutta la popolazione sia assicurato nel modo più rigoroso.

Richiamando le disposizioni legislative e regolamentari in vigore e le replicate raccomandazioni in proposito da parte di questo ufficio, s'interessa la S. V. perchè questo importante servizio profilattico si svolga con quella regolarità e disciplina, che solo possono ottenersi da una paziente ed accurata organizzazione da parte di codesto ufficio municipale d'igiene, così che nessuno degli obbligati sfugga alla vaccinazione e questa sia controllata nella sua efficacia da opportuni e sicuri controlli degli esiti.

A tal fine insistesi per l'impianto e la perfetta tenuta dei registri di vaccinazione da parte degli uffici sanitari, ai quali dovranno comunicarsi dagli uffici dello stato civile l'elenco dei nati nel semestre e degli immigrati.

L'occasione della prossima sessione autunnale delle vaccinazioni ordinarie darà modo a codesto Ufficiale Sanitario di provvedere perchè le lacune e le deficienze avvenute negli scorsi anni fossero eliminate e resto in attesa della richiesta del quantitativo di pus vaccinico necessario per tale sessione autunnale.

Gradirò formale assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOLMI

PUBBLICAZIONI

Dott. Domenico Soprano — L'Impiego Comunale nella recente giurisprudenza e legislazione (Nomine, concorsi, licenziamenti, ricorsi. Tip. Ostinelli di C. Nani e C. Como Lire 6.

Negli ultimi anni l'indirizzo legislativo e quello giurisprudenziale hanno, per molti riguardi, radicalmente mutato alcuni concetti giuridici essenziali dominanti nel campo del rapporto d'impiego comunale.

Coordinare a questo nuovo indirizzo le principali disposizioni vigenti in questa materia e la loro interpretazione; dare a tanti casi controversi, che nell'argomento si riproducono—, una soluzione omogenea e conforme a tale direttive: ecco l'intento e essenziale di questa pubblicazione, la quale, per suo carattere razionale, ma anche eminentemente pratica, può essere utilmente consultata da quanti possono aver contatto coi problemi della nostra vita comunale.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque
Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

»»» SOMMARIO «««

PARTE I.

a) Leggi e decreti

144. *Riordinamento servizi assistenza militare* (R. D. 10 settembre 1923 n. 1924).
145. *Facoltà di derogare al disposto dell'art. 324 della legge Com. e Prov. nella composizione delle Comm. straordin. per l' Amm. delle Provincie* (R. D. 24 settembre 1923 n. 2008).
146. *Indipendenza delle esistenti circoscrizioni amm. ed elettorali dalla circoscrizione giudiziaria stabilita dal R. D. 24 marzo 1923 n. 601* (R. D. 24 settembre 1923 n. 2064).
147. *Norme per l'uso della bandiera legionale* (R. D. 24 settembre 1923 n. 2072).
148. *Modificazioni ed aggiunte al R. D. 27 Maggio 1923 n. 1117 riguardante la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza* (R. D. 24 settembre 1923 n. 2073).
149. *Disposizioni per le chiamate in servizio per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la Sicurezza nazionale* (R. D. 20 agosto 1923. n. 1880).
150. *Legalizzazione delle copie degli atti e dei certificati dello Stato Civile da parte dei pretori* (R. D. 24 settembre 1923 n. 2074).
151. *Facoltà del Governo del Re di conferire alle Commissioni straordinarie per l'amm. dei Comuni e delle Provincie il potere dei rispettivi consigli* (R. D. 24 settembre 1923 n. 2074).
152. *Disposizioni per combattere l'alcolismo* (R. D. 7 ottobre 1923 n. 2508).

b) Circolari

153. *Bilanci Comunali* (C. P. S. 24 settembre 1923 n. 29803).
154. *Cassa di previdenza sanitari, impiegati e salariati enti locali Ruoli 1924* (C. P. S. 18 ottobre 1923 n. 32340).

(Continuazione pag. seg.)

155. *Conserve alimentari* (C. P. S. 10 ottobre 1923 n. 30414).
156. *Norme che regolano l'uso delle bandiere nazionali* (C. P. S. 17 dic. 23 n. 3546).
157. *Abolizioni del lavoro notturno nelle industrie della panificazione e delle pasticcerie* (C. P. S. 14 ottobre 1923 n. 3074).
158. *Cassa sovvenzioni* (C. M. F. 29 ottobre 1923 n. 32013).
159. *Lavoro notturno delle donne ed adolescenti* (C. P. S. 27 ottobre 1923 n. 3074).
160. *Emigrazione in Francia* (C. P. S. 30 ottobre 1923 n. 3232).
161. *Concorso a premi offerti da ditte commerciali a scopo di pubblicità* (C. Q. S. 1. Novembre 1923 n. 3535).
162. *Trasporto a carico dello Stato delle salme dei caduti in guerra* (C. P. S. 6 settembre 1923).
163. *Contributi sindacati prov. e sezioni partito nazionale fascista* (C. P. S. 9 Novembre 1923 n. 34358).
164. *Tombola a favore della società di mutua assistenza fra gli impiegati civili con sede a Roma* (C. P. S. 5 Nov. 1923 n. 3739).
165. *R. D. L. 7 dicembre 1923 n. 2208 sull'alcoolismo* (C. P. S. 1 Nov. 1923 n. 3257).

COPERTINA

Continuazione circolari — Riforma della tassa di bollo — Concorsi.

ferroviari o a quelli che possono servire di riposo o sosta ai viaggiatori di passaggio. Per casi eccezionali, che saranno vagliati di volta in volta dalla Prefettura, questa, è solamente essa, potrà concedere protrazioni di orario anche ai caffè e bars che si differenzino dai primi. La speciale concessione è però limitata ad un determinato periodo e mai oltre l'anno solare, salvo proroga in base a nuovi accertamenti. Però le bettole, le osterie, le fiaschetterie non possono nè debbono in nessun caso essere autorizzate a prorogare od anticipare la chiusura o l'apertura oltre l'orario massimo, stabilito in generale con la ordinanza dell'autorità di P. S. del Circondario ed osservate sempre le restrizioni di cui al n. 4.

Le poche concessioni di protrazioni di orario, di cui gode qualche esercente in qualche Comune, potranno restare ferme sino al 31 dicembre ma debbono essere a cura dell'arma dei RR. CC. ritirate e trasmesse gerarchicamente alla Prefettura subito se si riferiscono ed esercizi diversi dalle trattorie, ristoranti e dei caffè presso le stazioni ferroviarie e se datate anteriormente al 1. novembre corrente.

I Signori Sindaci della Provincia sono pregati di attenersi alle norme specifiche di cui sopra nella istruttoria degli atti, ma

è pure conveniente che tali norme siano rese di pubblica ragione col mezzo più opportuno, mentre per altro, gli uffici di P. S. ed i Comandi di Stazione dei RR. CC. sono interessati di fare osservare scrupolosamente i precetti legislativi, di cui al decreto in parola, prespettando ogni caso dubbio alle Autorità di P. S. del Circondario.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — Solmi

Riforma delle tasse di bollo

(principali disposizioni e tariffe del Decreto legge 26 ottobre 1923
interessanti le Amministrazioni comunali e delle opere pie).

a) Carta bollata

la tassa di lire	0.18	è portata a lire	0.50
»	0.30	»	0.50
»	0.36	»	0.50
»	1.20	»	2.00
»	1.55	»	2.00
»	2.40	»	3.00
»	3.60	»	4.00
»	4.80	»	6.00
»	6.00	»	10.00
»	6.40	»	10.00

b) Bollo sugli avvisi d'asta e di licitazione

per dimensione non superiore a 25 dmq. marca	0.20
»	70 » » 0.40
»	un mq. » 0.70

c) Quietanze

Per quietanze da oltre lire	1	e fino a	100 lire	0.10
»	100	»	1000 »	0.50
»	1000	»	2000	0.30 per ogni 1000 lire o frazione di 1000. Quando l'importo complessivo della tassa presenta da ultimo la frazione di lira questa viene arrotondata a lire 1.

Per quietanze da oltre 200 mila lire o per somma indeterminata od « a saldo » per somma inferiore al debito originario sen-

za indicazione di questo o della precedente quietanza, tassa fissa lire 60.

Per quietanze relative alle delegazioni rilasciate dalla Cassa Depositi e Prestiti per mutui contratti dalle Provincie e dai Comuni da oltre lire

	1 a 100 lire	cent.	10
»	100 a 1000 »	»	50
»	1000 a 200 mila lire	tassa fissa invariabile di L.	1.

Quietanze relative a stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità, competenze di qualsiasi specie dei funzionari dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: da lire 1 a 100 lire lire 0.10; da 100 lire in poi cent. 5 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire.

d) *Bollo su atti amministrativi*

Atti ed estratti dai registri dello stato civile devono essere scritti su carta da L. 4.00.

Licenze delle autorità di Pubblica Sicurezza marca di L. 3.00.

c) *Bolli per atti giudiziari presso i conciliatori.*

Citazione per biglietto e licenze per rilascio di beni immobili per finita locazione cent. 10.

Decreti, verbali di cause, sentenze interlocutorie o definitive ed ogni altro atto, comprese le procure: Se il valore della causa non supera le lire 50, originale e copia per ogni foglio cent. 50. Se supera lire 50 e non lire 200 lire 2.00. Se supera lire 200 lire 3.00.

b) *Bollo sugli atti della giustizia amministrativa*

Tassa di bollo per ciascun ricorso principale innanzi al Consiglio di Stato lire 40; per ciascuna domanda incidentale lire 18.

Tassa di bollo per ciascun ricorso principale innanzi alla Giunta Prov. Amm. lire 20; per ciascuna domanda incidentale lire 12.

CONCORSI

Comune di Tortorella. Concorso posto di segretario, stipendio lire 4000, indennità disagiata residenza lire 1000, oltre caroviveri. Limite età 50 anni. Scadenza presentazione documenti 30 Novembre 1923.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque
Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

»»» SOMMARIO «««

PARTE I.

a) Leggi e decreti

166. *Nuove tabelle di classificazione dei Comuni agli effetti della applicazione della tariffa dei dazi interni di consumo* (R. D. 18 Novembre 1913 n. 2486).

b) Circolari

167. *Riscottitori speciali delle Opere Pie* (C. M. I. 9 Novembre 1923 n. 25200).

168. *Intitolazioni di strade e piazze pubbliche, istituti ecc.* (C. P. S. 1923 n. 3237).

169. *Lotta contro l'alcoolismo, vendita di vino delle proprie terre* (C. P. S. 19 nov. 1923 n. 3237).

170. *Emigrazione al Brasile.* (C. Q. S. 14 nov. 1923 n. 3130).

171. *Profilassi articularbonchiosa.* (C. P. S. 29 nov. 1923 n. 34080).

172. *Revisione contabilità comuni, provincie opere pie.* (C. P. S. 26 nov. 1923 n. 35592).

173. *Collocamento invalidi di guerra* (C. P. S. 23 nov. 1923 n. 35231).

174. *Dazi interni di consumo. Nuova classificazione dei comuni* (C. M. F. 24 nov. 1923).

COPERTINA

Seguito circolare n. 174. Pubblicazioni. *Avv. Nino Borretta* — Araldica Italiana. *Rivista Echi e Commenti.* (C. P. S. 20 nov. 1923 n. 38951).

Indice alfabetico-analitico

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

dei dazi interni di consumo alleg. A. art. 8 e 9, ed ai fini dell'applicazione della tariffa annessa al Decreto medesimo, è stata disposta una nuova classificazione generale dei Comuni, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale 1921, da farsi constare mediante apposito R. D., in guisa che a ciascun Comune resti assegnata la classe che gli compete in base alla popolazione agglomerata (presente o di fatto) risultante dallo stesso censimento.

A ciò appunto provvede il R. Decreto 18 nov. corrente in corso di pubblicazione, il quale contiene l'elenco dei Comuni assegnati alle prime tre classi, tabelle A. B. e C., nella esplicita intesa che i Comuni non compresi in dette tabelle appartengono alla 4^a classe.

In base pertanto a tale nuova classificazione ciascun Comune dovrà tempestivamente deliberare la propria tariffa daziaria con effetto dal 1 gennaio 1924, entro i limiti dei dazi massimi fissati per le singole voci e secondo la rispettiva classe dalla tabella allegata al predetto R. Decreto 24 sett. u. s., salvo ai Comuni con popolazione agglomerata superiore a 100 e 200 mila abitanti la facoltà di eccedere rispettivamente di un decimo e di un quinto le aliquote normali dei Comuni di prima classe concernenti i dazi stabiliti in misura fissa delle categorie I, II, e III (nota n. 1 alla detta tabella massima dei dazi).

Conseguentemente non sarà più consentito ai Comuni chiusi, che abbiano fatto passaggio alla categoria degli aperti, di applicare la tariffa della classe immediatamente superiore, giusta il disposto dell'art. 97 del T. U. delle leggi daziarie 7 maggio 1908 n. 248; concessione la quale deve ritenersi abrogata anche in virtù della generale disposizione dell'art. 8 del ripetuto R. Decreto 24 sett. c. a.

Ricordasi inoltre che, a tenore dell'art. 3 dell'allegato A. allo stesso Decreto, tutte le nuove tariffe deliberate dai Comuni, dovranno, dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, essere trasmesse a questo Ministero per l'omologazione.

Quanto poi alla attribuzione di categoria (Comuni chiusi e Comuni aperti) direttamente consegnate alla ripartizione nelle

classi suindicate, giova tener presente che per l'art. 10 del Decreto 24 settembre u. s. (Allegato A.), i Comuni assegnati alle prime tre classi appartengono di diritto alla categoria dei Comuni chiusi; mentre i Comuni di 4^a classe restano, pure di diritto, ascritti alla categoria dei Comuni aperti, eccettuati quelli che erano chiusi nel giorno della pubblicazione del Decreto testè richiamato e cioè alla data del 5 ottobre 1923, conservando essi in tal caso la qualifica di chiusi.

Pur tuttavia gli art. 2 e 3 del Decreto 18 andante mese, in armonia alle disposizioni d'ordine generale e continuative contenute negli art. 11 e 12 dell'Allegato A. al Decreto 24 settembre p. p., e per gli effetti della concreta applicazione iniziale del nuovo ordinamento daziario, conferiscono facoltà ai Comuni attualmente aperti delle prime tre classi (aperti cioè alla data in cui sarà pubblicato il Decreto 18 corrente mese) di rimanere aperti, ed ai Comuni attualmente aperti di quarta classe, che furono però chiusi in passato, di optare per il regime chiuso.

Gli uni e gli altri, i quali intendano di avvalersi rispettivamente di dette facoltà, e così tanto i Comuni delle prime tre classi aperti, che vogliano rimanere tali, quanto i Comuni aperti di 4^a classe che, essendo stati in precedenza chiusi, vogliano chiudersi nuovamente, lo devono deliberare entro il prossimo mese di dicembre e con effetto dal 1° gennaio p. v.

Circa le modalità di queste deliberazioni consiliari è da avvertire che, tranne il caso speciale previsto dal secondo comma dell'art. 10 dell'Allegato A al R. Decreto 24 settembre u. s., esse debbono essere adottate nelle forme richiamate al susseguente articolo 11 dell'allegato medesimo (doppia deliberazione).

Tutte però le deliberazioni di cui trattasi, niuna esclusa, vanno soggette all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e di questo Ministero, pur potendo essere dichiarate immediatamente esecutorie nei sensi e modi previsti dell'articolo 13 dell'Allegato predetto.

Ed è essenziale ancora rilevare che, in difetto delle accennate deliberazioni, i mentovati Comuni saranno col 1° gennaio p. v. senz'altro considerati chiusi, se appartenenti alle prime tre classi, ed aperti se di quarta classe, e che in prosieguo di tempo, vale a dire, dopo la prima sistemazione dei Comuni nei sensi delle nuove disposizioni, il cambiamento di essi da aperti a

chiusi non potrà più ottenersi se non trascorso un triennio dall'abbattimento della cinta, oltre beninteso, l'osservanza delle altre condizioni stabilite dall'articolo 12 del più volte ricordato Allegato A al R. Decreto 24 settembre p. p.

E' manifestata l'assoluta urgenza delle deliberazioni da adottarsi dai Comuni, sia in materia di tariffa, sia per le eventuali conferme o mutamenti di categoria per aver effetto col 1° gennaio p. v., e quindi la necessità che i Comuni stessi siano immediatamente e convenientemente resi edotti sul da farsi.

Per le stesse ragioni deve pure richiamare la particolare attenzione dei Sigg. Prefetti sulla opportunità di consentire, nei casi in cui occorra la doppia deliberazione, le abbreviazioni di termini.

Il Ministro — A. Dè Stefani

PUBBLICAZIONI

Avv. Nino Bazzetta. Araldica Italiana. Legislazione e giurisprudenza — Bibl. Pratica, raccolta Ostinelli. — Como. Tip. ed Ostinelli di C. Nani e C. L. 5,00.

E' un volumetto organico, ma sintetico di legislazione araldica con giuris. e commenti delle leggi vigenti in tale materia.

La pubblicazione viene a colmare veramente una lacuna ed evita agli studiosi di araldica ed agli uffici pubblici le lunghe ricerche che occorre fare in occasione di conferimento di titoli araldici e per la istruttoria delle pratiche.

Rivista « Echi e Commenti ». (C. P. S. ai Sindaci del 20 nov. 1923 n. 3895).

Si richiama l'attenzione delle SS LL. sulla Rivista « Echi e Commenti » Rassegna universale della Stampa, diretta dal Prof. Achille Loria, Senatore del Regno.

Detta Rivista ha lo scopo di segnalare le pubblicazioni della stampa estera nei rapporti dell'Italia con commenti delle più autorevoli competenze in politica, economia, industria e agricoltura e costituisce anche un riassunto commentato dei notevoli avvenimenti e delle discussioni di politica e di economia nazionale e internazionale; prospetta ogni mese per opera dei più autorevoli esponenti l'attività dei partiti parlamentari e riassume, nei quadri illustrati, i mercati e i cambi di tutto il mondo.

Data, quindi, la sua importanza, si raccomanda alle SS. LL. la diffusione di detta Rivista avvertendo che il prezzo di abbonamento annuo di L. 250 pei Sigg. Sottoprefetti Municipi e Istituzioni Pubbliche di Beneficenza sarà ridotta a L. 150.

Dirett. responsabile — Rag. **Gabriele Marra**

